

Ritiene quindi, necessario anche per questioni di ragionevolezza, decidere l'ultimo passo dopo aver saputo quali sono le scelte del popolo ticinese e dunque chiede al Parlamento di aderire alla proposta di rinvio.

Messa ai voti, la proposta dell'on. Pelli di rinviare la discussione è accolta con 4 voti contrari.

N.d.R.: la votazione sul complesso della nuova legge tributaria è avvenuta nella seduta XVII del 21 giugno 1994, ma per ragioni pratiche il risultato viene proposto qui di seguito.

Messo ai voti, il complesso del disegno di legge scaruito dalle deliberazioni parlamentari è accolto all'unanimità; l'adesione del Consiglio di Stato è recata dal direttore del Dipartimento finanze e economia. (Vedi B.U. 1994, pag. 345-420)

CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO

Alle ore 19.50 la seduta è tolta e il Gran Consiglio è riconvocato per il 18 maggio 1994.

Per il Gran Consiglio:

il Presidente, Tullio Righinetti
il Segretario, Rodolfo Schwyder

4169

Finanze e economia

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato

concernente il progetto di nuova legge tributaria

(del 13 ottobre 1993)

INDICE

	<u>Pagina</u>		<u>Pagina</u>
A. <u>Considerazioni generali</u>	668	VII. <u>Classificazione di atti parlamentari</u>	683
I. <u>Lavori preliminari</u>	668	B. <u>Commento ai singoli articoli</u>	688
II. <u>Vincoli del diritto superiore</u>	669	I. <u>Introduzione (art. 1)</u>	690
III. <u>Scelte fondamentali</u>	669	II. <u>Imposizione delle persone fisiche (art. 2-58)</u>	690
1. <u>Adeguamento formale della LT alla LIFD</u>	669	III. <u>Imposizione delle persone giuridiche (art. 59-103)</u>	711
2. <u>Adeguamento materiale della LT alla LAID</u>	670	IV. <u>Imposizione alla fonte delle persone fisiche e giuridiche (art. 104-122)</u>	729
3. <u>Altre modifiche della LT</u>	670	V. <u>Imposizione degli utili immobiliari (art. 123-140)</u>	743
4. <u>Contenimento delle conseguenze finanziarie</u>	670	VI. <u>Imposizione delle successioni e donazioni (art. 141-178)</u>	753
IV. <u>Principali modifiche</u>	672	VII. <u>Procedura (art. 179-256)</u>	761
1. <u>Imposizione delle persone fisiche</u>	672	VIII. <u>Disposizioni penali (art. 257-273)</u>	788
2. <u>Imposizione delle persone giuridiche</u>	673	IX. <u>Imposte comunali (art. 274-300)</u>	792
3. <u>Imposizione alla fonte</u>	674	X. <u>Disposizioni finali (art. 301-322)</u>	798
4. <u>Imposizione degli utili immobiliari</u>	675	C. <u>Conclusioni</u>	806
5. <u>Imposizione delle successioni e donazioni</u>	679	D. <u>Progetto di legge tributaria</u>	807
6. <u>Procedura e disposizioni penali</u>	679		
7. <u>Imposte comunali</u>	680		
8. <u>Disposizioni transitorie e finali</u>	680		
V. <u>Conseguenze finanziarie</u>	680		
1. <u>Imposta sul reddito</u>	681		
2. <u>Imposta sulla sostanza</u>	681		
3. <u>Imposta sull'utile delle persone giuridiche</u>	682		
4. <u>Imposte di successione e donazione</u>	682		
5. <u>Imposizione degli utili immobiliari</u>	682		
VI. <u>Conseguenze sul personale</u>	682		

FINANZE E ECONOMIA

MESSAGGIO

concernente il progetto di nuova legge tributaria

del 13 ottobre 1993

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

vi sottoponiamo questo messaggio con il quale si propone una nuova legge tributaria e l'abrogazione della vigente legge tributaria del 28 settembre 1976 come pure della legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964.

A. Considerazioni generali

I. Lavori preliminari

Il 27 giugno 1989 il Consiglio di Stato incaricò il prof. dr. Peter Locher di esaminare la compatibilità della vigente legge tributaria (LT) con i disegni di legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) e di legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD). Il rapporto del perito fu consegnato il 18 ottobre 1989 e reso pubblico in un'edizione speciale della Rivista tributaria ticinese del maggio 1990.

Successivamente, con mandato dell'11 aprile 1990, il Consiglio di Stato affidò al dr. Marco Bernasconi l'incarico di approfondire le tematiche inerenti alla revisione generale della LT con particolare riferimento alle proposte formulate in numerosi atti parlamentari. Questo studio, consegnato nel mese di settembre del 1991, è stato pubblicato in una edizione speciale della Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese del mese di marzo 1992.

Per quanto riguarda la legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare (LMVI) il Consiglio di Stato aveva istituito l'8 novembre 1988 una Commissione d'esperti, incaricata di rivedere questa legge tenendo conto delle richieste emerse a livello parlamentare e provenienti da alcune categorie professionali.

Il rapporto di questa Commissione d'esperti, presieduta dall'avv. Alessandro Soldini, giudice del Tribunale di appello, è stato consegnato il 30 marzo 1990. Esaurita la procedura di consultazione, l'allora Dipartimento di giustizia aveva proceduto ad allestire un progetto interno di messaggio per una nuova legge sugli utili immobiliari, in sostituzione della LMVI.

Dando seguito a quanto contenuto nelle linee direttive e piano finanziario 1992-1995, verso la fine del 1992 sono iniziati i lavori preparatori per la revisione della LT. Con lettera 22 dicembre 1992 il Consiglio di Stato ha preso atto della decisione della Commissione speciale del Gran Consiglio in materia tributaria di costituire una sottocommissione con l'incarico di esaminare e discutere preventivamente le proposte di riforma della LT e, da parte sua, ha

confermato la piena disponibilità alla collaborazione, nel rispetto delle relative competenze istituzionali. Incontri preliminari e orientativi fra questa sottocommissione e gli addetti ai lavori per la revisione della LT si sono susseguiti fra i mesi di gennaio e marzo del 1993.

II. Vincoli del diritto superiore

Secondo l'articolo 42 quinquies della Costituzione federale, accolto in votazione popolare il 12 giugno 1977, la Confederazione ha il compito, in collaborazione con i cantoni, di armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

A questo scopo essa è chiamata a stabilire, in via legislativa, le norme generali della legislazione tributaria cantonale e comunale.

In applicazione a questo disposto costituzionale la Confederazione ha emanato il 14 dicembre 1990 la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni che è entrata in vigore il 1. gennaio 1993. Questa legge, composta da 79 articoli suddivisi in otto titoli, stabilisce le imposte dirette che i cantoni devono riscuotere e fissa i principi determinanti per il loro disciplinamento nella legislazione cantonale. Dove la LAID non prevede alcuna norma, ai cantoni rimane la piena autonomia legislativa. Rimane in particolare di competenza dei cantoni la fissazione delle tariffe, delle aliquote e degli importi esenti da imposta. Secondo l'articolo 72 LAID i cantoni sono obbligati ad adeguare le loro legislazioni tributarie entro otto anni, vale a dire per il 1. gennaio 2001. Scaduto questo termine, il diritto federale è direttamente applicabile se il diritto fiscale cantonale non è conforme.

III. Scelte fondamentali della revisione

1. Adeguamento formale della LT alla LIFD

Le numerose modifiche parziali della LT che si sono succedute in questi anni, la necessità di adeguare numerose norme alla LAID e l'opportunità di integrare il capitolo sugli utili immobiliari nella LT, abrogando nel contempo la LMVI, hanno reso inevitabile, dal profilo formale, una revisione totale della LT.

Per questo progetto di legge abbiamo preso quale modello di riferimento, per struttura e sistematica, la nuova LIFD fin tanto questo fosse possibile (basti ricordare come taluni tipi di imposta, quali l'imposta sulla sostanza, sugli utili immobiliari, sulle donazioni e successioni e l'imposta immobiliare non sono prelevate a livello federale e non fanno quindi parte della LIFD). Questa scelta è innanzitutto coerente con il dettato costituzionale che vuole armonizzare, dal profilo formale, le imposte dirette federali, cantonali e comunali. Ma soprattutto questa impostazione semplificherà notevolmente il compito delle autorità fiscali e dei contribuenti che sono confrontati in parallelo con le leggi fiscali federali e cantonali.

2. Adeguamento materiale della LT alla LAID

In linea di principio la nuova LT dovrebbe essere conforme alle esigenze di armonizzazione materiale poste dalla LAID.

In taluni casi, puntualmente motivati nel commento ai singoli articoli, ci si è tuttavia scostati da questa impostazione. Si è infatti deciso di posticipare al 2001, ultimo termine utile, l'adeguamento alla LAID di alcune norme della LT per le quali non era garantito un trattamento di reciprocità da parte degli altri cantoni. Pure al 2001 sono state rimandate quelle modifiche imposte dalla LAID che fossero in contrasto con interessi preponderanti per il nostro Cantone.

3. Altre modifiche della LT

Indipendentemente dagli obblighi della LAID sono state proposte altre modifiche della LT per tener conto, nel limite del possibile, dei suggerimenti emersi tramite atti parlamentari come pure delle risultanze dei lavori preliminari. Si è pure proceduto, dove c'era la convenienza, ad adeguamenti materiali, e non solo formali, della LT alla LIFD per rafforzare l'effetto dell'armonizzazione e per ulteriormente semplificare l'interpretazione e l'applicazione delle due leggi che disciplinano le imposte dirette.

4. Contenimento delle conseguenze finanziarie

Come anticipato nel piano quadriennale della legislatura e successivamente confermato nel primo aggiornamento del piano finanziario e nei commenti ai dati di preventivo e consuntivo, il margine di manovra finanziario per la revisione della LT è limitato. La precarietà delle prospettive finanziarie ha imposto di contenere il costo della presente riforma, non oltrepassando quel margine di 20-30 milioni di franchi che il Consiglio di Stato aveva indicato quale disponibilità massima.

A questo proposito occorre pure prestare particolare attenzione alla situazione finanziaria dei comuni, che in generale riflettono le grosse preoccupazioni finanziarie della maggior parte degli enti pubblici svizzeri. Non essendovi un moltiplicatore d'imposta a livello cantonale, le modifiche della LT hanno un riflesso immediato sulle entrate dei comuni, dal momento che questi ultimi non sempre sono nella situazione di poter ritoccare verso l'alto il proprio moltiplicatore.

Nella ristrettezza delle disponibilità finanziarie, le modifiche della LT che hanno quali conseguenze una contrazione del gettito fiscale sono state individuate, in via prioritaria, in quei settori dove i confronti intercantionali indicano situazioni particolarmente penalizzanti per il contribuente ticinese. L'onere fiscale in Ticino per rapporto alla media degli altri cantoni viene qui riassunto, per le principali imposte, dalla seguente tabella:

Onere fiscale in Ticino per rapporto alla media svizzera (anno 1992)

A. Imposta sul reddito delle persone fisiche (onere delle imposte cantonali, comunali e parrocchiali)

Categorie di contribuenti	Indici parziali per fasce di reddito			Indici globali
	da 7500 a 30'000 Fr.	da 35'000 a 80'000 Fr.	da 90'000 a 1'000'000 Fr.	
Celibi	99.5	109.0	106.8	104.6
Sposati senza figli	82.8	100.8	110.4	102.4
Sposati con figli	48.2	90.1	109.3	94.2
Rentiers	56.5	117.0	129.8	94.5
Insediati dei contribuenti	82.4	102.1	112.2	100.0

media svizzera = 100

B. Imposta sulla sostanza delle persone fisiche (onere delle imposte cantonali, comunali e parrocchiali)

Indici parziali per gruppi di sostanza	Indice globale
da 25'000 a 100'000 Fr.	83.8
da 150'000 a 400'000 Fr.	83.3
da 500'000 a 5'000'000 Fr.	89.8
56.6	83.8

media svizzera = 100

C. Imposta sull'utile e il capitale delle persone giuridiche (onere delle imposte cantonali, comunali e parrocchiali)

Indice imposta sull'utile	Indice imposta sul capitale	Indice globale
127.7	126.2	127.4

media svizzera = 100

Fonte: Steuerbelastung in der Schweiz, Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna 1993 pag. 58-60 e pag. 76

IV. Principali modifiche

Seguendo nell'ordine i titoli che compongono il progetto di nuova legge tributaria segnaliamo qui di seguito le principali modifiche per rapporto alla legislazione vigente. Per un'esposizione più dettagliata rimandiamo alla seconda parte dove sono commentati i singoli articoli.

1. Imposizione delle persone fisiche

Le principali innovazioni d'ordine sostanziale riguardano le modifiche di valore deduzioni relative sia all'imposta sul reddito che all'imposta sulla sostanza che si rendono necessarie per rendere compatibile il nostro diritto alla LAID. Come d'altronde già evidenziato nel rapporto del prof. Locher, dobbiamo provvedere ad abrogare certe deduzioni, introdurre delle nuove e adeguare altre. Un riassunto di queste modifiche con le relative incidenze finanziarie viene presentato al capitolo V di questo messaggio.

Per neutralizzare l'effetto complessivo di questi cambiamenti imposti dalla LAID, si è proceduto all'adeguamento finalizzato degli importi di alcune deduzioni e a una riduzione delle aliquote fiscali dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per attenuare le conseguenze dell'abrogazione della deduzione del 20% del reddito di attività dipendente (ma al massimo fr. 4'000.- per famiglia) prevista dall'attuale articolo 25 cpv. 1 lett. a) v. LT, saranno adeguate le spese professionali deducibili per lo svolgimento di un'attività lucrativa dipendente. In particolare sarà aumentata la deduzione forfittaria per spese di perfezionamento e altre spese professionali a un importo analogo a quello applicato per l'imposta federale diretta. Questa deduzione forfittaria sarà inoltre adeguata periodicamente, a differenza dell'attuale il cui importo massimo è rimasto invariato nel tempo.

La LAID impone che le prestazioni del primo e secondo pilastro siano tassate integralmente, ad eccezione delle prestazioni complementari. Le attuali deduzioni su rendite AVS/AI (imposte all'80%) e altri redditi ricorrenti (imposti all'80% con un massimo di deduzione di 4'000 fr.) di cui all'articolo 22 della vigente LT devono essere abrogate. Per evitare conseguenze sociali indesiderate è stata opportunamente potenziata l'attuale deduzione per i beneficiari di rendite AVS/AI che dispongono di redditi imponibili modesti (art. 23 lett. m della vigente LT). Dal momento che questa deduzione si limita a una fascia di contribuenti che dispongono di un reddito modesto, riteniamo che la stessa possa essere considerata una deduzione sociale compatibile con il diritto federale ai sensi dell'articolo 9 cpv. 4 LAID. Questa deduzione trova ora collocazione nell'articolo 34 della nuova LT dedicato appunto alle deduzioni sociali.

Infine, per evitare un aggravio fiscale, si è proceduto ad una attenuazione delle aliquote fiscali per le persone fisiche cercando, nel limite del possibile, di mantenere inalterata l'attuale ridistribuzione del carico fiscale per le varie fasce di reddito.

Da notare che gli importi e le aliquote indicizzabili per compensare la progressione a freddo sono stati adeguati e tengono già conto del rincaro intervenuto nel 1992 e di quello presumibile del 1993.

La LAID permette, per quanto concerne le basi temporali della tassazione delle persone fisiche, due soli sistemi: la tassazione praenumerando biennale o la tassazione annuale postnumerando. In base all'art. 70 LAID, entro il 2001 il Consiglio federale dovrà presentare un rapporto e una proposta all'Assemblea federale in vista dell'unificazione della basi

temporali valida sia per l'imposta federale diretta che per le imposte dirette dei cantoni. Pur nella convinzione che dal profilo della dottrina fiscale il sistema della tassazione annua sia da preferire, il Consiglio di Stato rinuncia per il momento a formulare una proposta in tal senso per due motivi. Da un lato occorre attendere la riforma dei programmi informativi di tutto il settore della Divisione delle contribuzioni, già programmata per i prossimi anni, al fine di permettere il contenimento massimo dei costi amministrativi legati al passaggio dalla tassazione biennale a quella annuale. D'altra parte appare saggio in questo momento attendere gli orientamenti che assumeranno al riguardo la maggioranza degli altri cantoni perché queste scelte determineranno verosimilmente la decisione definitiva del Consiglio federale, rispettivamente dell'Assemblea federale, sul sistema da adottare per le imposte federali e cantonali a partire dal 2001.

2. Imposizione delle persone giuridiche

La LAID prevede di considerare le imposte federali, cantonali e comunali quali oneri deducibili ai fini del calcolo dell'utile imponibile. L'adeguamento della LT a questa disposizione della LAID comporta un'importante contrazione del gettito delle persone giuridiche, valutata in 41 milioni di franchi. A complemento di questa modifica si propone un cambiamento della struttura delle aliquote. Dall'attuale sistema di tariffa a tre scagioni, secondo il quale l'aliquota è tanto più elevata quanto maggiore è l'intensità tra l'utile conseguito e il capitale proporzionale della società, si passa a un sistema di aliquota proporzionale. L'aliquota proporzionale unica è sicuramente il sistema più moderno e semplice. Per una valutazione dei vantaggi di questo sistema per rapporto a quello vigente dei tre scagioni rimandiamo alle considerazioni contenute nel già citato rapporto del dott. Marco Bernasconi (pag. 49-51) come pure al Messaggio del Consiglio federale a sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni e sull'imposta federale diretta del 25 maggio 1983 (pag. 51-52).

Per compensare, almeno parzialmente, la contrazione di gettito dovuto alla deducibilità delle imposte dall'utile imponibile, l'aliquota viene fissata al 12% (per le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche svizzere è stata prevista un'aliquota più attenuata dell'8%). La combinazione delle due misure, vale a dire la deducibilità delle imposte da un lato e l'aliquota proporzionale al 12% dall'altro, comporta un minor gettito valutato a 20 milioni di franchi. Questo sgravio complessivo dell'imposta sull'utile si giustifica se consideriamo l'attuale posizione penalizzante delle persone giuridiche in Ticino nella graduatoria intercantonale sull'onere fiscale. Per il Ticino l'indice dell'onere fiscale relativo all'imposta sull'utile è di 127,7 punti (media svizzera = 100).

Le misure sopra descritte non hanno evidentemente un'incidenza uguale per tutte le società. A dipendenza dell'aliquota marginale a cui risultano attualmente sottoposte e delle imposte che possono far valere in deduzione, gli effetti della revisione possono essere di diversa efficacia. A questo proposito può essere di una certa rilevanza la simulazione eseguita che evidenzia come a beneficiare degli sgravi fiscali è la categoria delle società che hanno la propria sede nel Ticino, mentre che per le società con sede fuori Cantone (e qui tassate per i loro stabilimenti d'impresa e le loro succursali) l'onere fiscale risulta complessivamente invariato.

Altre innovazioni nel titolo della LT riservato alle persone giuridiche sono da segnalare nel nuovo disciplinamento degli ammortamenti e delle perdite riportate. Per quanto concerne gli ammortamenti si riprende la proposta già contenuta nel Messaggio n. 3951 del 3 giugno 1992 concernente la modifica di alcune disposizioni della LT. In modo del tutto analogo a quanto

previsto dalla LIFD saranno possibili dei recuperi di ammortamenti non eseguiti in periodi precedenti per mancanza di utili adeguati. Una normativa corrispondente è stata prevista ovviamente anche nel titolo sull'imposizione delle persone fisiche e torna applicabile alle aziende personali.

Per quanto concerne la deducibilità delle perdite, dando seguito a quanto previsto dalla LAID, la validità del periodo viene estesa dagli attuali 3 ai 7 esercizi precedenti (il corrispondente articolo valido per le persone fisiche estende pure dai due ai sei anni precedenti la possibilità di dedurre le perdite fiscalmente accettate).

L'articolo relativo alle esenzioni fiscali è stato ampiamente rimaneggiato per adeguarlo essenzialmente alla LAID. Nell'ambito del margine di manovra autorizzato dalla LAID si è deciso di estendere l'esenzione fiscale concessa alle corporazioni di diritto pubblico. Mentre la LT vigente limita l'esenzione ai soli beni immobili destinati al servizio pubblico, la nuova LT prevede l'esenzione totale delle corporazioni di diritto pubblico, con l'unica eccezione per le aziende che svolgono attività economiche in concorrenza con l'economia privata. Di questa modifica beneficeranno in particolare i comuni.

Il minor onere fiscale di quest'ultimi per il pagamento delle imposte cantonali sarà in effetti di circa 2 milioni di franchi.

Infine ricordiamo come il diritto delle società a tassazione speciale (società holding, di sede e ausiliarie), particolarmente esposte alla concorrenza tra i vari cantoni, è stato solo in parte adeguato a quanto previsto dalla LAID.

Si ritiene di non adottare, in questo periodo di transizione fino al 2001, quelle modifiche che potrebbero compromettere la nostra posizione nei confronti di altri cantoni.

3. Imposizione alla fonte

Per l'imposta federale, attualmente, il prelevamento dell'imposta alla fonte non è disciplinato da specifiche norme legislative. La LIFD pone rimedio a questa lacuna. All'imposizione alla fonte è infatti dedicata la parte quarta della LIFD (articoli da 83 a 101). Strettamente correlato a questa parte della LIFD è il titolo quarto della LAID (articoli da 32 a 38) pure dedicato all'imposizione alla fonte. L'obbligo di applicare una ritenuta alla fonte che comprenda l'imposta federale, quella cantonale e quella comunale rende indispensabile l'applicazione di soluzioni e procedure armonizzate tanto nel diritto federale che in quello dei vari cantoni. Questa armonizzazione rappresenta una semplificazione, in modo particolare per l'attività amministrativa dei datori di lavoro. Il necessario coordinamento dovrà ovviamente estendersi anche a livello di ordinanze, regolamenti e direttive di applicazione. A questo scopo è stato istituito uno speciale gruppo di lavoro con rappresentanti dei cantoni e della Confederazione che nel corso del mese di giugno del 1993 ha rassegnato il proprio rapporto con le sue raccomandazioni in merito.

Di questo lavoro abbiamo potuto usufruire per la presente revisione della LT.

Se dal profilo formale le attuali norme di legge che disciplinano l'imposta alla fonte sono state ampiamente riformulate e completate, dal profilo sostanziale le modifiche sono più che altro di importanza marginale. Il cambiamento più significativo è dato dalla restrizione della facoltà di richiedere, tanto per l'Autorità fiscale che per il contribuente, in ogni tempo e senza condizione alcuna, la tassazione ordinaria in luogo della tassazione alla fonte.

4. Imposizione degli utili immobiliari

La LAID, pur prevedendo l'obbligatorietà dell'imposizione degli utili realizzati nell'ambito dell'alienazione di beni immobili (art. 2 cpv. 1 lett. d LAID), lascia ai cantoni la scelta tra due sistemi impositivi completamente diversi (art. 12 LAID):

- il sistema così denominato di tipo monistico, che prevede un'imposizione generalizzata di tutti gli utili immobiliari, senza distinzione alcuna tra i vari soggetti d'imposta, mediante il prelevamento di un'imposta speciale di tipo oggettivo;
- il sistema denominato di tipo dualistico, che prevede un'imposizione speciale dei soli utili immobiliari realizzati nell'ambito del patrimonio privato, lasciando all'imposizione ordinaria gli utili realizzati da aziende (dite individuali, società di persone, società del diritto commerciale) e dai commercianti di immobili.

In analogia alla LMVI e conformemente al parere espresso dalla Commissione di esperti incaricati dal Consiglio di Stato di presentare delle proposte per una revisione di questa legge si ritiene di confermare la scelta del sistema monistico. I vantaggi concreti di questo sistema sono i seguenti:

- l'immediatezza e la facilità di determinazione dell'imposta speciale in quanto non influenzata da altri elementi dell'utile aziendale;
- maggior celerità e facilità nelle procedure di incasso (l'imposta speciale è sempre postnumerando);
- maggior facilità di prevedere garanzie per il pagamento dell'imposta;
- minor interferenza nei rapporti intercantionali e conseguentemente maggior difficoltà di compensare gli utili conseguiti nel Cantone con perdite subite fuori Cantone;
- possibilità di differire l'imposizione di utili non ancora effettivamente conseguiti (nel caso di passaggio da sostanza aziendale a sostanza privata).

Esistono infine giustificazioni dottrinali che preferiscono questo sistema quale soluzione per la concretizzazione dell'armonizzazione fiscale (vedi Zuppingger - Böckli - Locher - Reich: Steuerharmonisierung, Verlag Stämpfli, Berna 1989, pag. 125 e ss).

Con l'adozione del sistema monistico occorre evitare la doppia imposizione interna per le aziende personali e le persone giuridiche. In caso contrario, oltre all'imposta speciale sugli utili immobiliari, le aziende e le persone giuridiche sarebbero nuovamente soggette all'imposta ordinaria dal momento che sono tassate sulla base dei risultati d'esercizio. A questo scopo la LAID (art. 12 cpv. 4) obbliga i cantoni ad adottare un correttivo, lasciando loro due possibilità:

- l'esclusione, nel calcolo dell'utile imponibile, della parte già colpita con l'imposta speciale;
- il computo dell'imposta speciale già pagata sull'imposta ordinaria.

Dopo attenta riflessione, questa seconda alternativa del computo dell'imposta è stata abbandonata. Il sistema del computo è infatti complesso: si tratta di calcolare due volte l'imposta: una prima volta nell'ambito dell'imposta speciale e una seconda volta nell'ambito della tassazione ordinaria. Essendo la prima imposta computata sulla seconda, di fatto viene prelevata la maggiore delle due. Specialmente per le persone fisiche, con il sistema di tassazione ordinaria biennale, e per le persone giuridiche con numerose compravendite, il sistema del computo si rievolve troppo macchinoso e complicato. Ciò a maggior ragione se si considera la diversità dei moltiplicatori d'imposta nei diversi comuni e la possibilità di modifica dei moltiplicatori (all'interno del biennio fiscale) nello stesso Comune.

Il sistema del computo rende di difficile soluzione il problema della tassazione degli utili immobiliari aziendali in caso di passaggio da sostanza aziendale a sostanza privata.

Inoltre, per rapporto alla situazione vigente, ci sarebbe inevitabilmente un aggravio d'imposta nella maggior parte dei casi di vendita di sostanza aziendale (dal momento che la legislazione vigente sottopone questi utili, ad eccezione di quelli derivanti da ammortamenti, esclusivamente all'imposta sul maggior valore immobiliare). Infine il sistema del computo, pretendendo il pagamento della più alta delle due imposte, non è indenne da critiche dal profilo della coerenza. A titolo informativo si osserva che il solo Cantone che prevedeva un simile sistema (Zugo) lo ha abbandonato con l'ultima revisione della sua legge tributaria nel 1991.

Per queste considerazioni la variante scelta è stata quella dell'esclusione, nel calcolo dell'utile imponibile, della parte già colpita con l'imposta speciale. Escludere la parte colpita significa sostanzialmente che gli utili immobiliari veri e propri (la differenza tra il valore dell'alienazione da una parte e il valore del precedente acquisto maggiorato degli investimenti effettuati e delle spese sopportate dall'altra) vengono tassati esclusivamente con l'imposta speciale. Con l'imposta ordinaria potrà essere colpita solo la parte di utile che non è stata tassata con l'imposta speciale, vale a dire gli eventuali utili derivanti da ammortamenti precedentemente concessi. Questa tassazione nell'ambito dell'imposta ordinaria è perfettamente coerente in quanto gli ammortamenti concessi fiscalmente sugli immobili, quale componente dei costi, avevano influito sul risultato descritto ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito (per le aziende personali), rispettivamente sull'utile (per le persone giuridiche). Ne consegue che tutti gli utili immobiliari, dal profilo delle imposte cantonali e comunali, sono tassati allo stesso modo senza distinzioni atinenti al soggetto che ha conseguito l'utile (privati, aziende, commercianti d'immobili, società).

Eseguita questa opzione fondamentale sul sistema da adottare nell'ambito delle varianti concesse dalla LAID ai cantoni, sono state conseguentemente e coerentemente regolate le possibili interferenze e le necessarie connessioni fra imposte ordinarie e imposte sugli utili immobiliari nell'ambito della revisione della LT. Per il titolo della LT riservato all'imposizione degli utili immobiliari si è potuto fare ampio uso della proposta formulata dalla Commissione d'esperti nel suo rapporto del 30 marzo 1990, della perizia del prof. Locher (pag. 25-28) e in modo particolare del progetto dipartimentale di legge sugli utili immobiliari allestito a conclusione della procedura di consultazione.

Riassuntivamente, le principali novità dell'imposizione degli utili immobiliari per rapporto alla vigente LMMVI e LT sono le seguenti:

- l'integrazione dell'imposizione degli utili immobiliari nella LT. Ciò implica l'abrogazione della LMMVI. Un'ulteriore semplificazione è data dall'unificazione delle disposizioni procedurali e penali, valide sia per le imposte ordinarie che per l'imposta sugli utili immobiliari (scelta d'altronde inevitabile in quanto prescritta dalla LAID). Dal profilo

amministrativo la competenza per la tassazione e la riscossione dell'imposta sugli utili immobiliari sarà trasferita dagli Uffici dei registri alla Divisione delle contribuzioni. Questo dovrebbe facilitare l'unità di passi e una migliore interrelazione con l'imposta ordinaria;

- l'abbandono della materia ibrida dell'attuale LMMVI in quanto prevede l'imposizione sia dell'incremento di valore dei fondi, sia dei guadagni immobiliari e l'adozione di una vera e propria imposta sugli utili immobiliari (conformemente alla LAID). Ciò implica l'abbandono del valore di stima e l'adozione del valore d'investimento quale riferimento. Al valore di stima si potrà far capo solo in casi estremi e, meglio, nei casi di lunga durata di proprietà. Il valore d'investimento sarà determinato partendo dal valore d'acquisto, che sarà aumentato di tutti i costi inerenti all'acquisto stesso (ad esempio, le spese notarili di iscrizione, di bollo, ecc., nonché le provvigioni usuali), dei costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato quali i costi di costruzione, di miglioria, i contributi di costruzione per opere pubbliche di miglioria, come pure ogni altro costo d'investimento (ad esempio: indennità per la costituzione o l'estinzione di servizi o di oneri fondari, ecc.);

- l'abbandono della rivalutazione d'ufficio, da parte dell'autorità di tassazione, quando il prezzo indicato dalle parti sia manifestamente inferiore al valore reale (art. 7 cpv. 2 LMMVI). Cade anche pertanto la conseguente imposizione dell'acquifite. Restano ovviamente riservati, in caso di simulazione di prezzo, le sanzioni del diritto penale ordinario e le sanzioni penali e amministrative della LT (recupero, sottrazione, frode). Come indicato nella perizia del prof. Locher (pag. 25) le vere e proprie "donazioni miste", nelle quali il prezzo d'alienazione è scientificamente fissato al di sotto del valore venale, dovrebbero essere colpite dall'imposta di donazione.

Un'eccezione a questa nuova impostazione è stata esplicitamente prevista all'articolo 131 cpv. 2. Conformemente alla dottrina e alla giurisprudenza nei casi di trasferimenti di proprietà fra società e azionisti, soci o persone a loro vicine, a prezzi tali da ingenerare una distribuzione dissimulata di utili, l'autorità fiscale dovrà procedere a una rivalutazione d'ufficio;

- una chiara distinzione fra esenzione dall'imposizione e differimento dell'imposizione come d'altronde prescritto dall'art. 12 cpv. 3 LAID;

- l'abbandono della duplice imposizione del commerciante d'immobili (attualmente l'utile è imposto sia con la LMMVI sia quale reddito aziendale nell'ambito della tassazione ordinaria, con la sola possibilità di deduzione dell'imposta maggior valore pagata). Secondo Locher questa duplice imposizione è sospesa dal punto di vista costituzionale e comunque incompatibile con l'art. 12 LAID (cfr. perizia Locher, pag. 28);

- l'abbandono della maggiorazione dell'aliquota delle persone giuridiche. Anche se si tratta di una questione di onere fiscale e quindi non si può dedurre alcunché dall'art. 12 LAID, l'attuale onere aggiuntivo a carico delle persone giuridiche non persuade (cfr. perizia Locher, pag. 28). Questa impostazione è coerente con il sistema prescelto, il sistema mistico puro, che assoggetta tutti gli utili immobiliari a un'imposizione speciale separata, indipendentemente dal soggetto che ha conseguito l'utile;

- l'adozione di una scala delle aliquote avente una regressione, per rapporto alla maggior durata di proprietà, più lineare. L'abbandono di un'aliquota differenziata per rapporto

all'entità dell'utile. L'integrazione dell'effetto dello svilimento della moneta nella scala delle aliquote.

Presentiamo, nella tabella che segue, il confronto fra le nuove aliquote così come proposte nella revisione della LT e quelle in vigore negli altri cantoni. Si noti come per le transazioni di breve durata siamo nella media-alta dei cantoni, mentre che per le transazioni di media e lunga durata ci posizioniamo nettamente al di sotto della media svizzera.

Aliquota dell'imposta sull'utile immobiliare (critiera a un utile di 100'000.-) nelle capitali dei cantoni svizzeri

	durata di proprietà in anni					
	L/2	5	10	20	30	50
ZH	52	33	28	17	17	17
BE	49	26	22	16	9	6
LU	31	23	20	18	16	16
UR	37	28	27	18	10	10
SZ	35	23	19	11	8	8
OW	20	14	14	12	11	11
NW	34	21	21	19	15	15
GL	34	26	22	11	11	11
ZG	60	20	10	10	10	10
FR	35	29	22	16	16	16
SO	23	23	20	14	9	9
BS	31	22	18	13	13	13
BL	44	23	23	23	8	8
SH	50	37	28	15	15	15
AR	32	26	23	17	13	13
AI	47	33	28	17	17	17
SG	23	23	23	21	17	16
GR	31	23	23	18	14	9
AG	40	32	20	10	13	13
TG	42	31	25	13	13	13
TI	48	28	10	5	4	3
VD	18	18	18	18	18	18
VS	40	40	40	40	40	40
NE	40	20	4	4	4	4
GE	32	20	10	10	10	10
JU	34	22	18	13	11	11

Fonte: Steuerbelastung der Schweiz, AfC, Berna 1992, pag. 81

Le modifiche dovrebbero complessivamente garantire una neutralità finanziaria. Non è ovviamente agevole considerare puntualmente gli effetti dei singoli e numerosi cambiamenti

che sono stati proposti, anche perché talune conseguenze si estendono a componenti dell'imposta ordinaria, difficilmente individuabili e quantificabili senza un esame singolo di tutti gli incarti. Le notevoli variazioni del gettito dell'imposta maggior valore di questi anni sono un ulteriore elemento di incertezza. Nel limite del ragionevole si è proceduto ad elaborare delle simulazioni che confermano la complessiva neutralità finanziaria della modifica. La coerenza con cui si è dato seguito al modello prescelto, la congruenza fra la tassazione ordinaria e la tassazione degli utili immobiliari, le semplicità adottate e la conformità con il diritto federale contribuiscono, a mente del Consiglio di Stato, a un positivo riordino della fiscalità nel settore immobiliare.

5. Imposizione delle successioni e donazioni

L'imposta di successione e donazione non è materia di armonizzazione prevista dalla LAID. Nell'ambito della sua autonomia legislativa il Cantone non può tuttavia ignorare il confronto con il disciplinamento e le aliquote degli altri cantoni. Il titolo della LT sull'imposizione delle successioni e donazioni era stato ampiamente analizzato nell'ambito del recente messaggio no. 3951 del 3 giugno 1992 concernente la modifica di alcune disposizioni della legge tributaria.

Il ristretto margine finanziario a disposizione per la revisione della LT, determinato dalla precarietà delle prospettive delle finanze pubbliche sul medio termine, e il mancato compenso tramite l'adeguamento di altre entrate, proposte con il messaggio n. 3951 e non più ripresentate in questa sede, limitano l'entità dei possibili alleggerimenti fiscali in materia di imposte di successione e donazione.

Oltre che a un riordino formale e ad alcuni adeguamenti che tengono conto dello sviluppo giurisprudenziale, si propone dal profilo materiale, un'attenuazione delle aliquote per successioni e donazioni fra coniugi.

6. Procedura e disposizioni penali

Il titolo sulla procedura e quello sulle disposizioni penali sono stati completamente rivisti dal profilo della sistematica e della forma, seguendo, per quanto possibile, il modello della LIFD e questo per ottenere il massimo effetto di semplificazione.

Le principali modifiche riguardano gli adeguamenti, previsti dalla LAID, dei termini per la modifica delle tassazioni definitive e per la prescrizione dei reati fiscali.

Ricordiamo inoltre come le disposizioni procedurali e penali si applicheranno pure all'imposizione degli utili immobiliari, venendo a cadere le disposizioni particolari previste dalla LAMVI. L'obbligo di presentare una dichiarazione d'imposta sull'utile immobiliare di facile compilazione e corredata dai relativi documenti dovrebbe consentire di scegliere in modo significativo l'iter procedurale e giustificare l'abolizione dell'istanza intermedia di ricorso.

Con questa revisione si è infine meglio precisato e codificato l'istituto dell'ipoteca legale per tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile per meglio tutelare i diritti dei terzi proprietari del pegno.

7. Imposte comunali

Non sono da segnalare modifiche di particolare rilievo.

8. Disposizioni transitorie e finali

Con l'entrata in vigore della nuova LT viene abrogata la LT del 28 settembre 1976 e la LIMVI del 17 dicembre 1964 con tutte le relative disposizioni di applicazione che continuano tuttavia ad esplicare il loro effetto per le procedure pendenti.

Dall'approvazione formale all'entrata in vigore della LT occorre un certo lasso di tempo per predisporre tutte le misure di applicazione necessarie. Si pensi alle ristrutturazioni organizzative per il cambiamento delle competenze in materia di utili immobiliari; all'allestimento dei regolamenti, delle direttive e delle circolari di applicazione; alla modifica dei moduli e delle istruzioni; agli adeguamenti dei programmi informatici; alla formazione del personale interno e all'informazione verso l'esterno.

Il Consiglio di Stato si è espressamente riservata la competenza di decidere l'entrata in vigore della nuova LT, che dovrebbe tuttavia coincidere con l'inizio di un anno dispari per tener conto del periodo fiscale biennale per le persone fisiche.

V. Conseguenze finanziarie

La valutazione di tutte le conseguenze finanziarie del progetto di revisione della LT presenta numerose difficoltà.

Nel limite del possibile si è proceduto con delle simulazioni sulla base delle tassazioni effettive; partendo dai dati registrati su elaboratore relativi all'ultimo periodo fiscale completo sono state ricalcolate tutte le tassazioni modificando, di volta in volta, le deduzioni o le aliquote così come previste dal progetto di revisione della LT. Con questo procedimento si è potuto confrontare la situazione attuale con quella prospettata e ottenere dei risultati sulle conseguenze finanziarie molto aderenti alla realtà.

Non per tutte le modifiche è stato tuttavia possibile seguire questo procedimento. E' evidente che per talune nuove deduzioni, per le quali non si conosce a priori quanti contribuenti saranno coinvolti e in che misura ne faranno uso, si è proceduto con delle stime.

Un'ulteriore difficoltà è data dalla contemporanea modifica di più fattori. Il costo dell'abrogazione di una deduzione può variare a dipendenza se viene considerato singolarmente oppure nel contesto di tutte le altre modifiche; questo a maggior ragione se si procede pure a un cambiamento delle aliquote.

Ricordiamo infine che nel suo insieme la legge tributaria permette di procurare mezzi finanziari per 1017 milioni di franchi (Preventivo 1993). Le conseguenze finanziarie di certe modifiche, pur importanti in valori assoluti, perdono significato se espresse in valori relativi, riferiti al gettito complessivo.

1. Imposta sul reddito

a) maggior gettito a seguito dell'abrogazione di deduzioni:

- art. 30 cpv. 2 v. LT (valore locativo)	5,7 mio
- art. 26 cpv. 1 lett. c) v. LT (reddito agricolo)	0,7 mio
- art. 22 cpv. 1 e 2 v. LT (imposizione all'80% rendite AVS/Al e pensioni)	18,5 mio
- art. 25 v. LT (20% reddito di attività dipendente, massimo 4000 fr.)	41,0 mio
	<hr/>
	65,9 mio

b) minor gettito a seguito di nuove deduzioni:

- art. 32 cpv. 1 lett. h) LT (devoluzioni a enti di pubblica utilità)	0,5 mio
- art. 32 cpv. 1 lett. i) LT (deduzioni per spese di malattia)	1,0 mio
- art. 32 cpv. 1 lett. g) LT (interessi di capitali a risparmio)	5,0 mio
- art. 25 cpv. 1 lett. a) LT (spese di trasporto effettive)	1,5 mio
- art. 25 cpv. 1 lett. c) e d) (spese professionali e di riqualificazione per dipendenti)	15,0 mio
	<hr/>
	23,0 mio

Il maggior gettito fiscale a seguito del cambiamento delle deduzioni, calcolato lasciando invariate le aliquote d'imposta, è pertanto valutabile in circa 49 mio. di franchi.

c) Compensazione tramite adeguamento delle aliquote

Le nuove aliquote sono state costruite in modo di mantenere inalterata la fiscalità per le varie fasce di reddito. Con l'adeguamento delle aliquote si è raggiunta la piena compensazione del maggiore onere fiscale dovuto al cambiamento delle deduzioni. Le simulazioni, eseguite con le nuove aliquote e deduzioni, riferite ai bienni 1989/90 e 1991/92, indicano una contrazione del gettito fiscale fra i 4 e i 6 milioni di franchi. Trattandosi di scostamenti attorno all'1% del gettito complessivo, siccome questo margine è inferiore al margine di errore possibile in una simulazione, possiamo ritenere non significativi e considerare le modifiche apportate, nel loro complesso, finanziariamente neutre.

2. Imposta sulla sostanza

L'abrogazione delle singole deduzioni, specificatamente:

- art. 54 cpv. 2 v. LT (primi 10'000 fr. sul valore del bestiame)
- art. 54 cpv. 3 v. LT (primi 30'000 fr. sul mobilio domestico)
- art. 55 cpv. 5 v. LT (10'000 fr. sui libretti di risparmio)
- art. 55 cpv. 2 v. LT (50% delle azioni ticinesi)
- art. 52 cpv. 4 v. LT (primi 30'000 fr. sull'abitazione primaria)

è stata ampiamente compensata dall'esenzione delle suppellettili domestiche e degli oggetti personali (art. 44 cpv. 2 LT), dalle nuove deduzioni sociali (art. 48 LT) e dall'aumento da 50'000 a 100'000 franchi dei limiti di imponibilità così che l'effetto complessivo è finanziariamente neutro.

3. Imposta sull'utile delle persone giuridiche

La deducibilità delle imposte dall'utile comporta un minor gettito di 41 milioni di fr. parzialmente compensato dall'introduzione di una aliquota proporzionale unica al 12%. Il minor gettito è valutato in 20 milioni di fr. ai quali occorre aggiungere 2 milioni per l'esenzione delle corporazioni di diritto pubblico.

4. Imposte di successione e donazione

L'attenuazione dell'aliquota per l'imposta di successione e donazione fra coniugi comporta un minor gettito di 3.7 mio di fr. annui, di cui 3.3 mio a carico del Cantone e 0.4 mio a carico dei comuni.

5. Imposizione degli utili immobiliari

La riforma dovrebbe essere complessivamente neutra dal profilo finanziario.

In conclusione la revisione della LT comporta un minor gettito fiscale valutato a 25-30 milioni di fr. per il Cantone.

Per i comuni l'effetto è essenzialmente dovuto alla contrazione di gettito a seguito delle modifiche dell'imposizione delle persone giuridiche. Considerando un moltiplicatore medio dell'80% il minor gettito è di 16 milioni di franchi dai quali occorre tuttavia dedurre 2 milioni per l'esenzione dei comuni dall'imposta cantonale.

VI. Conseguenze sul personale

Il passaggio da un'imposta sul maggior valore immobiliare a un'imposta sugli utili immobiliari comporta una riorganizzazione amministrativa. La competenza per la tassazione e la riscossione di questa imposta sarà trasferita dagli Uffici dei registri alla Divisione delle contribuzioni. Non è stato ancora deciso se i compiti di tassazione e di evasione dei reclami in materia di utili immobiliari saranno affidati agli attuali Uffici circondariali di tassazione (per le persone fisiche) e all'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, oppure se questi compiti saranno demandati ad un nuovo ufficio centralizzato. Indipendentemente dalla soluzione che

sarà scelta, il necessario potenziamento di personale presso la Divisione delle contribuzioni troverà compenso con una soppressione di unità presso gli Uffici dei registri. Questi ultimi assicureranno l'evasione di tutte le pratiche per le quali sarà ancora transitoriamente applicabile la LIMVI.

VII. Classificazione di atti parlamentari

In questi ultimi anni sono state presentate numerose interrogazioni, mozioni e iniziative parlamentari, formulate sia nella forma generica sia in quella elaborata, aventi per oggetto proposte di modifica della legislazione tributaria.

La maggior parte di questi atti parlamentari è stata esaminata nell'ambito degli studi preliminari in vista della revisione della LT. Diversi di questi atti parlamentari sono già stati formalmente evasi dalle istanze istituzionali competenti secondo le modalità previste dalla Legge sul Gran Consiglio e i rapporti con il Consiglio di Stato.

Numerose sono le indicazioni scaturite che hanno potuto essere recepite nel presente progetto di nuova legge tributaria. Altre proposte non sono state accolte, principalmente per motivi di incompatibilità con la LAID oppure perché troppo onerose dal profilo finanziario. Sulle motivazioni a sostegno delle scelte effettuate si dirà nel dettagliato commento ai singoli articoli.

Qui di seguito il Consiglio di Stato prende posizione sugli atti parlamentari non ancora evasi che rientrano nella sua sfera di competenze.

Mozioni

Bobbià E. 20.4.1993

La mozione chiede di valutare l'opportunità di introdurre nella legislazione cantonale una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 207 della LIFD che prevede una riduzione dell'imposta in caso di liquidazione di una società immobiliare.

Secondo il mozionante, il legislatore federale, preoccupato dell'esistenza di molte società immobiliari proprietarie di un solo immobile o persino di una casa monofamiliare o di un appartamento, ha considerato che ciò non corrisponde né allo scopo, né alla funzione di una persona giuridica, per cui si giustifica una rettifica di queste situazioni anomale, finora bloccate dalle conseguenze fiscali di una liquidazione e dell'assegnazione del bene all'azionista. Nelle disposizioni transitorie della LIFD, l'art. 207 dispone la seguente facilitazione in caso di liquidazione di una società immobiliare:

1. L'imposta sull'utile in capitale ottenuto da una società immobiliare costituita inanzi l'entrata in vigore della presente legge, all'atto del trasferimento di un immobile all'azionista, è ridotta del 75 per cento se la società viene sciolta.

2. L'imposta sull'ecceденza di liquidazione ottenuta dall'azionista è ridotta nella stessa proporzione.

3. La liquidazione e la cancellazione della società immobiliare devono avvenire al più tardi entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Lo scopo che si prefiggeva il legislatore federale non è tanto quello indicato nella mozione, quanto quello di rendere possibile il passaggio in proprietà diretta di immobili posseduti finora indirettamente da fondi d'investimento.

Nel messaggio sull'armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983 non si trovano altre motivazioni all'intorno di quella appena ricordata (vedi pag. 43). Si trova invece l'informazione che la proposta di inserire un'agevolazione analoga a quella federale nella LAID è stata respinta dalla Conferenza dei Diretori cantonali delle finanze. La LAID infatti non prevede agevolazione alcuna.

Anche nel commento a quello che è divenuto l'articolo 207 LIFD si parla unicamente di agevolazioni che intendono essenzialmente favorire i fondi d'investimento che sono proprietari indiretti di immobili (cioè per il tramite di società immobiliari).

Nel commento all'articolo non è minimamente spiegato il motivo per il quale la formulazione dello stesso è stata redatta in termini del tutto generici per cui la facilitazione a livello federale è stata estesa a tutti gli azionisti (che possono essere persone fisiche private o aziende, commercianti dimobili, persone giuridiche del diritto commerciale e altre persone giuridiche - comprese quelle esonerate da qualsiasi imposta sull'utile come per esempio le istituzioni di previdenza).

Non riteniamo opportuno inserire un articolo analogo nella legge tributaria perché gli aspetti negativi di tale norma superano ampiamente i pochi aspetti positivi.

Questi ultimi si limitano infatti, e non sempre, alla maggior trasparenza che si otterrebbe nei casi in cui la società immobiliare, dominata da uno o da alcuni azionisti (persone fisiche), detiene uno stabile di reddito o addirittura una casa unifamiliare o un appartamento. Questi oggetti verrebbero intestati direttamente agli azionisti.

I casi di questo genere in cui le azioni sono state dichiarate fin dalla fondazione della società non sono tuttavia la regola nell'ambito delle quasi 3'000 società immobiliari esistenti nel nostro Cantone.

Esiste un numero elevato di società immobiliari i cui azionisti non sono conosciuti o sono conosciuti da poco tempo.

Negli anni dal 1988 al 1990 sono stati annunciati un gran numero di trapassi di pacchetti azionari di società immobiliari in cui l'alienante, nella maggior parte dei casi, del resto in conformità con la possibilità offerta dalla LMV, non era indicato.

In questo caso l'alienante, anche se soggetto illimitatamente imponibile nel Cantone, ha sottratto all'imposizione l'intero ricavo e l'acquirente ha d'altra parte ridotto il prezzo che sarebbe stato disposto a pagare per ritirare l'immobile direttamente, decurtandolo dell'onere latente d'imposta.

In tutti questi casi, l'alienante ha generalmente corrisposto un'imposta maggior valore con un tasso massimo del 7,2%, quando la vendita diretta avrebbe comportato un onere minimo del 19,2%.

L'agevolazione invocata darebbe un ulteriore vantaggio all'attuale azionista per rapporto a quello da lui prospettato nella precedente transazione.

A livello degli azionisti bisogna prendere in considerazione il fatto che parecchi di essi non sono soggetti illimitatamente imponibili nel Cantone.

In questi casi, a parte la non garanzia reciproca (che potrebbe portare a un'imposizione integrale nel luogo di domicilio o sede), il vantaggio per il Cantone sarebbe, a livello di azionista, nullo.

Vi sono del resto anche società immobiliari detenute da fondi di previdenza tra cui non mancano quelli di società con sede fuori Cantone. Anche in questi casi, di fronte a un'imposta già ridotta a livello di società avremmo una esenzione d'imposta a livello di azionista.

Anche quando si presentano i casi di società dichiarate sin dalla costituzione l'articolo 207 LIFD rischia di creare grosse disparità di trattamento.

Infatti l'azionista, sull'eccedenza di liquidazione ha diritto totalmente allo sgravio anche per la parte che proviene da vecchie riserve, mai distribuite, e che possono essere completamente estranee all'immobile che è finalmente stato trasferito all'azionista. Viene in tal modo eliminata la doppia imposizione economica, ma limitatamente alle società che si ritrovano la caratteristica di immobiliare al momento della liquidazione, ma che potrebbero esser state, in precedenza, delle vere e proprie società commerciali o industriali. Non ci sembra che ciò si concili col principio della parità di trattamento.

L'articolo in questione, non ponendo limiti di tempo per l'eventuale rivendita dell'immobile che l'azionista si è intestato personalmente, si presta infine ad abusi che potrebbero essere combattuti solo invocando i criteri dell'elusione d'imposta.

L'azionista che si è intestato personalmente l'immobile (pagandolo al suo valore venale) lo potrebbe rivendere a corta scadenza. In tal caso non farebbe utile al momento della rivendita ma avrebbe già ottenuto il doppio sconto nell'operazione precedente.

In conclusione si può dire che, per evitare i pericoli legati alla genericità della formulazione a livello federale, bisognerebbe porre tali e tante precisazioni da svuotarlo quasi completamente di contenuto.

D'altra parte i vantaggi dati dalla formulazione ancorata nella LIFD, connessi alla possibilità di recuperare integralmente l'imposta preventiva (in molti casi con la procedura di notifica) rendono già interessante lo scioglimento delle società immobiliari. E questo interesse viene accentuato, a livello cantonale, dal trattamento che verrà riservato nella nuova legge tributaria agli utili immobiliari.

La massiccia riduzione dell'onere fiscale sugli utili immobiliari realizzati da SA sul lungo periodo, prevista dalla nuova LT, sembra incentivo già sufficiente, se combinata con le agevolazioni federali, per risolvere i problemi esposti nella mozione in questione.

Iniziative parlamentari

Staffieri G.M. e conf. 23.11.1987

L'iniziativa parlamentare in questione auspicava la revisione parziale della LT allo scopo di promuovere la protezione, lo studio, la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e naturale del Cantone Ticino attraverso un meditato uso dello strumento fiscale (accolta parzialmente dal Gran Consiglio il 19.6.1990).

Due sono, concretamente, le misure inserite nel presente disegno legislativo che danno seguito, almeno parzialmente, agli intendimenti espressi dagli iniziativaisti.

Il nuovo articolo 32 cpv. 1 lett. h) relativo all'imposizione delle persone fisiche (rispettivamente il nuovo articolo 68 lett. c) riferito alle persone giuridiche) prevede la deducibilità del reddito (rispettivamente dall'utile), entro certi limiti, delle devoluzioni volontarie a enti con sede in Svizzera che sono esentati dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità.

Queste deduzioni, per altro previste dalla LAID, rispondono a una delle principali proposte formulate dagli iniziativaisti che così si esprimevano in merito: "a mente dei sottoscritti iniziativaisti lo strumento più immediato e idoneo per una efficace realizzazione degli scopi di promozione culturale esposti nel presente atto parlamentare è sempre quello di codificare nella vigente legge tributaria il principio e le norme di applicazione per la defiscalizzazione, entro limiti determinati, del reddito e della sostanza volontariamente e espressamente destinati da persone fisiche e giuridiche a tali scopi" (pag. 2 dell'iniziativa).

La seconda misura è la deduzione prevista dal nuovo articolo 31 cpv. 3 LT sui proventi della sostanza. Facendo uso della facoltà concessa dalla LAID ai cantoni (art. 9 cpv. 3 lett. b), la nuova LT ha recepito la possibilità di dedurre, a precise condizioni, le spese sostenute dai proprietari per i lavori di cura dei monumenti storici.

Lepon-Bonetti M. e conf. 23.9.1991

L'iniziativa proponeva l'introduzione nella LT di nuovi articoli concernenti la deduzione dal reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche delle liberalità devolute agli enti che perseguono scopi di pubblica utilità (raccolta dal Gran Consiglio il 18.5.1992).

Con i nuovi articoli 32 cpv. 1 lett. h) e 68 lett. c) si dà compiutamente seguito alle proposte dell'iniziativa.

Paola E. 18.2.1991

L'iniziativa chiedeva la revisione della LT allo scopo di concedere la deduzione per coniugi con doppio reddito anche quando il marito beneficia di una rendita di invalidità (raccolta dal Gran Consiglio il 18.5.1992)

Dal momento che questa iniziativa propone una deduzione non compatibile con la LAID (art. 9), si è proposto una soluzione nell'ambito delle norme transitorie. La validità temporale dell'articolo di legge che disciplina questa deduzione è limitata: la norma resterà infatti in vigore unicamente fino all'ultimo termine utile sancito dall'art. 72 LAID per l'adeguamento delle disposizioni cantonali al diritto federale.

Robbiani F. 21.10.1992

L'iniziativa proponeva una modifica del sistema di tassazione dei versamenti in capitale alla scadenza di un rapporto previdenziale. In particolare l'iniziativa auspicava una modifica del vigente articolo 38 LT con lo scopo di introdurre una normativa più semplice, conforme al disciplinamento in uso presso la maggior parte degli altri cantoni, per agevolare la tassazione delle liquidazioni in capitale provenienti da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata.

Il Gran Consiglio approvava il rapporto della Commissione speciale in materia tributaria che inviava a dar seguito parzialmente all'iniziativa, ponendo le seguenti condizioni:

a) il metodo di tassazione delle liquidazioni in capitale non deve comportare vantaggi rispetto alla tassazione delle rendite;

b) la fiscalità applicata al terzo pilastro vincolato non deve comportare vantaggi rispetto alla tassazione del secondo pilastro, usualmente assegnato sottoforma di rendite ricorrenti.

Con la nuova formulazione dell'art. 38 del progetto di revisione della LT relativo alle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza si dà seguito all'iniziativa, avuto riguardo delle condizioni contenute nel rapporto della Commissione tributaria. La nuova disposizione dell'art. 38 risulta inoltre del tutto compatibile alla LAID.

Iniziativa parlamentare elaborata all'esame del Consiglio di Stato

Dauri C. e conf. 22.9.1992

L'iniziativa riprende le proposte formulate dal Consiglio di Stato con il messaggio no. 3951 del 3 giugno 1992, respinto dal Gran Consiglio il 22 settembre 1992, con una modifica aggiuntiva (l'adeguamento dell'aliquota massima applicabile all'utile delle persone giuridiche che secondo la proposta dell'iniziativa viene ridotta dal 12 al 10%) e con lo stralcio delle modifiche relative alla legge sulle imposte e tasse di circolazione.

Il Consiglio di Stato ritiene che si siano modificate radicalmente le condizioni presenti al momento dell'inoltro dell'iniziativa.

Con la presentazione di un progetto di revisione totale della legislazione fiscale, gli obiettivi e le priorità, in considerazione anche della limitata disponibilità finanziaria devono ora essere valutati in un contesto più generale che non quello di una revisione settoriale e parziale della LT.

Conformemente alla scelta operata dal Gran Consiglio e come indicato nell'iniziativa in questione, si rinuncia ad un abbinamento fra la revisione della LT e la modifica della legge sulle imposte e tasse di circolazione (ciò non significa un accantonamento definitivo del progetto di modifica delle imposte di circolazione per adattarle, almeno parzialmente, al rincarato intercorso dall'ultimo adeguamento che risale a più di un decennio). Questa scelta comporta tuttavia una limitazione del margine di manovra finanziario da destinare ad alleggerimenti fiscali mirati nell'ambito delle imposte dirette.

Il progetto di nuova LT riprende integralmente alcune proposte di questa iniziativa. Altre proposte, in particolare quelle che comportano una grossa incidenza sul gettito fiscale, non sono state considerate o lo sono state solo in misura parziale proprio per non pregiudicare gli obiettivi d'ordine finanziario. Per quanto concerne la proposta di attenuazione dell'aliquota massima per le persone giuridiche, occorre rilevare come la nuova LT proponga modalità completamente nuove circa la struttura stessa delle aliquote abbinate alla possibilità di dedurre le imposte dall'utile. Il raffronto con le aliquote presentate dall'iniziativa elaborata non è pertanto possibile, anche se il nuovo sistema di tassazione delle persone giuridiche comporta complessivamente una riduzione dell'onere fiscale così come era negli intendimenti degli iniziativaisti.

Questa iniziativa propone la modifica dell'art. 26 LMVI, ripreso nell'art. 140 della nuova LT, che disciplina il riparto del gettito d'imposta fra Cantone, comuni e fondo per la compensazione intercomunale.

La tematica tocca in primo luogo i rapporti di perequazione finanziaria fra Stato e comuni e fra i comuni stessi ed è attualmente allo studio da parte del Dipartimento delle istituzioni nell'ambito dei lavori per la revisione della legge sulla compensazione intercomunale. Il Consiglio di Stato prenderà pertanto posizione su questa iniziativa successivamente con rapporto separato.

B. Commento ai singoli articoli

Come già rilevato nelle considerazioni generali, lo scrivente Consiglio ha ritenuto necessario approfittare della presente revisione della legge tributaria cantonale - il cui scopo è primariamente quello di adeguare il vigente diritto cantonale alle disposizioni della nuova LAID - anche per semplificare una materia che, per certi suoi aspetti, risulta essere, ancora oggi, molto complessa e non sempre di immediata e facile comprensione per il contribuente e chi opera nel settore.

Per raggiungere questo obiettivo si è cercato, nel limite del possibile e avuto comunque riguardo di salvaguardare le particolarità proprie alla nostra realtà cantonale, di impostare il progetto riveduto di legge cantonale - sia dal profilo della sistematica, sia da quello della forma e del contenuto materiale delle singole normative - seguendo il modello della nuova LFD.

Ne è risultato, inevitabilmente, un progetto di nuova legge cantonale ampiamente rimaneggiato nella forma e nel contenuto rispetto alla vigente legge tributaria anche se, dal profilo materiale - almeno laddove non si sono rese necessarie innovazioni dettate dall'indispensabile adeguamento al nuovo diritto federale dell'armonizzazione (LAID) -, esso riconferma sostanzialmente, seppure in forma diversa, il diritto attualmente in vigore nel nostro Cantone.

Siamo infatti convinti che - come d'altra parte auspicato anche dal dr. Marco Bernasconi nel suo rapporto - la prima necessità in materia di semplificazione debba essere quella di limitare il più possibile le divergenze tra l'ordinamento federale in materia di imposta federale diretta e la legge tributaria cantonale. Questo già per il semplice fatto che alla Divisione delle contribuzioni è affidata congiuntamente sia l'applicazione della legislazione federale sia quella della legge cantonale perciò l'assenza di correlazione tra i due testi di legge (si pensi, ad esempio, ad un determinato fattore di reddito che è imponibile cantonalmente e non federalmente oppure a deduzioni qualitativamente e quantitativamente diverse) crea, inevitabilmente, difficoltà di applicazione all'interno dell'Amministrazione e di comprensione della legge da parte dei contribuenti.

L'adozione quindi di soluzioni che, oltre a conformarsi obbligatoriamente alla LAID, siano il più possibile correlate alla LFD dovrebbe avere effetti benefici non solo per chi è chiamato ad applicare la nuova legge, poiché ne risultano facilitate la comprensione e interpretazione, ma

anche e soprattutto per i contribuenti: basti pensare che la loro dichiarazione d'imposta deve rispondere sia alle esigenze della legge federale sull'imposta federale diretta, sia a quelle della legge tributaria cantonale.

Si tratta d'altra parte di un obiettivo fatto proprio anche dal modello di legge cantonale armonizzato elaborato - per conto della Conferenza dei Direttori delle finanze dei cantoni romandi, del Ticino e di Berna - dal Giudice federale prof. Danielle Yesim. Il progetto della revisione è così costituito da dieci grandi capitoli, denominati parti, a loro volta suddivisi in diversi titoli e sottocapitoli.

La prima parte è riservata alla normativa introduttiva, mentre la seconda e terza parte trattano l'imposizione delle persone fisiche, rispettivamente delle persone giuridiche.

Le imposte alla fonte delle persone fisiche e giuridiche sono invece oggetto della quarta parte della legge.

La quinta parte è dedicata all'imposizione degli utili immobiliari e costituisce una delle maggiori novità del progetto di revisione cantonale. La nuova imposta sugli utili immobiliari sostituisce infatti quella sul maggior valore immobiliare; la legge cantonale relativa a quest'ultima imposta (LMVI) è quindi abrogata in concomitanza con l'entrata in vigore di questa nuova regolamentazione della legge tributaria.

La sesta parte del progetto di revisione riprende il disciplinamento dell'attuale LT concernente le imposte di successione e donazione. Questa materia non è infatti oggetto di armonizzazione a livello federale perciò i singoli cantoni continuano a mantenere, malgrado l'entrata in vigore della LAID, la loro piena autonomia decisionale e legislativa in questa materia.

Riconfermiamo che lo scrivente Consiglio - con messaggio governativo del 3 giugno 1992 (no. 3951) concernente la modifica di alcune disposizioni della legge tributaria del 28 settembre 1976 e della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977, che non ha tuttavia avuto seguito positivo in Gran Consiglio - aveva già formulato delle proposte di modifica di questo capitolo della LT.

Il presente progetto di revisione della LT tiene conto anche di queste proposte; lo fa tuttavia in modo diverso come vedremo in seguito nel titolo specifico dell'imposizione delle successioni e donazioni.

Il Consiglio di Stato, rivalutando dopo un anno gli emendamenti a suo tempo formulati (messaggio no. 3951 del 3 giugno 1992), non ha infatti potuto tralasciare di considerare, sia l'evoluzione ancora negativa delle finanze cantonali, sia il fatto che la revisione della LT, oggetto del presente messaggio, non è più ancorata all'aumento delle tasse di circolazione come era il caso per il precedente messaggio governativo.

Deve essere d'altra parte aggiunto che - affrontando il presente messaggio la revisione completa della LT - la valutazione delle proposte deve essere, forzatamente, anche complessiva e globale per cui non può più essere limitata al solo aspetto delle imposte di successione e donazione.

La procedura e gli aspetti riferiti alla riscossione delle imposte sono trattati nella parte settima del progetto di revisione, mentre l'ottava parte parla delle disposizioni penali in caso di violazione della legge.

Il capitolo delle imposte comunali è da ultimo inserito nella nona parte e le usuali normative finali e del diritto intertemporale (parte decima) concludono il progetto di revisione oggetto del presente messaggio.

I. INTRODUZIONE (art. 1)

Rispetto alla vigente LT la parte introduttiva, ora di tre articoli, risulta ridotta ad un solo articolo (**articolo 1, oggetto della legge**) che elenca i tipi di imposta prelevate dal Cantone. Il nuovo articolo riprende, nella sostanza, l'articolo 1 della vigente LT (v. LT) con un'unica innovazione riferita all'imposta sugli utili immobiliari e tralasciando le specificazioni concernenti l'imposta globale e l'imposta minima che ritroviamo comunque ancora in altre, più specifiche, disposizioni della nuova LT.

Non è neppure necessario il richiamo particolare ai fondi di investimento immobiliare poiché questi sono, dalla nuova legge, parificati alle persone giuridiche.

I tipi di imposte previste corrispondono - fatta eccezione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni che, come detto, non è materia di armonizzazione - a quelle rese ormai obbligatorie dalla LAID (art. 2).

Proponiamo di non più riprendere l'articolo 2 della vigente LT (limiti al riconoscimento di rapporti giuridici) in quanto enuncia un principio (quello della prevalenza della situazione economica nelle valutazioni di tipo fiscale), comunque già unanimamente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza, la cui applicazione non bisogna quindi più di una specifica base legale nella legge tributaria cantonale.

Lo stralcio dell'articolo 2 LT permette d'altra parte di meglio correlare il nuovo testo di legge cantonale alla LIFD seguendo gli scopi che il Consiglio di Stato si è prefissati nel formulare la presente proposta di legge.

Per questa stessa ragione anche l'attuale articolo 3 LT (indicizzazione) è stato, dal profilo sistematico, spostato all'articolo 39 della nuova legge.

II. IMPOSIZIONE DELLE PERSONE FISICHE (art. 2-58)

Il vigente disciplinamento delle imposte delle persone fisiche (art. 4 - 64 LT) comprende anche articoli che riguardano più specificatamente la situazione delle sole persone giuridiche; anzi, è sovente il caso che le disposizioni delle persone fisiche e quelle delle persone giuridiche sono frammentate in un unico articolo, il che non rende sempre di facile e immediata lettura e comprensione il testo di legge.

La nuova impostazione sistematica che, come già detto, ricalca quella della LIFD, a sua volta ripresa anche dal progetto di legge cantonale armonizzata (progetto Yersin), tratta invece separatamente l'imposizione delle persone fisiche e quella delle persone giuridiche.

Nel progetto di revisione gli articoli da 4 a 64 v. LT sono stati quindi epurati dai loro contenuti concernenti la situazione specifica delle persone giuridiche, ora trasferiti nella terza parte della legge (imposizione delle persone giuridiche), e adattati, laddove necessario, al nuovo diritto federale dell'armonizzazione.

1. Assoggettamento all'imposta (art. 2 - 14)

a) Appartenenza fiscale (art. 2 - 6)

Gli articoli 2 (appartenenza personale o assoggettamento illimitato), nonché 3 e 4 (appartenenza economica o assoggettamento limitato) del progetto di revisione riprendono testualmente gli articoli 3, 4 e 5 LIFD e risultano conformi agli articoli 3 e 4 LAID.

Rispetto alla vigente LT (art. 4, 6 e 7), ma limitatamente alle disposizioni che interessano le sole persone fisiche, le modifiche non sono di contenuto materiale: esse riguardano più che altro la forma che, in considerazione della proposta unificazione con il diritto federale, ha dovuto evidentemente essere adattata.

Notiamo tuttavia che il nuovo articolo 2 capoverso 5 crea anche la base legale per imporre i dipendenti pubblici domiciliati all'estero che, in virtù di convenzioni internazionali di doppia imposizione, godono dell'esenzione fiscale nel Paese estero dove lavorano. Conformemente all'articolo 5 capoverso 5 del progetto di revisione questi contribuenti saranno quindi imposti in Svizzera per gli elementi di reddito e di sostanza esonerati all'estero. Si tratta dei dipendenti della Confederazione o di altre corporazioni o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico che vivono e esercitano la loro attività lavorativa in Paesi stranieri.

Questi contribuenti sfuggono oggi all'imposizione nel nostro Cantone diflettando l'attuale LT di una specifica disposizione che legittima il loro assoggettamento alle imposte. Le convenzioni internazionali di doppia imposizione da sole non costituiscono infatti una base legale sufficiente ai fini dell'imposizione; questa, come già riconosciuto dalla giurisprudenza in materia, deve essere in ogni caso prevista anche dal diritto positivo interno.

Per quanto riguarda invece l'articolo 3 capoverso 1 lettera d) riteniamo di dover precisare che la fattispecie è riferita alle persone fisiche assoggettate limitatamente (quindi senza domicilio o dimora fiscali in Ticino) che fanno commercio di immobili (o vi partecipano in qualità di intermediari) situati nel Cantone.

L'articolo 5 (estensione dell'assoggettamento) riprende, letteralmente i capoversi 1 e 2 dell'articolo 6 LIFD, mentre, per il capoverso 4, si scosta dalla soluzione adottata dalla legge federale mantenendo, almeno nella sostanza, invariato il regime attualmente vigente nel nostro Cantone al riguardo delle perdite estere che non sono mai da noi considerate né ai fini dell'imponibile, né ai fini dell'aliquota d'imposta (art. 8 v. LT).

Il capoverso 5 corrisponde invece nuovamente alla normativa federale (art. 6 cpv. 4 LIFD) e costituisce la necessaria conseguenza di quanto disposto dall'articolo 2 capoverso 5 (assoggettamento dei dipendenti di diritto pubblico che vivono e lavorano all'estero) già oggetto di una nostra nota nell'ambito del commento all'articolo 2 del progetto di revisione.

L'articolo 6 (calcolo dell'imposta in caso di assoggettamento parziale) propone nuovamente il testo della LIFD (art. 7), tuttavia con il riferimento esplicito anche alla sostanza non contemplata dalla LIFD poiché imponibile solo cantonalmente. Come è già stato il caso per l'articolo 5 capoverso 4, per quanto concerne le perdite all'estero, proponiamo inoltre di mantenere il regime della vigente LT.

Al riguardo dei nuovi articoli 5 e 6 può essere quindi ritenuto che essi non introducono, di fatto, innovazioni di carattere sostanziale rispetto al diritto vigente (art. 8 v.LT), fatta eccezione dell'articolo 5 capoverso 5.

b) Inizio e fine dell'assoggettamento (art. 7)

L'articolo 7 (principio) riprende i primi due capoversi della versione federale (art. 8 LIFD) e, rispetto al vigente diritto cantonale, trasforma unicamente il capoverso 3 dell'articolo 9 v.LT poiché riferito ad una problematica - quella del prelevamento di un'imposta annua su redditi straordinari - trattata nell'ambito della nuova disposizione (art. 57) destinata a sostituire l'attuale art. 101 v.LT (tassazioni speciali).

Osserviamo che la fattispecie del trasferimento temporaneo (di cui al cpv. 3 dell'art. 8 LIFD) non necessita di essere ripresa nella legge cantonale poiché trattasi di una questione già disciplinata nell'ambito del concetto di domicilio.

c) Norme speciali concernenti l'imposta sul reddito e sulla sostanza (art. 8 - 13)

Al riguardo dell'articolo 8 (coniugi, figli sotto l'autorità parentale) occorre premettere che la LAID (art. 3 cpv. 3) impone la tassazione separata (individuale) non solo per i coniugi separati legalmente (come finora), ma anche per quelli che lo sono unicamente di fatto. La tassazione separata è invece richiesta dalla vigente LT solo in caso di separazione legale ed effettiva (art. 10 cpv. 1 v.LT).

La circostanza di dover considerare, ai fini del cumulo dei fattori di reddito e di sostanza dei coniugi, la semplice loro separazione di fatto creerà, con ogni evenienza, problemi dal profilo dell'accertamento. In considerazione del carattere obbligatorio delle disposizioni della LAID, non vi è tuttavia, per i cantoni, altra alternativa che quella di armonizzare il proprio diritto cantonale.

Per questa ragione l'articolo 8 del progetto di revisione riprende testualmente l'articolo 9 LIFD con l'aggiunta di un nuovo capoverso 3 che prevede di tassare il reddito da attività lucrativa dipendente dei figli unicamente a partire dal loro diciottesimo anno di età. Si tratta di una disposizione già conosciuta dalla nostra attuale LT (art. 10 cpv. 4 v.LT) che abbiamo ritenuto di mantenere e di riconfermare poiché ormai consolidata e di facile applicazione pratica.

Aggiungiamo che la problematica relativa alla responsabilità solidale dei coniugi e alla sua decadenza, ora pure oggetto dell'articolo 10 v.LT, è, per ragioni di sistematica della legge, trattata nell'ambito dell'articolo 12 del progetto di revisione.

L'articolo 9 (comunioni ereditarie e società di persone) del progetto di revisione si scosta dalla regola dell'imposta federale diretta (art. 10 LIFD) - secondo cui il reddito di comunioni ereditarie, società in nome collettivo e società in accomandita è aggiunto agli elementi imponibili dei singoli membri, rispettivamente soci - laddove, al capoverso 2, prevede la tassazione a sé stante delle comunioni ereditarie e delle proprietà le cui quote non sono chiaramente attribuibili oppure non superano fr. 2'000.-- di reddito annuo netto o fr. 50'000.-- di sostanza netta.

Si tratta di una proposta, che rientra nel margine di apprezzamento lasciato dalla LAID ai cantoni e che riconferma in sostanza il regime dell'attuale articolo 11 v.LT, fatta unicamente riserva degli importi limite oltre ai quali l'imposizione delle quote di reddito e di sostanza avviene nell'ambito della tassazione dei singoli eredi o soci.

Come già precisato nell'ambito del messaggio governativo no. 3951 del 3 giugno 1992, lo scrivente Consiglio intende, con questa proposta, perseguire l'obiettivo di semplificare le procedure limitando il dispendio amministrativo ed evitando un eccessivo aggravio burocratico dei contribuenti in quei casi in cui i valori in gioco sono di poco conto. Per una più ampia spiegazione rimandiamo comunque alle considerazioni, a questo riguardo, espresse nel già menzionato messaggio (capitolo 4, semplificazione delle tassazioni concernenti le comunioni ereditarie).

L'articolo 10 (società commerciali estere e altre comunità di persone estere senza personalità giuridica) riprende testualmente la corrispondente disposizione della LIFD (art. 11) e non necessita di alcun particolare commento.

Non si ritiene per contro necessario riprendere l'attuale disposizione della v.LT (art. 12) riguardante le modalità di tassazione dell'usufrutto e degli altri diritti di godimento poiché, secondo la nuova sistematica del progetto di legge, l'imponibilità di questi diritti risulta essere ora richiamata in ogni specifica norma della revisione. Avvertiamo quindi che lo stralcio o, meglio, la mancata ripresa dell'articolo 12 v.LT (usufrutto) nel nuovo progetto di legge non significa una rinuncia all'imposizione di questo diritto o dei diritti di godimento in genere; essa rimane anzi confermata poiché espressa, tuttavia in forma e contenuto diverso, anche nella revisione della legge.

L'articolo 11 (successione fiscale) riprende, ai suoi primi due capoversi, la LIFD (art. 12), tuttavia con l'integrazione delle prestazioni assicurative acquisite per causa di morte. La responsabilità degli eredi non sarà quindi più, come finora (art. 13 v.LT), limitata alle loro quote ereditarie, compresi eventuali anticipi, ma sarà pure estesa alle prestazioni assicurative versate a dipendenza del decesso.

Nuovo è anche il disciplinamento della responsabilità del coniuge superstite (cpv. 2): analogamente agli altri eredi egli risponde fino a concorrenza della sua quota ereditaria aumentata delle eventuali prestazioni assicurative acquisite per causa di morte; la sua responsabilità è tuttavia estesa anche alla parte di aumenti che, nell'ambito dello scioglimento del regime matrimoniale, riceve in più rispetto a quelli che gli spetterebbero di diritto (quota legale). Si tratta però di un'innovazione che conferma più che altro il disciplinamento vigente poiché, nella sostanza, l'eccezione degli aumenti non è nient'altro che la quota che l'attuale LT (art. 13 cpv. 1 v.LT) considera come anticipo ereditario.

Il nuovo capoverso 3 riprende invece l'ultimo periodo del vigente articolo 13 capoverso 1 v.LT. Il capoverso 2 dell'articolo 13 v.LT, trattandosi di una fattispecie che disciplina la responsabilità delle persone giuridiche, sarà invece considerato nella parte riservata all'imposizione delle persone giuridiche.

L'articolo 12 (responsabilità del coniuge e responsabilità solidale) riprende testualmente l'articolo 13 LIFD e, per quanto riguarda le variazioni rispetto all'attuale LT, dobbiamo precisare che, in relazione alla posizione dei coniugi (art. 10 v.LT), l'esclusione della solidarietà è stata anzitutto estesa anche alla separazione di fatto e non solo a quella pronunciata dal giudice (o legale). Con riferimento a quanto già detto nel commento all'articolo 8 del progetto di revisione, tale estensione si rende necessaria a seguito dei nuovi termini del diritto federale dell'armonizzazione (art. 3 cpv. 3 LAID).

Inoltre, in linea con quanto previsto per l'imposta federale diretta (art. 13 cpv. 1 LIFD), proponiamo di limitare i motivi di decadenza della responsabilità solidale al solo caso dell'insolvenza di uno dei due coniugi.

Riferendoci all'attuale articolo 10 capoverso 3 v.LT chiediamo in pratica che si rinunci alla possibilità riconosciuta, dalla lettera a), al coniuge di chiedere di essere svincolato dalla responsabilità solidale presentando relativa istanza all'autorità di tassazione entro un termine di trenta giorni dall'intimazione della tassazione stessa.

Lo scrivente Consiglio, pur comprendendo i motivi che hanno a suo tempo indotto il Legislativo ad introdurre nella LT la possibilità di ottenere la decadenza "volontaria" della responsabilità solidale, non può infatti misconoscere come l'applicazione concreta di una simile disposizione - che è comunque limitata alla sola imposta cantonale - crei, ancora oggi, complicazioni e difficoltà di tipo amministrativo (riferite non solo al riparto stesso, ma soprattutto alla gestione delle due partite separate e all'assegnazione, ad ognuna di esse - e, nella maggior parte dei casi, anche a posteriori - delle quote di imposta versate, a seguito delle richieste di acconto, prima della volontaria rinuncia alla solidarietà) all'autorità incaricata dell'esazione dell'imposta con tutti i pericoli che queste difficoltà possono generare dal profilo dell'incasso stesso dell'imposta.

Il Consiglio di Stato ritiene inoltre che, nell'ambito di una corretta valutazione circa il mantenimento o meno della possibilità di rinuncia "volontaria" alla responsabilità solidale dei coniugi, si deve oggi considerare che la base legale di riferimento di livello federale si è, nel frattempo e rispetto al momento in cui il Gran Consiglio ha adottato l'articolo 10 capoverso 3 lettera a) v.LT, sostanzialmente modificata. Per i coniugi non separati legalmente o di fatto il nuovo diritto federale dell'armonizzazione prevede infatti ora il cumulo dei redditi e della sostanza (art. 3 cpv. 3 LAID) e la conseguenza di tale principio è quella che, a livello procedurale, i coniugi sono chiamati ad esercitare in comune, quindi congiuntamente, anche i diritti e i doveri che la legislazione tributaria attribuisce ai singoli contribuenti (art. 40 LAID). Ne deriva pertanto, a mente dello scrivente Consiglio, che anche la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell'imposta da loro (congiuntamente) "generata" dovrebbe essere - riservata, ovviamente, il caso di insolvenza - la logica conseguenza del cumulo dei loro redditi e della loro sostanza.

Anche per questa considerazione, al di là delle già ricordate difficoltà di ordine amministrativo e procedurale, riteniamo che la proposta da noi formulata nell'articolo 12 del progetto di revisione - che, tra l'altro, riprende la versione testuale della corrispondente norma della LIFD (art. 13 cpv. 1 e 2) - possa essere accolta.

Sempre per quanto riguarda la posizione dei coniugi e confrontando la proposta di articolo oggetto del presente messaggio con il vigente diritto tributario cantonale, dobbiamo da ultimo rilevare che non si rende più necessario limitare la responsabilità, in caso di contravvenzione o di reato, al solo coniuge colpevole (art. 10 cpv. 3 lett. d) poiché tale limitazione è ora oggetto di una norma particolare nell'ambito delle disposizioni riguardanti la procedura e le penali (vedi art. 264); questo in applicazione anche dell'articolo 57 capoverso 4 LAID.

I capoversi (da 3 a 5) del proposto articolo 12 riprendono i capoversi 3 e 4 dell'articolo 13 LIFD e il capoverso 3 ultimo paragrafo dell'articolo 10 v.LT. Notiamo tuttavia che, rispetto alla corrispondente lettera e) dell'articolo 13 capoverso 3 LIFD, la disposizione da noi formulata estende la responsabilità solidale dei venditori e compratori per l'imposta dovuta da un commerciante di immobili o da un intermediario al 50 per cento della commissione da quest'ultimo percepita. Si tratta di una modifica che abbiamo ritenuto di introdurre nella nostra legge poiché, rispetto alla solidarietà prevista dalla LIFD (3% del prezzo di acquisto) dovrebbe assicurare maggiormente il credito del fisco ritenuta inoltre la necessità di garantire - attraverso l'istituto della responsabilità solidale - anche una sufficiente copertura del credito d'imposta comunale.

Le variazioni rispetto al diritto cantonale vigente (in particolare art. 14 v.LT) non sono comunque sostanziali o di carattere materiale. Notiamo tuttavia che, in corrispondenza con l'imposta federale diretta (art. 13 cpv. 4 in fine LIFD) e diversamente da quanto attualmente stabilito dall'articolo 14 capoverso 2 v.LT, la prova per ottenere lo svincolo dalla responsabilità stabilita dalla legge è data solo all'amministratore di un'eredità e all'esecutore testamentario (art. 12 cpv. 4).

Ricordiamo da ultimo che la norma sulla responsabilità solidale è applicabile - per effetto del richiamo previsto all'articolo 275 - anche alle imposte comunali.

Articolo 13 (imposizione globale secondo il dispendio) riprende - unificandoli in un solo articolo - i principi della parte prima, titolo secondo, capitolo quarto (imposta globale) del vigente diritto tributario cantonale (art. 60 - 64 v.LT) e si riferisce anche alla corrispondente normativa federale (art. 14 LIFD) tenuto tuttavia anche conto degli obblighi di armonizzazione imposti dall'articolo 6 LAID. A quest'ultimo riguardo rileviamo che, ai fini della determinazione del reddito e della sostanza imponibili, non è più prevista la deduzione dei debiti ipotecari comprovati, fino ad un massimo del 50% del valore fiscale degli immobili e dei relativi interessi passivi contemplata dall'articolo 62 capoverso 2 lettera b) v.LT. Tale deduzione sarebbe infatti contraria al principio della tassazione dei redditi lordi espresso dall'articolo 6 capoverso 3 LAID.

d) Esenzioni (art. 14)

Per ragioni di sistematica l'articolo 14 (esenzioni) è, rispetto al corrispondente articolo 15 v.LT, limitato alla sola fattispecie delle persone fisiche. Le esenzioni delle persone giuridiche, che rappresentavano anche il contenuto più cospicuo della menzionata disposizione della v.LT, sono trattate nella parte terza del progetto di revisione (imposizione delle persone giuridiche). Per il resto il proposto articolo 14 riprende letteralmente il testo dell'articolo 15 LIFD e non necessita di particolari commenti: esso conferma infatti, anche se in forma e con contenuti diversi, principi già attualmente applicati in virtù dell'articolo 15 capoverso 1 lettera a) v.LT.

2. Imposta sul reddito (art. 15-39)

Ricordiamo, introduttivamente, che il diritto federale dell'armonizzazione dedica, all'argomento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 LAID ai quali faremo, se necessario, riferimento nel commento agli articoli proposti nel presente titolo del progetto di revisione.

a) Redditi imponibili (art. 15-22)

L'articolo 15 (in generale) riprende testualmente la rispettiva disposizione dell'imposta federale diretta (art. 16 cpv. 1 e 2 LIFD) tralasciandone tuttavia il capoverso 3 trattandosi di una materia che è normata nell'ambito della parte quinta del progetto di revisione che riguarda l'imposizione degli utili immobiliari.

Rispetto al diritto cantonale vigente (art. 16 v.LT), l'imposizione rimane sostanzialmente invariata, tuttavia con la riserva già espressa al riguardo degli utili immobiliari.

L'articolo 16 (reddito da attività dipendente) corrisponde al testo dell'articolo 17 LIFD e notiamo che, rispetto al nostro vigente diritto, le liquidazioni in capitale (della previdenza) sono ora imponibili in uguale misura, sia che il versamento avvenga a cura di un'istituzione di previdenza, sia che esso sia effettuato direttamente dal datore di lavoro (cpv. 2). Determinante non è quindi più, come finora (art. 38 e 39 v.LT), la persona o l'istituto che versa la prestazione in capitale, ma piuttosto la destinazione e lo scopo (di tipo comunque solo previdenziale) di tale versamento a titolo di liquidazione.

Osserviamo inoltre che il riferimento, tra i redditi da attività dipendente dell'articolo 16, ai versamenti in capitale della previdenza (cpv. 2) non deve trarre in inganno quanto all'imposizione di questi ultimi che deve comunque in ogni caso avvenire secondo le regole del nuovo articolo 38. Questo riferimento è pertanto da interpretare unicamente nel senso che qualora un versamento "analogo" del datore di lavoro non assume la connotazione della previdenza, esso è normalmente tassato come reddito da attività dipendente e cioè nell'ambito dell'articolo 16.

L'articolo 17 (reddito da attività indipendente, principio) rappresenta una completa riformulazione dell'articolo 18 v.LT, che si sarebbe di per sé già resa necessaria per questioni di forma e di migliore comprensione della norma, ma che si impone anche dal profilo dell'adeguamento con la LAID (art. 8).

I capoversi 1, 2 e 4 riprendono i corrispondenti capoversi (1, 2 e 3) dell'articolo 18 LIFD; notiamo tuttavia che, al capoverso 2, per quanto concerne gli utili in capitale conseguiti mediante il trasferimento di beni in imprese o stabilimenti di impresa in altri cantoni, proponiamo di mantenerne l'imposizione anche se in contrasto con il diritto dell'armonizzazione, che ammette la tassazione di questi trasferimenti unicamente se destinati a imprese o stabilimenti di impresa siti all'estero (art. 8 cpv. 1 LAID). Riteniamo infatti che l'adeguamento alla LAID debba essere, a questo riguardo, posticipato al 2001 e cioè fino al momento in cui sarà, da parte degli altri cantoni, garantita la necessaria reciprocità.

Il capoverso 3 risponde ad un'esigenza posta dalla LAID (art. 8 cpv. 1) ed è in consonanza con il sistema (monistico) che abbiamo previsto di introdurre per quanto riguarda la tassazione degli utili immobiliari. A questo riguardo notiamo, da ultimo, che i guadagni derivanti dal commercio di immobili esercitato a titolo professionale - ora, secondo l'art. 18 cpv. 2 lett. a) v.LT, imponibili indipendentemente dalla tassazione IMVI - non saranno più tassati come reddito da attività indipendente per la parte imposta quale utile immobiliare.

Rendiamo attenti che la tassazione dei redditi da commercio professionale di immobili e a titolo di profitti in capitale e utili di liquidazione immobiliari conseguiti nei due anni prima dell'entrata in vigore della nuova legge tributaria è disciplinata dalle norme transitorie e in particolare dagli articoli 304 e 305.

L'articolo 18 (trasformazioni, concentrazioni, scissioni) corrisponde alla rispettiva norma del diritto federale (art. 19 LIFD) e codifica, nella nostra legge cantonale, una prassi già da noi praticata. Si tratta quindi di principi conosciuti che non necessitano di particolari commenti o spiegazioni.

Deve essere comunque evidenziato che, rispetto alla LIFD (e anche alla LAID) proponiamo di limitare la non imponibilità delle riserve occulte unicamente alle imprese che rimangono assoggettate all'imposta nel nostro Cantone. Quindi, diversamente da quanto previsto dalla

LAID (art. 8 cpv. 3) e ancora almeno fino al 2001, le riserve occulte saranno imponibili anche in caso di trasferimento dell'impresa all'interno della Svizzera e cioè in un altro Cantone e non solo all'estero.

Aggiungiamo, da ultimo, che il disciplinamento previsto dai capoversi 1 e 2 e, dal capoverso 3, reso applicabile anche alle cosiddette imprese in mano comune e cioè a quelle imprese che operano secondo i principi della società semplice. E' questo, ad esempio, il caso per le indivisioni o comunioni ereditarie (art. 336 e 602 CC) che gestiscono un'impresa.

L'articolo 19 (reddito da sostanza mobiliare) riprende l'articolo 20 LIFD e risulta più preciso e completo rispetto al vigente diritto cantonale (art. 19 v.LT).

Avvertiamo tuttavia che il capoverso 1 lettera a) del nuovo articolo 19 ricalca la formulazione della nuova versione dell'articolo 20 capoverso 1 lettera a) LIFD contenuta nel messaggio del Consiglio federale del 1. marzo 1993 concernente la modifica della legge federale sull'imposta federale diretta (FF 1993 I 948).

Inoltre, alla lettera e), per motivi di maggiore chiarezza abbiamo ritenuto di precisare, direttamente nella legge, che la normativa è applicata ai fondi di investimento con possesso fondiario diretto. Si tratta di una precisazione che abbiamo ripreso dal testo di messaggio federale accompagnante la LAID (FF 1983, Vol. III, pag. 43).

L'articolo 20 (reddito da sostanza immobiliare) riprende letteralmente l'articolo 21 capoverso 1 LIFD e corrisponde, salvo qualche minima modifica di portata comunque solo formale, al vigente articolo 20 v.LT.

Per quanto concerne il valore locativo (capoverso 2) abbiamo invece ritenuto di doverci scostare dalla soluzione del diritto federale (art. 21 cpv. 2 LIFD) prevedendo che lo stesso è stabilito, in modo adeguato, tenendo conto della promozione dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale. Si tratta di una base legale che dovrebbe, a nostro modo di vedere, permettere di trovare, anche nell'ambito di un indispensabile coordinamento con la nuova legge sulle stime, soluzioni adeguate dal profilo fiscale e rispettose del principio della parità di trattamento con gli inquilini ai quali non è data la possibilità di dedurre, dal proprio reddito, l'affitto.

Rispetto all'attuale articolo 21 v.LT, la disposizione riguardante i redditi previdenziali forma ora oggetto di una specifica norma (**articolo 21, redditi da fonti previdenziali**) separata dal nuovo articolo 22 (altri redditi).

Le fattispecie di cui alle lettere b), c) e h) dell'articolo 21 v.LT sono riprese dall'articolo 21 del progetto di revisione che riproduce, di fatto, l'articolo 22 LIFD. E' così anche stabilita la necessaria congruenza con le disposizioni della LAID (art. 7 cpv. 1 e 2).

Le rimanenti lettere dell'articolo 21 v.LT sono invece oggetto dell'articolo 22 del progetto di revisione che equivale all'articolo 23 LIFD.

Notiamo che, rispetto al regime vigente, nuova - poiché finora, secondo l'art. 23 lett. l) esenti, nella misura in cui non costituiscono reddito di compensazione - è l'imposizione, quale reddito, delle somme uniche o periodiche versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute (lett. b). Questa modifica risponde ad un'esigenza posta dalla LAID.

Inoltre, per quanto riguarda gli alimenti ricevuti da un coniuge separato, l'imposizione è, in linea con il nuovo concetto del trattamento fiscale dei coniugi introdotto dalla LAID (art. 3 cpv. 3), estesa anche al coniuge separato solo di fatto (lett. f).

La legge tributaria attuale (art. 22 v.LT) prevede che le rendite AVS/Al siano tassate all' 80% e che le altre rendite e pensioni lo siano sempre nella misura dell'80% tuttavia con una deduzione massima di fr. 4'000.---

La LAID prevede per contro la tassazione integrale (senza deduzione alcuna) delle rendite e pensioni che rientrano nel novero di quelle contemplate dall'articolo 22 v.LT; quest'ultima norma risulta pertanto essere in contrasto con il nuovo diritto dell'armonizzazione (art. 7 cpv. 1 LAID). Contrario, che proponiamo di eliminare già con effetto a partire dall'entrata in vigore della revisione legislativa oggetto del presente messaggio tralasciando di riprendere le deduzioni ora ammesse.

L'integrale imponibilità di queste prestazioni, che interessano circa 53'000 contribuenti, comporta un maggior gettito per la sola imposta cantonale di circa 18,5 mio. di franchi all'anno che proponiamo di destinare all'adeguamento delle aliquote delle persone fisiche.

Per quanto riguarda la norma transitoria di cui al capoverso 3 dell'attuale articolo 22 v.LT, che proponiamo di non più riprendere, rimandiamo al commento del nuovo articolo 38 (vedi art. 39 v.LT).

b) Redditi esenti (art. 23)

Per quanto riguarda i redditi esenti (articolo 23) abbiamo nuovamente ripreso il corrispondente testo della legge federale (art. 24 LIFD) tuttavia con la precisazione (alla lettera d) che i sussidi d'assistenza provenienti da fondi pubblici o privati (cioè quelli che, secondo il messaggio federale, assumono il carattere di soccorso), comprendono in particolare anche le allocazioni per grandi invalidi e le somme percepite per conseguire un titolo di studio o professionale. Questa aggiunta - che riprende le lettere d) e f) dell'articolo 23 v.LT - oltre ad essere compatibile con l'articolo 7 capoverso 4 lettera f) LAID (sempre che queste prestazioni, soprattutto quella a scopo di studio, mantengano una connotazione di aiuto assistenziale) è, secondo noi, anche necessaria per evitare difficoltà di interpretazione del nuovo testo di legge. In questo senso riteniamo che anche le complementari comunali rientrino nel novero dei sussidi di assistenza dichiarati esenti da imposta dal nuovo articolo 23 lettera d).

Sempre rimanendo in tema di confronto con il diritto cantonale vigente e della sua compatibilità con il diritto dell'armonizzazione (art. 7 cpv. 4 LAID) dobbiamo aggiuntivamente rilevare che non sono più ammesse le esenzioni riguardanti le prestazioni dell'assicurazione militare federale, come pure quelle percepite per un'attività a titolo accessorio dai membri dei corpi dei pompieri (art. 23 lett. e v.LT), mentre le prestazioni patrimoniali derivanti da assicurazioni private sono esenti da imposte solo nel caso di assicurazioni suscettibili di riscatto (lett. b), ad eccezione tuttavia di quelle con premio unico che risultano imponibili in virtù dell'articolo 19 capoverso 1 lettera a).

La deduzione, attualmente prevista dall'articolo 23 lettera m) v.LT, per i redditi bassi dei beneficiari di prestazioni AVS/Al è stata invece ripresa dal nuovo articolo 34 capoverso 2. Trattandosi di una deduzione sociale dal diritto cantonale (secondo l'art. 9 cpv. 4 LAID) riteniamo infatti che sia ancora data la compatibilità con il nuovo diritto dell'armonizzazione.

c) Determinazione del reddito netto (art. 24 - 33)

L'articolo 24 (norma generale) riprende letteralmente l'articolo 25 LIFD, corrisponde però anche all'attuale articolo 24 v.LT per cui, almeno dal profilo materiale, non comporta alcuna innovazione rispetto al disciplinamento vigente. La nuova norma è peraltro in sintonia con quanto disposto dal diritto dell'armonizzazione (art. 9 cpv. 1 LAID).

L'articolo 25 (attività lucrativa dipendente) riprende, al suo capoverso 1, il corrispondente capoverso 1 dell'articolo 26 LIFD. Rispetto al regime della vigente LT (art. 25 cpv. 1 v.LT) abbiamo dovuto in particolare introdurre delle modificazioni rese obbligatorie dal nuovo diritto dell'armonizzazione, che prevede la deducibilità delle spese necessarie al conseguimento del reddito e considera, tra queste ultime, anche quelle di perfezionamento in rapporto alla professione e di riqualificazione professionale (art. 9 cpv. 1 LAID).

E' pertanto stata stralciata la deduzione forfettaria del 20%, ma al massimo franchi 4'000.-- (art. 25 cpv. 1 lett. a v.LT) ed è stato previsto di ammettere anche la deduzione dei costi per la riqualificazione professionale (nuovo capoverso 1, lettera d).

Aggiungiamo poi che, benché sia (analoga) quanto previsto, per l'imposta federale diretta, dalla LIFD riservata al Consiglio di Stato la facoltà di stabilire in forma forfettaria le nuove deduzioni (cpv. 2), al contribuente dovrà comunque essere riconosciuto il diritto alla deduzione delle spese effettive quando queste ultime superano l'importo dei forfatti (art. 9 cpv. 1 LAID). Di questo aspetto e anche del fatto che le spese saranno deducibili solo nella misura in cui non siano assunte dal datore di lavoro o da terzi (art. 25 cpv. 2 v.LT) si terrà conto nell'ambito del decreto che il Consiglio di Stato emanerà in applicazione del nuovo capoverso 2. Per le già più volte menzionate considerazioni riferite all'esigenza di semplificare il più possibile la materia (evitando anche inutili doppiami) il Consiglio di Stato intende comunque uniformare la propria regolamentazione a quella che sarà emanata a livello federale per quanto concerne l'imposta federale diretta (art. 26 cpv. 2 LIFD).

L'attuale deduzione del 20% dal reddito da attività dipendente interessa circa 95'000 contribuenti e il suo stralcio comporta un maggior gettito per l'imposta cantonale di circa 41 mio. di franchi che è però parzialmente compensato dalla diversa incidenza finanziaria delle altre modifiche dipendenti dal nuovo articolo 25 (nuovi forfatti con la riserva della deducibilità delle spese effettive e deducibilità delle spese concernenti la riqualificazione professionale).

Prevediamo di parzialmente compensare questa deduzione non più compatibile con la LAID con un aumento della deduzione forfettaria per spese professionali che sarà definita dal Consiglio di Stato in esecuzione dell'articolo 25 capoverso 2.

L'articolo 26 (attività lucrativa indipendente; in generale) riprende, senza modifica alcuna, l'articolo 27 LIFD e corrisponde al nuovo ordinamento in materia di armonizzazione (art. 10 cpv. 1 LAID).

Rispetto alla vigente LT (art. 26 v.LT) rileviamo lo stralcio della lettera c) che prevede una deduzione - ora non più compatibile con la LAID (art. 10) - dei primi franchi 2'500.-- dai redditi dell'agricoltura e selvicoltura. Questa deduzione interessa circa 4'000 beneficiari e il maggior gettito di imposta cantonale conseguente al suo stralcio può essere quantificato in franchi 0,7 mio.

La deducibilità delle perdite fiscalmente accertate, attualmente limitata ai due esercizi precedenti il periodo di calcolo (art. 26 cpv. 3 v.LT), è inoltre, dalla LAID (art. 10 cpv. 2) e di conseguenza anche dalla LIFD (art. 31 cpv. 2), estesa a tre periodi di computo. Si tratta

tuttavia di un aspetto che, come vedremo nel seguito, abbiamo considerato nell'ambito della disposizione specifica riguardante le perdite (nuovo art. 30).

Gli articoli 27 (ammortamenti) e 28 (accantonamenti) riprendono le corrispondenti normative del diritto federale (art. 28 e 29 LIFD) e tengono pure conto delle nuove esigenze in materia di armonizzazione (art. 10 LAID).

Per quanto riguarda gli ammortamenti il vigente articolo 27 v.LT è più limitativo mentre - come ampiamente spiegato nel già menzionato messaggio governativo no. 3951 de 3 giugno 1992, al quale rimandiamo per maggiori dettagli - la nuova formulazione permetterà la possibilità di recuperare ammortamenti non eseguiti in periodi precedenti per mancanza di utili adeguati anche per l'imposta cantonale.

Per gli ammortamenti sugli immobili è inoltre stato tolto l'attuale limite al valore di stima ufficiale, che vale per gli stabili commerciali e per quelli dati in affitto (art. 27 cpv. 2 v.LT).

La prevista regolamentazione degli accantonamenti corrisponde invece ancora, almeno nella sostanza, al disciplinamento vigente (art. 28 v.LT).

L'articolo 29 (reinvestimenti) riprende, con qualche adattamento linguistico per renderne più comprensibile il contenuto, l'articolo 30 LIFD. In particolare, per quanto riguarda la marginale, abbiamo optato per la dicitura "reinvestimenti" che appare più comprensibile rispetto a quella della LIFD ("sostituzione di beni").

Per quanto concerne le modifiche di carattere sostanziale rileviamo invece che: rispetto alla vigente LT i reinvestimenti si riferiscono ora anche alla sostanza mobile e non solo a quella immobile come era il caso per l'articolo 29 v.LT; rispetto alla LIFD (art. 30 cpv. 1), ma anche alla LAID (art. 8 cpv. 4), è escluso anche il trasferimento su elementi patrimoniali fuori Cantone e non solo fuori della Svizzera.

L'estensione della possibilità di reinvestimento anche alla sostanza mobile è dettata dalla necessità di adeguamento del nostro diritto cantonale a quello dell'armonizzazione (art. 8 cpv. 4 LAID), mentre il mancato adeguamento alla LAID - che, concretamente, vorremmo posticipare fino al 2001 - per quanto riguarda il trasferimento su elementi patrimoniali entro i confini della Svizzera è dovuto al fatto che riteniamo che questo disciplinamento debba essere introdotto solo al momento in cui esiste, anche da parte degli altri cantoni, la necessaria reciprocità.

Osserviamo inoltre che, per quanto riguarda le riserve sugli immobili, occorre ora tener conto che gli utili eccedenti l'investimento saranno assoggettati esclusivamente all'imposta sugli utili immobiliari. Il ragionamento relativo alle riserve tacite è, di conseguenza, limitato a quelle derivanti da ammortamenti precedentemente concessi.

L'articolo 30 (deduzione delle perdite) riprende il testo dell'articolo 31 LIFD. Con riferimento anche a quanto previsto dall'articolo 10 capoverso 2 LAID le perdite deducibili dal reddito medio del periodo di computo sono quelle riferite ai tre precedenti periodi di computo (sei anni), mentre l'attuale LT (art. 26 cpv. 3 v.LT) limita tale deduzione ai due esercizi precedenti il periodo di calcolo.

Rileviamo che abbiamo, a questo riguardo, previsto una norma transitoria che disciplina il passaggio tra il regime attuale dell'articolo 26 capoverso 3 v.LT e quello dell'articolo 30 capoverso 1 del nuovo progetto di legge (vedi art. 301).

L'articolo 31 (deduzioni sui proventi della sostanza) riprende il corrispondente articolo 32 LIFD e fa quindi uso anche delle facoltà potestative che il diritto sull'armonizzazione (art. 9 cpv. 3 LAID) attribuisce al diritto cantonale per quanto riguarda gli interventi in materia di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente, come pure quelli concernenti la cura dei monumenti storici. A quest'ultimo riguardo rileviamo che il disposto da noi proposto risponde, ovviamente entro i limiti ammessi dall'armonizzazione, anche all'iniziativa parlamentare presentata, il 23 novembre 1987, dall'on. G.M. Staffieri e confirmata.

Aggiungiamo comunque che, rispetto alla vigente LT (art. 30 v.LT), il nuovo disposto comporta lo stralcio della deduzione dal valore locativo delle abitazioni primarie (1% del valore di stima, ma al massimo fr. 3'000.--) che, oltre a non più essere compatibile con la LAID (art. 9), potrebbe anche essere di dubbia costituzionalità almeno dal profilo della parità di trattamento con gli inquilini.

La forzosa rinuncia alla deduzione dal valore locativo delle abitazioni primarie interessa circa 41'000 contribuenti e comporta una maggior disponibilità di gettito che, per l'imposta cantonale, abbiamo valutato in franchi 5,7 mio.

A parte quest'ultima modifica di carattere sostanziale il nuovo disposto corrisponde, almeno nella sostanza, ancora al nostro diritto cantonale vigente e alla prassi applicata dall'Autorità fiscale in materia di deduzioni delle spese di manutenzione (comprese quelle per il risparmio energetico e la protezione dell'ambiente), gestione e amministrazione di immobili appartenenti alla sostanza privata del contribuente. Richiamiamo a questo proposito la circolare 6.33/2 dell'8.9.1992 dell'ACC.

Precisiamo inoltre che, per quanto riguarda gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente (cpv. 2), intendiamo introdurre un disciplinamento delle deduzioni uniforme a quello che sarà adottato dal Dipartimento federale delle finanze per l'imposta federale diretta.

L'articolo 32 (deduzioni generali) riprende testualmente l'articolo 33 LIFD e si conforma così anche al diritto federale dell'armonizzazione (art. 9 cpv. 2 LAID).

Notiamo che rispetto al diritto cantonale vigente (art. 31 v.LT):

- la lettera a) esclude la deduzione degli interessi passivi dovuti dall'azionista alla società anonima quando è verosimile (dalle circostanze) che non vi è l'intenzione di pagarli oppure si è nell'impossibilità di farlo;
- la lettera b) ammette la deduzione delle rendite e degli oneri permanenti solo se l'ammontare complessivo delle rendite supera il valore della controprestazione. Il cambiamento (dipendente dall'art. 9 cpv. 2 lett. b LAID) è sostanziale poiché attualmente le rendite vitalizie sono integralmente deducibili sin dall'inizio;
- la lettera c) introduce il riconoscimento della separazione di fatto per la deducibilità degli alimenti;
- la lettera e) non prevede più la limitazione del riscatto di anni di assicurazione in relazione ai nuovi articoli 21 e 38 poiché si è rinunciato al mantenimento della norma transitoria dell'attuale LT;
- la lettera g) prevede ora di considerare anche per l'imposta diretta cantonale la deduzione degli interessi dei capitali a risparmio (art. 9 cpv. 2 lett. g LAID) senza tuttavia aumentare il limite massimo totale delle deduzioni ammissibili. Notiamo che questa deduzione è,

compatibilmente con la LAID, estesa anche agli interessi dei capitali a risparmio delle persone al cui sostentamento il contribuente provvede;

- la lettera h) introduce, in simonia con la LAID (art. 9 cpv. 2 lett. j), la deducibilità delle liberalità a persone giuridiche con sede in Svizzera esenti da imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità. Tali deduzioni sono tuttavia, sempre entro i limiti ammessi dalla LAID, platoniche ad un massimo di franchi 5'000.— (in media per i due anni di computo) ritenuta una franchigia iniziale di franchi 500.—. Osserviamo che risulta così anche evasa l'iniziativa parlamentare presentata, il 23 settembre 1991, dall'on. Lepori-Bonetti M. e confirmata;

- la lettera i) prevede la deducibilità delle spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente (art. 9 cpv. 2 lett. h LAID) fino ad un massimo di franchi 5'000.— (in media per i due anni di computo) e ritenuta una franchigia pari al 10% del reddito imponibile. Notiamo che, a partire dal 2001 si dovrà rinunciare al limite massimo per questa deduzione ritenuto che la LAID (art. 9 cpv. 2 lett. h) abilita i cantoni ad unicamente stabilire una franchigia. La ragione che ci ha indotti a stabilire (transitoriamente) un limite massimo finanziario (fr. 5'000.—) è dovuta all'esigenza di valutare, nei primi anni di applicazione della norma, l'incidenza finanziaria di questa nuova deduzione;

- il capoverso 2 riprende il corrispondente capoverso dell'articolo 33 LIFD che riconferma l'articolo 9 capoverso 1 lettera k) LAID. Rileviamo che la diminuzione dell'importo della deduzione in caso di doppio reddito dei coniugi è compensata dall'aumento delle deduzioni per attività dipendente valide per entrambi i coniugi.

Aggiungiamo che, in ossequio alla decisione granconsigliare di accogliere l'iniziativa parlamentare presentata, il 18 febbraio 1991, dall'on. E. Paglia, abbiamo introdotto una norma transitoria (art. 302) che, in deroga all'articolo 32 capoverso 2, parifica la rendita di invalidità di un coniuge al reddito del lavoro e annette quindi anche in questi casi — tuttavia, per questioni di compatibilità con la LAID, limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 2000 — la deduzione per coniugi con doppio reddito.

Osserviamo, da ultimo, che non riteniamo più necessario riprendere il capoverso 3 dell'attuale articolo 31 v. LT; confermiamo tuttavia che, in caso di assoggettamento parziale, le deduzioni sono comunque da ammettere ancora proporzionalmente come altresì previsto dal nuovo articolo 5 capoverso 3.

L'articolo 33 (costi e spese non deducibili) riprende letteralmente il corrispondente articolo 34 LIFD e risponde anche alle esigenze del nuovo diritto dell'armonizzazione (art. 9 LAID). Nella sostanza esso ripropone peraltro il disciplinamento dell'articolo 32 v. LT.

Le disposizioni dell'attuale articolo 33 v. LT (temore di vita) non necessitano più di una particolare normativa nell'ambito della nuova legge poiché risultano già riprese, per quanto necessario, nell'ambito della regolamentazione riguardante la tassazione d'ufficio. Rimaniamo pertanto a questo riguardo all'apposito capitolo nella parte del progetto di revisione che tratta delle questioni procedurali.

d) Deduzioni sociali (art. 34)

L'articolo 34 (deduzioni sociali) tratta, in un unico disposto, le fattispecie disciplinate dagli articoli 34 e 35 dell'attuale LT.

Esso riprende, almeno nella sostanza, la formulazione dell'articolo 35 LIFD e si attiene al disposto della LAID secondo cui non sono ammesse altre deduzioni (oltre a quelle previste dalla LAID stessa) riservate comunque le deduzioni per figli e le altre deduzioni sociali giusta il diritto cantonale (art. 9 cpv. 4 LAID).

Più specificatamente:

- la lettera a) riprende la corrispondente lettera dell'articolo 35 LIFD tuttavia mantenendo l'attuale limite di età (25.mo anno) per la deduzione per figli agli studi o a tirocinio. In questo senso vi è anche corrispondenza con l'articolo 35 capoverso 1 lettera a) v. LT;

- la lettera b) riprende la corrispondente lettera dell'articolo 35 LIFD con l'unica differenza che la deduzione per persone "bisognose a carico" è limitata a quelle che risiedono in Svizzera. Si tratta di una precisazione che abbiamo ritenuto di introdurre per evidenti ragioni di accertamento dell'ammissibilità delle singole deduzioni. La disposizione corrisponde, almeno nella sostanza, all'articolo 35 capoverso 1 lettera b) v. LT e tiene anche sostanzialmente conto dell'attuale prassi applicata dall'Autorità fiscale in materia di deduzioni per persone bisognose a carico del contribuente;

- la lettera c) conferma, nella sostanza, il vigente articolo 34 v. LT rimandando tuttavia al Consiglio di Stato la regolamentazione più dettagliata delle singole deduzioni a seconda dei gradi di scuola frequentati e della diversa incidenza che questa frequenza comporta per il contribuente che ne assume le spese. Il limite massimo della deduzione rimane comunque in ogni caso fissato a franchi 5'000.— (importo riferito al periodo fiscale 1993/94), rispettivamente a fr. 5'400.— (importo indicizzato e riferito al periodo fiscale 1995/96) per ogni figlio fino al 25.mo anno di età;

- il capoverso 2 riprende, adeguandone gli importi, la deduzione attualmente prevista dall'articolo 23 lettera m) v. LT per i redditi bassi di beneficiari di prestazioni AVS/Al. Gli importi deducibili sono stati aumentati per compensare gli effetti dell'imponibilità integrale dei redditi provenienti dal primo e secondo pilastro. Per tener conto della diversa capacità economica, a parità di reddito, dei coniugi e delle persone sole sono state previste due distinte deduzioni per queste categorie. Inoltre, sempre per ragioni di parità di trattamento, la deduzione tiene conto di un'eventuale percezione di una rendita complementare;

- il capoverso 3 riprende quello degli attuali articoli 34 e 35 v. LT.

Come già avvenuto al riguardo dell'articolo 32 e per le ragioni riportate nel commento a quell'articolo, abbiamo rinunciato a riprendere esplicitamente la regolamentazione delle deduzioni (da comunque effettuarsi proporzionalmente) in caso di assoggettamento parziale (art. 34 e 35 cpv. 3 v. LT).

e) Calcolo dell'imposta (art. 35 - 38)

Al riguardo delle aliquote stabilite dall'articolo 35 abbiamo previsto, analogamente a quanto fatto per tutto il progetto di revisione, di seguire la sistemática della LIFD che, al suo articolo 36, raggruppa in un solo disposto le normative tariffarie prevedendo, al capoverso 1, quelle di base e, al capoverso 2, quelle attenuate.

Gli attuali articoli 36 e 36 bis v. LT sono quindi stati fusi in un solo articolo (35) che prevede, al primo capoverso, le aliquote di base dell'articolo 36 bis v. LT e, al secondo capoverso, le aliquote attenuate dell'articolo 36 v. LT.

Rileviamo che, conformemente alla LIFD (art. 36 cpv. 2) e alla LAID (art. 11 cpv. 1), la cerchia delle persone che possono beneficiare dell'aliquota attenuata è stata estesa anche ai contribuenti che, da soli, convivono con persone bisognose a carico al cui sostentamento provvedono in modo essenziale.

Aggiungiamo ancora che - come già attualmente avviene per costanti prassi - l'aliquota attenuata può essere applicata unicamente ai contribuenti che vivono effettivamente da soli con figli (o, in futuro, persone bisognose) a carico. Si tratta infatti di un trattamento (di favore) che, per questioni attinenti all'applicazione del principio della parità di trattamento tra i contribuenti, è riservato alle sole cosiddette famiglie monoparentali e non può quindi essere esteso ai contribuenti (con persone a carico) che vivono in regime di convulinato. Questo anche sulla base della più recente giurisprudenza del Tribunale federale al riguardo.

I capoversi 3 e 4 del nuovo articolo 35 riprendono da ultimo gli attuali capoversi 2 e 3 del vigente diritto cantonale (art. 36 e 36 bis v.LT).

I nuovi articoli da 36 a 38 disciplinano - analogamente a quanto avviene già attualmente negli articoli da 37 a 39 v.LT - le casistiche speciali relative a proventi e redditi che, contrariamente alla regola generale secondo cui la tassazione avviene in media per il periodo di computo, sono soggetti ad un'imposta annua separata (imposta speciale).

Si tratta in concreto:

- dell'articolo 36 (proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe): le prestazioni interessate da tassazione speciale (imposta annua intera) sono quelle indicate al precedente articolo 22 lettera e) e, rispetto al diritto cantonale vigente, non vi è, malgrado la diversa formulazione del nuovo capoverso 1, alcuna modificazione di contenuto materiale. La nuova dicitura "manifestazioni analoghe", dovuta a esigenze di uniformità con la LIFD (art. 23 lett. e), è infatti comprensiva anche delle casistiche "concorsi, pronostici e simili" di cui all'articolo 37 capoverso 1 v.LT.

Per la tassazione delle vincite prevediamo però di applicare l'aliquota attenuata dell'articolo 35 capoverso 2 (ritenuto tuttavia un minimo del 5%) scostandoci così dall'attuale articolo 37 capoverso 2 v.LT che le impone con l'aliquota normale dell'articolo 36 bis v.LT. L'importo dei guadagni esenti è stato inoltre aumentato dagli attuali 500.-- ai 1'000.-- franchi.

Il capoverso 3 è, da ultimo, rimasto invariato. Trattandosi di una tassazione già agevolata non è infatti ammessa deduzione alcuna e in particolare dei costi di acquisizione (giocate).

Il Consiglio di Stato, esaminando l'imposizione di questi proventi, ha anche valutato la proposta dell'esperto Marco Bernasconi (vedi rapporto, pag. 57 e seq.) di attenuare l'aliquota anche per non scoraggiare la (spontanea) dichiarazione di questi proventi da parte del contribuente. Attualmente, per le vincite più consistenti, l'aliquota complessiva (imposte federali, cantonali e comunali) è infatti superiore all'imposta (di garanzia) preventiva per cui il contribuente potrebbe essere indotto a non dichiararle.

In considerazione delle difficoltà insite nella quantificazione delle conseguenze finanziarie che una diversa imposizione potrebbe comportare e tenuto anche conto che la dichiarazione delle vincite rimarrebbe comunque ancora nell'autonomia di ogni singolo contribuente interessato, anche per ragioni di equità con la tassazione degli altri redditi, lo scrivente Consiglio ha ritenuto di limitare le modifiche circa l'imposizione delle vincite alla sola applicazione dell'aliquota attenuata prevista dal capoverso 2 dell'articolo 35.

Aggiungiamo, per completezza, che, per quanto concerne l'imposta federale diretta, questi proventi (art. 23 lett. e LIFD) sono tassati normalmente - quindi, in media - come qualsiasi altro reddito con le aliquote previste dall'articolo 36 LIFD.

Il Consiglio di Stato ritiene comunque l'attuale nostro sistema (imposta annua unica separata) più pratico e conveniente sia per la tassazione, sia per gli aspetti riferiti all'incasso dell'imposta.

- dell'articolo 37 (liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti) che riprende l'articolo 11 capoverso 2 LAID con la precisazione che, nell'ambito del calcolo dell'imposta, va tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate. Abbiamo ritenuto di scostarci dalla LIFD (art. 37) poiché la corrispondente norma della LAID ci sembra più chiara e di migliore comprensione.

Rispetto alla vigente legislazione cantonale (art. 38 v.LT) avvertiamo che l'imposizione della previdenza (secondo e terzo pilastro) è ora spostata all'articolo seguente (nuovo articolo 38); in questo senso seguiamo anche la sistemática della LIFD.

- dell'articolo 38 (prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza). Il principio secondo cui queste prestazioni, come anche quelle versate in caso di morte o di danni durevoli al corpo o della salute, debbano essere tassati separatamente con un'imposta annua intera è stabilito dalla LAID (art. 11 cpv. 3).

I capoversi 1 e 3 del nuovo articolo 38 ripropongono i corrispondenti disposti della LIFD (art. 38). Il nostro capoverso 1 è stato tuttavia, per questioni di chiarezza e di facilità interpretativa, integrato con la menzione esplicita degli articoli di riferimento.

Ai fini dell'imposta (cpv. 2) proponiamo, di principio, di mantenere l'attuale sistema (la tassazione sarà tuttavia, in futuro, speciale annua), applicando però l'aliquota (art. 35 cpv. 1 e 2) che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione pari a un quindicesimo dell'importo della prestazione in capitale, ritenuto comunque un'aliquota minima del 2%. Si tiene così conto della prospettiva di vita del contribuente.

Rileviamo che risulta così anche evasa l'iniziativa parlamentare presentata, il 21 ottobre 1992, dall'on. Robbiani F.

Notiamo da ultimo che le prestazioni versate in seguito a decesso non sono più tassate nell'ambito dell'imposta di successione (art. 39 cpv. 6 v.LT), bensì come reddito secondo il nuovo articolo 38 (vedi art. 11 cpv. 3 LAID).

Rinunciamo per contro a riportare la norma transitoria (attuale art. 39 v.LT) riguardante la tassazione delle liquidazioni in capitale della previdenza che sono fondate su di un rapporto di previdenza già esistente il 31 dicembre 1986 e divengono esigibili prima del 1. gennaio 2001. L'attuale tassazione attenuata di queste prestazioni non è infatti più compatibile con la LAID. D'altra parte il contribuente ticinese ha già beneficiato del particolare regime transitorio (completa deducibilità dei contributi e imponibilità attenuata delle prestazioni) per un periodo più lungo (circa 20 anni) dell'analogo regime transitorio (di 15 anni) previsto dalla LPP.

Rileviamo che, per queste stesse ragioni, abbiamo anche rinunciato a riportare, al nuovo articolo 21 (redditi da fonti previdenziali), l'analogia norma transitoria dell'articolo 22 capoverso 3 v.LT.

La tassazione delle prestazioni provenienti dalla previdenza e di quelle ad esse analoghe del datore di lavoro, conseguite nei due anni precedenti all'entrata in vigore della nuova

legge tributaria, è disciplinata da una specifica norma transitoria (art. 303) al cui commento rimandiamo.

D) Compensazione degli effetti della progressione a freddo (art. 39)

L'articolo 39 (compensazione degli effetti della progressione a freddo) riprende il corrispondente articolo 39 LIFD; esso sostituisce il vigente articolo 3 v.LT riprendendone, nella sostanza, i termini. Abbiamo tuttavia ritenuto di escludere dall'indicizzazione le deduzioni per liberalità e per spese di malattia (art. 32 cpv. 1 lett. h, i).

3. Imposta sulla sostanza (art. 40 - 49)

Introduttivamente precisiamo che, formulando questo capitolo, abbiamo dovuto, forzatamente, scostarci dalla LIFD poiché, non essendo la sostanza imposta federalmente, mancano ovviamente, in quella legge federale le normative di riferimento.

La LAID dedica invece all'armonizzazione delle normative cantonali in materia di imposta sulla sostanza due specifici articoli (13 e 14).

Per restare fedeli all'impostazione da noi scelta seguiremo comunque, anche in questo titolo, la sistematica dei precedenti articoli.

a) Oggetto dell'imposta (art. 40)

L'articolo 40 (oggetto dell'imposta) riprende testualmente i capoversi 1 e 2 dell'articolo 13 LAID e conferma, nella sostanza, il vigente diritto cantonale e più particolarmente gli articoli 50 v.LT, per quanto riguarda la nozione di sostanza, e 12 v.LT in relazione alla tassazione dell'usufrutto.

b) Alivi (art. 41 - 46)

L'articolo 41 (in generale) è riferito alle modalità di imposizione della sostanza e si conforma ai principi dell'articolo 14 capoverso 1 LAID mantenendo peraltro invariato il regime vigente (art. 51 e anche 50 v.LT).

L'articolo 42 (immobili, immobili non agricoli) riprende i primi 3 capoversi dell'articolo 52 v.LT.

Il quarto capoverso, che prevede una deduzione di franchi 30'000.-- (più 10'000.-- fr. per ogni membro della famiglia o persona a carico) sull'abitazione primaria, è stato invece stralciato poiché non più compatibile con la LAID. Quest'ultima legge stabilisce infatti il principio dell'imposizione della sostanza netta totale (art. 13 cpv. 1).

Dobbiamo quindi, forzatamente, rinunciare a questa deduzione che proponiamo comunque di ricoprire, unitamente alle altre deduzioni non più compatibili con il diritto

dell'armonizzazione, nell'ambito del capitolo riferito al calcolo dell'imposta sulla sostanza (vedi art. 48 e 49).

Aggiungiamo, per maggiore chiarezza, che il termine di "immobile" utilizzato nel presente e nei seguenti articoli è da intendere nella nozione di "fondo" prevista dal Codice civile svizzero (art. 655) e comprende sia i fabbricati sia i terreni.

L'articolo 43 (immobili agricoli) ripropone il disciplinamento che l'attuale LT (art. 53 v.LT) riserva ai contribuenti la cui proprietà fondiaria è utilizzata a scopi agricoli o forestali. Si tratta infatti di una regolamentazione che - rispondendo alle esigenze minime stabilite dall'articolo 14 capoverso 2 LAID - è ancora conforme al diritto dell'armonizzazione.

Pur mantenendo invariata la norma di riferimento nella nuova LT, il Consiglio di Stato intende comunque (nell'ambito del disciplinamento che sarà emanato in virtù dell'art. 43 cpv. 7) assoggettare a criteri più restrittivi la definizione dei parametri minimi a cui devono conformarsi i terreni per i quali il contribuente chiede di beneficiare della tassazione secondo il reddito agricolo o forestale. Questo soprattutto nei casi (oggi ancora molto frequenti) di terreni che sono, in base alla pianificazione dell'utilizzazione, destinati non alla zona agricola, bensì a quella edificabile.

Il trattamento (di favore) introdotto dall'articolo 43 deve essere infatti, a mente dello scrivente Consiglio, riservato solo a quei terreni la cui utilizzazione agricola o forestale assume - malgrado la diversa destinazione pianificatoria - un'importanza veramente rilevante anche dal profilo dell'economia agricola o selvicolturale.

Da qui la necessità di essere più restrittivi, quanto alla definizione delle superficie minime e del reddito minimo da conseguire, nell'ambito del nuovo Decreto esecutivo concernente la tassazione dei terreni agricoli e forestali che sarà emanato in sostituzione di quello vigente del 21 dicembre 1976.

L'articolo 44 (beni mobili) riprende, al capoverso 1, l'articolo 14 capoverso 3 LAID e, al capoverso 2, l'articolo 13 capoverso 4 LAID.

Rispetto alla situazione attuale (art. 54 v. LT) rileviamo lo stralcio dell'esenzione dei primi 10'000.-- franchi per quanto riguarda il bestiame poiché non più compatibile con la LAID (contrasto con il principio dell'art. 13 cpv. 1 che vuole sia imposta la sostanza netta), come pure lo stralcio del capoverso 3 concernente il mobilio domestico.

Secondo l'articolo 13 capoverso 4 LAID le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso corrente non sono infatti più imponibili per cui viene anche a cadere la relativa quota esente (fr. 30'000.--) conosciuta dal nostro diritto cantonale attuale.

Aggiungiamo, per completezza, che il bestiame deve essere ora valutato secondo i principi stabiliti dal capoverso 1 del nuovo articolo 44.

L'articolo 45 (titoli, eredità e partecipazioni a fondi di investimento immobiliari) tiene conto degli articoli 13 capoverso 3 e 15 capoverso 4 LAID.

Rispetto al diritto cantonale attuale (art. 55 v.LT) rileviamo che:

- ai capoversi 1 e 2 è venuto a cadere il riferimento al terzo capoverso riguardante l'imponibilità attenuata (al 50%) delle azioni di società ticinesi. Tale facilitazione non è infatti più compatibile con il principio dell'imponibilità della sostanza netta introdotto dall'articolo 13 capoverso 1 LAID. Per lo stesso motivo non riproponiamo nemmeno più l'attuale capoverso 3 (dell'art. 55 v.LT);

- il capoverso 3 è nuovo e introduce, compatibilmente con l'articolo 13 capoverso 3 LAID, l'imponibilità limitata dei fondi d'investimento con possesso fondario diretto;
- il capoverso 4 riproduce invece il testo di quello corrispondente attualmente in vigore.

Per le ragioni già dette al riguardo della compatibilità con la LAID (art. 13 cpv. 1) anche l'attuale limite di esenzione di franchi 10'000.-- (più fr. 10'000.-- per ogni membro della famiglia o persona a carico) sui libretti di risparmio, di deposito o sui titoli svizzeri non ha potuto essere riconfermato.

Le due mancate deduzioni sono compensate nell'ambito delle nuove normative riguardanti il calcolo dell'imposta sulla sostanza (art. 48 e 49).

L'articolo 46 (pretese nei confronti di assicurazioni e di istituzioni di previdenza) conferma integralmente il vigente articolo 56 v.LT e non necessita quindi di particolare commento.

c) Passivi (art. 47)

L'articolo 47 (debiti) mantiene, nella sostanza, l'attuale disciplinamento riguardante la deducibilità dei debiti (art. 57 e 58 v.LT).

Rileviamo comunque la precisazione alla lettera b) del capoverso 1 nel senso che il corrispondente credito dovrà essere tassato (nel Cantone, in Svizzera o all'estero) senza godere di particolari privilegi; quindi almeno secondo i principi che reggono l'imposta federale diretta.

Ai fini della deduzione del corrispondente debito dovrà pertanto essere portata la prova dell'avvenuta tassazione (del credito).

d) Calcolo dell'imposta (art. 48 - 49)

Mediante l'inserimento dell'**articolo 48 (deduzioni sociali)**, nuovo rispetto al diritto vigente, proponiamo di sostanzialmente recuperare il margine di disponibilità dovuto alla rinuncia, negli articoli precedenti, alle deduzioni non più compatibili con la LAID.

Prevediamo così, alla lettera a), una deduzione di franchi 30'000.-- per i coniugi che vivono in comunione domestica: quelli che formano ancora un'unione anche economica e non sono quindi separati legalmente o di fatto e, alla lettera b), un'ulteriore deduzione di franchi 20'000.-- per ogni figlio minore e al cui sostentamento il contribuente provvede. Al riguardo di quest'ultima lettera osserviamo che il riferimento al sostentamento è stato introdotto anche per evitare problemi di assegnazione della deduzione nel caso di coniugi separati o divorziati con figli a carico.

L'articolo 49 riguardante le **aliquote** è concepito in modo tale da mantenere invariata l'attuale imposizione della sostanza; sono pertanto riprese le aliquote dell'articolo 59 capoverso 1 v. LT con un'unica riserva riferita alla quota esente degli orfani anch'essa non più compatibile con la LAID (art. 13 cpv. 1). Rileviamo però che il limite di esenzione è ora di 100'000.-- e risulta raddoppiato rispetto a quello precedente.

Riconfermato risulta pure l'attuale principio di un'aliquota unica, quindi senza differenziazione alcuna tra coniugati e persone sole.

4. Basi temporali (art. 50 - 58)

a) Periodo fiscale, anno fiscale (art. 50)

L'articolo 50 definisce le nozioni di periodo fiscale e di anno fiscale e conferma, nella sostanza, i primi tre capoversi del vigente articolo 94 v.LT che peraltro sono già conformi anche alla LAID (art. 15 cpv. 1).

Nella sua formulazione il nuovo articolo 50 ripropone il testo dell'articolo 40 LIFD completata con la fattispecie relativa all'imposta sulla sostanza non conosciuta a livello di imposta federale diretta. Rileviamo tuttavia che, per il capoverso 3, abbiamo dovuto far riferimento alla versione in lingua tedesca e francese della LIFD poiché il testo italiano contiene un palese errore di traduzione.

Dal profilo pratico il nuovo articolo 50 non presenta comunque alcuna innovazione rispetto al disciplinamento vigente.

b) Tassazione ordinaria (art. 51 - 54)

L'articolo 51 (momento) indica il momento determinante per la tassazione ordinaria dei redditi e della sostanza; esso non si scosta dalla regolamentazione da noi attualmente conosciuta (art. 94 cpv. 4 v.LT) poiché già in sintonia con la LAID (art. 15 cpv. 2). Esso riprende tuttavia la formulazione letterale dell'articolo 42 LIFD.

L'articolo 52 (calcolo del reddito, periodo di computo) si basa sulla formulazione dell'analogo articolo 43 LIFD precisando tuttavia la nozione di "periodo di computo". Abbiamo infatti ritenuto opportuno, per motivi di chiarezza, di riferire questo nuovo disposto al concetto del periodo di computo poiché trattasi di un termine già conosciuto dalla nostra legislazione fiscale attuale e quindi anche più comune al contribuente.

Rileviamo tuttavia che, malgrado la nuova formulazione, la normativa è ancora materialmente quella dell'articolo 95 v.LT poiché del tutto conforme al diritto dell'armonizzazione (art. 15 cpv. 2 LAID).

L'articolo 53 (all'inizio dell'assoggettamento) indica le modalità per il calcolo delle imposte sul reddito all'inizio dell'assoggettamento. A questo riguardo la LAID (art. 15 cpv. 3 lett. a) prevede che il contribuente che proviene da un altro Cantone spostandosi quindi all'interno della Svizzera deve essere, per i proventi da attività lucrativa dipendente (salario), tassato in base ai redditi dei due anni precedenti cioè quelli conseguiti nel Cantone di provenienza.

La vigente LT prevede invece che il contribuente che arriva in Ticino è, da subito, tassato per i redditi che consegue in Ticino riportati a dodici mesi (art. 96 cpv. 1 v.LT).

Riteniamo che, mancando ancora un'armonizzazione intercantonale quanto ai sistemi di tassazione, un immediato adeguamento a questa norma della LAID potrebbe creare problemi soprattutto in caso di divergenze importanti di reddito (si noti che i salari in Ticino sono normalmente inferiori alla media svizzera). Per questa ragione riteniamo che l'armonizzazione del nostro diritto cantonale debba essere posticipata al 2001 e confermiamo nel frattempo l'attuale capoverso 1 dell'articolo 96 v.LT.

I capoversi 2 e 3 riprendono, unicamente con precisazioni che ne rendono più chiara la comprensione, gli attuali capoversi 2 e 3 dell'articolo 96 v. LT.

La vigente LT prevede inoltre un articolo particolare per i contribuenti senza dimora stabile nel Cantone e stagionali (art. 97 v. LT) a suo tempo introdotto per disciplinare la tassazione dei cosiddetti stagionali svizzeri.

Questa disposizione non ha però trovato concreta applicazione - e non ha quindi, oggi, più ragione di essere - poiché questi contribuenti, nella misura in cui la loro permanenza nel Cantone non costituisca un semplice soggiorno, sono in realtà iscritti a ruolo e tassati normalmente.

L'articolo 54 disciplina la determinazione della sostanza ai fini del calcolo dell'imposta. Esso ripropone il vigente articolo 98 v. LT che risponde peraltro anche alle esigenze minime del nuovo diritto dell'armonizzazione (art. 15 cpv. 4 LAID).

c) Tassazione intermedia (art. 55 - 56)

Introduttivamente dobbiamo rilevare che, secondo il nuovo diritto federale dell'armonizzazione (art. 17 LAID), il matrimonio non può essere motivo di tassazione intermedia: il contribuente che si sposa durante il biennio rimane quindi, dal profilo fiscale, celibe o nubile fino alla fine del biennio. Diversamente da quanto avviene attualmente nel nostro Cantone (dove il matrimonio è motivo di intermedia) i contribuenti coniugati saranno quindi anche come tali tassati solo a partire dal biennio fiscale successivo a quello nel corso del quale hanno contratto matrimonio.

La tassazione intermedia è inoltre, dalla nuova LAID, prevista anche in caso di separazione di fatto e non solo, come attualmente, legale.

In caso di mutamento dell'attività lucrativa si considerano, da ultimo e sempre ai fini delle condizioni per una tassazione intermedia, la durata del mutamento e la variazione della consistenza del reddito che deve essere essenziale.

L'articolo 55 (condizioni oggettive) riprende testualmente la prima frase nonché le lettere a), c) e d) dell'articolo 17 LAID. La lettera b) del citato disposto della LAID è stata invece, per motivi di chiarezza anche in ordine alla nostra prassi attuale, suddivisa in due distinte lettere: la lettera b) che assoggetta a intermedia l'inizio o la cessazione duraturi di un'attività lucrativa e la lettera c) che prevede l'intermedia in caso di mutamento duraturo e essenziale della professione.

Rispetto alla LAID (e ancora fino al 2001) è, secondo la nostra proposta, data intermedia anche nel caso in cui l'inizio o la cessazione dell'attività lucrativa non comporta una variazione essenziale di reddito. Mentre il requisito dell'essenzialità per rapporto al reddito è già da noi attualmente introdotto quando il motivo dell'intermedia è riferito ad un mutamento della professione. Aggiungiamo da ultimo che, nel caso di coniugi, l'inizio o la cessazione di un'attività è riferito singolarmente alla situazione di ognuno dei due coniugi. L'inizio o la cessazione di un'attività da parte di uno dei due coniugi è quindi sempre (anche se il reddito "cumulato" dovesse rimanere invariato) motivo di tassazione intermedia.

La proposta da noi formulata dovrebbe, come detto, creare maggiore chiarezza nella definizione dei casi soggetti a intermedia e permettere, tra l'altro, di ancora eseguirli in caso di cessazione di attività per pensionamento ciò che non sembra più così pacifico a livello di

LIFD almeno nel caso in cui non vi è variazione essenziale delle "basi dell'attività lucrativa" (quindi di reddito) a seguito del pensionamento.

Sottolineiamo infine che la modificazione durevole dell'attività lucrativa dipendente nella misura di almeno il 50% (art. 99 lett. e v. LT) non fa più parte dei motivi di tassazione intermedia essendo incompatibile con la LAID.

L'articolo 56 (effetti) riprende il corrispondente articolo 46 LIFD integrato dai necessari riferimenti all'imposta sulla sostanza e riconferma, almeno sostanzialmente, i primi tre capoversi dell'attuale articolo 100 v. LT. Abbiamo invece rinunciato a riprendere il capoverso 4 poiché risulta superfluo dire che tale tassazione deve essere eseguita (d'ufficio o su istanza del contribuente) quando risultano adempite le condizioni di cui al precedente articolo 55. Non risulta inoltre neppure necessario l'esplicito riferimento ad un termine di prescrizione poiché la prescrizione è regolata nel titolo procedurale. Avvertiamo comunque che, anche per la tassazione intermedia, sarà così applicabile il termine di prescrizione di cinque anni previsto per il diritto di tassare.

La soluzione da noi proposta, sia per quanto riguarda la modalità di esecuzione della tassazione intermedia, sia per quanto riguarda il termine di prescrizione è comunque in linea con quanto previsto dalla LIFD per l'imposta federale diretta.

Il passaggio dal regime dell'attuale LT a quello della nuova legge tributaria è disciplinato da una norma transitoria (art. 306) al cui commento rinviamo.

d) Tassazioni speciali (art. 57 - 58)

L'articolo 57 (alla fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione intermedia) introduce - rispetto al vigente articolo 101 v. LT, che peraltro è già conforme al nuovo diritto dell'armonizzazione (art. 18 LAID) - unicamente precisazioni di natura formale e adeguamenti che si sono resi necessari a seguito della mutata numerazione degli articoli di riferimento.

Rileviamo comunque che, quando nella tassazione base (a cui la tassazione speciale fa riferimento) è applicata l'aliquota attenuata (liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti dell'art. 37) anche nella tassazione speciale deve essere applicata questa stessa aliquota come, d'altra parte, già attualmente praticato.

Come è già stato il caso per l'articolo che abbiamo appena commentato anche il nuovo articolo 58 (periodo fiscale per redditi imposti separatamente) non modifica, di fatto, il disciplinamento attualmente previsto dal nostro diritto cantonale (art. 102 v. LT). Quest'ultimo è infatti già conforme alla rispettiva norma di riferimento della LAID (art. 18 cpv. 2).

III. IMPOSIZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE (art. 59-103)

Rileviamo che, avendo seguito la sistematica e il modello della LIFD, la parte riguardante l'imposizione delle persone giuridiche assume, rispetto ai corrispondenti articoli dell'attuale

legge tributaria (art. 65 - 105), una connotazione più autonoma di disciplinamento completo ed esauritivo della materia.

I numerosi riferimenti riguardanti le persone giuridiche, ora frammentati alle normative concernenti le persone fisiche, sono infatti, dal progetto della revisione, collocati nel capitolo specifico delle persone giuridiche.

Anche se questo comporta qualche ripetizione, ne risultano facilitate la lettura e la comprensione della legge con inenunciabili vantaggi dal profilo della semplificazione e, in definitiva, anche dell'interpretazione delle singole norme.

1. Assoggettamento (art. 59 - 65)

a) Definizione di persona giuridica (art. 59)

L'articolo 59 (definizione di persona giuridica) riprende testualmente il corrispondente articolo 49 LIFD e introduce, molto opportunamente, nella legge tributaria una chiara definizione di persona giuridica di cui, nella vigente LT, si sente la mancanza.

Rispetto all'attuale diritto tributario cantonale, il nuovo articolo 59 - pur non comportando cambiamenti di carattere sostanziale - viene così a colmare una lacuna. L'articolo 65 v.LT definisce infatti unicamente i soggetti imponibili e non è così completo per quanto riguarda la nozione di persona giuridica.

Rileviamo che, rispetto all'art. 65 v.LT e come d'altra parte esplicitamente previsto anche dall'articolo 20 LAID, le persone giuridiche straniere, nonché le società commerciali e le altre comunità di persone straniere senza personalità giuridica sono ora, ai fini fiscali, assimilate alle persone giuridiche di diritto svizzero con le quali hanno, per loro natura giuridica e forma effettiva, maggiore affinità (cpv. 3). I fondi di investimento con proprietà fondiaria diretta sono invece assimilati alle altre persone giuridiche (cpv. 2).

Notiamo inoltre che, essendo ora le associazioni e fondazioni menzionate separatamente (cpv. 1 lett. b), tra le altre persone giuridiche rientrano sostanzialmente le corporazioni e le istituzioni di diritto pubblico (comuni, Parrocchie, ecc.).

L'assoggettamento di tutte le persone giuridiche ad un unico ed uguale sistema di tassazione comporta - per quelle che, secondo l'attuale LT, beneficiavano del trattamento fiscale (comprese le aliquote) delle persone fisiche - il passaggio dal sistema di tassazione biennale preannunciando (delle persone fisiche) a quello della tassazione annuale postnumerando (delle persone giuridiche). Tale passaggio - che comporta, per le persone giuridiche direttamente interessate, un cambiamento delle basi temporali - è disciplinato, analogamente all'articolo 206 LIFD, nell'articolo 307 delle norme transitorie.

La parificazione (fiscale) di tutte le persone giuridiche comporta anche la rinuncia alla possibilità di applicare, in particolare alle associazioni e fondazioni, il regime particolare della tassazione, secondo il reddito, dei terreni agricoli previsto - per le persone fisiche e, in regime della vigente LT, applicato anche alle persone giuridiche che erano tassate come persone fisiche - dall'articolo 43 (art. 53 v.LT). Anche a questo riguardo abbiamo dovuto stabilire una norma transitoria (art. 308) per disciplinare il recupero dell'imposta sulla sostanza,

limitatamente al periodo di tassazione particolare (secondo il reddito), in caso di alienazione dopo l'entrata in vigore della nuova legge tributaria.

Abbiamo poi tralasciato l'attuale capoverso 2 dell'articolo 65 v.LT non ritenendo più necessario definirne, quale soggetto fiscale autonomo, le aziende municipalizzate: è infatti il Comune che sarà (in loro vece) imposto nella misura in cui risulteranno adempite le condizioni di assoggettamento previste dal seguente articolo 65 lettera c) del progetto di revisione.

b) Appartenenza fiscale (art. 60 - 62)

L'articolo 60 (appartenenza personale) si conforma, per quanto concerne la nozione di assoggettamento illimitato, all'articolo 20 LAID e riprende letteralmente l'articolo 50 LIFD.

Esso corrisponde peraltro anche all'attuale articolo 5 v.LT per cui, dal profilo materiale, non vi è alcun cambiamento del diritto cantonale vigente. Si tratta d'altra parte di principi che abbiamo già visto trattando il capitolo dell'imposizione delle persone fisiche (art. 2).

L'articolo 61 (appartenenza economica), per quanto riguarda la nozione di assoggettamento limitato, riprende invece, nei suoi primi due capoversi, l'articolo 21 LAID (l'art. 51 cpv. 1 LIFD disciplina infatti i rapporti con l'estero e non quelli intercantonali) e, al capoverso 3, il capoverso 2 dell'articolo 51 LIFD.

Avvertiamo che la versione italiana della LAID (art. 21, cpv. 1, prima frase) contiene un errore: come risulta dai testi tedesco e francese non si tratta infatti di persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva "nel" Cantone, bensì "fuori" Cantone.

L'articolo 61 è analogo agli articoli 3 (rapporti intercantonali) e 4 (rapporti con l'estero) che abbiamo già commentato nel capitolo delle persone fisiche. Esso corrisponde peraltro sostanzialmente agli attuali articoli 6 (nozione di stabilimento di impresa) e 7 (appartenenza economica e assoggettamento limitato) v.LT con l'avvertenza tuttavia che quest'ultima norma disciplina attualmente anche la casistica delle persone fisiche.

L'articolo 62 (estensione dell'assoggettamento) si scosta, nel suo terzo e quarto capoverso, parzialmente dal corrispondente disposto della LIFD (art. 52) riprendendo la stessa diciture dei relativi capoversi del nuovo articolo 5 riguardanti le persone fisiche. Riconfermiamo, a questo riguardo, anche in questa sede il commento che accompagna quell'articolo e le ragioni che ci hanno indotti a formulare - per l'attuale fase di transizione - una proposta non ancora (completamente) coordinata con il nuovo diritto sull'ammonizzazione.

Osserviamo che l'articolo 53 LIFD (calcolo dell'imposta in caso di assoggettamento parziale) non necessita di essere ripreso nella nuova legge tributaria poiché - come vedremo nel seguito e diversamente dall'attuale LT, che applica alle persone giuridiche un'aliquota a tre scaglioni (art. 72 v.LT) - con la revisione proponiamo di assoggettarle ad un'aliquota proporzionale, quindi uguale (12, rispettivamente 8 per cento per l'utile e 3 per mille per il capitale) per tutte le persone giuridiche e indipendente dal tipo di assoggettamento sia esso illimitato oppure limitato ai soli elementi imponibili nel Cantone.

c) Inizio e fine dell'assoggettamento (art. 63)

L'articolo 63 riprende il disciplinamento dei primi tre capoversi (il capoverso 4 è stato tralasciato per le considerazioni già espresse commentando l'articolo 7) dell'articolo 54 LIFD con la precisazione che, per quanto riguarda i trasferimenti da un Cantone all'altro (quelli interni alla Svizzera), l'assoggettamento nel Cantone (di partenza) cessa il giorno stesso del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva fuori Cantone, come d'altra parte già attualmente previsto dal nostro diritto cantonale (art. 9 cpv. 2 v. LT).

Questa regola è tuttavia contraria alla LAID che, al suo articolo 22, prevede, per i trasferimenti interni alla Svizzera, il mantenimento dell'assoggettamento al domicilio anteriore (quindi nel Cantone di provenienza) fino alla fine dell'anno fiscale in corso.

Non abbiamo ritenuto di proporre, a questo riguardo, un immediato adeguamento del nostro diritto cantonale poiché non è (ancora) assicurata l'indispensabile reciprocità da parte di tutti i cantoni per cui, in mancanza di un disciplinamento unitario a livello nazionale, l'introduzione della norma imposta dall'articolo 22 LAID (prima dell'ultimo termine utile all'adeguamento al nuovo diritto dell'armonizzazione) potrebbe anche creare vuoti di imposizione che il legislatore federale, adottando la regola dell'articolo 22, non ha sicuramente voluto.

Ricordiamo d'altra parte che il proposto articolo 63 corrisponde al disciplinamento della nostra attuale legge tributaria (art. 9 cpv. 2 v. LT) e riprende anche la regola che abbiamo stabilito, sempre in regime transitorio e in forma analoga, nel caso di partenza di una persona fisica dal Cantone (art. 7 cpv. 2).

d) Responsabilità solidale (art. 64)

L'articolo 64 disciplina la responsabilità solidale e riprende il corrispondente articolo 55 LIFD con un unico cambiamento riferito alle mediazioni immobiliari avvenuti per oggetto fondi situati nel Cantone e operate da persone giuridiche senza sede e amministrazione effettiva in Svizzera.

Come abbiamo già proposto per le persone fisiche (art. 12) e diversamente dalla LIFD (cpv. 3) il compratore e venditore dell'immobile sono, per l'imposta dovuta dalla persona giuridica (per l'attività di mediazione), solidalmente responsabili fino a concorrenza del 50% della commissione (di mediazione). Riteniamo infatti che la responsabilità solidale prevista dalla LIFD (limitata solo al 3% del prezzo d'acquisto) non dia sufficienti garanzie di copertura dell'imposta cantonale e comunale.

Osserviamo che, molto opportunamente, il proposto articolo risulta più completo ed esauritivo della corrispondente norma della vigente LT (art. 14 v. LT).

Come è già stato il caso per la corrispondente norma delle persone fisiche (art. 12) aggiungiamo da ultimo che i principi dell'articolo 64 sulla responsabilità solidale sono applicabili anche alle imposte comunali in virtù del richiamo generale alle disposizioni della legge tributaria di cui all'articolo 275.

e) Esenzioni (art. 65)

L'articolo 65 (esenzioni) riprende l'articolo 56 LIFD e conforma l'articolo 15 v. LT alle nuove disposizioni del diritto sull'armonizzazione in materia di esenzioni fiscali (art. 23 LAID).

Osserviamo anzitutto che le esenzioni previste dalla legge tributaria sono ora coordinate e trattate pariteticamente in ogni parte della legge (art. 14 per le persone fisiche, art. 65 e 96 per quelle giuridiche, art. 126 per gli utili immobiliari, art. 154 e 155 per le successioni e donazioni e 292 per le imposte comunali) con opportuni richiami alla disposizione di cui all'articolo 65.

Per quanto riguarda più particolarmente la situazione delle persone giuridiche e le differenze tra la nuova normativa e quella attuale del vigente diritto cantonale (art. 15 v. LT) precisiamo che il proposto articolo 65:

- **lettera a)** riprende testualmente la corrispondente lettera dell'articolo 23 capoverso 1 LAID (in senso analogo anche l'art. 56 lett. a LIFD). Malgrado la diversa formulazione dell'articolo 15 capoverso 1 lettere b) e c) v. LT non vi è, rispetto a questi ultimi, alcun cambiamento di tipo materiale;

- **lettera b)** riprende gli articoli 23 capoverso 1 LAID e 56 LIFD (lettere b) e corrisponde, almeno nella sua sostanza (non ne comporta comunque alcun cambiamento), all'articolo 15 capoverso 1 lettera d) v. LT. Notiamo che, a nostro modo di vedere, tra gli stabilimenti (al beneficio di esenzione a norma del presente articolo) non dovrebbero rientrare quelli con personalità giuridica propria il cui trattamento fiscale è semmai, almeno per il momento, disciplinato da leggi speciali. Osserviamo che, secondo A. Scolari (in Diritto amministrativo, parte speciale, pag. 658), sono considerate istituzioni con personalità giuridica propria la Cassa pensione dei dipendenti dello Stato, l'Ente ospedaliero cantonale, l'Azienda elettrica ticinese, la Banca dello Stato e l'Ente smaltimento rifiuti del Sottoceneri. Tutte queste istituzioni godono, attualmente e in base alla specifica legge che li istituisce, di un particolare regime dal profilo del trattamento fiscale (per la CP, l'EOC e l'ESR perlopiù l'esenzione, mentre per l'AET e la Banca dello Stato una tassazione particolare). Questi particolari disciplinamenti non sono toccati dalla presente normativa e restano pertanto ancora riservati;

- **lettera c)** dichiara esenti da imposte i comuni, le Parrocchie e i Patriziati del Cantone, nonché le collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone (in pratica, le corporazioni). Comparitivamente con le facoltà dispersive che la LAID (art. 23 cpv. 1 lett. c) lascia al diritto cantonale, non si tratta tuttavia di un'esenzione totale poiché esclude - e mantiene quindi imponibili, però limitatamente all'utile e non al capitale - quelle attività economiche (generalmente svolte attraverso stabilimenti o aziende di queste corporazioni di diritto pubblico) che sono in concorrenza con i privati come, ad esempio, le aziende elettriche dei comuni. Il Consiglio di Stato, mantenendo questa (limitata) imposizione degli enti pubblici locali ha voluto evitare che questi ultimi, quando svolgono un'attività economica in concorrenza con privati, possano beneficiare di vantaggi particolari (quale l'esenzione fiscale), diversi da quelli di cui normalmente beneficia la generalità delle persone giuridiche.

Malgrado questa precisazione (limitativa dell'esenzione totale), dal nuovo disposto dovrebbe risultare, complessivamente (considerando quindi anche la nuova possibilità di dedurre le imposte), un sostanziale sgravio fiscale per gli enti considerati nell'ambito della lettera c). Ricordiamo infatti che, secondo l'attuale articolo 15 capoverso 1 lettera c) v. LT, l'esenzione è data unicamente per quei beni immobili che sono destinati al servizio pubblico.

Questa facilitazione comporterà un minor gettito cantonale (e un corrispondente sgravio dei comuni) che abbiamo valutato in circa 2,0 mio. di franchi all'anno.

Aggiungiamo che (ora) l'esenzione di cui alla lettera c) è chiaramente riferita unicamente alle corporazioni di diritto pubblico del Cantone e non toma quindi applicabile, ad esempio, a comuni di altri cantoni che dovessero disporre di elementi imponibili nel nostro Cantone. Si tratta di una precisazione che abbiamo ritenuto di introdurre direttamente nella legge per risolvere i problemi di interpretazione che l'attuale normativa della vigente LT creava.

Ricordiamo inoltre che per collettività territoriali si intendono, come altresì precisato dalla lettera della legge, unicamente quelle di diritto pubblico e non, ad esempio, associazioni o enti privati che operano su piano comprensoriale. Tra le collettività territoriali (della lettera c) rientrano in particolare i Consorzi di comuni e, in genere, tutti quegli enti (di diritto pubblico) che svolgono attività in un determinato comprensorio territoriale come, ad esempio, gli enti turistici locali di diritto pubblico. In questo senso la lettera c) copre anche le fattispecie attualmente disciplinate dalle lettere f) e ff) dell'articolo 15 capoverso 1 v.LT.

Pure coperta, dalla stessa lettera c), è l'esenzione di chiese e cimiteri ora prevista dall'articolo 15 capoverso 1 lettera f) v.LT. Essa rientra infatti, generalmente, in quella di cui beneficiano i comuni e le Parrocchie oppure eventualmente anche in quella (prevista dalla lettera g del presente articolo) per le persone giuridiche che perseguono, su piano cantonale o nazionale, fini di culto;

- lettera d) corrisponde testualmente all'articolo 23 capoverso 1 lettera d) LAID e all'articolo 56 lettera e) LIFD, come pure all'attuale articolo 15 capoverso 1 lettera g) v.LT. Il nuovo disposto non comporta pertanto alcun cambiamento rispetto al regime vigente;

- lettera e) riprende, mantenendole invariate, le lettere e) dell'articolo 23 capoverso 1 LAID, nonché f) dell'articolo 56 LIFD. Rispetto all'attuale LT (art. 15 cpv. 1 lett. h v.LT) rileviamo che non sono più esenti, per ragioni di compatibilità con la LAID, le casse di assicurazione del bestiame.

Le colonie di vacanza riconosciute dallo Stato, che non sono più esplicitamente citate, dovrebbero invece poter continuare a beneficiare dell'esenzione fiscale, ma in base alla nuova lettera f) nella misura in cui rientrano nella nozione di persona giuridica che persegue uno scopo pubblico o di pubblica utilità;

- lettera f) corrisponde testualmente agli articoli 23 capoverso 1 lettera f) LAID e 56 lettera g) LIFD. Rispetto al vigente diritto cantonale (art. 15 cpv. 1 lett. l v.LT) il cambiamento è sicuramente sostanziale poiché (attualmente) le possibilità di esenzione fiscale sono più ampie essendo le stesse riferite non solo allo scopo "pubblico o di pubblica utilità", come richiesto dal nuovo diritto dell'armonizzazione, ma anche a scopi "ideali nel Cantone o di interesse per la comunità svizzera". Inoltre scopi imprenditoriali non possono, di regola, essere considerati come rientranti in quelli di interesse pubblico.

Rileviamo che, a questo riguardo, è prevista una circolare da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni alla quale intendiamo, per unità di materia, riferirci anche per quanto concerne l'imposta cantonale.

Le persone giuridiche che potranno, in futuro, beneficiare dell'esenzione saranno comunque più ridotte rispetto alle attuali (unicamente quelle il cui scopo è pubblico o di pubblica utilità) e, per ragioni di compatibilità con la LAID, ne risulteranno in particolare escluse quelle (attualmente esenti) che perseguono scopi ideali. I Partiti politici dovrebbero, per contro, continuare a beneficiare dell'esenzione fiscale rientrando la loro attività in quelle che possono essere ritenute avere un interesse pubblico o di pubblica utilità.

Osserviamo da ultimo che, sempre in ordine a ragioni di compatibilità con il nuovo diritto federale sull'armonizzazione, è pure venuta a cadere l'attuale limitazione (sede nel Cantone)

per cui la possibilità di esenzione è estesa anche alle persone giuridiche con sede fuori Cantone (tale esenzione poteva ora essere facoltativamente decretata dal Consiglio di Stato per le persone giuridiche che perseguono scopi di interesse nazionale o internazionale) indipendentemente dal raggio di attività della persona giuridica interessata.

Aggiungiamo che, in caso di esenzione parziale, deve essere ovviamente tenuta una contabilità distinta per la parte che, ai fini dell'esenzione stessa (scopo diverso da quello per il quale si è ottenuta l'esenzione), non entra in considerazione.

- lettera g) riprende gli articoli 23 capoverso 1 lettera g) LAID, nonché 56 lettera h) LIFD ed è nuova rispetto al vigente diritto cantonale almeno nella misura in cui detta esenzione non rientrava già nelle casistiche di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera l) v.LT. Precisiamo comunque che l'esenzione è limitata unicamente ai soli scopi di culto. L'interpretazione della norma è quindi da dare in senso restrittivo;

- lettera h) introduce, analogamente a quanto fatto per l'imposta federale diretta, dall'articolo 56 lettera d) LIFD, l'esenzione per le imprese di trasporto concessionarie. Questo tipo di esenzione (potestativamente prevista dal cpv. 2 dell'art. 23 LAID) è nuova in quanto l'attuale LT limita l'esenzione delle imprese di trasporto unicamente all'imposta minima (art. 84 lett. a v.LT).

Il Consiglio di Stato ha ritenuto a questo riguardo di far uso delle facoltà legislative previste dal nuovo diritto sull'armonizzazione in considerazione degli scopi e dell'interesse che queste aziende possono assumere nell'ambito della promozione del traffico pubblico. Si tratta quindi di un'esenzione che dovrebbe andare a beneficio di aziende che svolgono un'attività di "interesse pubblico" e che operano su piano cantonale o perlomeno regionale.

- lettera i) riprende gli articoli 23 capoverso 1 lettera h) LAID e 56 lettera i) LIFD con la precisazione tuttavia che l'esenzione può essere (ovviamente) riferita solo agli immobili situati nel Cantone.

Aggiungiamo inoltre che non ha più potuto essere ripresa, per ragioni di compatibilità con la LAID (art. 23 cpv. 1 lett. f), l'esenzione, ora riconosciuta dall'articolo 15 capoverso 1 lettera m) v.LT, alle società cooperative basate sulla mutualità nella misura in cui si occupano esclusivamente di prodotti agricoli del Cantone.

L'articolo 23 capoverso 3 LAID lascia poi ai cantoni la facoltà di stabilire, in via legislativa, sgravi di imposta a favore di aziende neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone e questo per l'anno stesso di fondazione dell'impresa e per i successivi nove anni. I cambiamenti essenziali dell'attività aziendale sono poi parificati alle neocostituzioni.

Il Consiglio di Stato, in linea con quanto già coerentemente proposto in altre occasioni, ritiene che la legislazione tributaria non sia la sede più opportuna per accogliere normative che non siano di stretto carattere fiscale, ma il cui scopo è un altro come, nel caso particolare, quello di promuovere l'economia. D'altra parte l'esperienza dimostra che la promozione di un'attività economica particolare o dell'economia in generale può essere molto più efficacemente raggiunta attraverso incentivi e misure di aiuto diretto (sussidi) piuttosto che mediante sgravi fiscali che influiscono solo indirettamente sull'obiettivo che si intende raggiungere. Inoltre l'attribuzione di sgravi fiscali non permette di conoscere in anticipo la reale consistenza dell'aiuto finanziario concesso all'azienda e per lo Stato risulta impossibile pianificare il costo che ne deriva. Si tratta quindi di un aspetto che il Consiglio di Stato intende debitamente considerare nell'ambito della legge cantonale sul promovimento economico e industriale o di altre misure specifiche che saranno adottate al riguardo dell'economia cantonale e degli aiuti diretti agli operatori di questo settore.

2. Imposta sull'utile (art. 66 - 79)

a) Oggetto dell'imposta (art. 66 - 75)

L'articolo 66 (principio) riprende l'articolo 57 LIFD e l'articolo 24 capoverso 1 LAID. Esso corrisponde peraltro anche all'attuale articolo 66 capoverso 1 v.LT per cui, rispetto al diritto vigente, non vi è alcun cambiamento del diritto materiale.

L'articolo 67 (determinazione dell'utile netto, in generale) riprende l'articolo 58 LIFD, tuttavia con alcuni cambiamenti che abbiamo ritenuto opportuno inserire - e, almeno parzialmente, ancora mantenere, laddove permangono contrasti con la LAID (art. 24), fino al 2001 - per tener conto della nostra prassi e del diritto attualmente vigente nel nostro Cantone quanto agli elementi costitutivi dell'utile imponibile (art. 66 cpv. 2 e 4 v.LT).

Ritroviamo in particolare che, al capoverso 1, lettera b) i prelevamenti per spese riconosciute dall'uso commerciale devono essere (analogamente alla regola valida per le persone fisiche in virtù dell'art. 26 cpv. 1) anche giustificati, quindi debitamente documentati o resi perlomeno verosimili.

Alla lettera c), risulta invece confermata la regola attuale (art. 66 cpv. 2 lett. c v.LT) secondo cui gli utili di liquidazione derivanti da trasferimenti, fuori Cantone, della sede, del centro della direzione oppure di uno stabilimento di impresa sono imponibili e computati ai fini del calcolo dell'utile netto imponibile (poiché considerati alla stessa stregua di una liquidazione). La LAID (art. 24 cpv. 2 lett. b) stabilisce tuttavia la non imponibilità di questi trasferimenti (fuori Cantone) sempreché non intervenga un'alienazione o una rivalutazione contabile. Su questo aspetto vi è quindi incompatibilità con il nuovo diritto federale dell'armonizzazione che proponiamo di non eliminare almeno fino al momento in cui sarà assicurata, da parte di tutti i cantoni, la necessaria reciprocità.

La lettera d) dello stesso capoverso 1 precisa poi che l'utile netto imponibile comprende anche gli interessi sul capitale proprio occulto o dissimulato (analogamente all'art. 65 LIFD e all'art. 24 cpv. 1 lett. c LAID) e sugli altri debiti non riconosciuti dalla legge (analogamente all'art. 66 cpv. 2 lett. e v.LT). Abbiamo ritenuto quest'ultima precisazione necessaria (soprattutto per quanto riguarda gli interessi su debiti non riconosciuti, generalmente si tratta di quelli al portatore) anche se la LAID e la LIFD non contengono alcuna disposizione al riguardo. Si tratta comunque di un'aggiunta che conferma la prassi e il diritto attualmente vigente nel nostro Cantone (art. 66 cpv. 2 lett. e v.LT).

Aggiungiamo che, sempre al capoverso 1 e rispetto al diritto cantonale attuale, abbiamo dovuto anche rinunciare - stralciandola - alla riprese, quale utile, delle imposte delle persone giuridiche (attuale art. 66 cpv. 2 lett. d).

Le imposte federali, cantonali e comunali (ad esclusione delle multe fiscali) sono infatti, dall'articolo 25 capoverso 1 lettera a) LAID, considerate un onere consentito dall'uso commerciale per cui possono essere dedotte ai fini del calcolo dell'utile netto imponibile.

Il costo di questa deduzione, che si riferisce anche alle imposte (cantonali) di donazione e successione e all'imposta sul maggior valore immobiliare, è stato valutato, per il solo Cantone, in franchi 41 mio. circa all'anno. Si tratta di uno sgravio di cui beneficano, diversamente dalle persone fisiche, quelle giuridiche per cui, come vedremo in seguito, abbiamo dovuto debitamente tenerne conto nell'ambito delle scelte riferite alla determinazione delle nuove aliquote d'imposta sull'utile.

Precisiamo inoltre che, già per ragioni di parità di trattamento e in ordine alla non retroattività della nuova legge, la prima volta prevediamo possano essere dedotte le imposte concernenti i periodi fiscali successivi all'entrata in vigore della revisione legislativa e non (anche) quelle degli anni precedenti (eventualmente) non ancora tassati oppure ancora scoperte, come d'altra parte precisato nella norma transitoria (art. 309).

In analogia con quanto già avvenuto, all'articolo 17 capoverso 3 per le persone fisiche, abbiamo inoltre introdotto, al capoverso 2, il riferimento all'imposizione degli utili immobiliari il cui disciplinamento più particolare è parte di un capitolo specifico del progetto di revisione della legge.

Osserviamo che questa precisazione, come d'altronde tutto il nuovo capitolo concernente l'imposizione degli utili immobiliari, non rende più necessario il mantenimento dell'attuale articolo 67 cpv. 1 v.LT (il cui contenuto avrebbe dovuto peraltro essere adattato alla nuova LAID). Il capoverso 2 dell'articolo 67 v.LT non ha invece più significato dal momento che si passa ad un'aliquota proporzionale.

Il capoverso 3 riprende l'attuale capoverso 4 (dell'art. 66 v.LT) mentre il successivo capoverso 4 è nuovo: esso conferma letteralmente l'articolo 24 capoverso 5 LAID, si tratta di un disposto che interessa molto da vicino anche il nostro Cantone poiché introduce la base legale per una più adeguata tassazione delle Partnerwerke.

A questo riguardo il Consiglio di Stato intende operare, anche in sintonia con gli altri cantoni interessati, al fine di ricercare soluzioni che permettano una migliore tassazione delle Aziende idroelettriche in consonanza con le diverse possibilità offerte dal nuovo diritto dell'armonizzazione.

L'articolo 68 (oneri giustificati dall'uso commerciale) riprende il corrispondente articolo 59 LIFD (e anche l'art. 25 cpv. 1 LAID) con un unico cambiamento, alla lettera c), per la quale abbiamo adottato l'analogia norma dell'articolo 35 capoverso 1 lettera b) concernente le liberalità delle persone fisiche a persone giuridiche che beneficano dell'esenzione in virtù dell'articolo 65 lettera f), rinunciando tuttavia alla deduzione di una franchigia iniziale di franchi 500. - per ragioni di economia amministrativa e conformemente alla LIFD.

Rispetto all'attuale LT, che peraltro non contiene una norma precisa sugli oneri giustificati dall'uso commerciale, rieviamo che:

- la lettera a) è nuova dato che attualmente, come già visto commentando l'articolo precedente, le imposte non sono deducibili ai fini del calcolo dell'utile imponibile (art. 66 cpv. 2 lett. d);
- la lettera b) conferma l'attuale deducibilità dei versamenti alla previdenza con riferimento all'articolo 26 capoverso 1 lettera d) v.LT reso applicabile per analogia anche alle persone giuridiche (art. 69 v.LT);
- la lettera c) è nuova non riconoscendo l'attuale LT la possibilità di dedurre le liberalità a persone giuridiche esentate in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità;
- la lettera d) è anch'essa nuova anche se, di fatto, pur mancando nella v.LT una precisa norma al riguardo, queste prestazioni non sono oggi tassate.

L'articolo 69 (operazioni senza influenza sul risultato) riprende l'articolo 60 LIFD (tranne la sua lettera b) che è comunque poco comprensibile poiché il trasferimento all'interno della Svizzera non muta alcunché per il regime dell'imposta federale diretta.

Il mancato riferimento, nel nuovo articolo 69, alla casistica dei trasferimenti fuori Cantone è però dovuto alla nostra precisa scelta, già espressa nel commento agli articoli precedenti, di partecipare al 2001 (cioè a quando sarà garantita, da parte di tutti i cantoni, l'indispensabile reciprocità) il necessario adeguamento al diritto sull'armonizzazione (art. 24 cpv. 2 lett. b LAID).

Notiamo che il nuovo disposto corrisponde, almeno nella sua sostanza, all'attuale articolo 68 v.LT, consideriamo infatti che le prestazioni a fondo perso rientrano già (attualmente) nel concetto degli apporti dei soci.

L'articolo 70 (trasformazioni, concentrazioni e scissioni) riprende l'articolo 61 LIFD (in questo senso anche l'art. 24 cpv. 3 LAID) ed è, rispetto all'attuale LT, nuovo; questo disciplinamento corrisponde tuttavia sostanzialmente alla prassi già attualmente praticata nel nostro Cantone in materia di trasformazioni, concentrazioni e scissioni.

Dal profilo pratico la nuova disposizione costituisce pertanto un opportuno chiarimento che non ha però particolari conseguenze per quanto riguarda l'attuale trattamento fiscale di queste casistiche, a parte l'abbandono del criterio del mantenimento delle proporzioni delle partecipazioni in caso di scissione.

Gli articoli 71 (ammortamenti), 72 (accantonamenti) e 73 (reinvestimenti) riprendono gli articoli 62, 63 e 64 LIFD e i corrispondenti nuovi articoli 27, 28 e 29 delle persone fisiche al cui commento facciamo esplicitamente riferimento anche per quanto riguarda la casistica delle persone giuridiche.

L'attuale LT assoggetta d'altra parte gli ammortamenti, gli accantonamenti e i reinvestimenti immobiliari delle persone giuridiche allo stesso disciplinamento valido per le persone fisiche (art. 69 v.LT).

Osserviamo, con riferimento agli articoli 24 capoverso 1 lettera c) LAID, nonché 65 LIFD (interessi sul capitale proprio occulto) che abbiamo rinunciato a stabilire una specifica norma nel progetto di revisione della legge poiché, per le ragioni già dette, gli interessi sul capitale proprio occulto (o dissimulato) sono già stati da noi considerati nell'ambito del nuovo articolo 67 (cpv. 1 lett. d) unitamente agli interessi non riconosciuti dalla legge. Rimandiamo, a questo riguardo al relativo commento dell'articolo 67 (determinazione dell'utile netto imponibile, in generale).

L'articolo 74 (norme speciali per le associazioni, le fondazioni e i fondi di investimento) riprende testualmente l'articolo 66 LIFD e corrisponde pure all'articolo 26 LAID. Anche se il nuovo disposto è più chiaro (in particolare per quanto riguarda l'enunciazione del principio secondo cui i fondi di investimento soggiacciono all'imposta sull'utile unicamente per il reddito della loro sostanza fondata in possesso diretto), non vi è, almeno dal profilo del diritto materiale, alcuna sostanziale modifica del regime attuale (art. 76 e 77 v.LT).

L'articolo 75 (deduzione delle perdite) riprende l'articolo 67 LIFD (che corrisponde anche all'art. 25 cpv. 2 e 3 LAID) con la precisazione, dettata unicamente da motivi di maggiore chiarezza, che le perdite deducibili sono quelle dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale e non genericamente di sette precedenti esercizi come il testo letterale dell'articolo 67 LIFD potrebbe, erroneamente, lasciare intendere ingenerando difficoltà di interpretazione della legge stessa. Questa nostra precisazione risulta d'altra parte anche dal tenore dell'articolo 31 capoverso 1 LIFD da noi ripreso dal nuovo articolo 30 capoverso 1 del presente progetto di revisione.

Ricordiamo che l'attuale LT (art. 70 v.LT) limita la deduzione delle perdite ai tre esercizi precedenti il periodo fiscale per cui vi è necessità di adeguamento del diritto cantonale vigente in relazione al nuovo diritto sull'armonizzazione (art. 25 cpv. 2 e 3 LAID) e il cambiamento è di carattere sostanziale.

Come risulta dalle disposizioni transitorie (art. 310) proponiamo tuttavia che la possibilità di dedurre le perdite degli esercizi precedenti sia introdotta in modo graduale e scalare durante gli anni che ci separano ancora dall'ultimo termine di adeguamento alla LAID (2001).

b) Calcolo dell'imposta (art. 76 - 79)

Il nuovo diritto dell'armonizzazione stabilisce, a questo riguardo, il principio secondo cui le società di capitali e le società cooperative devono essere imposte con la medesima tariffa (art. 27 cpv. 1). Si tratta di un principio generale che non necessita di una specifica norma nel diritto cantonale, ma che deve essere considerato nell'ambito della formulazione delle disposizioni che riguardano il calcolo dell'imposta delle persone giuridiche.

La determinazione delle tariffe è invece, dalla LAID, lasciata all'autonomia dei cantoni e questo in virtù della normativa costituzionale che riserva, espressamente a questi ultimi, la competenza in materia tariffale. Si tratta pertanto di un aspetto che non è oggetto di armonizzazione tant'è vero che l'articolo 1 capoverso 3 LAID rimanda alle competenze dei cantoni per quanto concerne la definizione delle tariffe, delle aliquote e degli importi esenti da imposta.

A questo riguardo proponiamo di passare dall'attuale sistema di aliquote progressive a tre scaglioni previsto dall'articolo 72 v.LT (l'aliquota d'imposta aumenta quando l'intensità tra l'utile conseguito e il capitale proporzionale aumenta) all'adozione di un'aliquota proporzionale e quindi non più dipendente dal rapporto tra l'utile e il capitale proporzionale della società.

Il passaggio a questo nuovo sistema di imposizione dovrebbe comportare - anche secondo il parere dell'esperto Marco Bernasconi (vedi Rapporto, pag. 43 e segg.) - indubbi vantaggi dal profilo della semplificazione del calcolo delle imposte a carico delle persone giuridiche.

L'adozione dell'aliquota proporzionale consente inoltre di ovviare alla tendenza attuale di diverse imprese di sottovalutare gli attivi, sopravvalutare i passivi o creare accantonamenti quando l'utile è tassato sulla base dell'aliquota marginale più elevata prevista dalla tariffa a tre scaglioni.

Riteniamo inoltre che la nuova aliquota proporzionale dovrebbe costituire un incentivo per tutte le aziende di nuova costituzione e per le società che operano nel settore terziario. A questo riguardo e anche per una più completa valutazione dei vantaggi del sistema proposto rispetto a quello vigente rimandiamo anche al messaggio del Consiglio federale a sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni e sull'imposta federale diretta del 25 maggio 1983 (pag. 51 e segg.).

Il momento per il passaggio ad un nuovo sistema di imposizione è d'altra parte particolarmente idoneo poiché la concordanza con altre innovazioni legislative (come in particolare quella riferita alla deduzione dell'onere di imposte) permette di meglio contemporare le conseguenze finanziarie indotte dalle nuove aliquote e quindi di concretamente passare al nuovo sistema di imposizione mantenendo (complessivamente) le perdite di gettito entro limiti da noi ritenuti, nella particolare situazione economico-finanziaria attuale, ancora accettabili.

La nuova aliquota, stabilita al 12 per cento dell'utile netto per le società di capitali e le cooperative, permette così di ridurre la perdita di gettito dovuta alla deduzione delle imposte a circa 20 mio. di franchi e di contemporaneamente mantenere l'imposizione complessiva (avuto anche quindi riguardo del vantaggio derivante dalla deduzione dell'onere di imposta) di queste persone giuridiche entro limiti che possono ancora essere giudicati accettabili.

L'applicazione della stessa aliquota (del 12 per cento) alle associazioni, fondazioni e alle altre persone giuridiche (in sostanza le corporazioni di diritto pubblico) avrebbe tuttavia comportato un sensibile aggravio rispetto alle aliquote attuali che, lo ricordiamo, sono quelle delle persone fisiche (altri contribuenti). Per questa ragione abbiamo ritenuto di proporre, limitatamente a questa categoria di persone giuridiche, un'aliquota proporzionale più attenuata dell'8 per cento cosicché ne risulta un carico fiscale entro termini accettabili.

L'articolo 76 (società di capitali e società cooperative, in generale) fissa, come detto, l'aliquota d'imposizione al 12% dell'utile netto. E' così concretamente attuato il passaggio dal sistema a tre scaglioni previsto dall'attuale legge tributaria (art. 72 v. LT) a quello proporzionale con aliquota uguale per tutte le persone giuridiche ad eccezione tuttavia delle associazioni, fondazioni e delle altre persone giuridiche alle quali è applicata un'aliquota dell'8% (art. 78).

Rileviamo che l'aliquota del 12 per cento è applicata anche alle persone giuridiche dell'articolo 59 capoverso 3 quindi anche alle società estere (in particolare Anstalten, Panamensi, ecc.) come pure alle loro succursali. Si tratta infatti di società commerciali il cui scopo è volto al conseguimento di un lucro per cui si giustifica, dal profilo della loro imposizione, un trattamento uguale alle (nostre) società di capitali e società cooperative.

L'articolo 77 (riduzione per partecipazioni) riprende, unificandoli in un solo disposto, i vigenti articoli 73 e 74 v. LT. Il nuovo disposto non comporta pertanto alcun cambiamento rispetto al diritto cantonale attuale.

Rileviamo tuttavia che la normativa è, per quanto riguarda il calcolo della riduzione, incompatibile con il diritto federale sull'armonizzazione (art. 28 cpv. 1 LAID). Proponiamo, sostanzialmente per considerazioni finanziarie, di eliminare questo contrasto non prima del 2001 ritenuto che, fino a quel momento, rimangono applicabili le normative attuali riprese dal nuovo articolo 77.

L'articolo 78 (associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche) riprende l'articolo 71 LFD tuttavia con riferimento specifico anche alle aziende di corporazioni di diritto pubblico (in particolare dei comuni) almeno nella (limitata) misura in cui risultano ancora imponibili secondo l'articolo 65 lettera c).

Si tratta di una precisazione che abbiamo formulato per maggiore chiarezza, ma che non sarebbe stata strettamente necessaria poiché le corporazioni di diritto pubblico rientrano già nel concetto di altre persone giuridiche della legge tributaria.

Rispetto all'attuale LT e, come già rilevato commentando l'articolo 59, osserviamo che le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono ora, a tutti gli effetti, trattate fiscalmente come le persone fisiche. Ad esse non sono pertanto più applicabili le aliquote di imposizione delle persone fisiche (art. 77 v. LT), bensì quella proporzionale delle persone giuridiche, che è tuttavia fissata all'8 per cento (le rimanenti persone giuridiche, comprese quelle estere, sono invece imposte con il 12%) così da mantenere, malgrado il nuovo sistema di tassazione, un'imposizione complessiva sostanzialmente invariata se si considera anche il

fatto che, a seguito dell'applicazione del nuovo regime delle persone giuridiche, è data loro anche la possibilità di dedurre l'onere per imposte (art. 68).

Per quanto poi riguarda i comuni e più particolarmente le loro aziende non va inoltre disatteso che, a seguito del nuovo articolo 65 sulle esenzioni, essi beneficiano ora di una più ampia esenzione fiscale rispetto al regime della vigente legge tributaria (art. 15 v. LT), risultano infatti (ancora) imponibili solo quelle attività (aziendali) svolte in concorrenza con i privati (art. 65 lett. c).

Secondo la nostra valutazione la nuova aliquota proporzionale dell'articolo 78 non dovrebbe quindi, nemmeno per i comuni, comportare - complessivamente (tenuto conto delle altre esenzioni e della possibilità di dedurre le imposte) - un aggravio fiscale supplementare rispetto a quella attualmente prevista dell'articolo 75 v. LT.

L'articolo 79 applica, anche ai fondi di investimento con possesso fondario diretto e per le considerazioni appena dette commentando l'articolo precedente, l'aliquota delle persone giuridiche (12%). Ricordiamo che la legge tributaria attuale assegna questi fondi, che peraltro nel nostro Cantone sono molto rari, alle aliquote delle persone fisiche (art. 76 v. LT).

3. Imposta sul capitale (art. 80-87)

a) Oggetto dell'imposta (art. 80-86)

L'articolo 80 (principio) assegna all'imposta sul capitale non solo il capitale proprio, ma (diversamente dall'articolo 73 LFD e dalla LAID) anche i debiti non riconosciuti dalla legge tributaria. In questo senso proponiamo di confermare la nostra attuale regola (art. 78 v. LT) secondo cui i debiti non riconosciuti dalla legge sono ripresi ai fini del calcolo dell'imposta sul capitale.

Come detto il disciplinamento non è più compatibile con la LAID (art. 29 cpv. 1) che permette di riferire l'imposta sul capitale al solo capitale proprio ad esclusione quindi dei debiti non riconosciuti, almeno nella misura in cui non svolgono, economicamente, la funzione di capitale proprio conformemente all'articolo 29 capoverso 3 LAID. In quest'ultimo caso il chiaro disposto della LAID prevede infatti che il capitale proprio sia aumentato della relativa quota di capitale di terzi che svolge, appunto, la funzione economica di capitale proprio.

Proponiamo, malgrado il menzionato contrasto con il nuovo diritto federale sull'armonizzazione, di mantenere il nostro attuale sistema di imposizione del capitale (capitale proprio aumentato dai debiti non riconosciuti) almeno fino al 2001 poiché, oltre ad essere economicamente più conveniente, permette anche di risolvere, riteniamo in modo adeguato, il problema della tassazione dei debiti al portatore.

Nelle disposizioni che seguono, diversamente da quelle corrispondenti delle LFD e LAID, il capitale imponibile non è quindi solo quello proprio, ma quello proprio aumentato dei debiti non riconosciuti. Questo però nella misura in cui i debiti non sono ripresi a copertura del capitale (proprio) occulto, cioè per quella parte che, economicamente, svolge la funzione di capitale proprio (art. 29 cpv. 3 LAID e nuovo art. 82).

L'articolo 81 (società di capitali e società cooperative, in generale) riprende l'articolo 74 LFD tralasciando tuttavia la specificazione "imponibile" poiché, secondo la concezione che

abbiamo appena esposto, nel capitale imponibile rientrano non solo quello proprio, ma anche i debiti non riconosciuti dalla legge.

La nozione di capitale proprio corrisponde peraltro sia a quella dell'articolo 29 capoverso 2 lettera a) LAID, sia a quella del nostro attuale articolo 78 capoverso 1 v.LT. La sola nostra particolarità, che intendiamo assicurarci fino al 2001, è, come detto, quella riferita al computo (nell'imponibile ai fini dell'imposta sul capitale) anche dei debiti non riconosciuti dalla legge (art. 83).

L'articolo 82 (capitale proprio occulto) riprende l'articolo 75 LIFD con un unico cambiamento riguardante la specificazione "imponibile" per il cui commento rimandiamo a quanto esposto all'articolo precedente (art. 81). Segnaliamo inoltre l'aggiunta di un capoverso supplementare (cpv. 4) che ripropone tuttavia il capoverso 3 dell'articolo 79 v.LT.

Nuova, rispetto al diritto attuale, è la disposizione del capoverso 1, introdotta per necessità di ammortizzazione alla LAID (art. 29 cpv. 3), che, come già abbiamo visto, prevede di aumentare il capitale proprio della parte di capitali di terzi che, economicamente, svolge la funzione di capitale proprio; questo per evitare la formazione di capitale proprio dissimulato (o occulto).

A questo riguardo osserviamo che, nella nostra prassi attuale, i debiti non riconosciuti sono già normalmente considerati sostitutivi del capitale proprio dissimulato. Con il nuovo disposto lo potranno tuttavia essere solo nella misura in cui assumono, economicamente, anche effettivamente la funzione del capitale proprio. Per la rimanente parte essi saranno (almeno fino al 2001) tassati nell'ambito della quota di capitale ritenuta imponibile.

Per quanto concerne le società immobiliari osserviamo inoltre che il capitale proprio deve corrispondere (ancora come al vigente art. 79 cpv. 1 v.LT) almeno al 20% del valore degli attivi, mentre, secondo l'articolo 29 capoverso 3 LAID, tale limite è fissato al 33%. Si tratta comunque di una questione che sarà, a livello federale, oggetto di una possibile modifica: a quel momento dovremo anche valutare se, e in quali termini, adattare il nostro articolo 82.

Aggiungiamo, da ultimo, che, rispetto al vigente articolo 79 capoverso 3 v.LT, il nuovo capoverso 4 dell'articolo 82 fa ora esplicito riferimento alla Legge sull'abblazione del 22 ottobre 1985; rileviamo che le persone giuridiche (considerate di pubblica utilità) sono quelle che adempiono alle condizioni stabilite dall'articolo 24 capoverso 2 di quest'ultima legge.

L'articolo 83 (debiti non riconosciuti), per il fatto che federalmente è imponibile solo il capitale proprio semmai aumentato dei debiti (ma solo limitatamente a quelli che, di fatto, assumono economicamente la funzione di capitale proprio occulto), non trova riscontro nella LIFD (e nemmeno nella LAID).

Esso riprende l'articolo 47 delle persone fisiche e corrisponde, almeno nella sostanza, agli articoli 57 e 58 v.LT. Si può quindi affermare che, quanto al trattamento dei debiti, per l'imposta cantonale non abbiamo introdotto cambiamenti degni di nota rispetto all'attuale legge tributaria.

L'articolo 84 (società di capitali e società cooperative in liquidazione) riprende il corrispondente articolo 76 LIFD con l'aggiunta, formulata unicamente per motivi di chiarezza interpretativa, che la sostanza netta è determinata in base alle disposizioni applicabili alle persone fisiche.

Osserviamo che la nostra legislazione tributaria attuale non contiene alcuna disposizione al riguardo della tassazione di queste società in liquidazione per cui esse sono (attualmente) imposte al minimo sulla base del loro capitale azionario il che crea non pochi problemi. La

soluzione proposta, che è quella di applicare la stessa regola valida in ambito federale (assunzione sulla sostanza netta), è più adeguata.

L'articolo 85 (associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche) riprende l'articolo 77 LIFD, prima frase, con l'aggiunta di cui abbiamo già detto commentando l'articolo precedente. Anche a questo riguardo manca, nell'attuale LT, una corrispondente norma. L'articolo 82 v.LT indica infatti unicamente come è calcolata l'imposta sulla sostanza facendo riferimento alle aliquote delle persone fisiche.

Tuttavia, siccome le associazioni e le fondazioni sono ora equiparate alle persone giuridiche, occorre definire, nella legge, anche l'oggetto dell'imposta sul capitale.

Ricordiamo da ultimo che le aziende comunali non sono soggette all'imposta sul capitale, ma unicamente a quella sull'utile, tuttavia solo nei casi in cui ricorrono le condizioni particolari (che non le rendono esenti da imposte) dell'articolo 65 lettera c).

L'articolo 86 (fondi di investimento) non ha corrispondente norma nella LIFD limitandosi l'articolo 77, seconda frase, di questa stessa legge ad affermare che i fondi di investimento non sono assoggettati all'imposta sul capitale. E' una considerazione che deriva dalla circostanza che la legge federale, a differenza di quelle cantonali, non conosce l'imposta sulla sostanza.

La LAID - come, d'altra parte, anche il vigente articolo 81 v.LT - assoggetta questi fondi (solo) limitatamente agli immobili situati nel Cantone (art. 20 cpv. 1) e secondo le regole delle persone fisiche (art. 29 cpv. 2 lett. c) per cui, dal profilo del diritto materiale, l'articolo proposto comporta un cambiamento rispetto al regime attuale per quanto riguarda il momento determinante per il calcolo dell'imposta sul capitale.

b) Calcolo dell'imposta (art. 87)

L'articolo 87 stabilisce l'aliquota applicabile al capitale imponibile confermando il tasso attuale del 3 per mille (art. 80 v.LT). Ricordiamo che, ai fini del calcolo dell'imposta sul capitale, si considerano a livello cantonale, oltre al capitale proprio (come stabilito dal diritto federale), anche i debiti non riconosciuti fiscalmente.

Osserviamo, da ultimo, che, diversamente dalla regolamentazione attuale (art. 81 e 82 v.LT), tutte le categorie di persone giuridiche - quindi anche le associazioni, le fondazioni, i fondi di investimento e le altre persone giuridiche - sono assoggettate alla stessa aliquota di imposta (del 3 per mille) e non più (come attualmente) alle aliquote applicabili alle persone fisiche. Il riferimento alle persone fisiche, fatto dai nuovi articoli 85 e 86, è infatti valido unicamente per gli aspetti riguardanti le modalità di determinazione della sostanza netta ad esclusione quindi delle aliquote di imposizione e del momento determinante.

4. Imposta minima (art. 88-90)

L'imposta minima prevista per le sole persone giuridiche dagli articoli da 83 a 85 v.LT è una particolarità del nostro diritto tributario cantonale; essa non ha quindi alcun riferimento nel diritto federale concernente le imposte (federali) dirette.

Si tratta tuttavia di un'imposta che, pur non essendo annoverata tra le imposte dirette prescritte dalla LAID (art. 2), è, dall'esperto Prof. Locher, ancora ritenuta compatibile con il nuovo diritto federale sull'armonizzazione: essa può quindi ancora essere mantenuta.

La sua funzione è quella di essere sostitutiva delle imposte ordinarie sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche proprietarie di immobili; essa trova quindi applicazione ed è concretamente prelevata ogni qualvolta le imposte ordinarie non raggiungono un minimo definito, dall'articolo 85 v.LT, nell'1 per mille del valore di stima ufficiale degli immobili situati nel Cantone e di proprietà della persona giuridica interessata.

Il carattere sostitutivo di questa imposta è d'altra parte anche esplicitamente richiamato dalla LAID nell'unica sua norma a questo riguardo. L'articolo 27 capoverso 2 LAID prevede infatti che le eventuali imposte minime prelevate su fattori sostitutivi di imposizione sono computate sulle imposte sull'utile e sul capitale.

L'articolo 88 (principio) ripropone nella sua formulazione letterale l'articolo 83 dell'attuale LT, mentre **l'articolo 89 (eccezioni)** riprende unicamente la lettera b) dell'articolo 84 v.LT. Non è infatti più necessario elencare tra le eccezioni le imprese concessionarie poiché queste risultano ora, conformemente al nuovo articolo 65 lettera h), completamente esenti da imposte.

b) Calcolo dell'imposta (art. 90)

L'articolo 90 conferma l'attuale articolo 85 capoverso 1 v.LT per quanto riguarda l'aliquota d'imposta che rimane quella dell'1 per mille del valore ufficiale di stima all'inizio dell'esercizio commerciale.

Con riferimento all'articolo 27 capoverso 2 LAID è stato precisato il carattere sostitutivo dell'imposta; il computo di questa imposta su quelle ordinarie avviene pertanto anno per anno (art. 90 cpv. 2) e non può più, come finora (art. 85 cpv. 2 v.LT), riferirsi ai due precedenti anni durante i quali sono state pagate le imposte ordinarie sull'utile e sul capitale.

5. Tassazioni speciali (art. 91 - 94)

Rileviamo introduttivamente che questo capitolo riguarda il disciplinamento della tassazione di persone giuridiche (società holding, di sede e ausiliarie) che, più di altre, sono particolarmente soggette alla concorrenza tra i vari cantoni.

Per questa ragione abbiamo ritenuto di proporre di posticipare, nella misura massima possibile (2001), il completo adeguamento del nostro vigente diritto cantonale al nuovo diritto dell'armonizzazione pur approfittando di mettere in vigore, già prima di questa scadenza, una regolamentazione che si ispira almeno parzialmente alla nuova LAID, ma che lascia ancora un sufficiente margine di manovra anche per poter meglio considerare quello che sarà l'atteggiamento degli altri cantoni nella fase di transizione fino al 2001.

L'articolo 91 (società holding) riprende, almeno in parte, l'articolo 28 capoverso 2 LAID.

Rileviamo che, al capoverso 1, non sono state, volutamente, definite le partecipazioni e il reddito delle stesse. Si tratta di una scelta, come detto, voluta tant'è vero che non proponiamo nemmeno di confermare il vigente articolo 86 capoverso 2 v.LT proprio per avere, almeno fino al 2001, sufficiente margine per adattare anche la definizione delle partecipazioni a

dependenza delle occasioni che si presentano e della prassi che sarà adottata dagli altri cantoni in questa fase di transizione fino al definitivo passaggio al diritto introdotto dalla nuova LAID.

Anche il capitale imponibile non è stato volutamente definito conformemente all'articolo 29 capoverso 2 lettera b) LAID. Questo specialmente per il fatto che l'imposizione del solo capitale nominale, come avviene attualmente in virtù dell'articolo 86 v.LT, è uno degli aspetti particolarmente attrattivi delle società holding ticinesi. Riteniamo pertanto opportuno mantenere questa attrattività almeno fino al 2001.

Per quanto concerne invece l'imposta sulla sostanza immobiliare e quella sul suo relativo reddito abbiamo proposto di considerare il carico ipotecario usuale e non quello effettivo. Intendiamo così poter disporre di maggiore margine per risolvere anche il problema posto da quelle società holding che non hanno debiti ipotecari.

Notiamo da ultimo che le società holding, per la sostanza immobiliare posseduta, saranno imposte con le aliquote delle persone giuridiche e non più, come finora, con quelle delle persone fisiche.

L'articolo 92 (società di sede) conferma, mantenendolo invariato, l'attuale articolo 87 v.LT per cui, concretamente, le società di sede continueranno ad essere imposte secondo le stesse regole valide per le società holding (quindi quelle del nuovo art. 91).

Questo regime, come d'altra parte anche quello riguardante le stesse società holding, potrà tuttavia essere mantenuto solo fino al termine ultimo di adeguamento del diritto cantonale a quello federale sull'armonizzazione (art. 28 cpv. 3 LAID).

L'articolo 93 (società ausiliarie) conferma anch'esso il vigente articolo 88 v.LT perenne quindi anche, almeno fino al 2001, la situazione di contrasto con l'articolo 28 capoverso 3 LAID.

Precisiamo tuttavia che intendiamo considerare, nell'ambito dell'interpretazione dell'adeguato indennizzo di cui al nuovo articolo 93 capoverso 2 (e 88 cpv. 2 v.LT), la possibilità, prevista dalla LAID all'articolo 28 capoverso 3 lettera a), di escludere dall'imposta i ricavi da partecipazione nonché gli utili in capitale e di rivalutare su queste partecipazioni con possibilità di compensare su questi utili esenti eventuali perdite subite su partecipazioni (art. 28 cpv. 4 LAID).

L'articolo 94 (convenzioni internazionali) ripropone, anche se in forma e con termini diversi, la vigente regolamentazione dell'articolo 88 bis v.LT. Esso risulta peraltro pure già essere compatibile con il nuovo diritto federale in materia di armonizzazione fiscale (art. 28 cpv. 5 LAID).

6. Imposta immobiliare (art. 95 - 99)

Come è già stato il caso per l'imposta minima, anche l'imposta immobiliare delle persone giuridiche non è esplicitamente prevista dall'armonizzazione federale ed è pure sconosciuta alla LFD che non contiene alcuna norma al riguardo. Si tratta tuttavia di un tipo di imposta che, malgrado l'armonizzazione, può ancora essere mantenuto poiché ritenuto ancora compatibile con il nuovo diritto federale in materia di armonizzazione fiscale.

Al riguardo proponiamo pertanto la sostanziale conferma del nostro vigente diritto cantonale approfittando tuttavia della presente revisione legislativa per meglio specificare il momento determinante per il prelevamento di questa imposta poiché l'attuale) generico riferimento all'esercizio commerciale può provocare situazioni di doppia imposizione soprattutto in presenza di due chiusure durante lo stesso anno civile. Il solo riferimento all'esercizio commerciale può inoltre provocare l'imposizione su due soggetti diversi, cosa che riteniamo debba essere anch'essa evitata.

a) Oggetto dell'imposta (art. 95 - 96)

L'articolo 95 (principio) riprende l'articolo 89 v.L.T. ma, in considerazione a quanto appena detto a proposito del momento determinante a cui riferire il calcolo dell'imposta, lascia cadere l'attuale, troppo generico, riferimento all'esercizio commerciale sostituendolo con l'inizio dell'anno civile (1. gennaio) e precisando che l'imposta non è commisurata alla durata dell'assoggettamento fiscale.

L'articolo 96 (esenzioni) mantiene invariata l'attuale regolamentazione dell'articolo 90 v.L.T. se si fa astrazione del solo adeguamento della numerazione dell'articolo di riferimento cioè quello che disciplina le esenzioni fiscali (nuovo art. 65 che ha sostituito il precedente art. 15 v.L.T).

b) Calcolo dell'imposta (art. 97 - 98)

Gli articoli 97 (principio) e 98 (aliquote) mantengono invariata la formulazione degli articoli 91 e 92 v.L.T. fatta tuttavia astrazione, per il primo, del riferimento all'inizio dell'anno civile (1. gennaio) quale momento determinante per il calcolo dell'imposta e, per il secondo, all'adeguamento della numerazione degli articoli di riferimento alla legge.

c) Riversamento ai comuni (art. 99)

Il riversamento della quota di imposta immobiliare spettante ai comuni è rimasto invariato per cui l'articolo 99 conferma l'attuale articolo 93 v.L.T.

7. Basi temporali (art. 100 - 103)

L'articolo 100 (periodo fiscale) corrisponde agli articoli 79 LIFD e 31 capoversi 1 e 2 LAID; esso ripropone, almeno nella sua sostanza, l'attuale articolo 103 v.L.T. rispetto al quale abbiamo tuttavia rinunciato a riprendere l'esercizio riferimento all'imposta immobiliare poiché dovuta per ogni anno civile e non per ogni esercizio commerciale (art. 95).

Ricordiamo che, diversamente dalla LAID (art. 22), i conti devono essere chiusi anche in caso di trasferimento della sede, dell'amministrazione effettiva o di uno stabilimento d'impresa fuori Cantone (cpv. 3).

L'articolo 101 (calcolo dell'utile netto) riprende l'articolo 80 LIFD e corrisponde pure all'articolo 31 capoverso 3 LAID. Rispetto all'attuale diritto cantonale i capoversi 1 e 3 dell'articolo 104 v.L.T. sono rimasti invariati, mentre è venuto a cadere l'attuale capoverso 2 che, considerata la nuova aliquota (proporzionale), non ha più ragione di essere.

L'articolo 102 (determinazione del capitale imponibile) riprende i corrispondenti articoli 81 LIFD e 31 capoverso 4 LAID tuttavia con l'aggiunta di un ulteriore nuovo capoverso (2) per tener conto degli esercizi che durano meno o più di dodici mesi. In questi casi l'imposta è commisurata alla durata dell'esercizio commerciale. Il nuovo disposto corrisponde peraltro all'attuale articolo 105 v.L.T. salvo la nuova aggiunta del secondo capoverso di cui abbiamo appena detto.

L'articolo 103 (aliquota d'imposta) ripropone testualmente l'articolo 82 LIFD e non ha alcun riferimento nell'attuale L.T. La normativa è tuttavia opportuna poiché permette di definitivamente chiarire il problema a sapere, nel caso di esercizi commerciali a cavallo dell'anno civile, quale sia l'aliquota concretamente applicabile nell'eventualità in cui questa dovesse, per effetto di una revisione legislativa, cambiare.

IV. IMPOSIZIONE ALLA FONTE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE (art. 104-122)

Il disciplinamento dell'imposizione alla fonte di determinate persone fisiche e giuridiche (quelle con domicilio o dimora fiscali nel Cantone e quelle senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera) è, per quanto concerne l'imposta federale diretta, completamente nuovo (art. 83 - 101 LIFD) non comprendendo il vigente Decreto federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta (DIFD) alcuna normativa al riguardo.

Il diritto cantonale in materia di imposte alla fonte (art. 233 - 242 v.L.T.) costituisce quindi attualmente anche la base legale per il prelevamento dell'imposta federale diretta. Con l'entrata in vigore della nuova LIFD (1. gennaio 1995) tale base legale (di livello federale) sarà invece autonomamente assunta da questa nuova legge federale.

Per quanto concerne le disposizioni cantonali da obbligatoriamente adattare al nuovo diritto federale sull'armonizzazione (art. 32 - 38 LAID) l'esigenza giuridica, ma anche pratica, che inducono a privilegiare - a livello dei singoli cantoni e, riteniamo di poter dire, anche al di là del diritto imperativo della LAID - soluzioni e procedure che siano il più possibile e anche fino nel dettaglio armonizzate con la LIFD, è, a nostro modo di vedere, molto più marcata rispetto agli altri capitoli del progetto di revisione.

Le ragioni di questa nostra affermazione sono principalmente da ricondurre alla circostanza che, diversamente di quanto avviene per le imposte dirette non percepite alla fonte, l'imposta alla fonte deve obbligatoriamente comprendere, in un'unica trattativa, le imposte federali, quelle cantonali e comunali (art. 33 cpv. 1 LAID) per cui il prelevamento della stessa non può che riferirsi a tutte e tre queste imposte il che presuppone (o perlomeno rende molto auspicabile) l'adozione di un ordinamento cantonale uniforme a quello federale.

Un disciplinamento unitario (tra imposta federale e quelle cantonali e comunali) è, d'altra parte, anche auspicabile dal profilo delle possibili relazioni intercantionali, ad esempio, nel caso di spostamenti dei lavoratori da un Cantone all'altro (art. 38 LAID) e da ultimo anche - ma l'aspetto non è da sottovalutare - per la semplificazione che necessariamente ne deriva ai debitori della prestazione imponibile (dati di lavoro e istituti di assicurazione o di previdenza) che, altrimenti, si vedrebbero costretti ad applicare, per le trattative, due regolamentazioni diverse (quella cantonale e quella federale) con tutte le difficoltà e le complicazioni che ne derivano.

Si tratta d'altra parte di una soluzione (uniformità dei diritti cantonali a quello federale della LFD) auspicata anche dalla Confederazione e dalla Conferenza svizzera dei funzionari fiscali cantonali, un gruppo di lavoro della quale ha elaborato, all'intenzione delle amministrazioni fiscali cantonali e proprio nell'intento di facilitare e di accelerare i lavori di adattamento delle legislazioni cantonali, un progetto di ordinamento cantonale modello in materia di amonizzazione delle imposte alla fonte.

Il disciplinamento da noi proposto negli articoli che commenteremo nel seguito fa ampio riferimento a questo ordinamento cantonale modello.

Con riferimento al nostro diritto cantonale vigente possiamo comunque anticipare che l'incidenza del nuovo diritto federale è più che altro di portata marginale.

Le modificazioni, che proponiamo di apportare alla vigente LT, non sono quindi generalmente, almeno dal profilo materiale, di carattere rilevante e innovativo rispetto all'ordinamento che, attualmente, già applica il nostro Cantone.

Dal profilo formale dobbiamo tuttavia precisare che diverse disposizioni - oggi rese obbligatorie dalla LAID - non sono (attualmente) cantonalmente oggetto di normativa nella LT, ma relegate nelle due Direttive di applicazione di quest'ultima (Direttive del 1. gennaio 1986 di applicazione dell'imposta alla fonte, casi particolari e Direttiva del 1. gennaio 1993 di applicazione dell'imposta alla fonte a carico dei lavoratori dipendenti non domiciliati). La formula della direttiva non può però costituire una base legale cantonale sufficiente per cui abbiamo dovuto riportare, necessariamente, alcune disposizioni nel progetto di revisione della legge.

1. Persone fisiche con domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 - 113)

a) Assoggettamento all'imposta (art. 104 - 105)

L'articolo 104 (persone assoggettate all'imposta alla fonte) indica, al capoverso 1, la cerchia dei soggetti fiscali (i lavoratori stranieri che hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone, ma che non sono in possesso di un permesso di domicilio della Polizia degli stranieri: nel nostro caso in pratica i dimoranti e gli stagionali), l'oggetto della prestazione imponibile alla fonte (il reddito da attività lucrativa dipendente) e la commotazione stessa dell'imposta alla fonte (sostituisce le imposte riscosse secondo la procedura ordinaria), come pure la riserva della tassazione ordinaria nei casi previsti dagli articoli 112 e 113.

Il capoverso 2 disciplina invece la situazione dei coniugi che vivono in comunione domestica nel senso che ad essi non è applicabile il regime della tassazione alla fonte, ma quello ordinario (tassazione della famiglia, quindi con cumulo dei redditi) dal momento in cui uno di

essi ha (oppure ottiene) la cittadinanza svizzera o possiede (oppure ottiene) un permesso di domicilio (permesso C).

Il nuovo articolo 104 riprende testualmente l'articolo 32 capoversi 1 e 2 LAID e corrisponde pure all'articolo 83 LFD fatta riserva del riferimento alle disposizioni sulla tassazione ordinaria che abbiamo ritenuto, analogamente alla LAID (art. 32 cpv. 1) e per ragioni di maggiore chiarezza, di già esplicitamente richiamare.

Per quanto riguarda il diritto cantonale vigente il capoverso 1 dell'articolo 104 non comporta alcun cambiamento: la cerchia dei contribuenti interessati e l'oggetto della prestazione imponibile sono infatti uguali a quelli già attualmente previsti dal nostro articolo 233 v.LT (prima frase e lettera a), mentre la commotazione dell'imposta risulta dall'articolo 235 capoverso 2 v.LT. Pure la riserva della tassazione ordinaria (anche se, come vedremo commentando i nuovi art. 112 e 113, risulta attualmente essere molto più ampia di quella ammessa dall'art. 34 LAID) è prevista dall'articolo 240 v.LT.

Il secondo capoverso dell'articolo 104 estende invece, diversamente dalla vigente LT, la tassazione ordinaria anche allo straniero tassato alla fonte che contrae matrimonio con un cittadino svizzero oppure con un cittadino straniero con permesso di domicilio. La nostra attuale LT o, meglio, la sua Direttiva del 1. gennaio 1993 (punto 4) condiziona infatti il passaggio alla tassazione ordinaria unicamente all'ottenimento di un permesso di domicilio da parte dello straniero direttamente interessato. Concretamente il matrimonio con un cittadino svizzero o con uno straniero con permesso di domicilio non fa (attualmente) scattare "di diritto" e automaticamente la tassazione ordinaria per il coniuge tassato alla fonte anche se, per ragioni più che altro di economia amministrativa e di ordine pratico, l'attuale riserva generalizzata della tassazione ordinaria (art. 240 v.LT) permette di eseguire, anche in questi casi, una tassazione ordinaria senza tuttavia renderla imperativamente obbligatoria come è il caso del nuovo articolo 104.

Aggiungiamo che, in virtù del principio costituzionale della parità di trattamento dei contribuenti e del conseguente divieto di discriminazioni (art. 4 CF), il passaggio da un sistema di tassazione all'altro (e viceversa) deve avvenire a partire dall'inizio del mese successivo durante il quale si sono adempite le condizioni previste dall'articolo 104 (ottenimento di un permesso di domicilio oppure matrimonio con un cittadino svizzero o straniero, ma, in quest'ultimo caso, con permesso di domicilio). Questa particolare regola fa sì che, non essendo (art. 53) e non potendo più anche essere (art. 17 LAID) il matrimonio motivo di tassazione intermedia, malgrado il passaggio (dal mese successivo al matrimonio) al sistema di tassazione ordinaria il cumulo dei redditi dei due coniugi (art. 8) avverrà solo a partire dal periodo fiscale successivo. Si tratta d'altra parte della stessa soluzione che dovrà essere, in regime di nuova LT, praticata anche nel caso di matrimonio tra due contribuenti tassati (ambidue) secondo la procedura ordinaria.

Precisiamo, da ultimo, che il particolare disciplinamento dell'articolo 104 (e degli art. 32 cpv. 2 LAID e 83 cpv. 2 LFD) non ha comunque alcuna influenza sullo statuto dello straniero: quest'ultimo mantiene infatti, malgrado il matrimonio e ancora per un periodo di cinque anni secondo la nuova legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (in vigore dal 1. gennaio 1992), lo statuto di dimorante per cui, se il matrimonio dovesse essere sciolto prima della scadenza di questo periodo, lo straniero tomerebbe ad essere, dal profilo fiscale, nuovamente tassato alla fonte a partire dal mese successivo allo scioglimento del matrimonio.

L'articolo 105 (prestazioni imponibili) riprende, tuttavia con opportuni chiarimenti che ne faciliteranno l'interpretazione (per quanto concerne in particolare la nozione di proventi

compensativi del reddito da attività lucrativa dipendente), il corrispondente articolo 84 LIFD. Esso risponde pure ai principi dell'armonizzazione (art. 32 cpv. 3 LAID).

Si tratta comunque di una disposizione che conferma il diritto e la prassi da noi attualmente già seguita in questo ambito: infatti, secondo l'articolo 235 capoverso 1 v.LT, l'imposta alla fonte è prelevata sull'ammontare lordo della prestazione e le Direttive del 1. gennaio 1993 (punto 6) precisano, in modo concettualmente analogo al nuovo articolo 105, il tipo di prestazione soggetto all'imposizione alla fonte e cioè, in sostanza, i proventi (lordi) dell'attività lucrativa dipendente, compresi i redditi accessori, come pure le prestazioni in natura e quelle compensative (tutte le prestazioni versate, dal datore di lavoro o da istituzioni di assicurazione o previdenza, in sostituzione o a compensazione del guadagno durante il periodo in cui il contribuente è ancora abile al lavoro e professionalmente attivo).

Dal profilo del diritto materiale il nuovo articolo 105 non comporta quindi alcun cambiamento rispetto alla nostra situazione attuale.

b) Calcolo della trattenuta (art. 106 - 111)

L'articolo 106 (principio) definisce, al capoverso 1, l'autorità competente (Consiglio di Stato) a stabilire le aliquote per le imposte alla fonte precisando che queste ultime sono determinate secondo le aliquote ordinarie per le imposte sul reddito delle persone fisiche come d'altra parte già attualmente avviene nel nostro Cantone, tuttavia con aliquote determinate dall'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (ma comunque già riferite a quelle ordinarie) sulla base di una norma delle Direttive del 1. gennaio 1993 (punto 5).

Le aliquote per redditi a tempo parziale o accessori (art. 108 cpv. 1 lett. d), nonché per le prestazioni degli istituti di assicurazione secondo l'articolo 111 capoverso 2 sono tuttavia determinate direttamente dalla legge.

Il capoverso 2 precisa invece che le aliquote d'imposta alla fonte (si intendono però solo quelle fissate, in base al capoverso 1, dal Consiglio di Stato) comprendono e quindi sostituiscono le imposte cantonali e comunali prelevate con la procedura ordinaria. Ne consegue che, ai fini della trattenuta che dovrà operare il datore di lavoro, le aliquote stabilite dalla presente legge oppure dal Consiglio di Stato in applicazione della stessa dovranno ancora essere aumentate delle corrispondenti aliquote dell'imposta federale diretta (cpv. 3).

Dal profilo pratico la nuova normativa - che corrisponde peraltro, almeno nella sostanza, anche agli articoli 85 capoverso 1 LIFD e 33 capoverso 1 LAID - non comporta alcun cambiamento rispetto alla situazione attuale, fatta riserva per l'autorità competente a stabilire le aliquote (che non è più l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni, ma il Consiglio di Stato). Essa ancora tuttavia, molto opportunamente e compatibilmente con la LAID, direttamente nella legge cantonale i criteri e le modalità di calcolo delle aliquote d'imposta.

Gli articoli da 107 a 111 del progetto di revisione si riferiscono agli articoli 33 LAID come pure 86 LIFD e trattano, in modo compiuto e anche dettagliato la struttura e i diversi tipi di aliquote.

A questo riguardo è, introduttivamente, opportuno ricordare che l'imposta alla fonte costituisce una vera e propria imposizione (sostitutiva a tutti gli effetti di quella ordinaria) di tutti i proventi dell'attività lucrativa dipendente per cui, compatibilmente con il principio della parità di trattamento (art. 4 CF), l'imposizione alla fonte dello straniero (senza permesso di domicilio) deve essere, di principio, sostanzialmente analoga a quella di un contribuente

tassato ordinariamente. Le aliquote devono quindi tener conto delle differenti condizioni familiari e situazioni finanziarie dei contribuenti assoggettati alla fonte come d'altra parte anche stabilito dal nuovo diritto federale sull'armonizzazione (art. 33 LAID).

Come già riconosciuto dalla giurisprudenza in materia il sistema di tassazione alla fonte comporta tuttavia, rispetto a quello ordinario, necessariamente delle semplificazioni e delle fortificazioni (art. 33 cpv. 3 LAID) per cui il risultato, dal profilo dell'imposizione del contribuente, non può essere uguale a quello che si raggiungerebbe con una tassazione ordinaria, ma può unicamente avvicinarsi a quest'ultimo. Differenze tra singoli contribuenti sono quindi inevitabili (e rimangono anche dal profilo del diritto costituzionale ammesse) poiché ineliminabili al sistema stesso della tassazione alla fonte.

Seguendo questi principi l'articolo 107 (struttura delle aliquote) riprende il corrispondente articolo 86 LIFD ed è pure conforme all'articolo 33 capoversi 2 e 3 LAID.

Il disciplinamento, del capoverso 1, delle deduzioni che sono da eseguirsi in forma forfettaria corrisponde a quello del nostro vigente articolo 236 v.LT per cui, da questo profilo, la nuova norma non comporta alcun cambiamento. Anche la situazione dei coniugi (capoverso 2) e l'aspetto, per questi ultimi particolare, del cumulo dei redditi è già da noi considerata nell'ambito delle tabelle con le singole aliquote di imposizione e questo senza esplicitazione alcuna nella attuale LT, ma sulla base del principio generale secondo cui l'imposizione avviene conformemente alle disposizioni riguardanti la tassazione ordinaria delle persone fisiche.

Il capoverso 2, anche se in realtà nuovo, non comporta in effetti alcun cambiamento rispetto alla nostra attuale prassi come vedremo, più concretamente, al seguente articolo 108.

L'articolo 108 (tipi di aliquote) elenca - concretizzando l'articolo 33 LAID e, con esso, i principi appena ricordati - i diversi tipi di aliquota per la trattenuta alla fonte. Fatta riserva dell'aliquota per gli stagionali, di cui diremo in seguito e pur mancando un'esplicita normativa nella vigente legislazione cantonale, si tratta delle aliquote già attualmente applicate nel nostro Cantone attraverso le diverse tabelle per le trattenute dell'imposta alla fonte.

Dal profilo pratico il nuovo articolo 108 non comporta quindi alcun cambiamento rispetto alla prassi attuale e le singole aliquote - che saranno tradotte, aggiungendovi tuttavia la quota di aliquota dell'imposta federale diretta, nelle tabelle di trattenuta applicate dai debitori della prestazione imponibile (datori di lavoro e istituti di previdenza o assicurativi) - continueranno ad essere quelle riferite al disciplinamento valido per le persone fisiche (art. 35) computate tuttavia le deduzioni forfettarie di cui all'art. 107.

Al capoverso 1, lettera b) notiamo che la considerazione, ai fini dell'aliquota, della separazione di fatto (quindi non soltanto legale) è una novità non riferita però ad una specificità dell'imposizione alla fonte, bensì ad una conseguenza dell'applicazione del regime ordinario (art. 8 LT e art. 3 cpv. 3 LAID) a quello dell'imposizione alla fonte. La formulazione di questa lettera corrisponde comunque all'articolo 35 capoverso 2.

Mentre il tasso lineare previsto dalla lettera d) corrisponde a quello già da noi attualmente applicato per il lavoro a tempo parziale o accessorio (Direttive del 1. gennaio 1993, punti 9 e 10).

Dobbiamo aggiungere che nel nostro Cantone, oltre alle categorie di aliquote previste dal nuovo articolo 108 capoverso 1, praticiamo altri due tipi di aliquote: quella per gli stagionali (da noi conosciuta dal 1991) e quella per i lavoratori frontalieri. Di quest'ultima aliquota - che

è comunque ancora mantenuta – partiremo in seguito commentando l'articolo 114 poiché riguarda la categoria di contribuenti del titolo secondo cioè quelli senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera.

Seguendo le indicazioni della Confederazione e degli altri cantoni (nel progetto di ordinamento cantonale modello) proponiamo invece di rinunciare all'aliquota specifica per gli stagionali.

Ai lavoratori stagionali è infatti attualmente (e dal 1991) applicata nel nostro Cantone la regola secondo cui il salario lordo della stagione (quindi di 9 mesi) è considerato quale reddito globale di un intero anno (Direttive del 1. gennaio 1993, punto 14). Al salario lordo dello stagionale è quindi in concreto applicata l'aliquota dei 12 mesi dei dimoranti (annuali) senza tramutare il salario dei 9 mesi in 12 mesi come è il caso per i dimoranti che non lavorano durante tutto l'anno o come vuole sia, già ora, fatto la Confederazione al riguardo dell'imposta federale diretta.

Riteniamo che il mantenimento di questo ordinamento – particolare al nostro e ad alcuni altri pochi cantoni (questi ultimi prevedono comunque di rinunciare alla specifica aliquota per gli stagionali) – non si giustifichi più sia in considerazione del nuovo ordinamento federale, che impone di riportare a 12 mesi il salario percepito durante i 9 mesi di attività (stagionale), sia per il fatto che un diverso e migliore trattamento degli stagionali è difficilmente giustificabile anche nei riguardi degli altri contribuenti assoggettati alla fonte, soprattutto di quelli la cui attività non è svolta durante tutto l'arco dell'anno per cui deve essere, ai fini del calcolo dell'imposta, riportata ai 12 mesi.

Anche ragioni pratiche, in ordine alla semplificazione del lavoro dei debitori della prestazione imponibile (aziende e datori di lavoro) – suffragate dai numerosi errori di calcolo circa la trattenuta e dalle conseguenti correzioni che hanno dovuto, a questo riguardo, essere apportate dall'Ufficio preposto alle imposte alla fonte – inducono alla rinuncia ad un'aliquota particolare per gli stagionali. Basti pensare che il suo mantenimento comporterebbe, con tutte le complicazioni e difficoltà di calcolo che ne derivano, il raddoppio delle tabelle (per il calcolo delle trattenute) e che queste ultime dovrebbero comunque computare in modo diverso l'imposta cantonale e comunale e quella federale diretta. Non riconoscendo infatti la Confederazione un trattamento particolare per gli stagionali, il salario dello stagionale dovrebbe essere, per il calcolo della quota alla fonte dell'imposta federale diretta, comunque ancora riportato a 12 mesi analogamente a quanto avviene per gli annuali (dimoranti).

Al capoverso 2 si prevede invece di limitare l'applicazione dell'aliquota per doppi redditi ai soli casi in cui ambedue i redditi sono conseguiti in Svizzera. La regola è quella adottata dal diritto federale (progetto di OF, art. 1 cpv. 2) ed è diversa rispetto al regime attualmente in vigore nel nostro Cantone che considera, tuttavia in modo differenziato, anche il reddito conseguito dal coniuge che lavora all'estero. Le già ricordate esigenze di uniformità delle legislazioni federale e cantonale, come pure le difficoltà insite nell'esatto accertamento del reddito di fonte estera giustificano tuttavia, a nostro modo di vedere, l'adozione di questa regola anche cantonalmente.

Il capoverso 3 conferma la nostra attuale regola (Direttive del 1. gennaio 1993, punto 16) secondo cui, ai fini della trattenuta, è determinante la situazione al momento della scadenza della prestazione imponibile (pagamento, versamento, bonifico o compensazione), mentre le variazioni di stato civile, come pure l'aumento del numero dei figli sono presi in considerazione a partire dalla successiva trattenuta, cioè da quella del mese successivo all'evento modificatore della stessa. Ciò significa anche che, in caso di matrimonio di due

contribuenti soggetti alla fonte, la tariffa dei doppi redditi è applicata già a partire dal mese successivo anche se il matrimonio non è (più) motivo di tassazione intermedia (art. 17 LAlD).

La riserva del capoverso 4 è necessaria per permettere al Consiglio di Stato di stabilire, in via di regolamento, i parametri (ore di lavoro massimo la settimana e retribuzione lorda massima mensile) affinché un'occupazione possa essere considerata ancora accessoria o parziale. Precisiamo che il Consiglio di Stato intende, a questo riguardo, riferirsi al disciplinamento che sarà stabilito in sede federale.

L'articolo 109 (aliquote per proventi compensativi, versamenti in capitale per prestazioni Hiortrent) rende applicabile la stessa regola valida, secondo l'articolo 37, in regime di tassazione ordinaria. Si tratta d'altra parte del medesimo disciplinamento già da noi attualmente praticato anche in regime di imposte alla fonte.

Gli articoli 110 (altri proventi compensativi, versamento tramite il datore di lavoro) e 111 (versamento tramite gli istituti di assicurazione) differenziano invece le modalità per la trattenuta alla fonte a seconda se il versamento del provento compensativo (sostitutivo o compensativo del normale reddito da attività lucrativa dipendente) avviene direttamente a cura del datore di lavoro oppure di un istituto di assicurazione (quindi non per il tramite del datore di lavoro) e, in quest'ultima eventualità, a seconda se la compensazione è completamente o solo parzialmente sostitutiva della normale retribuzione lavorativa.

Il versamento a cura del datore di lavoro (art. 110) non presenta particolari problemi: esso deve essere computato e tassato secondo le usuali aliquote come se fosse un normale reddito da attività lucrativa dipendente, questo anche nel caso in cui lo stesso è unicamente complementivo del normale reddito del lavoro dipendente.

Il versamento a cura di un istituto di assicurazione (art. 111) è invece tassato, secondo le normali aliquote, se la compensazione è integrale (cpv. 1) e, ad un tasso lineare, se quest'ultima è parziale, quindi aggiuntiva del reddito da attività lucrativa dipendente (cpv. 2). In quest'ultimo caso la trattenuta sarà operata, per lo stesso contribuente, da due debitori della prestazione imponibile: dal datore di lavoro per la parte di stipendio lordo che il contribuente percepisce normalmente e dall'istituto di assicurazione per la rimanente parte di indennità percepita, sempre direttamente dal contribuente, a titolo di compensazione.

Rispetto al diritto attuale, l'unica innovazione è costituita dal fatto che, ora, gli istituti di assicurazione (e anche quelli di previdenza) assumono, a tutti gli effetti e quindi anche legalmente per quanto concerne doveri e responsabilità (art. 121), il ruolo di debitori della prestazione imponibile.

Si tratta di un'innovazione molto opportuna poiché oggi – proprio per la mancanza di un esplicito obbligo legale alla trattenuta da parte degli istituti – certe prestazioni (in particolare quelle versate direttamente al contribuente e non per il tramite del suo datore di lavoro) potevano andare esenti da imposta anche per le difficoltà insite nel controllo di queste prestazioni.

Vi è quindi da ritenere che questa nuova impostazione, oltre a permettere una corretta e più completa tassazione delle prestazioni imponibili, possa avere anche un effetto positivo sul gettito fiscale delle imposte alla fonte.

c) Riserva della tassazione ordinaria (art. 112 - 113)

Il disciplinamento della nuova legge federale sull'armonizzazione concernente le casistiche che devono obbligatoriamente essere assoggettate alla tassazione ordinaria costituisce il più importante cambiamento e quindi anche l'innovazione più sostanziale rispetto al nostro attuale diritto cantonale.

Oltre all'articolo 241 v.LT, che assoggetta a tassazione ordinaria la sostanza e i redditi non imposti alla fonte (quelli che non derivano da attività lucrativa dipendente), l'articolo 240 v.LT stabilisce infatti una riserva generale a favore della tassazione ordinaria: sia il contribuente assoggettato alla fonte, sia l'Autorità fiscale (d'ufficio) hanno così attualmente, in ogni caso e sempre, la possibilità di richiedere oppure di eseguire una tassazione ordinaria a posteriori, contro la quale il contribuente può poi far valere gli usuali rimedi di diritto (reclamo e ricorso).

La tassazione ordinaria è, dal nuovo diritto sull'armonizzazione (art. 34 LAID), invece riservata alle sole persone fisiche con domicilio o dimora fiscali nel Cantone per cui, diversamente da quanto avviene attualmente nel nostro Cantone, ne risultano escluse le altre categorie di contribuenti (quelli senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera) e i lavoratori frontalieri in particolare.

Essa è inoltre eseguita solo in due precisi casi: analogamente all'articolo 241 v.LT, per la sostanza e i redditi non soggetti a ritenuta alla fonte (art. 34 cpv. 1 LAID e 90 cpv. 1 LIFD) e nel caso in cui i proventi soggetti alla fonte (reddito del lavoro e indennità compensative) del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superano, nel corso di un anno, l'importo limite stabilito dal Dipartimento federale delle finanze (art. 34 cpv. 2 LAID e art. 90 cpv. 2 LIFD).

Nel primo caso la tassazione ordinaria è complementare a quella alla fonte, mentre nel secondo caso essa è sostitutiva di quella alla fonte, in concreto l'imposta trattenuta alla fonte è computata su quella ordinaria.

Conformemente al nuovo disposto della LAID (art. 34) l'articolo 112 (tassazione ordinaria complementare) riprende testualmente l'articolo 90 capoverso 1 LIFD.

Osserviamo che, ai fini dell'aliquota, è, nell'ambito della tassazione ordinaria (della sostanza e dei redditi non soggetti alla fonte), applicata la regola dell'articolo 6 LT secondo cui l'aliquota è quella corrispondente alla somma totale della sostanza e dei redditi (compresi quindi quelli tassati alla fonte e quelli di fonte estera) del contribuente: si tratta della cosiddetta aliquota mondiale.

In questi casi il contribuente è inoltre tenuto a presentare una propria dichiarazione d'imposta conformemente all'articolo 198 LT, come pure ad attenersi a tutte le disposizioni riguardanti la procedura ordinaria di tassazione (cpv. 2).

Ne consegue che il contribuente assoggettato alla fonte con sostanza o con redditi che non siano quelli da attività lucrativa dipendente è contemporaneamente tassato secondo due sistemi diversi: alla fonte per il reddito da attività lucrativa (comprese le eventuali indennità compensative) e ordinariamente per la sostanza e gli eventuali altri redditi.

Notiamo che, diversamente dal caso previsto all'articolo seguente (art. 113 LT), la tassazione alla fonte continua a mantenere - anche a fianco di quella ordinaria complementare - la sua connotazione di vera e propria tassazione autonoma per cui l'importo della trattenuta non è da computare sull'imposta risultante dalla tassazione ordinaria.

Si tratta, come detto, di una regola che non è nuova poiché già prevista dal nostro attuale articolo 241 v.LT anche se, più che altro per ragioni di economia amministrativa, questi contribuenti sono ora per la sostanza e la totalità dei loro redditi (compreso quindi anche il reddito dal lavoro) tassati ordinariamente - anche se la trattenuta alla fonte da parte del datore di lavoro continua - e questo sulla base del vigente articolo 240 v.LT che costituisce praticamente una riserva generale della tassazione ordinaria, tuttavia non più (completamente) compatibile con il nuovo diritto federale sull'armonizzazione (art. 34 LAID).

L'articolo 113 (tassazione ordinaria sostitutiva), al suo capoverso 1, riprende sostanzialmente il disciplinamento dell'articolo 90 capoverso 2 LIFD (e dell'art. 34 cpv. 2 LAID) affidando al Consiglio di Stato la competenza di definire, in via regolamentare, l'ammontare dell'importo limite oltre al quale il regime di tassazione alla fonte deve obbligatoriamente passare a quello di tassazione ordinaria. A questo riguardo precisiamo che è comunque nostra intenzione adottare lo stesso limite che sarà stabilito, dal Dipartimento federale delle finanze, per l'imposta federale diretta e questo al fine di evitare la contemporanea applicazione di due sistemi di tassazione diversi. Rileviamo inoltre che ragioni di ordine pratico, ma anche giuridiche in considerazione del fatto che la tassazione alla fonte è, diversamente da quella ordinaria, basata sul reddito attuale (postnumerando) inducono a stabilire la regola secondo cui una volta passato al sistema di tassazione ordinaria (per aver superato il reddito l'importo limite stabilito dal Consiglio di Stato), il contribuente rimane sempre tassato secondo questo sistema (ordinario) e questo anche nel caso in cui il suo reddito non dovesse più raggiungere l'ammontare dell'importo limite.

Attraverso questa regola si vuole concretamente evitare che l'applicazione di due sistemi diversi (postnumerando per la tassazione alla fonte e praenumerando biennale per quella ordinaria) possa creare dei vuoti di imposizione.

Aggiungiamo da ultimo che, nel caso di coniugi, è uno dei due redditi (e non la somma di ambedue) che deve oltrepassare l'ammontare dell'importo limite stabilito dal Consiglio di Stato.

Analogamente agli articoli 34 LAID e 90 LIFD (capoversi 2, in fine), il capoverso 2 stabilisce che, in caso di tassazione ordinaria sostitutiva, l'imposta continua comunque ad essere prelevata alla fonte da parte del debitore della prestazione imponibile (in genere il datore di lavoro) e che la stessa è computata, senza interessi, sull'imposta ordinaria sostitutiva. E' però anche riservata la possibilità, già conosciuta dal diritto attuale, di autorizzare il debitore della prestazione imponibile a rinunciare alla trattenuta d'imposta alla fonte a condizione tuttavia che sia, da parte dello stesso, presentata una sufficiente garanzia.

Nel caso di tassazione ordinaria sostitutiva l'imposta alla fonte perde quindi la sua connotazione di vera e propria imposizione del contribuente per diventare una semplice garanzia dell'imposta dovuta secondo il sistema di tassazione ordinaria. La trattenuta alla fonte assume quindi più che altro una connotazione di un acconto da poi computare, senza interesse, sull'imposta definitivamente calcolata secondo il sistema ordinario.

La rinuncia a riconoscere un interesse remuneratorio (quello di ritardo è invece normalmente prelevato) avviene, compatibilmente con la soluzione adottata dalla Confederazione e degli altri cantoni, in ragione delle difficoltà che, per effetto delle trattenute mensili e soggette a costanti variazioni, un calcolo esatto degli interessi presenterebbe nella realtà. Si tratta comunque di una regola del tutto ammissibile dal profilo legale.

Rileviamo da ultimo che, con l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, i contribuenti che non potranno più beneficiare della tassazione ordinaria poiché non adempiono più ai requisiti

della nuova legge - si tratta in particolare dei frontalieri - dovranno tornare ad essere unicamente tassati alla fonte. L'articolo 311 delle norme transitorie, al cui commento rimandiamo, disciplina il passaggio dal regime della tassazione ordinaria a quello alla fonte.

2. Persone senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera (art. 114 - 120)

Rileviamo introduttivamente che questo titolo tratta l'imposizione dei soggetti fiscali (persone fisiche e giuridiche) che, non avendo domicilio o dimora fiscali oppure sede o amministrazione effettiva in Svizzera (art. 98 LIFD), sono imposti alla fonte, in virtù della loro appartenenza economica, per il reddito conseguito nel nostro Cantone.

L'assoggettamento di questi contribuenti nel nostro Cantone è quindi limitato essendo il diritto primario alla loro imposizione riservato allo Stato di loro domicilio o sede.

Ricordiamo che - per le persone fisiche - si tratta comunque di un'imposizione indipendente dalla nazionalità del contribuente per cui l'applicazione degli articoli commentati nel presente titolo riguarda anche cittadini svizzeri domiciliati all'estero che dovessero trovarsi nelle medesime condizioni (legali) dei cittadini stranieri senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera.

a) Assoggettamento e calcolo dell'imposta (art. 114 - 120)

L'articolo 114 (lavoratori) - riprendendo testualmente l'articolo 91 LIFD e, conformemente agli articoli 35 capoverso 1 lettera a), nonché 36 capoverso 1 LAID - assoggetta a trattentia alla fonte il reddito da attività lucrativa dipendente conseguito nel Cantone dai lavoratori, che (indipendentemente dalla loro nazionalità) hanno domicilio all'estero.

Rispetto al diritto cantonale vigente occorre dire che, per quanto concerne la cerchia delle persone assoggettate, non vi è alcun cambiamento: l'articolo 233 lettera b) v.LT assoggetta infatti a trattentia alla fonte le stesse categorie di contribuenti (lavoratori senza domicilio o dimora fiscali nel Cantone).

Anche il calcolo della trattentia d'imposta avviene secondo i parametri già da noi attualmente praticati (Direttiva del 1. gennaio 1986) e cioè quelli che si riferiscono alla tassazione dei contribuenti con domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 - 111 LT).

Deve essere tuttavia aggiunto - e si tratta della differenza più importante rispetto al diritto attuale (art. 240 v.LT) - che i contribuenti assoggettati a motivo della loro appartenenza economica (quelli senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera) non hanno (più) la possibilità di ottenere, per il reddito tassato alla fonte, una tassazione ordinaria. Tale tassazione è infatti, dal nuovo diritto sull'armonizzazione (art. 34 LAID), riservata esplicitamente unicamente ai contribuenti con domicilio o dimora fiscali nel Cantone.

Tale innovazione si ripercuote principalmente sui lavoratori frontalieri, che non avranno quindi più la possibilità di chiedere oppure di ottenere (difficilmente) una tassazione ordinaria sostitutiva di quella alla fonte come è attualmente il caso sulla base del vigente articolo 240 v.LT.

L'articolo 115 (artisti, sportivi e conferenzieri) riprende testualmente il disciplinamento dell'articolo 92 LIFD (anche art. 35 cpv. 1 lett. b e 36 cpv. 2 LAID); esso conferma il vigente

disciplinamento cantonale (art. 234 lett. a, Direttiva del 1. gennaio 1986) per cui la nuova regolamentazione non comporta alcun cambiamento, salvo l'adeguamento delle aliquote.

Rileviamo che, come d'altronde già attualmente previsto dal nostro articolo 234 lettera b) v.LT, della prestazione imponibile fanno parte anche eventuali proventi o indennità che dovesse percepire un terzo (organizzatore) per la prestazione svolta dal soggetto fiscale e questo anche nel caso il cui il terzo non dovesse svolgere alcuna attività personale nel Cantone: determinante è unicamente il fatto che il provento (percepito dal terzo) sia in relazione con l'attività svolta dal soggetto fiscale (artista, conferenzieri, ecc.).

L'organizzatore della manifestazione (il cui ruolo può anche essere semplicemente quello di affittare la sala per la manifestazione oppure di vendere i biglietti di entrata, ecc.) è anche solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta.

Per quanto riguarda invece la riserva del capoverso 5 precisiamo che il Consiglio di Stato intende comunque adottare un disciplinamento conforme a quello valido per l'imposta federale diretta e applicato anche dagli altri cantoni sulla base del progetto di ordinamento cantonale modello.

Aggiungiamo pure che, analogamente a quanto avvenuto per gli articoli precedenti come pure per quelli seguenti, le aliquote indicate nella presente legge e, nel caso particolare, nel capoverso 2 dell'articolo 115 sono riferite alle sole imposte cantonali e comunali; ai fini della trattentia, sono quindi da sommare con quelle dell'imposta federale diretta.

Gli articoli 116 (amministratori) e 117 (creditori ipotecari) riprendono gli articoli 93 e 94 LIFD (e 35 lett. c, d, e LAID) e corrispondono al diritto cantonale vigente: l'articolo 116 riunisce infatti in un solo disposto le attuali lettere b) e c) dell'articolo 234 v.LT, mentre l'articolo 117 ricalca la lettera d) dello stesso articolo 234 v.LT. Le aliquote sono invece in ambedue i casi stabilite (al 30, rispettivamente 35%) dalla Direttiva del 1. gennaio 1986.

Rispetto al vigente diritto cantonale queste due nuove disposizioni non comportano quindi alcun cambiamento ritenuto che, diversamente dal diritto vigente, le aliquote della legge, opportunamente adeguata, sono ora riferite alle sole imposte cantonali e comunali.

Osserviamo comunque che, per quanto concerne l'articolo 116, la prestazione imponibile può andare al beneficiario (oltre che di una persona fisica) anche di una persona giuridica con sede o amministrazione effettiva all'estero e che tale prestazione (oggetto di imposizione alla fonte) è costituita unicamente da indennità percepite dal soggetto fiscale (persona fisica o giuridica) nella sua qualità di membro dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva nel Cantone.

Gli articoli 118 e 119 disciplinano l'imposizione dei proventi da fonti previdenziali e il loro trattamento fiscale è diverso a seconda del fatto che esse siano riferite a (precedenti) rapporti di diritto pubblico oppure di diritto privato. Questo anche per tener conto della diversa regolamentazione che i trattati di doppia imposizione riservano, a questi tipi di prestazioni, in ambito internazionale.

L'articolo 118 (pensionati dell'impiego pubblico) disciplina le prestazioni di previdenza fondate su precedenti rapporti di impiego di diritto pubblico. Quando il beneficiario è domiciliato all'estero le stesse sono, analogamente a quanto stabilito dagli articoli 35 capoverso 1 lettera f) LAID e 95 capoverso 1 LIFD - quest'ultimo ripreso dall'articolo 118 -, imposte alla fonte presso l'istituto stesso che croga la prestazione.

Questo disposto conferma, per quanto concerne le prestazioni derivanti da rapporti di diritto pubblico, il principio valido anche in ambito internazionale secondo cui questi proventi sono imponibili nello Stato in cui ha sede l'istituto debitore della prestazione e corrisponde peraltro anche al nostro disciplinamento cantonale attuale (art. 234 lett. e v. LT, benché quest'ultimo disposto non faccia, attualmente, differenza alcuna tra prestazioni di diritto pubblico e private). Anche per quanto riguarda le aliquote di imposizione (capoverso 2) sono state confermate, tuttavia limitatamente alle imposte cantonali e comunali, quelle attualmente vigenti in virtù della Direttiva del 1. gennaio 1986.

Rileviamo da ultimo che l'istituto di previdenza assume, in questo caso, il ruolo di debitore della prestazione imponibile: esso è quindi, analogamente ad un qualsiasi datore di lavoro, tenuto a tutti gli obblighi derivanti dall'articolo 121.

L'articolo 119 (Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto privato) disciplina invece - riprendendo gli articoli 96 LIFD e 35 capoverso 1 lettera g) LAID - l'imposizione alla fonte delle prestazioni previdenziali di cui è sempre beneficiario un contribuente domiciliato all'estero, ma che sono riferite a precedenti rapporti di lavoro di diritto privato.

Il disciplinamento è quello già attualmente conosciuto dal nostro articolo 134 lettera e) v. LT poiché, come abbiamo già visto commentando l'articolo precedente, questo disposto dell'attuale LT non fa alcuna differenza circa il tipo del precedente rapporto di lavoro (di diritto pubblico o privato) su cui la prestazione si fonda. Nella pratica su queste prestazioni non è però prelevata alcuna imposta alla fonte poiché, diversamente da quelle riferite ad un (precedente) rapporto di diritto pubblico, quelle private sono, secondo gli accordi internazionali di doppia imposizione, di regola tassate nello Stato di residenza del beneficiario. In presenza di un accordo internazionale di doppia imposizione la prestazione non è quindi tassata in Svizzera, ma all'estero nel Paese di residenza del beneficiario.

Malgrado questo ordinamento internazionale è tuttavia possibile l'imposizione (perlopiù transitoria) di queste prestazioni in Svizzera ritenuto che il diritto (interno) preveda la restituzione dell'imposta nel caso in cui il contribuente dovesse far valere l'accordo di doppia imposizione. Aspetto questo, che sarà disciplinato nel regolamento di applicazione della legge.

L'articolo 120 (Lavoratori di un'impresa di trasporto internazionale) assoggetta i lavoratori, domiciliati all'estero, che operano nell'ambito di imprese di trasporto internazionale agli stessi principi validi per l'imposizione dei lavoratori senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera (art. 114) e questo per le prestazioni (salario e altre remunerazioni) percepite da un datore di lavoro con sede o stabilimento di impresa nel Cantone. Si tratta di un disciplinamento che è, di regola, anche conforme alle disposizioni dei trattati internazionali di doppia imposizione.

L'articolo 120, che riprende testualmente l'articolo 97 LIFD (e anche l'articolo 35 capoverso 1 lettera h) LAID), è peraltro anche conforme al vigente diritto cantonale (art. 234 lett. g) v. LT e Direttiva del 1. gennaio 1986); non vi è pertanto alcun cambiamento rispetto alla situazione attuale.

3. Obblighi del debitore della prestazione imponibile (art. 121)

Osserviamo introduttivamente che, a differenza della LIFD che riserva all'argomento due specifici articoli (l'art. 88 per le persone con domicilio o dimora fiscali nel Cantone e l'art. 100 per quelle senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera), abbiamo ritenuto - anche per evitare inutili ripetizioni - di disciplinare gli obblighi del debitore della prestazione imponibile in un unico disposto (l'art. 121) che torna quindi applicabile sia alla casistica dei soggetti fiscali assoggettati all'imposta alla fonte a motivo della loro appartenenza personale (art. 104 - 113), sia a quelli per i quali l'assoggettamento è dovuto alla loro appartenenza economica (art. 114 - 120).

Deve essere anche rilevato che la nozione di datore di lavoro comprende anche gli istituti di assicurazione o di previdenza nella misura in cui, come abbiamo già visto commentando i precedenti articoli, erogano prestazioni imponibili alla fonte direttamente al soggetto fiscale e non a quest'ultimo per il tramite di un datore di lavoro.

L'articolo 121 riprende comunque il disciplinamento degli articoli 88 e 100 LIFD, come pure quello dell'articolo 37 LAID e corrisponde, almeno nella sua sostanza, al vigente articolo 237 v. LT.

Rispetto a quest'ultimo, osserviamo, tuttavia che l'articolo 121, capoverso 1, precisa meglio:

- alla lettera a) che l'imposta è da trattenere o da riscuotere (per le prestazioni in natura e le mance) presso il contribuente o il lavoratore alla scadenza della prestazione imponibile e cioè, conformemente all'articolo 240 capoverso 4, al momento del pagamento, del versamento, del bonifico o della compensazione della prestazione imponibile (stipendio, indennità, ecc.);

- alla lettera b) l'obbligo di rilasciare al contribuente una distinta o un'attestazione circa la trattenuta d'imposta;

- alla lettera c) l'obbligo di versare periodicamente, all'autorità fiscale, l'imposta trattenuta come pure quello di allestire, sempre all'intenzione di questa stessa autorità, tutti i relativi conteggi. Ricordiamo che, a questo riguardo saranno, come in passato, impartite ancora particolari disposizioni ai debitori della prestazione imponibile.

Il capoverso 2 è invece nuovo ed esplicita, espressamente nella legge, l'obbligo alla trattenuta anche nel caso in cui il lavoratore abbia domicilio o dimora fiscali in un Cantone diverso da quello di sede o domicilio del debitore della prestazione imponibile. E' un aspetto che riguarda il disciplinamento della trattenuta alla fonte nell'ambito dei rapporti e delle relazioni intercantionali di cui diremo più ampiamente nel commento riferito al seguente titolo quarto e in particolare all'articolo 122.

Questo capoverso 2 è comunque dettato da esigenze di adattamento alla LAID e più particolarmente al suo articolo 37 capoverso 2. Il relativo riferimento della LIFD è invece agli articoli 88 e 100 capoversi 2.

Il capoverso 3 riprende invece l'attuale capoverso 2 dell'articolo 237 v. LT per cui, dal profilo della responsabilità, non vi è alcun cambiamento rispetto al diritto attuale: della trattenuta continuano ad essere solidalmente responsabili, sia il debitore della prestazione imponibile, sia il lavoratore o il contribuente stesso, mentre del versamento (all'autorità fiscale) della trattenuta è tenuto responsabile unicamente il datore di lavoro. Notiamo che, come vedremo

più nel dettaglio nelle disposizioni penali, il mancato riversamento da parte del datore di lavoro configura un'appropriazione indebita dell'imposta trattenuta.

Il capoversso 4 riprende, per quanto concerne la commissione del debitore della prestazione imponibile il disciplinamento attuale della LT (art. 237 cpv. 3 v. LT) con l'aggiunta - peraltro conforme alla prassi attuale - che la provvigione è, dal datore di lavoro, direttamente dedotta dall'imposto (quindi dall'imposta) riversata. All'autorità fiscale è anche (ora) esplicitamente riservata la facoltà di ridurre, in parte o totalmente, questa provvigione. Non è infatti sembrato equo riconoscere la provvigione al datore di lavoro che non adempie correttamente e compiutamente ai suoi obblighi di legge oppure, addirittura, si fa tassare d'ufficio. Restano comunque, anche in questi casi, riservate le usuali penalità.

4. Relazioni intercantionali (art. 122)

L'articolo 122 (relazioni intercantionali) è, rispetto al nostro diritto cantonale vigente, nuovo anche se vi sono già attualmente casi di contribuenti assoggettati alla fonte nel nostro Cantone (poiché hanno da noi domicilio o dimora fiscali) che lavorano e quindi percepiscono il salario in un altro Cantone. Questi casi sono stati risolti su base di accordi bonali e applicando gli stessi criteri che sono ora oggetto di normativa a seguito del nuovo articolo 38 L.AID. Trattandosi di un disciplinamento che concerne i rapporti tra i cantoni, manca invece una corrispettiva norma nel nuovo diritto federale dell'imposta federale diretta (L.FD).

In linea generale possiamo quindi affermare che, benché trattasi di un ordinamento per noi completamente nuovo, esso non comporta alcun cambiamento di rilievo rispetto alla prassi da noi applicata ogni qualvolta si presenta il caso concreto del lavoratore straniero con domicilio o dimora fiscali nel nostro Cantone che opera alle dipendenze di un datore di lavoro domiciliato o con sede in un altro Cantone.

Il capoversso 1 richiama il principio generale secondo cui i cantoni interessati (quello di domicilio o dimora fiscali del soggetto fiscale e quello di domicilio o sede del debitore della prestazione imponibile) sono tenuti alla reciproca e gratuita assistenza giudiziaria e amministrativa.

In particolare è il Cantone di domicilio del debitore della prestazione imponibile - alla cui autorità fiscale quest'ultimo è, in virtù dell'articolo 121 capoversso 2, tenuto a riversare l'importo della trattenuta (ultava, a norma del capoversso 2, secondo le disposizioni, quindi anche le aliquote, applicabili nel suo Cantone e non in quello di domicilio o dimora fiscali del soggetto fiscale) - che deve controllare (secondo le disposizioni del proprio diritto cantonale) la trattenuta riversata e versarla in seguito all'autorità fiscale del Cantone che ha il diritto (primario) di tassare la prestazione: cioè, in base al capoversso 3, quello di domicilio o dimora fiscali del soggetto fiscale.

Questo stesso Cantone (di domicilio o sede del datore di lavoro) deve anche farsi carico - per proprio conto, ma in pratica salvaguardando anche gli interessi dell'altro Cantone - di tutti gli interventi, comprese le relative procedure in caso di mancata o insufficiente trattenuta oppure di mancato riversamento della stessa: non avendo, il Cantone di domicilio del soggetto fiscale, alcuna autorità o competenza territoriale sul datore di lavoro.

Quest'ultimo è anzi liberato dai suoi obblighi fiscali al riguardo dell'autorità dal momento in cui la trattenuta è effettuata correttamente (cioè, a norma del capoversso 2, secondo il diritto

applicabile nel suo Cantone di domicilio o sede) ed è stata pure riversata al suo Cantone e questo anche nel caso in cui la trattenuta non fosse sufficiente a coprire la (diversa) aliquota di imposizione applicata dal Cantone che ha il diritto di tassare cioè quello di domicilio o dimora fiscali del contribuente. Lo stesso capoversso 3 prevede infatti che le relazioni riguardanti gli importi versati in più o in meno sono direttamente irratte con il contribuente stesso e non attraverso il datore di lavoro come è invece il caso per i contribuenti il cui datore di lavoro ha domicilio o sede nel medesimo loro Cantone.

V. IMPOSIZIONE DEGLI UTILI IMMOBILIARI (art. 123 - 140)

Le disposizioni riguardanti l'imposizione degli utili immobiliari costituiscono sicuramente la novità più rilevante del presente progetto di revisione. Esse introducono - come richiesto dal nuovo diritto federale sull'armonizzazione (art. 2 cpv. 1 lett. d e art. 12 L.AID) e in sostituzione dell'attuale imposta sul maggior valore immobiliare - una vera e propria imposta sugli utili immobiliari (quelli realizzati nell'ambito dell'alienazione di beni immobili) di carattere oggettivo che proponiamo, per questioni di unità di materia, di direttamente inserire nella nuova legge tributaria cantonale - con la conseguente abrogazione della legge cantonale concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964 (L.M.V.).

Per quanto riguarda la tematica degli utili immobiliari nel contesto della nuova legge federale sull'armonizzazione e in relazione alla vigente legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare rimandiamo, nel presente messaggio, allo specifico capitolo sulle considerazioni generali.

Ritengiamo comunque di poter affermare che il sistema prescelto (monistico con esclusione della parte colpita) è quello che più si avvicina al sistema attualmente in vigore nel nostro Cantone secondo cui la correzione delle interferenze fra la legge speciale (L.M.V.) e la legge ordinaria per la tassazione degli utili aziendali (v. LT) avviene, con eccezione per il commercio di immobili, tramite la deduzione della parte colpita (dall'imposta speciale).

Il commerciante di immobili è invece (attualmente) tassato sia con l'imposta sul maggior valore immobiliare, sia con quella ordinaria: subisce quindi, in applicazione dell'articolo 18 capoversso 2 lettera a) v. LT, una doppia imposizione interna integrale compensata unicamente dall'attenzione, introdotta dalla giurisprudenza, secondo cui è ammessa la deduzione dell'imposta sul maggior valore immobiliare pagata. Con le disposizioni che qui proponiamo anche il commercio di immobili sarà invece colpito soltanto dall'imposta speciale, fatta eccezione per eventuali ammortamenti che avessero ridotto in precedenza il reddito ordinario (da colpire ordinariamente).

Aggiungiamo inoltre, introduttivamente al commento dei singoli articoli, che il concetto di immobile riferito nelle disposizioni che seguono è quello già adottato al riguardo dell'imposta sulla sostanza delle persone fisiche (art. 42) cioè quello dell'articolo 655 del Codice civile svizzero.

a) **Oggetto dell'imposta** (art. 123)

L'articolo 123 (oggetto dell'imposta) definisce, compatibilmente con l'articolo 12 capoverso 1 LAID, la materia oggetto di imposizione (i guadagni conseguiti a seguito del trasferimento di beni immobiliari privati o aziendali).

Notiamo che la nozione di guadagni (immobiliari) è intesa in senso lato: essa comprende sia gli utili che scaturiscono da un'attività del proprietario, sia la rendita fondiaria pura, cioè le plusvalenze da misure di pianificazione che concorrono a formare il valore dell'alienazione. Non sono per contro considerate le plusvalenze pianificatorie che non vengono realizzate mediante trasferimento della proprietà, bensì attraverso lo sfruttamento delle sue possibilità edificatorie.

Osserviamo inoltre che, rispetto al diritto cantonale vigente (LMVI), con l'introduzione della nuova nozione di utile immobiliare cade l'attuale riferimento al valore di stima, riservato l'articolo 129 capoverso 2 di cui diremo in seguito e che costituisce comunque solo un'eccezione al principio dell'applicazione del valore di investimento.

b) **Trasferimenti** (art. 124 - 126)

L'articolo 124 (trasferimenti imponibili) elenca, con riferimento anche all'articolo 12 capoverso 2 LAID, i trasferimenti di proprietà immobiliari imponibili. Si tratta più che altro di negozi giuridici che risultano già essere attualmente imponibili, tuttavia con l'imposta sul maggior valore immobiliare, in virtù dell'articolo 2 LMVI.

Osserviamo in particolare che:

- la lettera a), diversamente dall'articolo 2 capoverso 1 LMVI, fa ora espresso riferimento alle compravendite immobiliari;
- le lettere b), c), d), e) e f) corrispondono letteralmente alle attuali lettere a), b), c), d) e f) dell'articolo 2 capoverso 2 LMVI. Osserviamo che, tra i trasferimenti imponibili, rientrano anche le cessioni di indici (di sfruttamento) oggi sovente praticati tra proprietà diverse; si tratta infatti di negozi giuridici i cui effetti sono parificabili, anche dal profilo economico, a quelli di un trasferimento di proprietà (avengono con pagamento di un'indennità e le possibilità edificatorie del fondo cedente vengono, di conseguenza, diminite);
- la lettera d) riprende, per quanto concerne la costituzione di servizi di diritto privato, l'articolo 12 capoverso 2 lettera c) LAID. Notiamo che gli oneri fondari (limitativi del diritto di disporre della proprietà) sono imposti unicamente nella misura in cui la loro costituzione comporta anche il pagamento di un'indennità;
- la lettera e) equipara la cessione (come pure il trasferimento o la rinuncia a favore di terzi) dei diritti di compera, già attualmente impossibile sulla base dell'articolo 2 capoverso 2 lettera c) LMVI, anche a quella riferita ad altri diritti come, ad esempio, quelli di prelazione. La norma si adatta ai cosiddetti contratti o negozi a catena, di cui il diritto di compera è il più tipico e diffuso esempio. Aggiungiamo pure che questi diritti possono avere per oggetto anche azioni (lett. e) e non soltanto beni immobili;
- la lettera h) menziona esplicitamente le espropriazioni formali e materiali anche se, almeno le ultime, rientrano di per sé tra i negozi giuridici i cui effetti sono economicamente parificabili ad un'alienazione. Osserviamo che l'unica differenza rispetto ad una normale compravendita (negozio tra privati) è data dal fatto che le espropriazioni non si basano su

un negozio giuridico, bensì su una decisione dell'autorità. Tuttavia materialmente anche l'espropriato, come qualsiasi altro alienante, consegue il pieno valore del fondo. Rileviamo pure che tra i trasferimenti imponibili secondo questa stessa lettera h) rientrano anche tutte le restrizioni di diritto pubblico della proprietà fondiaria (generalmente quelle conseguenti a misure della pianificazione del territorio) previste dall'articolo 12 capoverso 2 lettera c) LAID sempreché queste restrizioni (di diritto pubblico) comportino anche un obbligo di indennizzo.

L'articolo 125 (differimento dell'imposizione) enumera, anche con riferimento all'articolo 12 capoverso 3 LAID, i casi di trasferimento per i quali l'imposizione è differita (generalmente posticipata al momento del successivo trasferimento, immediatamente imponibile). Si tratta di una possibilità già conosciuta, tuttavia solo implicitamente (art. 6 cpv. 2 e art. 3 LMVI), dal diritto attuale. Malgrado il tenore, almeno apparentemente contrario, della margine dell'articolo 3 LMVI (esenzioni), le casistiche di cui alle lettere a), b), d), e) sono pertanto già attualmente, per effetto dell'articolo 6 capoverso 2 LMVI, imponibili con procedura di tassazione differita.

Al riguardo del nuovo articolo 125 osserviamo che:

- le lettere a), b) e d) riprendono, almeno in sostanza, le lettere a), d) e b) dell'attuale articolo 3 capoverso 1 LMVI, come pure le lettere a), b) e c) dell'articolo 12 capoverso 3 LAID;
 - la lettera c) assoggetta a imposizione differita lo scioglimento delle proprietà collettive (art. 651 CCS), quindi anche delle comproprietà, a condizione tuttavia che lo scioglimento avvenga mediante divisione in natura e senza conguaglio in denaro. Nel caso di conguaglio lo scioglimento configura infatti un'alienazione secondo l'articolo 124 e quindi non più soggetta a tassazione differita, ma immediata;
 - le lettere e) e f) assoggettano a imposizione differita, le trasformazioni, le concentrazioni e le scissioni, come pure i reinvestimenti conformemente a quanto richiesto dall'articolo 12 capoverso 4 LAID. Aggiungiamo che la lettera f) (reinvestimento) risponde anche alla casistica di cui all'articolo 12 capoverso 3 lettera d) LAID;
 - la lettera g) disciplina il reinvestimento privato e riprende la lettera e) dell'articolo 12 capoverso 3 LAID precisando tuttavia che (per beneficiare dell'imposizione differita) il rievocato dell'alienazione oggetto di differimento deve essere reinvestito, entro il termine massimo di due anni, nell'acquisto o costruzione di un'abitazione sostitutiva avente il medesimo scopo (di abitazione primaria). Fintanto che non sarà, in virtù della LAID, garantita la reciprocità da parte degli altri cantoni abbiamo inoltre ritenuto di limitare l'applicazione della lettera g) unicamente ai casi che riguardano reinvestimenti in abitazioni sostitutive situate nel nostro Cantone. Non vi è pertanto differimento nel caso in cui l'investimento (sostitutivo) è realizzato fuori Cantone.
- Rileviamo che i trasferimenti avvenuti prima dell'entrata in vigore della nuova legge tributaria che, secondo il diritto vigente della LMVI, erano oggetto di imposizione differita ma che, secondo la nuova norma dell'articolo 125, non lo possono più essere sono oggetto di una normativa transitoria (art. 312) che disciplina le modalità di calcolo dell'utile e della durata della proprietà.

L'articolo 126 (esenzioni) rende, conformemente all'articolo 23 capoverso 4 LAID, esenti dall'imposta sugli utili immobiliari solo le persone giuridiche che beneficino dell'esenzione

stabilita dall'articolo 65 lettere a), b), c) e f), cioè la Confederazione, il Cantone, i comuni, le Parrocchie e i Patriziati, come pure le Collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone, nonché gli Stati esteri.

Seguendo un criterio che, in considerazione della connotazione oggettiva dell'imposta, riteniamo debba essere restrittiva, volutamente non abbiamo ritenuto di estendere l'esenzione anche alle imposte di trasporto concessionarie benché queste beneficino dell'esenzione per quanto riguarda le imposte ordinarie (art. 65 lett. h).

c) Debitore dell'imposta e garanzia (art. 127)

L'articolo 127 (debitore dell'imposta e ipoteca legale) precisa, analogamente all'articolo 4 capoverso 1 LMVI, che debitore dell'imposta è l'alienante, cioè la persona che, anche in effetti, consegna, attraverso il negozio giuridico, l'utile oggetto di imposizione.

Per chiarezza, considerato il regime di tassazione della famiglia, il capoverso 2, precisa inoltre che coniuge e figli sono comunque imposti separatamente per gli utili immobiliari da loro conseguiti.

Diversamente dall'attuale regime di responsabilità (art. 4 cpv. 5 LMVI) rileviamo tuttavia che non è più prevista la responsabilità solidale dell'acquirente; a garanzia del pagamento della nuova imposta sugli utili immobiliari è invece prevista, dall'articolo 127 capoverso 3, l'ipoteca legale conformemente agli articoli 252 - 254 che, rispetto all'attuale regolamentazione dell'articolo 229 v. LT, hanno tuttavia subito delle modificazioni intese a maggiormente tutelare la posizione del terzo proprietario del pegno e ad eliminare gli inconvenienti che (ora) si verificano nell'applicazione dell'istituto dell'ipoteca legale per le imposte cantonali e comunali che hanno una particolare relazione con un immobile. Per una più dettagliata informazione rimandiamo anche al commento degli articoli 252 - 254.

L'acquirente - la nuova norma si applica tuttavia ai trasferimenti iscritti a Registro fondiario o alle contrattazioni concluse dopo l'entrata in vigore della nuova legge tributaria (art. 322 cpv. 2 delle norme finali) - non sarà quindi più solidalmente responsabile del pagamento della nuova imposta sugli utili immobiliari (come è attualmente il caso e lo sarà ancora per tutti i trasferimenti che avvengono in regime di LMVI per l'imposta sul maggior immobiliare), ma potrà essere chiamato a rispondere del pagamento della stessa - solo però nel caso in cui non dovesse provvedervi l'alienante, che resta comunque l'obbligo principale - quale terzo proprietario del pegno in virtù della nuova garanzia ora data dall'ipoteca legale.

All'acquirente, che intende premunirsi per il caso in cui l'alienante non dovesse onorare il suo debito d'imposta, resta comunque ancora riservata la possibilità (già attualmente praticata in regime di responsabilità solidale) di trattenere dal prezzo di acquisto oppure di far depositare l'importo dell'imposta sugli utili immobiliari dovuta dall'alienante. L'acquirente può quindi così preventivamente assicurarsi di non trovarsi confrontato a cattive sorprese al momento in cui l'alienante non dovesse anche effettivamente pagare l'imposta.

Ricordiamo che, a questo riguardo, l'autorità fiscale è ora, esplicitamente obbligata per legge, a fornire ai notai roganti oppure anche a terze persone (tuttavia con l'autorizzazione del contribuente interessato) attestazioni vincolanti circa l'importo del credito (imposta) oggetto di ipoteca legale (art. 252 cpv. 4) e che pure i notai roganti sono tenuti ad un particolare obbligo di informazione delle parti di un contratto (art. 215 e 254), dandone anche esplicitamente scarno nel testo dell'atto pubblico da loro rogato (art. 254 cpv. 3).

I motivi che ci hanno indotto a preferire, per la nuova imposta sugli utili immobiliari, la garanzia data dall'istituto dell'ipoteca legale (invece della responsabilità solidale), non sono solo di coerenza rispetto all'attuale disciplinamento dell'articolo 229 v. LT (ma anche dell'art. 183 LAO) che assoggettano a ipoteca legale tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare (nel senso dell'art. 836 CCS) con un immobile, ma considerano soprattutto il fatto che la nuova imposta sugli utili immobiliari (come d'altronde però già l'attuale IMVI) è oggettiva ("Realsteuer" o "Objektsteuer") perché ha un legame particolare con l'immobile, avendo la stessa origine diretta nel trasferimento della proprietà immobiliare o anche del potere di disposizione sull'immobile assimilabile a trasferimento di proprietà.

Si tratta quindi di un'imposta che, dal profilo dell'esistenza della particolare relazione con il fondo da gravare (voluta dall'art. 836 CCS ai fini della legittimità della garanzia ipotecaria), non lascia alcun dubbio e, in questo senso, si esprime anche la dottrina e giurisprudenza, tant'è che diversi altri cantoni conoscono già, proprio per l'imposta sugli utili immobiliari, l'istituto della garanzia ipotecaria, che - è forse giusto anche rilevare - dal profilo dell'incasso dell'imposta dà maggior sicurezza rispetto alla responsabilità solidale. Quest'ultima comporta infatti (solo) la responsabilità personale dell'obbligo solidalmente, mentre la prima ha l'indubbio pregio di fornire all'autorità fiscale una garanzia reale indipendente quindi da quella personale dell'acquirente e può oltretutto essere fatta valere (si pensi ai casi di successivo trasferimento della proprietà) nei riguardi di qualsiasi proprietario del fondo gravato dall'onere ipotecario.

Rileviamo in particolare che la copertura dell'ipoteca legale è data anche per i trasferimenti economici (come è, ad esempio, il caso tra quelli dell'art. 124 per gli apporti ad una società, per il trapasso di pacchetti azionari o la costituzione e cessione di diritti di superficie oppure di compera e anche per la costituzione di servitù e, in genere, per tutti i negozi giuridici che, riguardo al potere di disporre di un fondo, sono economicamente parificabili ad un trasferimento della proprietà) essendo per gli stessi data la relazione particolare con l'immobile poiché - ed è questa la ragione che giustifica un'imposizione degli utili immobiliari conseguiti - equivalegono alla vendita dell'immobile, godendo anche il beneficiario del diritto di un potere di disposizione economico parificabile ad un'alienazione.

A questo riguardo citiamo, tra i vari autori, A. Zueker in *Das Steuerpfandrecht in den Kantonen*, laddove afferma (pag. 40) che "für das Steuergrundpfandrecht ist ohne Bedeutung, ob die zu sichernde Grundstückgewinnsteuer an eine zivilrechtliche oder an eine wirtschaftliche Handänderung anknüpft. Erfasst das kantonale Steuerrecht die wirtschaftliche Handänderung, umfasst die Pfändhaft auch ohne eine gesetzliche Vorschrift die Grundstückgewinnsteuer aus wirtschaftlicher Handänderung".

La garanzia ipotecaria risulta quindi data per tutti i tipi di trasferimento dichiarati direttamente imponibili dall'articolo 124 come pure per quelli oggetto di imposizione differita secondo l'articolo 125. Per questi ultimi ovviamente però solo al momento del successivo trasferimento imponibile.

d) Oggetto dell'imposizione (art. 128 - 138)

L'articolo 128 (utile immobiliare) definisce, al capoverso 1, la nozione di utile immobiliare: esso corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione (prezzo di vendita o della contrattazione) e il valore di investimento (valore di acquisto aumentato dai costi di investimento).

La differenza sostanziale rispetto al vigente diritto cantonale (art. 5 LMV) è data dalla, per ragioni di armonizzazione (art. 12 LAID), obbligata rinuncia al valore di stima ai fini dell'imposizione degli utili immobiliari e quindi anche dalla mancanza di qualsiasi riferimento al maggior valore.

Con riferimento alla circostanza che, secondo l'articolo 12 capoverso 5 LAID, gli utili realizzati a corto termine devono essere imposti più gravemente, le aliquote di imposizione sono graduate (degressivamente) a seconda della durata della proprietà (art. 139) per cui il capoverso 2 prevede che, per il calcolo dell'utile e la durata della proprietà, è determinante il momento in cui è avvenuta la precedente alienazione (trasferimento). Questo tuttavia solo nei casi di imposizione (immediata) secondo l'articolo 124.

Per i trasferimenti oggetto di imposizione differita secondo l'articolo 125 valgono invece, ai fini del calcolo dell'utile e della durata della proprietà, le disposizioni particolari previste dai capoversi 3, 4 e 5 (dell'articolo 128).

Il capoverso 3 è applicabile alle alienazioni di beni immobili il cui precedente trasferimento è stato oggetto di imposizione differita poiché avvenuto in ambito successorio (art. 125 lett. a) o di regime coniugale (art. 125 lett. b) oppure di scioglimento di una proprietà collettiva (art. 125 lett. c) o di trasformazioni, concentrazioni o scissioni (art. 125 lett. e). In questi casi è la situazione del precedente trasferimento imponibile che fa stato sia per il valore di acquisto, sia per la durata della proprietà come, più concretamente, risulta dal seguente esempio.

Un nonno ha acquistato, con trasferimento regolarmente imposto, una proprietà per 100'000.- franchi nel 1988, vi ha in seguito eseguito miglione per 50'000.- franchi. La proprietà è poi stata trasferita per successione (oggetto di imposizione differita) al figlio che, a sua volta, dopo avervi eseguito altre miglione per 30'000.- franchi, la trasferisce, sempre per successione, al proprio figlio. Quest'ultimo vende la proprietà nel 1995 ad un prezzo di 300'000.- franchi.

L'utile imponibile è di 120'000.- franchi e risulta dalla differenza tra il prezzo di vendita (fr. 300'000.-) e il valore di acquisto nel 1988 (fr. 100'000.-) aumentato da tutti i costi di investimento eseguiti durante il periodo di differimento (fr. 80'000.-); la durata della proprietà comprende invece il periodo che intercorre tra il 1988 e il 1995.

Il capoverso 4 è invece applicabile alle alienazioni di beni immobili il cui precedente trasferimento è stato oggetto di imposizione differita secondo l'articolo 125 lettera d) poiché oggetto di una procedura di ricomposizione patrimoniale. In questo caso è la situazione dell'immobile la cui tassazione è stata oggetto di differimento che fa stato sia ai fini del valore di acquisto, sia per la durata della proprietà. Anche a questo riguardo aggiungiamo un esempio concreto.

Un contribuente possiede due particelle (A e B) che ha acquistate, nel 1988, al prezzo di 50'000.- rispettivamente 70'000.- franchi. A seguito di un'operazione di ricomposizione patrimoniale (oggetto di imposizione differita) lo stesso proprietario riceve, nel 1993, due nuove particelle (A1 e B1). Il contribuente vende nel 1995 le due particelle al prezzo complessivo di 250'000.- franchi.

L'utile imponibile è di 130'000.- franchi e risulta dalla differenza tra il prezzo di vendita (fr. 250'000.-) e il valore di acquisto (fr. 120'000.-) se è il caso ancora aumentato dai costi di investimento (da imputare alle particelle a cui si riferiscono); la durata della proprietà comprende invece il periodo che intercorre tra il 1988 e il 1995.

Il capoverso 5 è, da ultimo, applicabile alle alienazioni di beni immobili il cui precedente trasferimento è stato oggetto di imposizione differita poiché avvenuto nell'ambito di un reinvestimento aziendale (art. 125 lett. f) oppure privato (art. 125 lett. g). In questi casi il

calcolo dell'utile tiene conto anche dell'utile conseguito nell'ambito del (primo) trasferimento oggetto di imposizione differita. Per la durata della proprietà si risale invece al momento del trasferimento dell'immobile il cui ricavo è stato reinvestito. Anche a questo riguardo cerchiamo, con un esempio pratico, di meglio spiegare le modalità di calcolo dell'utile immobiliare.

Un contribuente vende, nel 1990, una casa (che era destinata ad abitazione propria) al prezzo di 300'000.- franchi e che aveva acquistato cinque anni prima (1985) al prezzo di 250'000.- franchi. Al momento della vendita dichiara di voler reinvestire il ricavo in una nuova abitazione propria (primaria) e ottiene, per questa ragione, il differimento della precedente imposizione. Nel 1991 costruisce una nuova (propria) abitazione investendo 400'000.- franchi. Successivamente, nel 1995, vende quest'ultima abitazione al prezzo di 500'000.- franchi.

L'utile imponibile è di 150'000.- franchi e risulta dalla differenza tra il prezzo di vendita (fr. 500'000.-) e il valore di acquisto nel 1985 (fr. 250'000.-) aumentato dal nuovo (re)investimento (fr. 400'000.-) e, se è il caso, anche dagli ulteriori costi di investimento, dedotto tuttavia il ricavo della vendita del primo immobile il cui trasferimento è stato oggetto di tassazione differita (fr. 300'000.-). L'utile di vendita così calcolato corrisponde anche all'utile di vendita della prima alienazione (fr. 50'000.-) aumentato dell'utile di vendita della seconda alienazione (fr. 100'000.-). La durata della proprietà comprende invece il periodo che intercorre tra il 1985 e il 1995.

Rileviamo, per completezza, che, nel caso di trasferimenti di beni immobili il cui precedente trasferimento era esente in virtù dell'articolo 126 - poiché appartenuti a persone giuridiche che beneficiano dell'esenzione prevista dall'art. 65 lett. a), b), c) e j) -, ai fini del calcolo dell'utile e della durata della proprietà vale la regola generale dell'articolo 128 capoverso 2 secondo cui è determinante la precedente alienazione.

L'articolo 129 (valore di investimento) stabilisce, al capoverso 1, che il valore di investimento è il valore del (precedente) acquisto - cioè quello che, secondo l'articolo 130 (valore di acquisto), è accertato dalla precedente tassazione o, in assenza di quest'ultima, il prezzo risultante dai pubblici registri - aumentato dai (successivi) costi di investimento. Rispetto all'attuale disciplinamento della LMV cade quindi il riferimento al valore di stima.

Per disciplinare in modo conveniente i casi delle vecchie proprietà per i quali non è sempre possibile risalire al (precedente) valore di investimento, l'articolo 129 capoverso 2 ammette ancora la possibilità di far riferimento al valore di stima (si tratta però di un'eccezione all'imposizione dell'utile immobiliare), tuttavia limitatamente alle proprietà possedute ininterrottamente da più di venti anni. In questi casi il riferimento è fatto al valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento della proprietà, quest'ultimo sostituisce il valore di investimento.

Anche se il riferimento al valore di stima deve rimanere l'eccezione, ad esso si potrà far capo - per ragioni di parità di trattamento - anche quando il valore di stima risultasse superiore al valore di acquisto maggiorato dai costi computabili successivi.

L'articolo 131 (valore di alienazione) definisce il valore dell'alienazione che - analogamente all'articolo 7 capoverso 1 LMV - è, normalmente e di regola, quello risultante dall'atto notarile o, per i negozi non soggetti ad atto pubblico (es. cessione di pacchetti azionari), dalla contrattazione. Si tratta in pratica del prezzo di vendita del bene immobiliare oggetto di trasferimento.

Osserviamo che, a seguito dell'abbandono del riferimento al valore di stima a favore del valore di investimento, viene anche a cadere la possibilità dell'articolo 7 capoverso 2 LLMVI di operare rivalutazioni - almeno nella forma attualmente prevista da quest'ultimo articolo - nel caso in cui il prezzo indicato dalle parti sia manifestamente inferiore al valore reale del bene trasferito.

E' tuttavia espressamente richiamato (dall'art. 215 cpv. 1) l'obbligo del notaio di rendere attente le parti sulla necessità di indicare, nell'atto pubblico, il prezzo reale rendendole edotte anche delle conseguenze penali ed amministrative di una falsa dichiarazione del prezzo. Resta ovviamente riservata la possibilità di colpire le simulazioni di prezzo non soltanto dal profilo del diritto penale ordinario, ma anche con le sanzioni penali amministrative della stessa L.T.

Il capoverso 2 dell'articolo 131 introduce però una riserva al principio (del cpv. 1) secondo cui il valore di alienazione è quello (il prezzo) risultante dall'atto notarile o dalla contrattazione per colpire, con l'imposta sugli utili immobiliari, anche i casi di trasferimento (di favore) soprattutto tra società e azionisti o persone loro vicine (e anche viceversa). Le eventuali prestazioni valutabili in denaro risultanti da questi trasferimenti (che diversamente dovrebbero essere tassati ordinariamente presso la persona giuridica e la persona fisica) saranno infatti, ai fini della determinazione del valore di alienazione, considerati in aumento del valore (prezzo) risultante, secondo il capoverso 1 della stessa norma, dall'atto notarile o dalla contrattazione. Queste prestazioni saranno quindi imposte, presso la persona giuridica (alienante), come utiile immobiliare e, presso la persona fisica (azionista), ordinariamente come distribuzione dissimulata di utili.

La stessa riserva al principio del capoverso 1 dovrebbe, a rigore, valere anche nel caso in cui il trasferimento di un immobile tra azionista e società avviene a prezzo eccessivo.

L'articolo 132 (momento determinante) indica, nella data di iscrizione a registro fondatario o (per i trasferimenti non soggetti ad iscrizione a registro fondatario) nella data della stipulazione della contrattazione, il momento determinante per il trasferimento della proprietà. Nel caso di pacchetti azionari è generalmente la "tradito" del pacchetto che perfeziona il trasferimento e che è quindi costitutiva del passaggio di proprietà.

E' a partire dal momento determinante che sono adempiuti tutti gli elementi oggettivi e soggettivi per procedere anche alla tassazione dell'utile immobiliare; è pertanto questo momento (art. 132) che fa stato anche per il computo del termine di prescrizione del diritto di tassare che, conformemente all'articolo 193 (e diversamente dall'attuale art. 30 LLMVI), è stabilito in cinque anni.

L'articolo 133 (indennità di inconvenienza) precisa che le indennità di inconvenienza riconosciute in sede di espropriazione non sono computate ai fini dell'imposta sugli utili immobiliari poiché non facenti parte del prezzo. Si tratta di una precisazione dettata più che altro da motivi di chiarezza poiché basterebbe la nozione di valore di alienazione (art. 131) ad escluderle: esse non sono infatti parte costitutiva del prezzo.

Notiamo che, rispetto all'attuale articolo 13 LLMVI, abbiamo rinunciato a riprendere l'esplicito riferimento secondo cui l'autorità di tassazione non è vincolata all'ammontare dell'indennità di inconvenienza risultante dai documenti di espropriazione. Non vi sono infatti ragioni per ritenere che l'ente pubblico non indichi in modo corretto ed appropriato le diverse componenti del prezzo dell'espropriazione.

La rinuncia ad una valutazione dei documenti dell'espropriazione comporta d'altra parte una semplificazione del lavoro dell'autorità di tassazione e costituisce anche il (naturale) parallelo

alla rinuncia ad operare le rivalutazioni di prezzo ora previste dall'articolo 7 capoverso 2 LLMVI.

L'articolo 134 (costi di investimento), con riferimento all'articolo 129 secondo cui il valore di investimento è costituito dal valore di acquisto aumentato dai costi di investimento, definisce la nozione di questi ultimi:

Fanno parte dei costi di investimento, secondo il capoverso I:

- tutte le spese inerenti l'acquisto e la vendita, quali ad esempio, le spese notarili, di iscrizione, di bollo, come pure le provvigioni usuali (cioè quelle normalmente riconosciute dalle associazioni di categoria) versate ad un mediatore a condizione tuttavia che siano debitamente comprovate e costituiscono, anche effettivamente, un costo per l'alienante. Notiamo che queste ultime devono normalmente essere tassate (quale reddito) presso chi le ha ricevute;

- tutti i costi che hanno aumentato il valore del fondo, come gli interventi per costruzioni o migliorie, compresi i contributi e le tasse versate all'ente pubblico per opere di miglioria. Notiamo che i costi di costruzione includono normalmente anche gli interessi (di costruzione) fino a conclusione dei lavori;

- tutte le indennità versate per la costituzione di servizi o di oneri fondatari a favore del fondo alienato, comprese quelle versate dall'alienante per liberarlo da servizi o oneri che gravavano il fondo al momento del precedente acquisto.

Secondo il capoverso 2 vale poi - per evitare una doppia deduzione - la regola secondo cui le spese non possono essere computate sul valore di investimento nella misura in cui siano già state computate (dedotte) nell'ambito della tassazione ordinaria dell'alienante. Di conseguenza il costo dei lavori effettuati direttamente dal proprietario (alienante) sul suo proprio immobile può essere considerato (nell'ambito dei costi di investimento) unicamente nella misura in cui il reddito (derivante da queste prestazioni a proprio favore) sia stato considerato nell'ambito della tassazione ordinaria.

Il capoverso 3 prevede poi la deduzione (dal valore di investimento) dei sussidi ricevuti a fondo perso (non soggetti quindi a restituzione), come pure degli indennizzi assicurativi e delle eventuali prestazioni di terzi (da intendere a titolo di indennizzo) che non sono, dall'alienante, reinvestite o non devono, da questi, essere imboarsate.

Aggiungiamo da ultimo che i costi di investimento e le deduzioni devono, per essere ammessi, comunque essere debitamente comprovati e documentati nell'ambito della dichiarazione di imposta e della documentazione che la accompagna (art. 214). L'onere della prova compete in ogni caso all'alienante.

L'articolo 135 (alienazione parziale) prevede che, in caso di vendita parziale di un fondo con (contemporaneo) versamento di un'indennità di svalutazione (per la parte residua), il valore di investimento sia, ai fini dell'imposizione dell'utile immobiliare, calcolato proporzionalmente. L'indennità di svalutazione deve essere infatti, pure essa, colpita dall'imposta.

Osserviamo che, a questo riguardo, la LLMVI (art. 10) si limita all'affermazione (generica) che, in caso di alienazione parziale di un fondo, occorre tener conto della svalutazione della parte residua.

Spieghiamo, con un esempio pratico, il meccanismo di questo articolo: il caso è quello di un particolare di complessivi 1.000 mq. acquistato a suo tempo al prezzo di 1.000.000.- di

franchi. Ne sono venduti 500 mq. al prezzo di 600'000.- franchi oltre ad un'indennità di 60'000.- franchi a titolo di compensazione per la svalutazione della parte residua (500 mq.) che rimane ancora di proprietà dell'alienante.

L'utile imponibile sulla parte di fondo venduta è di 100'000.- franchi risultante dalla differenza tra il valore di alienazione (fr. 600'000.-) e il valore di investimento (nel caso concreto il valore di acquisto) riportato tuttavia alla sola superficie venduta, quindi metà del terreno (fr. 500'000.-).

L'indennità di svalutazione (per la parte di terreno non venduta) è di 60'000.- franchi e corrisponde al 10% del valore di alienazione (fr. 600'000.-) che deve essere proporzionalmente computato sul valore di investimento della parte residua non venduta (fr. 500'000.-): ne risulta un costo computabile sulla svalutazione della parte non venduta di 50'000.- franchi. L'utile riferito alla parte non venduta è dipendente dal pagamento dell'indennità di svalutazione risulta quindi essere di 10'000.- franchi, cioè la differenza tra l'indennità ricevuta (fr. 60'000.-) che possiamo equiparare al valore di alienazione e il costo computabile di 50'000.- franchi che possiamo equiparare al valore di investimento (o di acquisto).

Complessivamente l'utile conseguito dall'alienante, che fa stato ai fini del calcolo dell'imposta (applicazione dell'aliquota, considerata la durata della proprietà), è quindi di 110'000.- franchi (fr. 100'000) - sulla parte venduta e fr. 10'000) - sull'indennità di svalutazione per la parte residua rimasta ancora di sua proprietà).

Osserviamo che il valore di investimento della parte residua (in caso di futura vendita) è di 450'000.- franchi ritenuto che, prima della vendita stessa, non vi siano stati investimenti.

L'articolo 136 (immobili acquistati in epoche diverse) non modifica, almeno nella sostanza, l'attuale articolo 11 capoverso 1 LIMVI. Si limita a riformularlo in modo più chiaro e a definire, al di là di ogni possibile dubbio, la determinazione dell'aliquota applicabile in relazione all'imponibile e alla durata della proprietà.

L'articolo 137 (immobili acquistati per un valore globale) è semplicemente la riformulazione del vigente articolo 11 capoverso 2 LIMVI.

L'articolo 138 (acquisto in procedure esecutive) riprende il corrispondente articolo 14 LIMVI con la precisazione tuttavia che la norma torna applicabile solo nei riguardi dell'alienante-(creditore ipotecario) che ha abbandonato, nei confronti del debitore, l'ammontare del (suo) credito rimasto scoperto. Diversamente il creditore godrebbe infatti di un vantaggio ingiustificato nel caso in cui il suo debitore dovesse tornare a miglior fortuna (poiché potrebbe far valere, nei riguardi di quest'ultimo, gli attestati di carenza beni per la parte di credito rimasto scoperto nell'ambito della procedura esecutiva).

Il capoverso 2 è invece una conseguenza dipendente dalla necessaria correlazione con gli altri dispositivi della legge tributaria concernenti la tassazione ordinaria.

c) Calcolo dell'imposta (art. 139 - 140)

L'articolo 139 (aliquote) definisce, al capoverso 1, le nuove aliquote di imposizione che, a differenza di quelle attualmente applicabili in virtù della LIMVI (art. 15), non sono più differenziate per le persone fisiche e le persone giuridiche (le aliquote di queste ultime sono infatti, attualmente, aumentate di dodici punti).

E' invece mantenuto il principio della regressione, ma non più riferito agli attuali quattro periodi diversi di durata della proprietà, ma semplicemente alla durata della proprietà. Pure abbandonato è l'attuale progressione dell'aliquota per rapporto all'imponibile.

Le nuove aliquote si applicano quindi in modo uguale a tutte le categorie di alienanti (persone fisiche e giuridiche) e tengono conto unicamente della durata della proprietà e lo fanno in modo regressivo imponendo - tra l'altro anche conformemente a quanto previsto dall'articolo 12 capoverso 5 LAID secondo cui gli utili realizzati a corto termine sono da imporre più gravemente - in modo maggiore e più elevato i trasferimenti la cui durata di proprietà è di corto termine.

Per la loro quantificazione abbiamo tenuto inoltre conto anche della svalutazione della moneta nel tempo come pure della circostanza che il calcolo dell'imposta non è più riferito al valore di stima, bensì a quello di investimento, che per le transazioni di lunga durata può risultare inferiore dal momento che la stima viene periodicamente aggiornata.

Tendenzialmente la nuova scala delle aliquote, che è stata anche concepita in modo tale da avere un effetto finanziario sostanzialmente neutro, provocherà un aggravio delle persone fisiche per le transazioni di corta e media durata, un miglioramento di quelle giuridiche (abbandono dell'attuale maggiorazione di 12 punti) e un miglioramento più marcato dei commercianti di immobili, tuttavia per effetto del fatto che, cautionalmente, saranno colpiti solo con l'imposta speciale e non più (anche) con quella ordinaria secondo l'attuale articolo 18 capoverso 2 v.LT che costituisce, di fatto, una doppia imposizione.

Il capoverso 2 rende concretamente essenti da imposte le alienazioni di fondi nell'ambito di procedure esecutive, tuttavia unicamente nella misura in cui non risultino eccedenze a favore del debitore (alienante) e confersce delega al Consiglio di Stato per rinunciare al prelievamento di imposte per importi di poco conto. Quest'ultima possibilità si impone per motivi di economia amministrativa, mentre la rinuncia all'esazione per i trasferimenti nell'ambito di procedure esecutive corrisponde, almeno nella sostanza, all'attuale articolo 3 capoverso 1 lettera c) LIMVI.

L'articolo 140 (riparto dell'imposta) riprende testualmente l'attuale articolo 26 LIMVI. Non ne abbiamo infatti proposto alcun cambiamento anche in relazione al fatto che è, al riguardo, pendente un'iniziativa parlamentare dei deputati on. Cereda e confimmati del 15 marzo 1993. Questa iniziativa parlamentare, presentata nella forma elaborata, riguarda principalmente i rapporti finanziari fra Stato e comuni con particolare riferimento alle modalità di finanziamento del fondo di compensazione intercomunale. Sulla stessa iniziativa il Consiglio di Stato si esprimerà, nei termini previsti dalla Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, nell'ambito del riesame della Legge sulla compensazione intercomunale.

VI. IMPOSIZIONE DELLE SUCCESSIONI E DONAZIONI (art. 141-178)

Come rilevato introducendo il commento ai singoli articoli, le imposte di successione e donazione dei cantoni non sono materia di armonizzazione nell'ambito della LAID tranne che per un aspetto, peraltro molto marginale, riferito all'inventario che deve essere allestito in caso di decesso di un contribuente.

I contenuti minimi dell'inventario ufficiale sono infatti stabiliti dall'articolo 54 LAID che, per quanto concerne l'imposta federale diretta, trova riscontro negli articoli 155 - 159 LFD.

Ne deriva che il disciplinamento fiscale delle successioni e donazioni è materia nel cui ambito i cantoni godono, almeno dal profilo della LAID (art. 1 cpv. 3), di un'ampia autonomia legislativa.

La nuova regolamentazione delle imposte di successione e donazione - già per il fatto che deve inserirsi organicamente nel contesto della nuova legge tributaria che subisce, almeno indirettamente, anche le conseguenze della LAID - non può tuttavia, come vedremo nel seguito, fare completa astrazione delle disposizioni che riguardano il diritto dell'armonizzazione.

1. Obbligazione tributaria (art. 141-156)

a) Oggetti (art. 141-146)

L'articolo 141 (imposta sulle successioni) riprende, nella sostanza, l'attuale articolo 106 v.L.T. Notiamo tuttavia che tra gli oggetti di imposizione la legge menziona ora esplicitamente, alle lettere a) e b), oltre ai beni anche i diritti. Si tratta però di un'aggiunta che non modifica la prassi attuale poiché, nella pratica, questi diritti (di usufrutto, di abitazione, d'autore, ecc.) - siccome anche rientranti nella definizione più vasta di bene - risultano già oggi essere normalmente tassati. L'aggiunta permette però di stabilire, in modo chiaro, l'imponibilità, in sede di successione, della trasmissione (per successione legittima o per disposizione a causa di morte) di diritti di qualsiasi genere.

Rileviamo inoltre che la lettera e) ha dovuto subire un adattamento a seguito del nuovo diritto federale sull'armonizzazione secondo cui (art. 7 LAID) le prestazioni derivanti da assicurazioni private, non soggette a riscatto, acquisite al momento del decesso (quelle che, secondo l'art. 106 lett. e v.L.T., sono imponibili in sede di successione) devono essere assoggettate all'imposta ordinaria sul reddito.

Ne consegue che, analogamente a quanto avvenuto per l'imposta ordinaria (art. 22 lett. b), anche l'articolo 106 lettera e) v.L.T. deve essere adeguato. Quest'ultimo articolo prevede quindi, nella sua nuova versione, unicamente l'imposizione (in sede di successione) di prestazioni derivanti da assicurazioni private di capitali soggette a riscatto (essendo le stesse esonerate dall'imposta ordinaria).

Osserviamo quindi che le polizze di assicurazione "rischio morte" (o puro rischio) saranno, secondo la nuova regola introdotta dalla LAID, imposte come reddito.

Aggiungiamo da ultimo che, contrariamente alla proposta formulata con messaggio no. 3951 del 3 giugno 1992, abbiamo rinunciato all'esecuzione totale delle liberalità tra coniugi che avrebbe anche comportato l'abrogazione dell'attuale lettera d) dell'articolo 106 (invece mantenuta nella versione di articolo sostitutivo oggetto del presente messaggio).

Come già rilevato nell'introduzione si tratta di una rinuncia che, nostro malgrado, non riteniamo di poter ora ripresentare poiché comporterebbe un sacrificio troppo elevato per le finanze dell'ente pubblico. Abbiamo tuttavia ritenuto - e lo vedremo nell'articolo riguardante le aliquote (art. 163) di attuare un primo passo verso la defiscalizzazione di queste liberalità mediante l'applicazione di un coefficiente di imposizione più attenuato.

Il Consiglio di Stato ritiene, per ragioni di esclusivo interesse finanziario, di non poter andare (almeno al momento attuale) al di là di questa proposta pur mantenendo invariate - e quindi confermando anche il questa sede - le considerazioni espresse nel già menzionato messaggio al riguardo dell'imposizione di queste liberalità.

Al riguardo del vigente articolo 107 v.L.T. (imposizione di crediti particolari) rileviamo che lo stesso è riferito a casistiche che risultano già coperte, per quanto concerne il capoverso 1, dall'articolo 141 e, per il capoverso 2, dall'articolo 159 per cui la ripresa di questa norma non è più strettamente necessaria poiché costituirebbe una ripetizione.

L'articolo 142 (imposta sulle donazioni, in genere) riprende l'attuale disciplinamento riguardante l'imposizione delle donazioni (art. 108 v.L.T.) integrato dall'imponibilità riguardante le liberalità aventi per oggetto la costituzione e la cessione di diritti a favore di terze persone come pure la rinuncia agli stessi (cpv. 2 lett. f, cpv. 3). Anche a questo riguardo si tratta però unicamente dell'esplicitazione, attraverso una concreta norma legislativa, della prassi attuale. L'assoggettamento di questi diritti all'imposta di donazione costituisce d'altra parte il necessario parallelo all'imposizione di questi stessi diritti in sede di successione (art. 141 lett. a) e b).

L'aggiunta è tuttavia anche opportuna poiché precisa - analogamente a quanto fatto dall'articolo precedente per il caso delle successioni - il trattamento fiscale riservato alle liberalità (costituzione, cessione e rinuncia) aventi per oggetto diritti di qualsiasi genere.

Al riguardo dell'usufrutto - che rappresenta oggi la casistica più frequente di liberalità aventi per oggetto diritti - rileviamo che è comunque mantenuto il principio (dell'attuale LT) della sua completa imposizione con la precisazione tuttavia - attualmente solo implicita nell'articolo 110 v.L.T. - che, in caso di rinuncia ad un diritto di usufrutto già tassato (presso il nudo proprietario) non si procede ad un'ulteriore tassazione al momento della rinuncia stessa (cpv. 3).

E' questa la fattispecie dell'usufrutto che il donante si riserva personalmente (e quindi anche concretamente costituisce) al momento della donazione di un fondo. In questi casi il donatario (nudo proprietario) è infatti tassato per l'intera donazione senza possibilità alcuna di dedurre l'onere dell'usufrutto per cui l'usufrutto risulta già a quel momento (della donazione) tassato. Ne consegue che - diversamente dal caso di un usufrutto a favore di terze persone (cpv. 1 lett. f) - la successiva rinuncia all'usufrutto da parte del donante a favore del donatario non è più tassata.

Osserviamo ancora che il diritto di abitazione è, dal profilo fiscale, trattato come quello di usufrutto conformemente anche a quanto d'altra parte avviene in base alle regole del diritto civile (art. 776 cpv. 3 CCS).

Siccome, per le considerazioni dette commentando l'articolo precedente, è mantenuta l'imponibilità delle liberalità tra coniugi il nuovo capoverso 4 non fa nient'altro che riprendere, in sede più opportuna (la Legge), il principio sancito dall'attuale articolo 3 del Regolamento di applicazione della Legge tributaria in materia di imposte di successione e donazione (del 17 novembre 1987) secondo cui l'ammontare delle donazioni tra coniugi è soggetto a imposta al momento del decesso del coniuge premoriente.

Gli articoli 143 (contratti di vitalizio o di rendita vitalizia) e 144 (imposizione degli oneri gravanti la sostanza devoluta, usufrutti) ripropongono, nella sostanza, il diritto vigente. Infatti l'articolo 143 riprende testualmente l'attuale articolo 109 v.L.T., mentre l'articolo 110 v.L.T. è ripreso dal nuovo articolo 144 completato tuttavia dalle modalità di imposizione per il

caso in cui usufruttuaria è una persona giuridica. Ai fini della tassazione questa ultima è parificata agli usufruttuari (persone fisiche) con meno di 50 anni.

Il capoverso 2 disciplina inoltre la tassazione dell'usufrutto temporaneo prevedendo che la stessa avviene capitalizzando il valore del diritto applicando i parametri dell'articolo 145 capoverso 1 lettera b). E' così codificata l'attuale prassi in materia di imposizione degli usufrutti stabiliti a tempo determinato (limitato) anche se, nella realtà, si tratta di casi assai rari.

Il capoverso 3 riprende invece, tuttavia in modo più chiaro e comprensibile, il principio dell'attuale articolo 110 capoverso 2 v.LT secondo cui il nudo proprietario deve l'imposta per la parte non già a carico dell'usufruttuario (in virtù dell'applicazione dell'art. 110 cpv. 1 v.LT).

Anche i rimanenti due articoli di questo capitolo non comportano, almeno dal profilo materiale, alcun cambiamento rispetto alle corrispondenti disposizioni dell'attuale diritto positivo cantonale.

Infatti, l'articolo 145 (pensioni, rendite e altre prestazioni annue) riproduce testualmente l'articolo 111 v.LT con un'unica modificazione – che è però solo di carattere redazionale (defta dagli stessi motivi che ci hanno indotti a proporre la versione del cpv. 3 del precedente art. 144) – al suo capoverso 2.

L'articolo 146 (oneri gravanti trasmissioni esenti) riprende letteralmente l'attuale articolo 112 v.LT.

b) Previdenze di luogo e di tempo (art. 147-148)

L'articolo 147 (imposta sulle successioni) dichiara imponibili anche i crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su immobili siti nel Cantone (lett. c). L'imponibilità di questi crediti non è peraltro nuova poiché risulta già dall'articolo 116 cpv. 2 v.LT (ripreso dall'art. 150 cpv. 2); il richiamo della lettera c) chiarisce tuttavia la questione del momento in cui nasce l'obbligazione tributaria.

Pure invariato rispetto al vigente articolo 114 v.LT è il successivo articolo 148 (imposta sulle donazioni).

c) Rapporto con altre sovranità fiscali (art. 149-150)

Le due normative di questo capitolo – articolo 149 (successioni aperte nel Cantone) e 150 (successioni aperte fuori Cantone) – sono rimaste invariate e corrispondono agli articoli 115, rispettivamente 116 v.LT con un unico adattamento, tuttavia di natura formale rispetto a quest'ultimo articolo nel senso che l'articolo 150 (cpv. 2) è riferito anche ai pegni manuali su immobili siti nel Cantone. La modifica è motivata da ragioni di uniformità con il resto della legge. D'altra parte la cartella ipotecaria su un bene immobile, pur rientrando nella categoria dei pegni immobiliari è (da un profilo strettamente formale) un pegno manuale.

d) Debitori d'imposta e responsabilità (art. 151-153)

La cerchia dei debitori d'imposta (art. 151) rimane quella definita nell'attuale articolo 117 v.LT.

Abbiamo invece ritenuto giusto – anche in consonanza con quanto già prevede l'attuale art. 118 cpv. 2 v.LT per l'esecutore testamentario e l'amministratore giudiziario della successione – estendere la responsabilità (art. 152) solidale degli eredi anche alle imposte dovute sui legati, sulle rendite e sugli usufrutti. Secondo l'attuale articolo 118 capoverso 1 v.LT gli eredi rispondono infatti solidalmente fino a concorrenza della loro quota ereditaria solo per il pagamento dell'imposta sulle quote ereditarie.

Il testo del capoverso 2 è stato invece uniformato a quello del corrispondente capoverso 4 dell'articolo 12. La stessa osservazione vale pure per i capoversi 5 e 6 dell'articolo 152.

Rendiamo tuttavia attenti che, a seguito dell'uniformazione di cui all'articolo 152 capoverso 2, la posizione – di responsabili solidali – dell'esecutore testamentario e dell'amministratore della successione risulta aggravata poiché la responsabilità non è più riferita all'attivo netto disponibile della successione (art. 118 cpv. 2 v.LT), bensì all'attivo netto al giorno del decesso.

L'articolo 153 (contestazioni fra eredi, legatari o donatari) conferma l'attuale possibilità dell'articolo 119 v.LT di procedere, in caso di contestazione tra le parti, ad una tassazione provvisoria e precisa la possibilità di eseguire, una volta risolta la vertenza e se necessario, una rettifica della tassazione (provvisoria) e questo anche a svantaggio del contribuente.

e) Esenzioni (art. 154-156)

L'articolo 154 riguardante le esenzioni di soggetti è stato correlato con il nuovo articolo 65 (esenzioni delle persone giuridiche) che, a sua volta, riprende l'articolo 15 v.LT adattato ai nuovi dispositi dell'armonizzazione in materia di esenzioni (art. 23 LAID).

Rispetto all'articolo 120 v.LT le modifiche non sono sostanziali; notiamo tuttavia che "le altre corporazioni di diritto pubblico con sede nel Cantone" (art. 120 cpv. 1 lett. e, v.LT) e cioè quelle comprese, secondo la nuova versione dell'articolo 154 lettera c), nella nozione di "altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone" risultano ora – diversamente da quanto previsto dall'art. 120 cpv. 2 v.LT – totalmente esenti da imposte. Si tratta infatti di enti che non possono (generalmente) avere altri scopi all'infuori di quelli loro riconosciuti istituzionalmente per cui anche le liberalità a loro devolute per successione o donazione devono adeguarsi a detti scopi. Abbiamo pertanto ritenuto di limitare l'eccezione prevista dall'attuale capoverso 2 dell'articolo 120 v.LT alle sole persone giuridiche (art. 154 cpv. 2).

Deve essere anche rilevato che, a differenza dell'attuale articolo 120 capoverso 1 lettera d) v.LT che limita la possibilità di esenzione alle sole altre persone giuridiche, il nuovo articolo 154 capoverso 1 lettera d) – che riprende la formulazione della corrispondente norma nel capitolo delle persone giuridiche – estende l'esenzione a tutte le forme di persona giuridica sempre che rispettino le condizioni poste.

Aggiungiamo comunque che le società anonime, pur rientrando tra le persone giuridiche di cui al capoverso 1 lettera d), non dovrebbero di regola, già per il loro scopo (che tende al profitto commerciale), poter beneficiare dell'esenzione fiscale.

L'articolo 155 (di quote) ripropone, mantenendolo invariato, l'articolo 121 v.L.T. Rileviamo che l'esenzione delle donazioni fra coniugi, ora oggetto della lettera c) di quest'ultimo disposto (tuttavia impropriamente poiché, in realtà, non si tratta di un'esenzione, bensì unicamente di un'imposizione posticipata al momento del decesso del coniuge pretroriente), è stata collocata all'articolo 142 capoverso 4 della nuova legge. Il trattamento fiscale delle donazioni fra coniugi rimane tuttavia, malgrado la formulazione più diretta e chiara del nuovo disposto, invariato (imposizione in sede di successione): il collocamento di questo disposto tra le liberalità che costituiscono oggetto di imposizione — seppure differita — è tuttavia più corretto dal profilo sistematico.

L'articolo 156 (accordi di reciprocità) costituisce la base legale (attuale art. 122 v.L.T) per stabilire eventuali accordi di reciprocità in materia di esenzioni con altri cantoni. Gli accordi attuali sono solo quattro e il Consiglio di Stato intende, anche in futuro, mantenere l'attuale prassi molto restrittiva nello stabilire simili accordi poiché l'esperienza dimostra che, nella quasi generalità dei casi, sono le altre comunità cantonali che traggono dall'accordo un concreto beneficio anche finanziario.

2. Determinazione della sostanza imponibile (art. 157-161)

a) Momento determinante (art. 157)

L'articolo 157 ripropone testualmente il vigente disposto della nostra legge tributaria (art. 123 v.L.T) e non necessita pertanto di alcun particolare commento.

b) Attività (art. 158-159)

L'articolo 158 (immobili) è stato, rispetto al vigente articolo 124 v.L.T, precisato nel senso della prassi sin qui seguita dall'Autorità fiscale per dimmerare eventuali dubbi di interpretazione. Una nuova valutazione degli immobili potrà quindi essere chiesta solo in caso di modificazioni essenziali e durature del valore del fondo a condizione che siano però determinate da cambiamenti oggettivi della natura fisica (nuova edificazione, evento naturale, ecc.) o giuridica (modifica pianificatoria) del fondo stesso.

L'articolo 159 (beni mobili) è invece rimasto invariato nella sua versione attuale dell'articolo 125 v.L.T.

c) Debiti (art. 160-161)

All'articolo 160 (della successione) e rispetto all'attuale articolo 126 v.L.T rileviamo che, alla lettera a), abbiamo tralasciato l'affermazione secondo cui gli altri debiti, quali quelli con garanzia solidale, sono riconosciuti solo nella misura in cui gli eredi devono rispondere effettivamente poiché si tratta di una precisazione non strettamente necessaria. La nuova versione della lettera a) è infatti già sufficientemente esplicita anche a questo riguardo nel

senso che possono essere portati in deduzione solo i debiti comprovati (del defunto) e per i quali l'erede è chiamato a rispondere personalmente.

L'aggiunta della nuova lettera c) tiene conto del disciplinamento della tassazione del diritto di usufrutto prevista dal nuovo articolo 144. Per il resto il nuovo testo di articolo riprende la regolamentazione dell'articolo 126 v.L.T.

Pure ripreso, dall'articolo 127 v.L.T, è l'articolo 161 (della donazione) con le specificazioni già viste al riguardo del trattamento fiscale dell'usufrutto.

3. Calcolo dell'imposta (art. 162-168)

a) Principio (art. 162)

Il principio, stabilito dall'articolo 128 dell'attuale LT, è mantenuto e ripreso, senza variazione alcuna, dal nuovo articolo 162.

b) Aliquote (art. 163-164)

Gli articoli 163 e 164 che disciplinano le aliquote (per discendenti, ascendenti e coniuge superstitie) rispettivamente (per altri gradi di parentela o per non parenti) ripropongono, mantenendole invariate e rinunciando anche ad una loro indicizzazione, le aliquote dei vigenti articoli 129 e 130 v.L.T.

Il coniuge superstite risulta tuttavia imposto sulla base di un'aliquota più attenuata rispetto all'attuale. Proponiamo infatti di non più assegnare il coniuge alla stessa aliquota degli ascendenti in linea diretta e adottivi (coefficiente: 1,60 e aliquota massima: 13,5%), bensì a quella più favorevole applicata ai discendenti in linea diretta e agli adottivi (coefficiente: 1,00 e aliquota massima: 8,5%). Questa proposta, che costituisce quello che, nel commento all'articolo 141, abbiamo definito essere un primo passo verso l'esenzione totale delle liberalità tra coniugi, comporta un minor gettito che abbiamo prudenzialmente valutato in franchi 3,7 mio. all'anno, di cui 3,3 mio. a carico del Cantone e 0,4 mio. a carico dei comuni.

All'articolo 164 (lettera b) abbiamo invece operato un riequilibrio della scala dei gradi di parentela inserendo, al quarto grado, i figli di figliastri (nuovo rispetto all'art. 130 v.L.T) in sostituzione degli (attuali) figli di fratellastri che passano nella categoria di sesto grado che comprende i parenti di ogni altro grado e i non parenti. I fratellastri (innora al quarto grado di parentela) sono invece stati declassati al quinto grado.

Per il resto (quote esenti) abbiamo confermato i disposti attuali, innalzando tuttavia il minimo di riscossione da 20.- a 30.- franchi (cpv. 5 dell'art. 163 e 4 dell'art. 164).

c) Devoluzioni successive (art. 165)

Rispetto alla corrispondente norma della vigente LT (art. 132 v.L.T) rileviamo che il nuovo articolo 165 precisa, al capoverso 2, le modalità per computare le imposte riferite a precedenti devoluzioni; questo allo scopo di chiarire le divergenze di ordine interpretativo sorte nella

pratica. Il computo avviene ricalcolando l'imposta (delle precedenti devoluzioni) in base all'aliquota applicata all'ultima devoluzione (quella più recente la cui imposta è oggetto di computo).

Osserviamo inoltre che non abbiamo più ritenuto necessario riprendere l'attuale capoverso 4 dell'articolo 132: le devoluzioni avvenute prima dell'entrata in vigore della legge tributaria del 1976 non saranno quindi più considerate nemmeno ai fini dell'aliquota. Si tratta di una rinuncia che riteniamo anche conseguente al capoverso 5 di questo stesso articolo (cpv. 4 del nuovo art. 165).

d) Universalità delle sostanze (art. 166)

L'articolo 166 non necessita di particolare commento: esso riprende infatti l'attuale articolo 133 v.LT.

e) Sostituzioni fedecommissarie (art. 167)

Pure l'articolo 167 riprende l'attuale articolo 134 v.LT mantenendo invariato il disciplinamento delle sostituzioni fedecommissarie.

f) Partecipazione dei comuni alla imposta di successione (art. 168)

Anche per quanto riguarda il riparto delle imposte di successione con i comuni (articolo 168) non riteniamo di modificare la regolamentazione attuale che prevede di devolvere il 10% degli introiti percepiti dal Cantone a questo titolo al Comune di ultimo domicilio o dimora fiscali del defunto (art. 135 v.LT).

4. Inventario (art. 169-178)

a) Misure cautelative (art. 169-170)

I due disposti (articoli 169 e 170) che disciplinano le misure cautelative in genere e l'apposizione dei sigilli non modificano la regolamentazione dei vigenti articoli 136 e 137 v.LT.

b) Inventario (art. 171-178)

All'articolo 171 (allestimento), rispetto all'articolo 138 v.LT, ci siamo limitati a precisare, per ragioni di chiarezza, che l'inventario può essere limitato ai beni imponibili nel Cantone nel caso di assoggettamento (del defunto) in virtù della sua appartenenza economica e cioè quando è solo limitatamente imponibile.

Aggiungiamo che il disposto, come peraltro anche quelli seguenti, risponde anche alle esigenze minime dell'armonizzazione (art. 54 L.AID) in materia di inventario ufficiale.

L'articolo 172 (autorità delegata all'inventario) precisa l'attuale articolo 139 v.LT nel senso che l'Autorità fiscale, alla quale compete normalmente l'allestimento dell'inventario, può delegare questo compito al delegato comunale oppure anche agli eredi. In quest'ultimo caso l'inventario consiste, di fatto, nella compilazione del formulario ufficiale.

I seguenti, ultimi sei articoli (articolo 173, apertura dell'inventario; articolo 174, levata dei sigilli; articolo 175, inventario giudiziario; articolo 176, contenuto dell'inventario; articolo 177, chiusura delle operazioni di inventario e articolo 178, controllo dell'inventario) non comportano alcuna sostanziale modifica rispetto alla vigente regolamentazione della LT (art. 140 - 145 v.LT); essi confermano pertanto, dal profilo materiale, diritto e prassi vigenti.

VII. PROCEDURA (art. 179-256)

1. Autorità fiscali (art. 179-181)

a) Organizzazione tributaria (art. 179-180)

Gli articoli 179 (autorità di vigilanza) e 180 (autorità di applicazione) riprendono, con modifiche più che altro redazionali e rese anche necessarie a seguito della nuova denominazione delle unità amministrative introdotta dopo la riorganizzazione dell'amministrazione cantonale, i corrispondenti articoli 146 e 147 v.LT.

Osserviamo tuttavia che, all'articolo 180 capoverso 2, abbiamo ritenuto di precisare, esplicitamente nella legge, che la Divisione delle contribuzioni assicura in particolare un'adeguata informazione ai contribuenti anche se questo compito - di formazione e informazione del contribuente - è, di fatto, già da tempo svolto dalla nostra amministrazione delle contribuzioni. Basti pensare alle istruzioni che accompagnano i formulari per la dichiarazione delle imposte e alla pubblicazione, nell'ambito del nuovo raccoglitore del diritto tributario (edito nel 1993), delle principali circolari interne dell'AOC, come pure ai contributi in materia fiscale nell'ambito della rivista di diritto amministrativo. Il riferimento specifico nella nuova legge cantonale a questo compito è quindi una conferma, ma anche una chiara indicazione dell'importanza che il Consiglio di Stato assegna all'informazione anche quale mezzo per maggiormente avvicinare il contribuente all'autorità.

Abbiamo invece rinunciato a riprendere l'attuale articolo 148 v.LT trattandosi di un disciplinamento che rientra nell'ambito delle competenze organizzative del Consiglio di Stato e questo anche sulla base dell'articolo 180 capoverso 3 (precedente art. 147 cpv. 3 v.LT). Non prevediamo comunque di modificare l'attuale organizzazione, in circondari, degli uffici di tassazione delle persone fisiche, come pure quella, in un ufficio unico per tutto il Cantone, per la tassazione delle successioni e donazioni, nonché delle persone giuridiche. A quest'ultimo

riguardo osserviamo, tra l'altro, che l'articolo 104 LIFD impone che ciascun Cantone abbia a designare un solo ufficio per la tassazione delle persone giuridiche.

La (nuova) competenza nell'ambito della tassazione degli utili immobiliari potrebbe invece essere assunta dagli esistenti uffici circondariali di tassazione delle persone fisiche e dall'ufficio di tassazione delle persone giuridiche.

Il potenziamento di personale necessario per far fronte a questo nuovo compito avverrà, nel limite del possibile, tramite una corrispondente liberazione di unità lavorative presso gli Uffici dei registri i quali, come vedremo ancora più nel dettaglio nelle norme transitorie, dovranno comunque ancora farsi carico della liquidazione dei casi decisi sulla base della vigente LIMVI.

b) Delegazione tributaria comunale (art. 181)

L'articolo 181 (delegazione tributaria comunale) ripropone sostanzialmente l'attuale articolo 149 v.LT mantenendo invariate attribuzioni e competenze delle delegazioni tributarie comunali, dalle quali il Consiglio di Stato si attende tuttavia un maggior impegno e contributo di informazione all'autorità fiscale e di tassazione soprattutto nell'ambito di un più efficiente e corretto accertamento dei redditi e della sostanza.

Osserviamo che, al capoverso 1, abbiamo tralasciato l'attuale riferimento dell'articolo 149 capoverso 1 v.LT alla composizione della delegazione ritenendo - a questo riguardo e anche a proposito delle modalità di nomina - più opportuno rimandare semplicemente alle relative disposizioni della legge organica comunale (art. 91).

Abbiamo anche abbandonato l'obbligo del giuramento (art. 149 cpv. 2 v.LT) per richiamare il (più) importante obbligo al segreto fiscale stabilito dall'articolo 183, al quale sono ora tenuti tutti i membri e il segretario della delegazione tributaria comunale.

2. Principi generali di procedura (art. 182-194)

a) Doveri delle autorità (art. 182-184)

L'articolo 182 (ricusazione) riprende, unicamente con adattamenti di ordine procedurale ai suoi capoversi 2 e 3, il corrispondente articolo 109 LIFD.

Rispetto all'attuale articolo 150 v.LT non vi sono cambiamenti sostanziali; il mancato riferimento esplicito del capoverso 1 ai membri dell'autorità fiscale e delle delegazioni comunali rende tuttavia, più chiaramente (e anche correttamente), applicabile l'incompatibilità o la ricusazione a chiunque, nell'ambito dell'applicazione della legge tributaria, prenda una decisione oppure è chiamato a parteciparvi in modo determinante. E' così data, in ogni caso, la garanzia dell'imparzialità e dell'indipendenza di giudizio.

L'articolo 183 (segreto fiscale) riprende testualmente il corrispondente articolo 110 LIFD con l'aggiunta tuttavia di un capoverso supplementare (3) che, analogamente allo stesso capoverso dell'attuale articolo 151 v.LT, estende l'obbligo al mantenimento del segreto fiscale anche dopo la cessazione della funzione.

La nuova normativa - che peraltro fa seguito anche ad un preciso obbligo della LAID (art. 39 cpv. 1) - è, rispetto all'attuale articolo 151 v.LT, più generale nel senso che, come abbiamo già visto per l'articolo precedente, l'obbligo di mantenere il segreto è rivolto più genericamente a chiunque è incaricato dell'esecuzione della legge tributaria oppure è chiamato a collaborarvi, ma anche più restrittivo poiché, compatibilmente con la LAID (art. 39 cpv. 1, seconda frase), l'informazione è ammessa unicamente nella misura in cui questa sia legalmente prevista da una disposizione legale di diritto federale o cantonale (art. 183 cpv. 2).

Viene quindi a cadere, per incompatibilità con il nuovo diritto sull'armonizzazione, la facoltà ora riconosciuta (dall'art. 151 cpv. 2 v.LT) all'ACC di svicolare i funzionari dal segreto d'ufficio: essi lo sono (svincolati) infatti già automaticamente ogni qualvolta una disposizione di legge prevede (positivamente) l'obbligo di informare.

Aggiungiamo, anche se dovrebbe già essere ovvio, che non vi è obbligo al mantenimento del segreto dal momento in cui il contribuente interessato autorizza terze persone ad assumere informazioni circa i suoi elementi fiscali.

Per i già ricordati motivi in ordine alla nuova disposizione della LAID (art. 39 cpv. 1) in materia di segreto fiscale e di obbligo dell'autorità a rilasciare informazioni (addove la legge cantonale o federale lo prevede espressamente) riteniamo anche di rinunciare a riprendere l'attuale articolo 152 v.LT che abilita l'ACC a rilasciare, a terze persone che dimostrano un interesse legittimo, certificazioni circa il reddito e la sostanza di contribuenti domiciliati o dimoranti nel Cantone.

L'articolo 184 (assistenza tra autorità fiscali) riprende l'articolo 111 LIFD rendendo tuttavia potestativo (per permeterci, nel caso concreto, comunque ancora una valutazione a salvaguardia di eventuali nostri interessi) l'obbligo di comunicare informazioni e autorizzare la consultazione degli atti ufficiali.

Rileviamo inoltre che, rispetto alla LAID (art. 39 cpv. 2, seconda frase) non prevediamo (ancora e per il momento), per motivi anche di economia amministrativa, di stabilire nella legge l'obbligo di trasmettere ad altri cantoni la dichiarazione di imposta e la tassazione dei contribuenti con domicilio o sede nel nostro Cantone che sono parimenti imposti in quegli altri cantoni.

Notiamo che, rispetto alla nostra vigente LT, l'obbligo esplicito di scambio di informazioni tra autorità fiscali, come pure quello riferito alla reciproca consultazione degli atti ufficiali, introdotto dal diritto federale sull'armonizzazione (art. 39 cpv. 2), è nuovo.

L'articolo 185 (assistenza di altre autorità) corrisponde, nella sostanza, all'articolo 112 LIFD ed è pure conformato all'articolo 39 capoverso 3 LAID.

Rispetto alla vigente LT e in particolare all'articolo 153 v.LT, anche se di formulazione molto più concisa, il nuovo articolo 185 conferma, ma rende anche più rigorosi ed espliciti gli obblighi di informazione, su richiesta delle autorità fiscali, a cui sono ora tenute, più genericamente, tutte le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei cantoni (quindi i Dipartimenti, le unità amministrative, ma anche i Tribunali, le Preture, ecc.) e dei comuni. Si tratta di un obbligo che vale anche quando esiste, per chi rilascia l'informazione, un vincolo al segreto d'ufficio.

Le informazioni non devono inoltre essere rilasciate solo su richiesta delle autorità fiscali, vanno bensì comunicate spontaneamente in tutti quei casi che possono configurare un'infrazione agli obblighi fiscali, quindi anche quando vi è il sospetto che un elemento del reddito o della sostanza non sia stato dichiarato.

Questa precisazione costituisce un vero e proprio obbligo positivo alla attiva denuncia (fiscale) cui tutte le autorità amministrative e giudiziarie sono tenute e in questo senso il nuovo articolo 185 sostituisce anche l'articolo 215 v.LT che proponiamo pertanto di stralciare.

A questi stessi obblighi sono pure tenuti, secondo il capoverso 2 (analogamente all'art. 112 cpv. 2 LIFD e 153 cpv. 1 v.LT), anche gli organi di corporazioni e stabilimenti ai quali sono delegati compiti che incombono all'amministrazione pubblica (ad esempio i consorzi) e gli enti sussidiati dal Cantone.

La riserva del capoverso 3 a favore degli organi dell'amministrazione delle poste, dei telefoni e dei telegrafi corrisponde, oltre che all'articolo 112 capoverso 3 LIFD, anche già all'attuale articolo 153 capoverso 7 v.LT.

Aggiungiamo da ultimo che, malgrado il nuovo tenore dell'articolo 185, rimane ancora riservata la facoltà del Consiglio di Stato di stabilire, in via di regolamento e analogamente all'attuale articolo 153 v.LT, l'elenco degli uffici con le informazioni o attestazioni che, per ragioni di praticità e di economia amministrativa, devono essere, automaticamente e quindi senza preventiva richiesta, direttamente comunicate all'Autorità fiscale.

b) Situazione procedurale dei coniugi (art. 186)

L'articolo 186 (situazione procedurale dei coniugi) riprende, nella sostanza gli articoli 113 LIFD e 40 LAID e, rispetto alla vigente LT, sostituisce l'attuale articolo 154bis capoverso 1 v.LT conformandolo alle nuove disposizioni del diritto sull'armonizzazione in materia di tassazione della famiglia.

Rileviamo in particolare che - per quanto riguarda la regola della LIFD (art. 113 cpv. 2), ma anche della LAID (art. 40 cpv. 2) secondo cui entrambi i coniugi sono tenuti a firmare la dichiarazione di imposta ritenuto che al coniuge che non ha firmato deve essere assegnato un ultimo termine, scaduto infruttuoso il quale è presunta la rappresentanza dell'altro (che ha firmato) - proponiamo di adottare una soluzione intermedia che riteniamo più praticabile dal punto di vista amministrativo nel senso che quando la dichiarazione di imposta è firmata da uno solo dei due coniugi è subito (senza quindi alcuna diffida all'altro) presunta la rappresentanza contrattuale tra coniugi.

Malgrado questa precisazione (che, come detto, non è del tutto congruente con il nuovo diritto sull'armonizzazione), l'autorità fiscale cercherà comunque di fare in modo - attraverso un'adeguata informazione ai contribuenti - che la dichiarazione fiscale sia (nel rispetto della LAID) comunque firmata da ambedue i coniugi.

c) Diritti procedurali del contribuente (art. 187-191)

L'articolo 187 (esame degli atti) riprende letteralmente il corrispondente articolo 114 LIFD e risponde pure alle esigenze del diritto in materia di armonizzazione (art. 41 cpv. 1 LAID).

Il nuovo disposto corrisponde pure all'attuale articolo 156 v.LT con un'unica eccezione per quanto riguarda il capoverso 3. Attualmente il contribuente al quale è stata negata la possibilità di visionare un atto può infatti, comunque e in ogni caso, chiedere di essere informato sul suo contenuto. Il nuovo capoverso 3 prevede invece che tale informazione (limitata al contenuto essenziale del documento) debba essere data unicamente nel caso in cui il documento, la cui consultazione è stata negata al contribuente, è stato utilizzato (dall'autorità

fiscale) contro il contribuente stesso. In questo caso deve essere data al contribuente - ma già in virtù del diritto di essere sentiti (art. 4 CF) - anche la possibilità di esprimersi e di indicare prove contrarie.

Osserviamo da ultimo che il diritto a consultare gli atti spetta pure in eguale misura, tuttavia con riserva della protezione della sfera personale, anche ai successori in diritto del contribuente come, ad esempio, gli eredi.

L'articolo 188 (ammissione delle prove) riprende testualmente gli articoli 115 LIFD e 41 capoverso 2 LAID. Non contenedo l'attuale LT alcuna normativa esplicita al riguardo, tale diritto è attualmente desunto, in via interpretativa, dal diritto di essere sentiti previsto dall'articolo 4 CF.

L'articolo 189 (notifica) riprende anch'esso l'articolo 116 LIFD e l'articolo 41 capoverso 3, prima frase, LAID.

Il diritto alla comunicazione scritta delle decisioni e all'indicazione dei rimedi di diritto non è attualmente, almeno direttamente, esplicitato nella LT. La ripresa di una precisa norma al riguardo non comporta comunque alcun cambiamento poiché questi principi sono già attualmente praticati dall'autorità fiscale e non potrebbe essere diverso in quanto si tratta di principi generali del diritto amministrativo di cui il nuovo articolo 189 costituisce unicamente la conferma.

Rispetto al corrispondente disposto della LIFD è parso inoltre equo mettere a carico del contribuente le spese della notifica delle decisioni nella forma degli assenti (art. 189 cpv. 2).

L'articolo 190 (rappresentanza contrattuale) corrisponde ai primi tre capoversi dell'articolo 117 LIFD e completa, con le indicazioni riferite alla situazione particolare dei coniugi, l'attuale articolo 154 v.LT rendendo, a quest'ultimo riguardo, non più necessari i capoversi 2 e 3 dell'articolo 154bis v.LT.

Notiamo che il capoverso 4 dell'articolo 117 LIFD non è stato ripreso nella normativa cantonale poiché non è altro che la formulazione "e contrario" del precedente capoverso 3 (art. 190 cpv. 3). Aggiungiamo inoltre che, diversamente dall'attuale articolo 154 capoverso 2 v.LT, la procura non deve essere ora in ogni caso presentata: dal nuovo capoverso 2 (dell'art. 190) è bensì lasciata la facoltà all'autorità fiscale di richiederne la presentazione.

L'articolo 191 (rappresentanza obbligatoria) riprende letteralmente l'articolo 118 LIFD e corrisponde, almeno nella sostanza, all'attuale articolo 155 capoverso 1 v.LT.

Osserviamo che non si è più reso necessario riprendere il capoverso 2 (dell'art. 155 v.LT) riguardante la notifica nella forma degli assenti poiché già oggetto di normativa nell'ambito del precedente articolo 189 capoverso 2.

d) Termini (art. 192)

L'articolo 192 (termini) conferma, unicamente con alcune, poche modifiche di carattere redazionale, il vigente articolo 157 v.LT.

Osserviamo che si tratta dello stesso stesso disciplinamento contenuto nella LIFD, tuttavia in diverse sue disposizioni (art. 119, 124 cpv. 4 e 133), per cui anche per evitare inutili ripetizioni, abbiamo ritenuto di scostarci dalla sistemática della LIFD per riprendere il nostro attuale

articolo 157 v.LT che costituisce, per quanto riguarda i termini, un disciplinamento più esaustivo.

Si tratta d'altra parte di una norma - il nuovo articolo 192 - che, dal profilo della sistematica della legge, è inserita nel titolo riservato ai principi generali di procedura per cui trova automaticamente applicazione anche ai titoli seguenti concernenti le diverse modalità di tassazione, nonché le procedure di reclamo, di ricorso e dei rimedi straordinari che disciplinano la modificazione di decisioni cresciute in giudicato.

e) Prescrizione (art. 193-194)

L'articolo 193 disciplina la prescrizione del diritto di tassare e si riferisce a tutti i tipi di tassazione compresa quella, non prevista dall'attuale LT (poiché materia della LIMV), riguardante gli utili immobiliari.

L'articolo da noi proposto, con riferimento anche ai termini dell'articolo 47 capoverso 1 LAID, riprende l'articolo 120 LIFD con i necessari adattamenti riferiti sia all'imposizione degli utili immobiliari, sia a quella concernente le successioni e donazioni. Riconfermiamo che quest'ultima materia non è, secondo l'articolo 2 capoverso 1 LAID, oggetto di ammortizzazione per cui il Cantone è libero anche di stabilire (per le successioni e donazioni) termini diversi da quelli prescritti dalla LAID e questo anche sulla base del riferimento esplicito all'autonomia dei cantoni (per le materie non disciplinate nella LAID) dell'articolo 1 capoverso 3, prima frase, LAID.

Essendo l'imposta sugli utili immobiliari un'imposta speciale, il periodo fiscale ad essa relativo è riferito all'anno (del trasferimento imponible) durante il quale è stato conseguito l'utile imponible, per cui il capoverso 1 (ma anche il capoverso 5) prevede che il termine di prescrizione si computa a partire dalla fine dell'anno in cui è avvenuta l'iscrizione a registro fondario oppure, nel caso di trasferimenti non oggetto di iscrizione, dalla fine dell'anno in cui è avvenuta la conclusione della contrattazione o del negozio giuridico. Per i pacchetti azionari in genere dalla fine dell'anno in cui è avvenuta la "tradito".

Osserviamo che i nuovi termini sono più lunghi rispetto a quelli attualmente previsti dall'articolo 30 LIMVI.

Aggiungiamo che abbiamo pure previsto di estendere dagli attuali (art. 159 v.LT) dieci a quindici anni il termine di prescrizione per il diritto di tassare nell'ambito delle successioni e donazioni unificando così, a livello di prescrizione assoluta, i termini validi per le successioni e donazioni e quelli delle altre procedure ordinarie e di tassazione speciali. Deve essere anche precisato che i concetti della sospensione e della non decorrenza dei termini sono ora chiaramente applicabili anche alle successioni e donazioni.

Per il resto la nuova normativa corrisponde ancora sostanzialmente al vigente articolo 158 v.LT, comunque con l'avvertenza che le innovazioni riferite ai motivi di interruzione o di sospensione della decorrenza dei termini sono dovute all'adattamento alla corrispondente normativa della LIFD (art. 120).

Rileviamo pure che la modifica (per quanto concerne le donazioni) quanto al momento a partire dal quale si calcola il termine di prescrizione (art. 193 cpv. 2 e 5) ha solo carattere redazionale. Il momento determinante, per le donazioni, è ora più semplicemente quello dell'esecuzione della liberalità, quindi quello del passaggio di proprietà (il negozio dispositivo): per le cose mobili in genere la "tradito" e per quelle immobili l'iscrizione a

Registro fondario. Si tratta comunque di una conferma della regola già attualmente applicata dall'autorità fiscale.

Il nuovo termine di cinque anni per il diritto di tassare si applica anche ai casi di tassazione intermedia per cui l'attuale termine di tre anni dell'articolo 100 capoverso 4 v.LT è esteso a cinque anni conformemente al nuovo articolo 193 capoverso 1.

L'articolo 194 (prescrizione del diritto di riscossione) riprende, con riferimento anche all'articolo 47 capoverso 2 LAID, l'articolo 121 LIFD.

Esso non comporta peraltro alcuna modifica sostanziale rispetto all'attuale articolo 231 v.LT.

3. Procedura ordinaria di tassazione (art. 195-208)

a) Obblighi di procedura (art. 195)

L'articolo 195 (registro dei contribuenti) conferma l'attuale articolo 160 v.LT, tuttavia modificando la denominazione attuale di "ruolo dei contribuenti" nel termine, più immediato e comprensibile, di "registro dei contribuenti". Dal profilo materiale e della portata del registro dei contribuenti non vi è tuttavia alcun cambiamento rispetto alla prassi attuale.

Anche l'aggiunta di un nuovo secondo capoverso comporta unicamente la precisazione, a livello di legge, della prassi attualmente già invalsa di comunicare all'autorità fiscale preposta ogni mutazione del registro dei contribuenti, quindi della situazione personale e patrimoniale di ogni singolo contribuente assoggettato illimitatamente o limitatamente nel Comune.

Osserviamo che l'attuale articolo 161 v.LT non necessita di essere ripreso nella nuova legge, essendo lo stesso riferito unicamente a disposizioni di carattere organizzativo in ordine all'attribuzione delle competenze territoriali in materia di tassazione delle persone fisiche che, come già anticipato commentando l'articolo 180, intendiamo disciplinare in via di regolamento, quindi con uno strumento più flessibile e anche più facilmente adattabile nel tempo e questo sulla base della delega che l'articolo 180 capoverso 3 conferisce al Consiglio di Stato.

b) Compiti dell'autorità di tassazione (art. 196-197)

L'articolo 196 (principio) stabilisce - riprendendo testualmente l'articolo 123 capoverso 1 LIFD - che autorità fiscale e contribuente devono collaborare nella ricerca delle condizioni di fatto e di diritto per una corretta e completa imposizione.

Si tratta di un principio generale che, benché non direttamente esplicitato nella vigente LT, già trova applicazione nella prassi attuale per cui, almeno dal profilo materiale, il nuovo articolo 196 non comporta alcun cambiamento.

L'articolo 197 (ispezioni e perizie) riprende l'attuale articolo 171 v.LT (in senso analogo anche l'art. 123 cpv. 2 LIFD) adattato tuttavia alla volontà del legislatore espressa nel Rapporto del 30 agosto 1976 della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio dell'11 settembre 1974 concernente il progetto di nuova legge tributaria (pag. 145 e seq.).

Seguendo questa volontà la possibilità di indagine dell'autorità fiscale è ora limitata ai periodi di tassazione aperti e a quelli non ancora cresciuti in giudicato, riservate, ovviamente, le procedure penali amministrative.

c) **Obblighi del contribuente (art. 198-200)**

L'articolo 198 (dichiarazione di imposta) riprende i primi tre capoversi del corrispondente articolo 124 L.F.D., il quarto capoverso è invece stato tralasciato poiché già compreso, con formulazione analoga, nel precedente articolo 192 capoverso 5 che, siccome facente parte del capitolo concernente i principi generali di procedura, trova applicazione anche alla procedura ordinaria di tassazione.

Rispetto al diritto cantonale vigente occorre dire che il nuovo articolo 198 costituisce anche un riorfimo in quanto riporta, con il vantaggio di una maggiore immediatezza e di una migliore chiarezza anche interpretativa, in un'unica disposizione di legge, principi e normative che ora sono contenute in almeno quattro diversi articoli (art. 162, 163, 165 e 166 v.L.T.). Dal profilo del diritto materiale e anche pratico la normativa da noi proposta non comporta tuttavia alcun cambiamento di rilievo.

Notiamo che, benché il nuovo articolo 198 (capoverso 3) non riprenda più esplicitamente l'obbligo al richiamo che, secondo l'attuale articolo 166 v.L.T., deve precedere la diffida, intendiamo comunque, almeno per il momento e fintanto che le relazioni con il contribuente non permetteranno di rinunciarvi, ancora mantenere l'attuale procedura che comporta sia il richiamo, sia la diffida.

L'abbandono, nella legge, del riferimento esplicito al richiamo permette comunque all'autorità fiscale di essere più flessibile e di eventualmente mutare le procedure (avuto comunque sempre riguardo alla posizione del contribuente) senza dover necessariamente passare attraverso una modifica legislativa. In questo senso è da intendere anche il mancato riferimento a termini precisi (ad esempio i 10 giorni previsti dall'art. 166 cpv. 1 v.L.T.) che, tra l'altro, sono, già nella prassi attuale, generalmente più lunghi (mediamente almeno 20 giorni).

Aggiungiamo che è stata pure valutata la possibilità di introdurre nella legge, analogamente ad altri cantoni, una tassa per le proroghe e questo non tanto per considerazioni di tipo finanziario, ma soprattutto per cercare di influire indirettamente sul numero, oggi ancora molto elevato, di richieste di proroga (il 40% circa delle persone fisiche chiedono e ottengono anche una proroga del termine per la presentazione della dichiarazione di imposta), che costituiscono un carico amministrativo non indifferente per gli uffici di tassazione e influiscono negativamente anche sul ritmo di emissione delle notifiche di tassazione. Abbiamo anche dovuto constatare che queste richieste non sono sempre giustificate da motivi oggettivi, ma un esame selettivo di ogni singola domanda sarebbe - a fronte del loro elevato numero e della concentrazione con cui esse pervengono all'autorità di tassazione (immediatamente prima della scadenza del primo termine utile per la presentazione della dichiarazione fiscale) - troppo oneroso e comporterebbe, per il singolo ufficio di tassazione, più svantaggi che vantaggi.

Per il momento, anche in considerazione dell'attuale sistema di tassazione (pracumulando biennale) e per non ulteriormente aggravare, dal profilo finanziario, il contribuente, abbiamo ritenuto di non introdurre alcuna tassa supplementare e di limitare l'intervento ad una semplice sensibilizzazione dei contribuenti (che abbiamo tra l'altro, almeno parzialmente, già messo in atto mettendo, nelle comunicazioni dell'autorità fiscale, in rilievo anche il fatto che la proroga genera ritardi nell'emissione delle notifiche di tassazione per cui provoca anche l'accumularsi

di un debito fiscale latente che potrebbe, in definitiva, ancora mettere in difficoltà il contribuente al momento del pagamento).

Tuttavia, se la situazione non dovesse modificarsi sostanzialmente, il momento del passaggio al sistema di tassazione annuale postnumerando costituirà anche l'ultimo termine per adottare eventuali ulteriori provvedimenti a contenimento delle richieste di proroga (limitandole ai soli casi veramente giustificati anche dal profilo oggettivo), non escluso quello di assoggettare la singola proroga autorizzata al pagamento di una tassa amministrativa.

Al riguardo dell'attuale articolo 164 v.L.T. (rappresentanza legale) osserviamo come la sua ripresa nel nuovo testo di legge non si renda, a nostro modo di vedere, più necessaria.

Infatti, l'obbligo previsto dal capoverso 1 rientra già in quelli, generali di rappresentanza, cui sono tenuti i rappresentanti legali o i tutori di una persona privata dell'esercizio dei diritti civili.

Il disciplinamento del capoverso 2 è invece già assicurato dal nuovo articolo 11 che riguarda la successione fiscale e che è, tra l'altro, riferito anche agli obblighi che incombono agli eredi (o ai successori in diritto) per quanto riguarda le tassazioni ordinarie del decuis ancora aperte.

Da ultimo il capoverso 3 non è strettamente necessario poiché una persona giuridica in liquidazione è ancora iscritta a Registro di commercio per cui mantiene inmutato anche il ruolo di contribuente con tutti gli obblighi e diritti che ne derivano.

L'articolo 199 (allegati) riprende l'articolo 125 L.F.D. con l'aggiunta, al capoverso 1, delle due nuove lettere d) e e) che corrispondono alle lettere e) e f) dell'attuale articolo 167 v.L.T. Il rimanente contenuto del capoverso 1 è rimasto invariato rispetto al corrispondente capoverso del vigente articolo 167 v.L.T.

Il nuovo capoverso 2 unifica invece in un solo capoverso la sostanza del contenuto attuale dell'articolo 167 capoversi 2 e 3 v.L.T. (l'obbligo di conservazione dei documenti è invece ripreso all'art. 200 cpv. 3) e corrisponde agli articoli 125 capoverso 2 L.F.D. e 42 capoverso 3 L.A.I.D.

Osserviamo che, al riguardo della documentazione che deve essere trasmessa all'autorità fiscale, unitamente alla dichiarazione di imposta, dalle società anonime, menzioniamo esplicitamente anche l'allegato del conto economico in quanto, secondo il nuovo diritto obbligatorio, è parte costitutiva dei conti delle società anonime (art. 602 CO).

La documentazione (contabile) da allegare è quella riferita al periodo di computo: per le persone fisiche quindi i due anni precedenti quello oggetto di tassazione e per le persone giuridiche il periodo dell'esercizio commerciale.

L'articolo 200 (altra collaborazione) disciplina, in modo generale, l'ulteriore collaborazione che il contribuente è tenuto a fornire all'autorità fiscale e, fatta riserva di alcuni cambiamenti di carattere redazionale, corrisponde (nei suoi primi due capoversi) all'attuale articolo 168 v.L.T. Il nuovo articolo 200 riprende peraltro testualmente la formulazione di quello valido per l'imposta federale diretta (art. 126) come pure dei primi due capoversi dell'articolo 42 L.A.I.D.

Osserviamo che al capoverso 3, per quanto concerne il termine di conservazione dei documenti contabili e degli altri giustificativi - attualmente fissato in cinque anni dal nostro articolo 167 capoverso 3, ultima frase - abbiamo adottato (per tener conto dei mutati termini di prescrizione dell'azione penale) la soluzione dei dieci anni dell'articolo 126 capoverso 3 L.F.D. anche se, computando anche il periodo di tassazione aperto, nel nostro sistema

(preannunciando biennale) questo termine dovrebbe essere, più correttamente, fissato in dodici anni. Ci è infatti parso prioritario adottare una soluzione uguale a quella praticata dalla Confederazione per l'imposta federale diretta (il termine dei dieci anni dell'art. 126 LIFD è, con ogni evenienza, da ricondurre al fatto che la prima proposta di legge federale era basata sulla tassazione annuale postnumerando delle persone fisiche e, quando si è optato per il mantenimento della preannunciando, si è ommesso di adattare di conseguenza, dai dieci ai dodici anni, il termine per la conservazione dei documenti contabili e dei relativi giustificativi). Ciò non toglie però che, nell'ambito delle procedure, l'autorità fiscale risalirà a dodici anni conformemente ai nuovi termini di prescrizione.

d) Obblighi dei terzi (art. 201-203)

L'articolo 201 disciplina, conformemente anche a quanto richiesto dall'articolo 43 LAID e riprendendo integralmente il corrispondente articolo 127 LIFD, l'obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni al contribuente oppure, direttamente all'autorità fiscale, quando il contribuente, nonostante diffida, non produce lui stesso il documento richiesto.

La nuova normativa corrisponde, salvo modifiche comunque solo di tipo redazionale, all'attuale articolo 170 v.LT, con l'osservazione tuttavia che i contenuti di cui alle attuali lettere e) e g) del capoverso 1 sono, per questioni di uniformità con il nuovo diritto federale in materia di armonizzazione (art. 45 LAID), riprese dal nuovo articolo 203.

Si tratta infatti di informazioni che devono essere, in ogni caso e automaticamente, comunicate direttamente all'autorità fiscale e non, come prevede l'articolo 201, per il tramite del contribuente oppure, direttamente, solo quando quest'ultimo non dà seguito alla diffida dell'autorità fiscale.

L'articolo 202 comporta l'obbligo di informare e quindi di rispondere alle richieste (di informazione) dell'autorità fiscale. Esso riprende con qualche adattamento l'articolo 128 LIFD e si conforma all'articolo 44 LAID, corrisponde peraltro, almeno nel suo contenuto sostanziale, all'attuale articolo 169 v.LT tranne che per la sua lettera c) che, per i motivi che abbiamo già esposto commentando l'articolo precedente (art. 201), deve essere spostata al nuovo articolo 203 riguardante le comunicazioni obbligatorie all'autorità fiscale.

Gli adattamenti rispetto all'articolo 128 LIFD si sono resi necessari per rendere ancora possibile la prassi attuale che permette di far pervenire al rappresentante della massa o della comunione ereditaria il formulario della dichiarazione d'imposta poi utilizzato dall'autorità fiscale per la tassazione dei singoli membri.

Si intendono così evitare i maggiori oneri amministrativi che sarebbero provocati da singole richieste di informazione ad ogni contribuente membro di una massa o di una comunione.

L'articolo 203, come già parzialmente anticipato, riguarda l'obbligo di comunicare all'autorità fiscale. Esso è nuovo rispetto all'attuale LT e la novità - voluta dal nuovo diritto armonizzante (art. 45 LAID) - consiste nel fatto che il terzo è tenuto, in virtù della legge e senza la necessità di richiesta preventiva alcuna da parte dell'autorità fiscale, a trasmettere direttamente a quest'ultima determinate attestazioni o comunicazioni.

Il nuovo disposto riprende il corrispondente articolo 129 LIFD con l'aggiunta di un nuovo capoverso 2 e, almeno per quanto concerne l'oggetto delle comunicazioni (non però, come abbiamo appena visto, per quanto riguarda la forma con cui la comunicazione deve avvenire),

vi è corrispondenza con il vigente diritto cantonale e in particolare con gli articoli 169 lettere e) e d), come pure 170 capoverso 1 lettere e), f) e g) v.LT.

L'aggiunta del nuovo capoverso 2 si è resa necessaria per permettere all'autorità fiscale di ricevere in termine utile (e prima del periodo fiscale di cui al cpv. 1) le informazioni necessarie all'imposizione di quei proventi (prestazioni in capitale) che, nel caso di un contribuente assoggettato alla fonte e dimorante, non sono colpite alla fonte (poiché non costituiscono un reddito del lavoro) ma lo devono essere ordinariamente. In questi casi la mancata tempestiva informazione dell'autorità fiscale potrebbe infatti precludere anche la possibilità di una tassazione di questi proventi (si pensi alla partenza all'estero del contribuente).

L'onere che ne deriva agli istituti della previdenza dovrebbe essere comunque contenuto poiché questo obbligo è limitato alle sole prestazioni in capitale a beneficio dei dimoranti (art. 104).

e) Tassazione (art. 204-205)

L'articolo 204 (esecuzione) riprende testualmente l'articolo 130 LIFD e, in questo senso, anche i capoversi 1 e 3 dell'articolo 46 LAID.

Rispetto alla vigente LT osserviamo che:

- il capoverso 1 corrisponde, nella sostanza, all'articolo 172 v.LT (ritenuto che il riferimento ai fattori imponibili è ora oggetto del seguente nuovo art. 205 riguardante la notifica di imposta) e non comporta quindi alcun cambiamento rispetto alla nostra situazione attuale;

- il capoverso 2 riguarda la tassazione d'ufficio del nostro articolo 173 v.LT e, per quanto riguarda le modalità di esecuzione della stessa (cpv. 1 dell'art. 173 v.LT), vi è ancora congruenza con la nuova proposta di articolo per cui, anche da questo profilo, non vi è alcun cambiamento.

L'articolo 205 (notifica) riprende, tuttavia con alcune variazioni che riteniamo opportuno commentare, l'articolo 131 LIFD e si scosta, almeno parzialmente (tuttavia in direzione, riteniamo, più favorevole al contribuente), dalle disposizioni dell'articolo 46 capoverso 2 LAID.

In particolare:

- il capoverso 1 riprende, tralasciando le precisazioni indicate tra parentesi (poiché superflue e avrebbero dovuto essere comunque ancora completate con il riferimento all'imposta sulla sostanza), il corrispondente capoverso 1 dell'articolo 131 LIFD. Possiamo dire che vi è anche corrispondenza con l'attuale articolo 174 capoverso 1 v.LT in quanto il riferimento al fatto che la notifica deve essere comunicata per iscritto e deve essere comprensiva dell'indicazione dei rimedi di diritto risulta ora dall'attuale articolo 189 capoverso 1 che, lo ricordiamo, è (in quanto principio generale di procedura) applicato a tutte le decisioni emanate in virtù della legge tributaria;

- il capoverso 2 si scosta invece rispetto al corrispondente capoverso 2 dell'articolo 131 LIFD e, in senso uguale, anche dall'articolo 46 capoverso 2 LAID. Diversamente da questi due disposti - e in particolare dalla nuova LAID, che richiede unicamente la comunicazione (nella notifica di tassazione) delle variazioni rispetto alla dichiarazione di imposta senza necessità di motivazione alcuna - proponiamo infatti di ancora mantenere

l'attuale (art. 174 cpv. 1, in fine v.LT) obbligo (legale) ad una succinta o breve motivazione delle mutazioni rispetto agli elementi oggetto di dichiarazione da parte del contribuente.

Ritorniamo infatti che il mantenimento, in sede di decisione di tassazione, delle attuali, seppur schematiche, motivazioni facilita la comprensione (della decisione) da parte del contribuente e quindi anche le sue valutazioni circa l'eventuale impugnazione della stessa. Per queste stesse considerazioni, in fondo anche di economia amministrativa e procedurale, proponiamo (come riferiremo nel commento dell'articolo seguente) di mantenere anche l'attuale obbligo del contribuente di motivare il proprio reclamo;

- il **capoverso 3** conferma l'attuale capoverso 2 dell'articolo 174 v.LT; notiamo che la notifica di tassazione deve essere comunicata anche al Comune poiché è sulla base di questa che il Comune emette la propria imposta (comunale) secondo i disposti della parte nona della legge.

f) Reclamo (art. 206-208)

L'articolo 206 (presupposti) riprende - tuttavia, come abbiamo già anticipato commentando l'articolo precedente, con alcuni cambiamenti - l'articolo 132 LIFD scostandosi anche, nello stesso senso, dal nuovo diritto federale sull'armonizzazione.

Dobbiamo infatti, al riguardo di quest'ultimo, precisare (l'osservazione vale però anche per l'art. 132 cpv. 1 e 3 LIFD) che il reclamo da parte del contribuente non necessita (più) ora di una particolare motivazione: è sufficiente che esso sia presentato per iscritto all'autorità di tassazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione (art. 48 cpv. 1 LAID).

Il particolare requisito della motivazione è invece mantenuto e confermato per i reclami diretti contro una tassazione d'ufficio (art. 48 cpv. 2 LAID).

Il nuovo articolo 206 propone invece:

- al **capoverso 1**, il sostanziale adeguamento alla LIFD (art. 132 cpv. 1 e 3) e alla LAID (art. 48 cpv. 1 e 2) e osserviamo che, rispetto al nostro vigente diritto cantonale, vi è, per quanto concerne l'articolo 175 capoverso 1 v.LT, sostanziale corrispondenza; nuova è tuttavia, al riguardo della tassazione d'ufficio (art. 173 cpv. 2 v.LT), la possibilità (generalizzata) di contestazione portando tuttavia la prova che la tassazione operata d'ufficio dall'autorità è manifestamente inesatta, come d'altra parte già richiesto anche dall'attuale articolo 177 capoverso 2 v.LT;

- al **capoverso 2**, come detto, diversamente dalla LIFD e LAID è ancora mantenuto l'attuale requisito formale dell'articolo 176 capoverso 1 v.LT (dal profilo redazionale abbiamo tuttavia attinto, unicamente per questioni di uniformità dei testi, al nuovo art. 227 cpv. 2 riguardante i presupposti formali del ricorso) secondo cui il reclamo deve essere motivato. Si tratta di un concetto diverso dal nuovo diritto federale anche perché il reclamo non si inserisce, come indicato dalla LAID, concettualmente nella fase di tassazione, ma mantiene il suo attuale ruolo di rimedio di diritto (di prima istanza). Le ragioni che ci inducono a mantenere l'attuale obbligo legale di motivare i reclami sono dettate, come abbiamo già detto per le motivazioni delle modifiche apportate dall'autorità fiscale nell'ambito delle tassazioni, da ragioni soprattutto pratiche e dalla positiva esperienza dell'attuale procedura che permette, proprio grazie alle motivazioni, di risolvere, già nella fase di reclamo, la maggior parte delle controversie limitando il numero di ricorsi alla Camera di diritto tributario. Osserviamo, da ultimo, che mantenendo, l'attuale requisito della motivazione, i reclami non motivati potranno essere dichiarati inaccettabili nella misura in cui siano diretti

contro l'imposta cantonale, saranno invece ricevibili per quanto riguarda la contestazione dell'imposta federale diretta;

- al **capoverso 3**, abbiamo da ultimo ripreso il corrispondente capoverso 2 dell'articolo 132 LIFD; questo disposto corrisponde peraltro anche all'attuale articolo 176 capoverso 2 v.LT.

Aggiungiamo, per completezza, che i capoversi 2 e 3 dell'attuale articolo 175 v.LT non sono più stati ripresi poiché riguardano aspetti già oggetto di disciplinamento nell'ambito dei principi generali di procedura di cui all'articolo 192 capoversi 4 e 5.

L'articolo 207 (procedura) riprende, nella sostanza, i principi dell'articolo 134 LIFD e l'articolo 48 capoverso 3 LAID (quest'ultimo, come risulta da un confronto con le versioni in lingua francese e tedesca, contiene un errore di traduzione poiché la procedura di riferimento non è quella di reclamo, bensì quella di tassazione).

Rispetto al diritto cantonale attuale (art. 177 cpv. 1 e 4) non vi sono peraltro cambiamenti di natura materiale.

L'articolo 208 (decisione) riprende l'articolo 135 LIFD, tuttavia adattato alle esigenze della procedura cantonale. Risponde anche ai principi degli articoli 41 capoverso 3, ultima frase, e 48 capoverso 4 LAID.

Rispetto al vigente diritto cantonale la proposta conferma, con adattamenti più che altro di carattere redazionale, l'attuale articolo 180 v.LT con la precisazione che, per quanto concerne la facoltà riconosciuta dall'attuale capoverso 3 di mettere a carico del contribuente eventuali spese per perizie o altre indagini, si rende ora applicabile (l'analogia) disposizione dell'articolo 197 capoverso 3 espressamente richiamata dal corrispondente capoverso dell'articolo 208.

4. Procedura di riscossione dell'imposta alla fonte (art. 209-212)

Le disposizioni sono, per la nostra legge cantonale, sostanzialmente nuove anche perché, come già riferito al riguardo della riserva della tassazione ordinaria commentando la parte della legge riferita all'imposizione alla fonte delle persone fisiche e giuridiche, l'attuale possibilità, riconosciuta dall'articolo 240 v.LT, di in ogni caso e anche d'ufficio procedere ad una riscossione ordinaria dei contribuenti imposti alla fonte era, di fatto, utilizzata anche per risolvere eventuali contestazioni in sede di trattativa alla fonte per cui, alle contestazioni medesime, tornavano in ultima analisi applicabili le disposizioni riguardanti la tassazione ordinaria.

Si tratta comunque di disposizioni che confermano più che altro principi della procedura ordinaria per cui, per un commento più particolare, rimandiamo alle considerazioni espresse a proposito di questi ultimi, come pure al commento degli articoli concernenti l'imposizione alla fonte.

L'articolo 209 (obblighi procedurali) riprende testualmente il corrispondente articolo 136 LIFD e risponde anche alle esigenze dell'articolo 49 capoverso 1 LAID.

La norma richiama e rende applicabili per analogia le disposizioni procedurali e gli obblighi di cui agli articoli da 196 a 203 e si rivolge sia al debitore della prestazione imponibile (datore di

lavoro o istituto assicurativo o di previdenza), sia al contribuente stesso soggetto alla trattativa alla fonte.

L'articolo 210 (decisione) riprende anch'esso testualmente il corrispondente disposto dell'articolo 137 LTFD e costituisce anche la concreta attuazione del principio della LAID (art. 49 cpv. 2) secondo cui, in caso di contestazione della trattativa da parte dell'interessato (debitore della prestazione imponibile o contribuente), l'autorità deve emettere una decisione di tassazione impugnabile.

L'articolo 211 (pagamento degli arretrati e restituzione) corrisponde all'articolo 138 LTFD come pure al vigente articolo 238 v.LT. Il disposto risponde peraltro anche all'articolo 49 capoversi 3 e 4 LAID.

L'articolo 212 (rimedi giuridici) rende applicabile, alle decisioni dell'autorità fiscale, il rinvio del reclamo e del ricorso secondo le modalità e nei termini della procedura ordinaria di tassazione.

5. Procedura di tassazione e rimedi giuridici in materia di imposizione degli utili immobiliari (art. 213 - 216)

L'articolo 213 (in generale) stabilisce una riserva generale in virtù della quale, in assenza di particolari norme nell'attuale titolo, tornano per analogia applicabili le disposizioni che disciplinano la tassazione ordinaria anche alla tassazione degli utili immobiliari.

L'articolo 214 (dichiarazione di imposta), diversamente dall'attuale LMV, assoggetta la tassazione degli utili immobiliari alla presentazione di una (preventiva) dichiarazione di imposta che, concretamente, dovrà avvenire mediante un apposito formulario speciale.

Secondo i principi stabiliti dall'articolo 42 LAID la dichiarazione deve essere completa e veritiera e fornire all'autorità fiscale tutti gli elementi utili ad una corretta tassazione degli utili immobiliari. Essa deve in particolare indicare il valore di alienazione (art. 131), quello del precedente acquisto (art. 130), come pure i costi di investimento (art. 134). Questi ultimi sono inoltre da documentare e anche giustificare.

Tenuto alla presentazione della dichiarazione di imposta è il debitore dell'imposta (l'alienante secondo l'art. 127) che è pure tenuto a richiedere, in tempo utile (affinché possa essere rispettato il termine di trenta giorni per la presentazione della dichiarazione all'autorità), il relativo formulario all'autorità fiscale. Questo obbligo è generale, ma vale soprattutto per quei casi in cui il trasferimento imponibile non è oggetto di atto pubblico per cui non necessita dell'intervento di un notaio. L'articolo 215 capoverso 2 obbliga infatti il notaio - ovviamente però solo quando è richiesto, nell'ambito del negozio giuridico di trasferimento, il suo intervento nella funzione di pubblico ufficiale - a consegnare all'alienante il formulario per la dichiarazione di imposta.

Da notare che, diversamente da quanto avviene per le imposte ordinarie dove la regola è quella che il contribuente riceve a domicilio i formulari per la dichiarazione d'imposta, nel caso degli utili immobiliari (poiché l'autorità fiscale non è necessariamente e sempre a conoscenza delle transazioni imponibili) è, in ultima analisi, l'alienante che deve farsi parte diligente - pena

l'applicazione di penalità nei suoi riguardi - per ottenere il formulario necessario alla dichiarazione di imposta.

La dichiarazione deve essere presentata nel termine di trenta giorni dall'iscrizione a registro fondiario, per i negozi oggetto di iscrizione, e dalla data della contrattazione per gli altri. Da notare che, pur trattandosi di un termine fissato dalla legge e quindi di per sé perentorio in virtù anche dell'articolo 192 capoverso 1, è data - però in via eccezionale e solo per fondati motivi - facoltà all'autorità di tassazione di autorizzare proroghe. La decisione dell'autorità dovrà quindi essere uniformata a criteri di rigore.

L'articolo 215 (doveri del notaio) stabilisce - si tratta però più che altro di una conferma - l'obbligo del notaio di richiamare alle parti il dovere di indicare nell'atto pubblico il prezzo effettivo rendendole attente sulle conseguenze di indicazioni inventifere, come pure quello di fornire loro un'adeguata informazione circa l'esistenza di un'ipoteca legale a garanzia del pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari (e non solo di quella, ma anche di tutte le altre imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile).

Rimandiamo, al riguardo dell'ipoteca legale, anche ai commenti degli articoli 127, 252, 253 e in particolare 254.

Il notaio rogante è pure tenuto a richiamare, al contribuente domiciliato all'estero, l'obbligo di eleggere un domicilio legale nel Cantone.

Dell'obbligo di consegnare all'alienante, al momento della firma dell'atto pubblico, il formulario per la dichiarazione di imposta già abbiamo detto commentando il precedente articolo.

L'articolo 216 (notifica, reclamo e ricorso) richiama il principio secondo cui la decisione di tassazione deve essere intimata all'alienante e non più, come attualmente, in base alla LMV, a tutti gli interessati (poiché è venuta a cadere la responsabilità solidale dell'acquirente a favore dell'ipoteca legale sul fondo oggetto della transazione).

Per la procedura di reclamo e di ricorso fanno invece stato le usuali disposizioni previste per la contestazione delle tassazioni ordinarie. Rispetto alla LMV, ma compatibilmente a tutte le tassazioni speciali, viene quindi a cadere un'istanza di ricorso (quella dipartimentale).

6. Procedura di tassazione e rimedi giuridici in materia di imposizione delle successioni e donazioni (art. 217 - 226)

L'articolo 217 (in generale) è di uguale portata del precedente articolo 213 e costituisce una riserva generale a favore delle disposizioni che regolamentano la procedura ordinaria di tassazione. In questo senso sostituisce anche il vigente articolo 186 v.LT al riguardo del cui secondo capoverso osserviamo che, anche in assenza di una base legale esplicita, è comunque sempre data all'autorità fiscale la possibilità di procedere ad una stima (anche penale).

L'articolo 218 (obbligo di notifica, decessi) riprende, con adattamenti più che altro redazionali, l'attuale articolo 187 v.LT ampliato di un nuovo ulteriore capoverso (2) riguardante l'obbligo di notifica del decesso di persone domiciliate fuori Cantone, ma che possiedono sostanza immobiliare nel Cantone. Questo disciplinamento si rende, a nostro modo

di vedere, ora necessario per evitare i casi, purtroppo ancora frequenti, in cui non si viene tempestivamente a conoscenza del decesso.

Gli articoli 219 (donazioni), 220 (intimidazioni, comunicazioni e convocazioni successioni) e 221 (donazioni) apportano modifiche unicamente redazionali e di poco conto agli attuali articoli 188, 189 e 190 v.LT per cui non necessitano di particolari commenti.

L'articolo 222 (obblighi procedurali, obbligo di collaborazione) ripropone il vigente articolo 191 v.LT tuttavia integrando, tra le persone tenute agli obblighi procedurali, anche quelle tenute ad obblighi di notifica nell'ambito delle disposizioni concernenti l'inventario. Si tratta quindi di un ampliamento che deriva quale (necessaria) conseguenza dalla procedura di allestimento dell'inventario.

L'articolo 223 (informazione dei notai) riprende l'attuale articolo 192 v.LT completato tuttavia dagli inventari che devono essere allestiti in virtù degli articoli 552 CCS (inventario assicurativo) e 580 e seguenti CCS (beneficio d'inventario).

L'articolo 224 (informazioni di terzi), analogamente al precedente articolo 222 e in aggiunta al vigente articolo 193 v.LT, assegna all'obbligo di informare anche le persone obbligate a notificare la loro sostanza nell'inventario conformemente all'articolo 176. Osserviamo che abbiamo anche traslocato il richiamo dell'attuale capoverso 3 poiché reso ora superfluo dal nuovo articolo 217.

L'articolo 225 (notifica) è semplicemente ancora l'attuale articolo 194 v.LT con unicamente l'adattamento alla, nel frattempo mutata, numerazione degli articoli di riferimento.

L'articolo 226 (rimedi giuridici) rende applicabile, alle decisioni dell'autorità fiscale, il rimedio del reclamo e del ricorso secondo le modalità e nei termini della procedura ordinaria di tassazione e, in questo senso, costituisce una conferma dell'attuale articolo 195 v.LT.

7. Procedura di ricorso (art. 227-231)

L'articolo 227 (presupposti) riprende il corrispondente articolo 140 LIFD ed è conforme ai principi dell'articolo 50 LAID; pure sostanzialmente riproposto - e quindi rimasto invariato - anche il disciplinamento della vigente LT, in particolare dell'articolo 181 v.LT.

L'articolo 228 (procedura) riprende, al capoverso 1, l'articolo 142 capoverso 4 LIFD e corrisponde, almeno nella sostanza, ancora al principio previsto dall'attuale corrispondente capoverso dell'articolo 182 v.LT.

Per quanto riguarda invece il nuovo capoverso 2 abbiamo ritenuto, per necessità di ordine amministrativo, che i ricorsi siano in ogni caso trasmessi, dal Tribunale, all'autorità fiscale con facoltà, per quest'ultima, di formulare proprie osservazioni preannunciandone la presentazione con semplice notifica al Tribunale da comunque effettuarsi entro il termine di trenta giorni. Resta tuttavia ancora sempre riservata l'attuale possibilità del Tribunale di chiedere all'autorità fiscale un supplemento di inchiesta.

Osserviamo che l'attuale capoverso 4 dell'articolo 182 v.LT si rende superfluo poiché riferito ad un disciplinamento ora contemplato nel nuovo articolo 230 capoverso 2.

L'articolo 229 (deliberazioni) riprende unicamente l'attuale capoverso 2 dell'articolo 183 v.LT non essendo strettamente necessario il riferimento all'attuale capoverso 1 che proponiamo quindi di traslocare.

L'articolo 230 (decisioni) comporta unicamente l'adattamento del vigente articolo 184 v.LT ai nuovi principi del diritto sull'armonizzazione; i cambiamenti hanno comunque più che altro carattere marginale rispetto alla prassi e al diritto attuali. Esso corrisponde peraltro, in sostanza, anche all'articolo 143 LIFD.

L'articolo 231 (tassa di giustizia e spese) è l'attuale articolo 185 v.LT adattato a quello corrispondente della LIFD (art. 144). Aggiungiamo che, per quanto riguarda il capoverso 5, abbiamo approfittato dell'occasione per adattare gli importi delle tasse di giustizia dagli attuali minimi di 50.- a 100.- franchi e massimi di 5000.- a 10000.- franchi.

8. Modificazione delle decisioni cresciute in giudicato (art. 232-238)

a) Revisione (art. 232-234)

L'articolo 232 (motivi) riprende letteralmente il corrispondente articolo 147 LIFD e anche i primi due capoversi dell'articolo 51 LAID.

Rispetto al vigente diritto cantonale (art. 196 v.LT) l'unica differenza, dovuta a ragioni di congruenza con la LAID, concerne l'aggiunta, tra i motivi che legittimano una revisione, dei crimini e dei delitti che hanno influito sulla decisione o sentenza (cpv. I lett. c). Osserviamo pure che il riferimento all'oggetto della revisione non è più generico, ma specifico ad una decisione o sentenza cresciuta in giudicato.

Ritroviamo inoltre che, tra le fattispecie oggetto di possibile revisione, dovrebbero rientrare quelle (nuove) riferite alle decisioni riguardanti la tassazione sugli utili immobiliari il cui atto di trasferimento della proprietà è stato annullato.

L'articolo 233 (termini) corrisponde anch'esso all'articolo 148 LIFD e all'articolo 51 capoverso 3 LAID.

Rispetto al diritto attuale osserviamo che il termine (di perenzione) di cinque anni dell'articolo 197 capoverso 1 v.LT è ora fissato in dieci anni dalla notifica della decisione o sentenza oggetto di richiesta di revisione.

Al riguardo dei rimedi di diritto contro la decisione riguardante la revisione - ora oggetto del capoverso 3 dell'articolo 197 v.LT - rimandiamo al commento dell'articolo seguente, avvertendo tuttavia che la procedura di contestazione delle decisioni si inserisce ora in quella normale riguardante la (contestazione) della decisione di cui è stata chiesta la revisione.

L'articolo 234 (procedura e decisione) riprende il corrispondente articolo 149 LIFD.

Con riferimento al vigente diritto cantonale (art. 197 cpv. 2 v.LT) osserviamo che:

- il **capoverso 1** prevede ora, compatibilmente con l'articolo 51 capoverso 4 LAID, che la decisione sulla revisione abbia a competere all'autorità che ha emanato la decisione o sentenza della quale è richiesta la revisione. Le decisioni non potranno quindi più essere, come è ora il caso, affidate tutte all'ACC, bensì dovranno essere decise dall'autorità che ha emanato la decisione o sentenza (da rivedere);

- il **capoverso 2** precisa che quando sono dati i motivi della revisione il seguito da dare alla relativa richiesta è quello di annullare la decisione o sentenza precedente (oggetto della domanda di revisione) e di pronunciare un nuovo giudizio;

- i **capoversi 3 e 4** disciplinano la procedura precisando che, per quanto riguarda i rimedi di diritto, sia la decisione di reiezione della domanda di revisione, sia la (nuova) decisione o sentenza (pronunciata a seguito dell'accoglimento della domanda di revisione) possono essere impugnate con gli stessi rimedi dati contro la decisione o sentenza anteriore.

In altre parole se la revisione concerne una tassazione cresciuta in giudicato, l'eventuale decisione negativa (di reiezione della richiesta di revisione), che sarà pronunciata dallo stesso ufficio di tassazione, potrà essere contestata con reclamo all'ufficio di tassazione e, eventualmente in seguito, con ricorso alla Camera di diritto tributario. In caso di decisione favorevole alla domanda di revisione, lo stesso ufficio di tassazione dovrà invece emettere una nuova decisione (di tassazione) contro la quale saranno dati gli usuali rimedi di diritto del reclamo e del ricorso.

L'attuale LT (art. 197 cpv. 2 v.LT) prevede invece che le decisioni riguardanti le istanze di revisione siano (sempre) adottate dall'Amministrazione cantonale delle contribuzioni e che contro queste sia dato il rimedio del ricorso alla Camera di diritto tributario. Il cambiamento, rispetto al diritto attuale, è pertanto di carattere sostanziale.

Rileviamo da ultimo che, al riguardo della revisione, abbiamo anche previsto una norma transitoria (art. 314) che chiarisce gli aspetti riferiti al diritto applicabile nella fase di passaggio alla nuova legge.

b) Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura (art. 235)

L'articolo 235 (rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura) riprende l'articolo 150 LIFD e anche l'articolo 52 LAID. Esso è peraltro ancora conforme al diritto cantonale vigente (art. 198 v.LT) rispetto al quale comporta unicamente la precisazione che, analogamente a quanto abbiamo già detto al riguardo della revisione, oggetto di rettifica possono essere sia le decisioni, sia le sentenze. Il cambiamento è però di quelli che non comportano alcuna innovazione rispetto alla prassi e al diritto attuale del nostro Cantone.

c) Ricupero d'imposta (art. 236-238)

L'articolo 236 (presupposti) riprende il corrispondente articolo 151 LIFD (in questo senso anche l'art. 53 cpv. 1 LAID) al quale è stato tuttavia aggiunto, mantenendone invariato il contenuto, il capoverso 3 del vigente articolo 199 v.LT.

Rispetto a quest'ultimo disposto e quindi al diritto cantonale vigente osserviamo che:

- il **capoverso 1** riprende praticamente il corrispondente capoverso 1 della disposizione attuale, tuttavia con due aggiunte: la prima è riferita ai crimini e delitti contro l'autorità fiscale e la seconda agli interessi che devono anch'essi, analogamente all'imposta, essere recuperati. Ambedue le precisazioni si rendono necessarie per motivi di adeguamento al diritto dell'armonizzazione (art. 53 cpv. 1 LAID) e ricordiamo che, per quanto concerne gli interessi, questi sono ora, secondo l'articolo 199 capoverso 4 v.LT, recuperati solo quando vi è, da parte del contribuente interessato, intenzionalità o negligenza;

- il **capoverso 2** corrisponde ancora al vigente articolo 199 capoverso 2 v.LT anche se la nuova proposta è di formulazione volutamente più generica per permettere l'applicazione a tutti i tipi di imposta oggetto della nuova LT e quindi anche all'imposta sugli utili immobiliari;

- il **capoverso 3** è ancora quello dell'attuale LT che proponiamo di mantenere anche se, a rigore, lo stesso non è più compatibile (per quanto attiene alla rinuncia al ricupero dell'imposta diretta) con il nuovo diritto federale in materia di armonizzazione fiscale.

L'articolo 237 (perenzione) riprende l'articolo 152 LIFD (e anche l'art. 53 cpv. 2 e 3 LAID) adattato, come è già stato il caso per gli altri analoghi articoli riguardanti termini di prescrizione, per tener conto delle scadenze (particolari) dei periodi fiscali riguardanti l'imposta sugli utili immobiliari e quella sulle successioni e donazioni.

Rileviamo che, rispetto al vigente articolo 201 v.LT, il termine per avviare la procedura di ricupero è ora prorogato a dieci anni rispettivamente a quindici anni per le successioni e donazioni. Il diritto di procedere al ricupero decade invece, come attualmente, dopo quindici anni, mentre quello in materia di successioni e donazioni è stato prorogato a venti anni.

L'articolo 238 (procedura) riprende testualmente l'articolo 153 LIFD e, per quanto riguarda il vigente diritto cantonale (art. 200 v.LT), non vi sono cambiamenti di carattere sostanziale fatta astrazione del fatto che, secondo il nuovo capoverso 3, sono ora applicabili le disposizioni che riguardano la procedura di tassazione e quella di ricorso.

Osserviamo che il riferimento alla procedura di tassazione è anche comprensivo di quella di reclamo essendo quest'ultimo, dalla nuova LAID, concettualmente inserito nella fase di formazione o adozione della decisione (di tassazione).

9. Riscossione e garanzia dell'imposta (art. 239-256)

a) Autorità di riscossione (art. 239)

L'articolo 239 (autorità di riscossione), analogamente a quanto previsto dall'articolo 180 capoverso 3, si limita ad assegnare al Consiglio di Stato la delega di stabilire, in via di regolamento, l'autorità competente in materia di riscossione dell'imposta. Precisiamo che a questa autorità - in concreto l'ufficio di esazione - dovrà essere affidata anche la competenza di rappresentare lo Stato in tutte le procedure esecutive e giudiziarie a queste ultime relative.

E' tuttavia stato aggiunto un nuovo capoverso 2 che richiama, per tutto quanto non disposto in materia di riscossione, l'applicazione in via analogica delle disposizioni del Codice delle

obbligazioni come, ad esempio, quelle sulla compensazione dei crediti e debiti (art. 120-125 CO).

L'articolo 239 sostituisce l'attuale articolo 216 v.LT che, tra l'altro impropriamente, non menziona l'ufficio cantonale di esazione al quale è attualmente (ma lo sarà ancora dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto tributario) affidata la competenza dell'incasso delle imposte del Cantone.

b) **Scadenza (art. 240)**

L'articolo 240 (scadenza) riprende, con adattamenti resi necessari dalla nostra procedura e dal particolare tipo di alcune imposte cantonali, l'articolo 161 LFD.

Rispetto al vigente articolo 217 v.LT osserviamo in particolare che il nuovo articolo 240:

- al capoverso 1 conferma il precedente corrispondente capoverso con la precisazione tuttavia che le imposte cantonali la cui scadenza è annualmente stabilita dal Consiglio di Stato sono quelle ordinarie dirette (per le persone fisiche, l'imposta sul reddito e la sostanza e, per le persone giuridiche, quella sull'utile e sul capitale). Si tratta però di una precisazione che ha unicamente carattere chiarificatore poiché non comporta alcun cambiamento rispetto alle competenze attribuite attualmente al Consiglio di Stato dall'articolo 217 capoverso 1 v.LT. Questa competenza è, giustamente, attribuita (mantenuta) al Consiglio di Stato poiché si tratta di una decisione (quella di stabilire la scadenza delle imposte e delle singole rate) di portata finanziaria importante per cui deve tener conto ed essere correlata anche con le necessità finanziarie del Cantone;

- al capoverso 2 riprende letteralmente l'articolo 161 capoverso 2 LFD e corrisponde peraltro ancora all'attuale capoverso 2 dell'articolo 217 v.LT;

- al capoverso 3 seguendo il modello del corrispondente capoverso dell'articolo 161 elenca le imposte annue inerte che scadono con l'intimazione della decisione di tassazione. L'elencazione è quella dell'attuale capoverso 3 (dell'art. 217 v.LT) alla quale è stata tuttavia aggiunta la nuova imposta sugli utili immobiliari (lett. e) e quella riferita alle successioni e donazioni (lett. f), ora disciplinata dall'articolo 217bis v.LT, rendendo così superfluo riprendere quest'ultimo articolo. Osserviamo che il riferimento al ricupero di imposta (lett. g) riguarda, ovviamente, tutti i tipi di imposta oggetto di procedura di ricupero;

- al capoverso 4 è, molto opportunamente, aggiunta la fattispecie delle imposte alla fonte la cui scadenza non è oggi espressamente normale. Essa è stabilita in funzione della scadenza della prestazione imponibile che corrisponde anche al momento in cui il debitore della prestazione imponibile è, secondo l'articolo 121 capoverso 1 lettera a), tenuto ad operare la trattativa alla fonte;

- al capoverso 5 è semplicemente ripreso il capoverso 4 dell'articolo 161 LFD che, salvo qualche adattamento di tipo più che altro redazionale e comunque solo formale, corrisponde anche all'attuale capoverso 4 dell'articolo 217 v.LT;

- al capoverso 6 è pure ripreso il capoverso 5 dell'articolo 161 LFD e, in questo senso, anche il medesimo capoverso dell'articolo 217 v.LT. Notiamo a questo riguardo che l'imposta - e l'osservazione vale per tutti i tipi di imposta indicati nel presente articolo - scade comunque anche quando è, ad esempio in applicazione dell'articolo 225 capoverso 2,

emessa provvisoriamente o è, contro la tassazione, pendente procedura di reclamo oppure di ricorso.

Si tratta di un riferimento importante poiché è, dalla scadenza, che decorre il termine di pagamento e, dalla scadenza di quest'ultimo, che decorrono gli interessi di ritardo.

Aggiungiamo che l'attuale capoverso 6 dell'articolo 217 v.LT è ripreso al capoverso 3 del successivo nuovo articolo 241.

Rileviamo, da ultimo, che le multe e le spese scadono al momento dell'intimazione delle relative decisioni senza che vi sia la necessità di precisarlo nella legge.

Già abbiamo detto, al riguardo dell'attuale articolo 217bis v.LT, che non necessita più di essere ripreso essendo ora la scadenza delle imposte di successione e donazione (in modo comunque uguale all'attuale) disciplinata dal precedente articolo 240 capoverso 3 lettera f).

c) **Riscossione dell'imposta (art. 241-245)**

L'articolo 241 (riscossione provvisoria e riscossione definitiva) riprende l'articolo 162 LFD adattato tuttavia al nostro attuale sistema di riscossione, a rate, dell'imposta ordinaria; esso sostituisce l'attuale articolo 218 v.LT che abbiamo leggermente modificato non prevedendo più un numero determinato di rate poiché riteniamo che il disciplinamento delle rate di acconto, compresa la determinazione del loro numero, debba essere, più opportunamente, lasciato alla competenza autonoma dell'Esecutivo anche per permetterne un più facile e immediato adattamento ad eventuali mutate esigenze di esazione delle imposte.

Riteniamo di dover comunque precisare che, malgrado questa modifica, non intendiamo, almeno a breve termine, mutare l'attuale sistema di incasso delle imposte cantonali in quattro rate annuali: un'eventuale modifica del numero delle rate dovrà semmai essere decisa nell'ambito del passaggio alla tassazione annuale postnumerando. Sarebbe eventualmente pensabile adottare una mensuralizzazione delle rate concertandola tuttavia preliminarmente con i comuni e la Confederazione per fare in modo che le singole rate possano anche essere comprensive della quota di imposta comunale e federale diretta.

Aggiungiamo che eventuali soluzioni diverse dall'attuale sistema di riscossione delle imposte - anche solo cantonali - dovranno tener conto non soltanto delle esigenze e necessità finanziarie del Cantone, ma considerare debitamente ed avere riguardo anche degli aspetti più specificatamente riferiti alla posizione del contribuente.

Tornando al proposto nuovo articolo 241 dobbiamo osservare che esso riguarda solo le imposte ordinarie dirette, cioè quelle che (come abbiamo visto all'articolo 240) scadono ai termini fissati dal Consiglio di Stato indipendentemente dalla notifica di tassazione; quindi anche quando quest'ultima non è ancora stata emessa. L'articolo 241 non è di conseguenza applicabile alle imposte annue speciali in quanto esse scadono con l'emissione stessa della tassazione a loro riferita.

Rileviamo comunque che il nuovo disposto - a parte la questione del mancato (esplicito) riferimento al numero delle rate di acconto - è ancora, almeno nella sua sostanza, analogo ai primi tre capoversi dell'attuale articolo 218 v.LT.

Esso mantiene infatti, ai capoversi 1 e 2, ancora invariati il principio secondo cui l'imposta è riscossa conformemente alla tassazione (questo però, ovviamente, al momento del conguaglio), come pure il vigente sistema di calcolo dell'imposta prelevata per rate di acconto:

cioè sulla base della dichiarazione di imposta, oppure dei dati dell'ultima tassazione oppure ancora in base all'importo dell'imposta presuntivamente dovuta.

Anche il principio, del nuovo capoversso 3, del computo dell'imposta, prelevata a rate, sull'importo definitivamente dovuta è nient'altro che quello attuale basato sul sistema di conguaglio al momento dell'emissione della decisione di tassazione.

La stessa cosa può essere detta al riguardo del nuovo capoversso 4 che riprende, sostanzialmente, il capoversso 6 dell'attuale articolo 217 v.LT.

Nuova è invece la rinuncia - che risulta però più esplicitamente dal seguente articolo 242 capoversso 2 - allo sconto previsto dall'attuale articolo 218 capoversso 4 v.LT sulle rate di acconto versate entro la scadenza delle rate stesse.

Per il contribuente non si tratta però di una rinuncia poiché proponiamo di introdurre, all'articolo 242 capoversso 2 (al cui commento rimandiamo) e analogamente alla soluzione adottata per l'imposta federale diretta (art. 163 cpv. 2 LIFD), il principio secondo cui tutti i pagamenti effettuati dal contribuente prima della scadenza beneficeranno di un interesse remunerativo stabilito dal Consiglio di Stato.

L'articolo 242 (pagamento) riprende, nella sostanza, l'attuale articolo 219 v.LT e, come già anticipato commentando l'articolo precedente, introduce il principio della remunerazione di tutti i pagamenti effettuati dal contribuente prima della scadenza.

La proposta è analoga a quella adottata dalla Confederazione per l'imposta federale diretta (art. 163 cpv. 2 LIFD e confronta anche Ordinanza federale del 10 dicembre 1992 sulle scadenze e gli interessi nell'imposta federale diretta).

Concretamente, la remunerazione dei pagamenti anticipati rispetto alla scadenza non avverrà più attraverso il bonifico, accordato in sede di conguaglio, di uno sconto sull'importo della richiesta di acconto ed entro il limite dell'imposta dovuta (art. 218 cpv. 4 v.LT), ma attraverso un interesse che può variare di anno in anno e che è esteso all'intero ammontare del pagamento effettuato prima della scadenza.

Le modalità di calcolo dell'interesse, come pure il suo ammontare e il momento a partire dal quale esso sarà computato formeranno oggetto di un disciplinamento particolare del Consiglio di Stato (art. 242 cpv. 2).

Il nuovo sistema (analogo a quello praticato dagli istituti di credito) è più equo poiché riconosce la piena remunerazione degli anticipi e costituisce anche la (necessaria) conseguenza del principio, espresso all'articolo 243, secondo cui, in caso di ritardo nei pagamenti, è percepito un interesse di mora.

Per il resto, al capoversso 1, abbiamo traslasciato l'attuale riferimento alle multe essendo le stesse, ora, oggetto di una normativa separata nell'ambito del nuovo articolo 268 e introdotto il (nuovo) riferimento agli interessi per i quali mancava, nell'attuale LT, un termine di pagamento.

Al riguardo del capoversso 3 notiamo invece che la tassa è percepita solo in caso di diffida. Già attualmente e, da un profilo strettamente formale, in modo contrario all'articolo 219 capoversso 2 v.LT il richiamo (di qualsiasi genere esso sia) non è infatti oggetto di tassa. Con l'adattamento del capoversso 3 abbiamo pertanto ritenuto di chiarire e codificare, anche dal profilo legale, la prassi attuale della nostra autorità fiscale. Per ragioni di coordinamento con le altre tasse emesse dal Cantone la competenza da determinare la tassa di diffida è stata inoltre attribuita al Consiglio di Stato e non più al Dipartimento.

L'articolo 243 (interessi di ritardo) riprende l'articolo 164 LIFD ed è sostanzialmente ancora analogo all'attuale articolo 220 v.LT. La ripetizione del termine di trenta giorni per il pagamento è d'altra parte superflua considerato come questo termine risulti ora già dal precedente articolo 242 capoversso 1.

Per ragioni in ordine alla natura, di carattere eminentemente finanziario, della decisione si è inoltre ritenuto di modificare la competenza (art. 220 cpv. 1 v.LT) circa la determinazione del tasso di interesse.

L'articolo 244 (esecuzione forzata) si riferisce al corrispondente articolo 195 LIFD e rinuncia, in un unico disposto, gli attuali articoli 221 e 222 v.LT che sono però, dalla nuova proposta di articolo, sostanzialmente confermati.

L'articolo 245 (facilitazioni di pagamento) riprende testualmente il corrispondente articolo 166 LIFD e diverge dall'attuale articolo 223 v.LT nella misura in cui quest'ultimo non ammette (ora) la possibilità di rinunciare, durante il periodo di rateazione, al prelevamento degli interessi di ritardo.

Secondo l'attuale LT la rinuncia a questi interessi, come pure a tutti gli altri tipi di interesse non può essere infatti accordata nell'ambito della procedura di facilitazione di pagamento (art. 223 v.LT), ma unicamente in quella, dal profilo amministrativo più dispendiosa, di condono (art. 224 v.LT).

Riteniamo pertanto interessante la possibilità che la LIFD riconosca all'autorità di esazione - già in fase di domanda di facilitazione di pagamento - di anche, eventualmente e se comunque ricorrono gli estremi del rigore per il contribuente, rinunciare al prelevamento di questi interessi (durante la rateazione) per cui ne abbiamo proposto la ripresa nel nuovo articolo 245.

Aggiungiamo da ultimo che le decisioni di facilitazione di pagamento sono ora affidate direttamente all'autorità di riscossione dell'imposta (da noi l'ufficio di esazione), mentre l'attuale LT, sempre da un profilo strettamente formale, le affida all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni; di fatto l'ufficio esazione cura però già oggi queste pratiche per cui - riservata la questione degli interessi - il nuovo articolo 245 non comporta alcun cambiamento almeno dal profilo materiale.

d) Condono dell'imposta (art. 246)

L'articolo 246 disciplina il condono dell'imposta e riprende, con gli adattamenti di seguito commentati, il vigente articolo 224 v.LT; esso corrisponde pure, almeno nella sostanza all'articolo 167 LIFD.

Al riguardo di questo nuovo disposto osserviamo in particolare che:

- il capoversso 1, analogamente allo stesso capoversso dell'articolo 167 LIFD, mette al beneficiario del condono (totale o parziale) quei contribuenti che sono caduti nel bisogno per cui il pagamento di un'imposta, di un interesse o di una multa per contravvenzione tornerebbe loro oltremodo gravoso.

Rispetto al disciplinamento attuale abbiamo pertanto lasciato cadere l'espresso riferimento alle circostanze (che, a norma dell'art. 224 cpv. 1 v.LT, devono essere indipendenti dalla volontà del contribuente) che hanno generato la situazione di bisogno o di disagio. Questa condizione di carattere soggettivo comporta infatti, da parte dell'autorità giudicante, una valutazione, sovente anche morale, delle circostanze che hanno portato il contribuente in

situazione di disagio (economico-finanziario) e la non sempre facile ponderazione del comportamento soggettivo del contribuente; mentre, ai fini della decisione sul condono, riteniamo debba essere preponderante la situazione di difficoltà oggettiva a far fronte al pagamento del debito fiscale;

- il capoversso 2 è invece più che altro di tipo procedurale: quanto agli aspetti formali della domanda, esso conferma il corrispondente capoversso 2 dell'articolo 224 v.LT mentre, per quanto concerne il preavviso del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente, l'attuale obbligo di (in ogni caso richiederlo) è stato attenuato con il solo scopo di non inutilmente appesantire la procedura soprattutto nei casi di poco conto (dal profilo dell'entità finanziaria degli importi oggetto di domanda di condono) e in quelli ripetitivi.

Prevediamo inoltre di rinunciare al preavviso comunale nei casi di condono che riguardano imposte, interessi o multe di esclusiva competenza cantonale, cioè di fatto quelli il cui condono non comporta alcuna "perdita" per il Comune. Non deve essere infatti dimenticato che il preavviso comunale è stato (a suo tempo) introdotto nella legge tributaria a seguito della norma che assegnava al Cantone la competenza di decidere anche i condoni dell'imposta comunale per cui la sua ragione di essere è, giustamente, comunque solo legata agli aspetti riferiti all'imposta comunale e il preavviso dovrebbe, più correttamente, essere richiesto solo nei casi in cui la domanda di condono è anche riferita all'imposta comunale. Ciò non toglie che la possibilità di ricorrere al preavviso comunale rimane riservata. Sarà questo il caso in cui la collaborazione del Comune torna particolarmente preziosa e apprezzata per le sue conoscenze più vicine alla realtà dei contribuenti.

Le ragioni di questa nostra proposta sono, come detto, unicamente di ordine procedurale e dettate dalla preoccupazione di semplificare la procedura, come pure di cercare soluzioni e adottare accorgimenti che - a fronte del costante aumento delle richieste di condono - permettessero di farvi fronte in modo razionale e con un più contenuto dispendio amministrativo.

La preoccupazione dello scrivente Consiglio è però anche quella di limitare, nella misura massima possibile, i tempi di attesa del contribuente accelerando e rendendo più tempestivo il disbrigo delle domande e le relative decisioni. Non deve infatti essere disatteso che il contribuente, che si vede costretto a presentare una domanda di condono, già si trova in situazione particolare (di disagio) per cui, riteniamo, debba poter ottenere, da parte dell'autorità preposta, una risposta in termini brevi e questo anche in considerazione del fatto che - nelle more della decisione - la situazione del contribuente evolve e tende ancora a mutarsi (rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda di condono).

Sempre al riguardo del capoversso 2 rileviamo inoltre che intendiamo affidare la competenza decisionale direttamente all'autorità fiscale rinunciando quindi all'attuale competenza del Consiglio di Stato per gli importi superiori ai 1000.- franchi e questo sia in considerazione alle già espresse preoccupazioni di carattere procedurale, come pure di semplificazione e di (maggiore) tempestività delle decisioni sia in relazione al nuovo ordinamento sulle deleghe a concretizzazione della decisione riguardante la riorganizzazione dell'amministrazione cantonale.

Dobbiamo tuttavia anche rilevare che l'attuale competenza (dell'articolo 224 capoversso 2 v.LT) in materia di condoni è oggetto di un'iniziativa parlamentare generica degli On.li U. Bizzozero e A. Grandi che vorrebbero sia, a questo riguardo istituita - sull'esempio della Commissione federale di condono per l'imposta federale diretta - una commissione cantonale

a cui affidare le decisioni in materia di condono e questo allo scopo di assicurare che la decisione sia adottata da un'autorità indipendente da quella fiscale.

Il Consiglio di Stato non ha obiezioni di principio anche ad un eventuale accoglimento dell'iniziativa e ritiene che il disbrigo delle pratiche e le relative decisioni in materia di condono potrebbero benissimo essere affidate anche ad una commissione speciale o ad un'autorità diversa di quella attuale (e di quella prevista nell'ambito del nuovo articolo 246). Ci permettiamo tuttavia di rilevare che eventuali soluzioni alternative a quella da noi proposta dovranno essere attentamente valutate anche dal profilo del non indifferente carico di lavoro che il nuovo organismo decisionale dovrà assumersi. Infatti le richieste di condono in entrata superano ormai, già da qualche anno, i mille casi all'anno.

Aggiungiamo, da ultimo, che i capoverssi 3 e 4 confermano, mantenendolo invariato, il nostro disciplinamento attuale.

Abbiamo infatti ritenuto di rinunciare alla possibilità, introdotta dal capoversso 4 dell'articolo 167 LFD, di addossare (interamente o parzialmente) le spese a quei contribuenti che presentano una domanda di condono manifestamente infondata. L'attuale procedura di condono è gratuita e riteniamo lo debba rimanere anche in regime di nuova legge senza che peraltro vi sia, da un profilo strettamente legale, la necessità di prevederne la gratuità nella legge stessa.

e) Restituzione dell'imposta (art. 247)

L'articolo 247 (restituzione dell'imposta) riprende testualmente l'articolo 168 LFD e corrisponde - salvo alcuni adattamenti di carattere redazionale e comunque solo formale - ancora al vigente articolo 225 v.LT.

Precisiamo tuttavia che vale la regola secondo cui gli importi pagati, ma non dovuti sono, di regola e generalmente, restituiti d'ufficio, quindi direttamente a cura dell'ufficio di esazione e senza che il contribuente debba normalmente chiedere la restituzione.

L'articolo 247 costituisce quindi più che altro una garanzia supplementare per il contribuente permettendogli di rivolgersi direttamente all'autorità (con possibilità anche di contestare l'eventuale decisione negativa) per ottenere, dalla stessa, il ritorno di importi che non gli dovessero essere stati restituiti d'ufficio.

f) Garanzie (art. 248-255)

L'articolo 248 (costituzione della garanzia) riprende gli attuali primi quattro capoverssi del vigente articolo 226 v.LT e non necessita pertanto di particolari commenti.

Osserviamo tuttavia che abbiamo rinunciato a riprendere il capoversso 5 poiché riferito ad una situazione che costituisce la normale conseguenza dell'accoglimento di un'impugnativa per cui non necessita, a nostro modo di vedere, di alcuna specifica normativa nella legge.

L'articolo 249 (sequestro) è nuovo rispetto all'attuale LT e riprende testualmente l'articolo 170 LFD. Precisiamo che, attraverso questa norma e con riferimento all'articolo 78 LAID, la richiesta di garanzia è parificata ad un decreto di sequestro conformemente all'articolo 274 della legge federale sull'esecuzione e il fallimento, quindi, analogamente a quanto già attualmente avviene per l'imposta federale diretta, il sequestro è operato direttamente dai

competente ufficio di esecuzioni e fallimenti il che comporta, dal profilo procedurale, una facilitazione.

Gli articoli 250 (divieto di disporre dei beni) e 251 (collaborazione) riprendono testualmente i vigenti articoli 227 e 228 v.L.T.

Il primo costituisce una garanzia a tutela del pagamento delle imposte di successione e donazione, mentre il secondo enuncia il principio che autorità cantonale e comunale si prestano reciproca collaborazione e informazione nell'ambito dei procedimenti riferiti ai sequestri e alle garanzie.

Trattandosi di normative già conosciute dall'attuale ordinamento non necessitano di particolare commento.

Gli articoli 252, 253 e 254 riguardano il disciplinamento dell'ipoteca legale (di diritto pubblico) che l'attuale ordinamento (art. 229 v.L.T. e 183 LAC) riconosce al Cantone e ai comuni a garanzia del pagamento delle imposte che hanno una relazione particolare con un immobile.

Rispetto al vigente ordinamento dell'articolo 229 v.L.T. la cui formulazione è molto - e, in considerazione dell'esperienza di applicazione concreta della norma, possiamo forse anche dire troppo - generale, la nostra preoccupazione è stata quella di ricercare una soluzione che, pur mantenendo l'istituto dell'ipoteca legale e le sue peculiarità di efficace mezzo di garanzia dell'imposta, permettesse di meglio considerare la posizione del contribuente e in particolare di avere maggiore riguardo del terzo proprietario del pegno, assicurando in definitiva anche una maggiore sicurezza del diritto.

L'articolo 252 (ipoteca legale, in generale) conferma, come detto, l'ipoteca legale a garanzia delle imposte che hanno una relazione particolare con l'immobile; esso precisa tuttavia:

- al capoverso 1 che l'ipoteca legale è data solo per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato dell'imposta ad essa (ipoteca legale) riferita.

Rispetto all'articolo 229 v.L.T. è quindi ora introdotto un limite di tempo oltre il quale decade, automaticamente e per legge, la garanzia ipotecaria.

Notiamo che, secondo il capoverso 3, tale decadenza interviene se, entro il termine di cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione (garantita da ipoteca legale), l'autorità fiscale non notifica agli interessati il relativo conteggio (dell'ipoteca stessa).

Attualmente, non essendo l'ipoteca legale ancorata ad alcun limite di tempo, era invece possibile farla valere praticamente fino al momento in cui interveniva la prescrizione del credito di imposta (15 anni) con la conseguenza che, nel caso di passaggi successivi della proprietà oggetto di pegno immobiliare, l'ipoteca (e, con essa, il pagamento del debito d'imposta) poteva anche concretamente ripercuotersi su un proprietario che non era mai stato in alcuna relazione con il debitore principale dell'imposta.

Le possibili imposte oggetto di ipoteca legale rimangono invece ancora quelle dell'attuale articolo 229 v.L.T. cioè quelle cantonali e comunali che, conformemente all'articolo 836 CCS, hanno una relazione particolare (diretta) con l'immobile. A queste va tuttavia aggiunta, in virtù dell'articolo 127 capoverso 3 (al cui commento rimandiamo), anche la nuova ipoteca legale a garanzia del pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari.

Per quanto riguarda le altre imposte assistite da ipoteca legale ricordiamo che si tratta in particolare delle imposte ordinarie cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche tuttavia limitatamente alla loro quota riferita al reddito (valore locativo e

affitti) e alla sostanza dell'immobile stesso; dell'imposta immobiliare comunale delle persone fisiche; dell'imposta ordinaria cantonale e comunale sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche (anche esse tuttavia limitatamente alla parte riferita ai redditi dell'immobile e alla "sostanza" immobiliare); dell'imposta immobiliare cantonale e comunale e dell'imposta minima delle persone giuridiche; delle imposte sulle successioni e donazioni nella misura in cui hanno per oggetto immobili;

- al capoverso 2 che l'ipoteca legale è di rango prevalente rispetto a tutti gli altri pegni immobiliari e che, per la sua validità non necessita di alcuna iscrizione a registro fondiario. Anche se queste due precisazioni, che peraltro sono conformi all'articolo 836 CCS, non comportano alcun cambiamento, almeno dal profilo materiale, rispetto alla situazione attuale, la loro esplicitazione nella legge crea, a nostro modo di vedere, maggior chiarezza anche dal profilo della sicurezza del diritto.

Ritroviamo che, non essendo l'ipoteca legale soggetto ad iscrizione (costitutiva) a registro fondiario, essa sorge al momento stesso in cui sono adempite le condizioni oggettive e soggettive dell'imposizione, quindi ancora prima dell'effettiva emissione della tassazione interessata (dall'ipoteca legale);

- al capoverso 4 che l'autorità fiscale è tenuta a rilasciare, a richiesta del notaio rogante o di terze persone (tuttavia, queste ultime per motivi riferiti alla tutela del segreto fiscale, con l'autorizzazione del contribuente debitore dell'imposta), attestazioni vincolanti sull'importo del credito garantito da ipoteca legale e questo anche nel caso in cui la relativa imposta non fosse ancora scaduta. Questa disposizione è un'importante novità incesa a parzialmente compensare l'assenza di pubblicità dell'ipoteca legale dovuta al fatto che quest'ultima esiste, per legge e senza iscrizione alcuna a registro fondiario.

Diversamente dall'attuale articolo 229 v.L.T. il nuovo disposto conferisce quindi la possibilità a chi, ad esempio in caso di acquisto di un immobile, vuole avere informazioni vincolanti e precise circa l'esistenza di un debito di imposta (anche latente e non ancora scaduto) coperto da ipoteca legale di ottenere, dall'autorità fiscale, la relativa attestazione che è, come detto, vincolante. Si tratta di una possibilità che mette l'acquirente (che diventerà poi terzo proprietario del pegno) al riparo di eventuali sorprese fomentodogli anche tutti gli elementi per cautelarsi nei riguardi del venditore-debitore dell'imposta (trattenuta sul prezzo, deposito, ecc.).

L'articolo 253 (procedura) stabilisce, al capoverso 1, che, analogamente all'attuale articolo 229 capoverso 2, la pretesa garantita da ipoteca legale è definita dall'autorità fiscale mediante apposito conteggio precisandone tuttavia anche il contenuto minimo. In sostanza si prevede, direttamente per legge, che il conteggio deve fornire, oltre all'importo dell'imposta (coperta da ipoteca legale), anche indicazioni precise circa il calcolo di quest'ultima (fattori imponibili considerati e deduzioni ammesse), come pure l'indicazione precisa dell'oggetto del pegno (fondo gravato).

L'innovazione è importante ai fini della sicurezza del diritto e, in definitiva, anche delle possibilità di reclamo e di ricorso riconosciute, dal capoverso 2, sia al debitore stesso dell'imposta, sia al terzo proprietario del pegno il cui immobile "garantisce" il pagamento dell'imposta.

La contestazione (reclamo o ricorso) può tuttavia, secondo il capoverso 3, riferirsi soltanto al principio stesso dell'ipoteca legale, all'ammontare della stessa e all'oggetto del pegno. Non è invece data, attraverso l'imputativa del conteggio, la possibilità di mettere in discussione la tassazione del contribuente (tassazione che sia alla base del conteggio per l'ipoteca legale).

Il capoversso 4 prevede, da ultimo più che altro per ragioni di economia finanziaria, la possibilità di rinunciare a far valere l'ipoteca legale per importi di imposta di poco conto.

L'articolo 254 (doveri del notaio) persegue, analogamente all'articolo 252 capoversso 4, l'obiettivo di garantire una maggior tutela dell'acquirente (terzo proprietario del pegno) assicurando anche una migliore sicurezza del diritto.

Esso comporta, per il notaio rogante, un obbligo di informazione delle parti sull'esistenza e la portata dell'istituto dell'ipoteca legale con particolare riferimento alla sua validità senza necessità di iscrizione alcuna a registro fondiario come pure alla sua estensione anche ad eventuali imposte non ancora scadute.

Questi obblighi incombono ovviamente solo al notaio che è chiamato, nella sua funzione di pubblico ufficiale, a rogare l'atto.

L'articolo 255 (cancellazione dal registro di commercio) riprende l'articolo 171 LIFD e l'attuale articolo 230 v.LT, tuttavia solo limitatamente al suo capoversso 1 che è del tutto sufficiente a disciplinare in modo adeguato e completo la problematica, senza necessità quindi di riprendere anche i rimanenti due capoverssi dell'articolo 230 v.LT.

L'articolo 256 (sostituzione di garanzie per l'imposta dovuta in caso di mediazione di fondi) riguarda le mediazioni operate da persone fisiche o giuridiche limitatamente imponibili per la cui imposta è ora data la possibilità di ottenere dal compratore o dal venditore una somma in deposito quale garanzia.

Siccome la responsabilità solidale di compratore e venditore si estende, in questi casi, al 50% dell'importo della commissione anche la garanzia (deposito) è stata fissata al 50% del medesimo importo. Il disciplinamento è, rispetto al vigente diritto cantonale, nuovo: esso riprende l'articolo 173 LIFD adeguando tuttavia l'importo della garanzia o del deposito al 50% conformemente agli articoli 12 capoversso 3 lettera c) per le persone fisiche e 64 capoversso 3 per le persone giuridiche.

VIII. DISPOSIZIONI PENALI (art. 257-273)

1. Violazioni di obblighi procedurali e sottrazione di imposta (art. 257-268)

a) Obblighi procedurali (art. 257)

L'articolo 257 (obblighi procedurali) riprende, nella sua formulazione letterale, l'articolo 174 LIFD e, fatta riserva per l'armonizzare delle penali, è ancora sostanzialmente analogo alla corrispondente disposizione della vigente LT (art. 202 v.LT).

Osserviamo tuttavia in particolare che:

- al capoversso 1 sono ora espressamente menzionate, tra le contravvenzioni punibili, anche le violazioni a disposizioni prese dall'autorità in applicazione della legge tributaria. Si tratta

tuttavia di una precisazione che, nella sostanza, non comporta alcun cambiamento rispetto al diritto attuale.

La non comparso alle audizioni (attuale lett. d) non è inoltre più menzionata tra le violazioni punibili; anche a questo riguardo il cambiamento non è sostanziale poiché la mancanza comparso rimane, malgrado la nuova formulazione, comunque ancora punibile trattandosi di una contravvenzione ad una disposizione presa dall'autorità in applicazione della legge.

E' opportuno anche rilevare che l'elencazione di cui alle lettere a) - c) del capoversso 1 non ha carattere esaustivo, ma solo esemplificativo.

- al capoversso 2, con riferimento all'articolo 55 LAID, l'importo massimo della multa per contravvenzioni è, nella normalità dei casi, limitato fino a 1'000.- franchi (attualmente fino a 5'000.- franchi) mentre, nei casi gravi o di recidiva, può essere aumentato fino a 10'000.- franchi. Aggiungiamo che attualmente l'importo massimo della multa (10'000.- franchi) può essere invece raggiunto solo in caso di recidiva.

b) Sottrazione di imposta (art. 258-264)

L'articolo 258 (sottrazione consumata) corrisponde testualmente all'articolo 175 LIFD (in questo senso anche l'articolo 56 capoversso 1 LAID) e, rispetto al diritto attuale (art. 203 v.LT), osserviamo che:

- il capoversso 1 estende la sottrazione di imposta anche alle persone che, intenzionalmente o per negligenza, ottengono una restituzione illecita dell'imposta (art. 247) oppure un condono ingiustificato (art. 246);

- i capoverssi 2 e 3 prevedono che la pena in caso di sottrazione rimane compresa tra un terzo e il triplo dell'imposta sottratta mentre, in caso di denuncia spontanea, è ridotta al quinto dell'imposta sottratta. L'attuale margine di apprezzamento (fino a cinque volte l'imposta sottratta e, in caso di denuncia spontanea, fino a una volta l'imposta sottratta) del vigente articolo 203 capoverssi 2 e 3 v.LT è quindi - si tratta però di un'innovazione dettata anche dalla LAID (art. 56 cpv.1, quarta frase) - più limitato e meno esteso.

L'articolo 259 (tentativo di sottrazione) riprende l'articolo 176 LIFD e corrisponde anche al vigente articolo 204 v.LT fatta tuttavia riserva della penalità che, con riferimento ai limiti stabiliti dall'articolo 56 capoversso 2 LAID, non corrisponde più alla metà dell'importo che verrebbe stabilito qualora la sottrazione fosse stata consumata, bensì a due terzi di quest'ultimo importo.

L'articolo 260 (istigazione, complicità, concorso) corrisponde all'articolo 177 LIFD e all'articolo 56 capoversso 3 LAID. Rileviamo tuttavia che, rispetto alla LIFD, la possibilità di rendere il colpevole solidalmente responsabile anche del pagamento dell'imposta sottratta è (analogamente all'art. 56 cpv. 3, ultima frase LAID) potestativa.

Rispetto all'attuale LT (art. 205 v.LT) l'istigazione, la complicità e la partecipazione è ora un reato autonomo: la novità consiste nel fatto che il colpevole può essere ora punito indipendentemente dalla punibilità del contribuente stesso.

Pure mutato è l'ammontare della multa che è di 10'000.- franchi al massimo (importo attuale: 20'000.- franchi) e, in casi gravi o di recidiva, di 50'000.- franchi al massimo (attualmente 40'000.- franchi).

L'articolo 261 (dissimulazione o distrazione di valori nella procedura di inventario) riprende l'articolo 178 LIFD e corrisponde all'articolo 56 capoverso 4 LAID.

La più rilevante innovazione rispetto al nostro vigente ordinamento consiste nel fatto che, secondo il nuovo disposto (ma anche la LAID) e diversamente dall'articolo 212 v.LT, la dissimulazione e la distrazione dei beni deve essere perseguita non più come delitto fiscale, bensì come (semplice) sottrazione di imposta. Il cambiamento, dettato dall'articolo 56 capoverso 4 LAID, è dovuto alla constatazione che, giustamente, la dichiarazione presentata in sede di inventario non è un titolo o documento, bensì un semplice rapporto sugli accertamenti fatti dall'autorità incaricata dell'inventario a proposito del medesimo e in merito alle osservazioni complete degli eredi (Messaggio del Consiglio federale, pag. 47). La dichiarazione in sede di inventario è quindi, di fatto, equiparata alla normale dichiarazione di imposta per cui l'omissione di fattori imponibili è perseguita come sottrazione di imposta. Rimane tuttavia ancora riservata la punibilità del colpevole (in virtù dell'articolo 269) qualora, nell'ambito della dichiarazione di inventario e nell'intenzione di commettere una sottrazione di imposta, dovesse essere fatto uso, a scopo di inganno, di un documento falso.

L'articolo 262 (responsabilità degli eredi) riprende il capoverso 1 dell'articolo 179 LIFD (che peraltro corrisponde ancora all'attuale capoverso 1 dell'articolo 207 v.LT) e il capoverso 2 del vigente articolo 207 v.LT.

Al riguardo di questo secondo capoverso dobbiamo rilevare che la soluzione da noi proposta - che, più concretamente, mantiene e conferma l'attuale amnistia fiscale in materia di penalità (quella in materia di recupero di imposta è già stata oggetto del precedente articolo 236 capoverso 3) - non è (più) compatibile con il nuovo diritto federale in materia di armonizzazione fiscale il cui articolo 57 capoverso 3 non permette più di rinunciare alla penalità (art. 207 cpv. 2 v.LT) e al recupero dell'imposta (art. 199 cpv. 3 v.LT) nei confronti degli eredi che presentano un inventario completo dei beni posseduti dal defunto.

L'articolo 263 (responsabilità in caso di rappresentanza legale) riprende, testualmente e senza variazione alcuna, il corrispondente capoverso 1 del vigente articolo 208 v.LT.

Abbiamo per conto rinunciato a riprendere l'attuale ordinamento del capoverso 2 dell'articolo 208 v.LT che riguarda il disciplinamento della responsabilità dei rappresentanti contrattuali.

La responsabilità di questi è infatti ora data, indipendentemente dalla punibilità del contribuente rappresentato, direttamente dall'articolo 260 e questo in virtù del necessario adattamento al diritto armonizzante (art. 56 cpv. 3 LAID).

Non è quindi più parso necessario riprendere l'attuale disposizione del vigente diritto cantonale.

L'articolo 264 (responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione) disciplina - adottando una norma di formulazione uguale all'articolo 180 LIFD - la responsabilità penale dei coniugi e costituisce, rispetto al nostro vigente diritto cantonale, una novità conseguente tuttavia al nuovo disciplinamento fiscale della famiglia nell'ambito del diritto federale sull'armonizzazione (art. 57 cpv. 4 LAID).

L'articolo 265 (persone giuridiche) riprende l'articolo 181 LIFD e - diversamente dall'attuale articolo 206 v.LT, ma conformemente all'articolo 57 capoverso 2 LAID - estende la punibilità per istigazione, complicità o concorso anche alla persona giuridica stessa (quindi non solo ai suoi organi o ai rappresentanti della stessa).

Notiamo inoltre che, in virtù del nuovo capoverso 4, la disposizione è applicabile anche alle corporazioni e agli stabilimenti di diritto estero, come pure alle comunità di persone straniere senza personalità giuridica.

d) Procedura (art. 266)

L'articolo 266 (procedura) riprende l'articolo 209 del vigente ordinamento cantonale; osserviamo che, all'ultimo capoverso (4), della procedura di tassazione, resa applicabile per analogia, fa parte anche il rimedio del reclamo per cui, anche da questo profilo, non vi è cambiamento alcuno rispetto al corrispondente capoverso dell'articolo 209 v. LT.

e) Prescrizione dell'azione penale (art. 267)

L'articolo 267 (prescrizione dell'azione penale) si ispira sostanzialmente all'articolo 184 c, per quanto riguarda i termini, riprende quelli, previsti in modo vincolante per i cantoni, dall'articolo 58 LAID.

Rispetto al diritto cantonale attuale (art. 210 v.LT) precisiamo che l'azione penale si prescrive:

- secondo la lettera a) per le contravvenzioni agli obblighi procedurali, in due anni e, per il tentativo di sottrazione di imposta, in quattro anni (attualmente per ambedue le fattispecie: un anno);

- secondo la lettera b) per le sottrazioni consumate, in dieci anni (attualmente: cinque anni). Rileviamo che questa lettera è pure stata integrata con le casistiche riferite al recupero dell'imposta e alla nuova imposta sugli utili immobiliari (quando la sottrazione ha per oggetto quest'ultima imposta, il termine di prescrizione si calcola dalla fine dell'anno in cui è avvenuta l'iscrizione a registro fondiario o, per i negozi non soggetti ad iscrizione, dalla conclusione della contrattazione);

- secondo la lettera c) per le sottrazioni consumate di imposte di successione e donazione, in quindici anni (attualmente: dieci anni). Ricordiamo che questo termine può essere liberamente stabilito dal Cantone poiché riguardante un'imposta che non è oggetto di armonizzazione.

L'inasprimento dei termini, soprattutto di quelli che riguardano la sottrazione consumata e il recupero dell'imposta - in quest'ultima evenienza deve essere aggiunto che, secondo l'articolo 236 capoverso 1 (ma anche 53 cpv. 1 LAID), vanno pagati, oltre all'imposta, anche gli interessi di ritardo - è importante poiché potrà avere, come conseguenza, quella di praticamente raddoppiare l'onere fiscale a carico del contribuente che si trova ad essere perseguito per una sottrazione di imposta. Mentre attualmente è data la possibilità di risalire ai cinque anni precedenti il periodo oggetto di procedura di sottrazione (complessivamente, se si considerano i due anni aperti, quindi sette anni), con il nuovo disciplinamento - che è però imposto dalla LAID - si risale ai dieci anni precedenti che, tenuto conto del periodo aperto, diventano praticamente dodici.

1) Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese (art. 268)

L'articolo 268 disciplina la riscossione e prescrizione delle multe e delle spese riprendendo l'ordinamento federale dell'articolo 185 LLFD.

2. Delitti fiscali (art. 269-273)

L'articolo 269 (frode fiscale) corrisponde agli articoli 186 LLFD e 59 LAID.

Osserviamo che, rispetto all'attuale articolo 211 v.LT, questo reato è ora punito con una multa fino a 30'000.- franchi o con la detenzione (attualmente: 50'000.- franchi e detenzione fino a tre anni). Non è inoltre più espressamente richiesto che l'autorità sia indotta in errore su fatti essenziali, ma basta che l'attore abbia volutamente, quindi con intenzionalità, fatto uso di documenti falsi, alterati o inesatti nel loro contenuto allo scopo di commettere una sottrazione di imposta (la sottrazione non deve quindi essere necessariamente consumata).

L'articolo 270 (appropriazione indebita di imposte alla fonte) riprende l'articolo 187 LLFD e conforma l'attuale articolo 239 v.LT al nuovo diritto federale sull'armonizzazione. I cambiamenti rispetto a quest'ultimo sono però riferiti unicamente all'ammontare della pena che è stato modificato come al precedente articolo 269 riguardante il reato di frode fiscale.

L'articolo 271 (procedura) riprende testualmente il vigente articolo 213 v.LT adattato alla, nel frattempo mutata, denominazione delle autorità preposte ai procedimenti penali.

L'articolo 272 stabilisce, riprendendo i termini dell'articolo 60 capoverso 1 LAID e riproponendo letteralmente l'articolo 189 LLFD, che la prescrizione dell'azione penale interviene dopo dieci anni dall'ultima attività delittuosa e l'articolo 273 (rapporti con il codice penale svizzero) rende applicabili alla procedura le disposizioni del codice penale svizzero nella misura in cui la legge tributaria non contenga prescrizioni contrarie. E' poi specificato che l'articolo 68 CPS che disciplina il concorso di reati o di disposizioni penali è applicabile solo alle pene private della libertà il che significa che le multe possono essere cumulate. Rileviamo da ultimo che il nuovo articolo 273 ricalca quello corrispondente del vigente ordinamento cantonale (art. 214 v.LT).

IX. IMPOSTE COMUNALI (art. 274-300)

Introduttivamente deve essere precisato che la legislazione federale in materia di armonizzazione fiscale si estende anche alle imposte comunali (art. 1 cpv. 2 LAID) per cui, analogamente a quanto avviene per le imposte dirette del Cantone, anche quelle dei comuni devono essere uniformate al nuovo ordinamento federale.

Tuttavia, nel nostro caso - siccome i comuni non hanno una sovranità fiscale autonoma ma derivata dal diritto cantonale stesso -, l'uniformazione al nuovo diritto federale avviene

automaticamente quale diretta conseguenza dell'armonizzazione del diritto cantonale delle imposte dirette alle cui disposizioni quelle che riguardano le imposte comunali fanno ampio riferimento.

Le modifiche approntate in questa parte della legge riguardano quindi l'impostazione sistematica e sono più che altro dipendenti dalla revisione delle disposizioni concernenti l'imposizione delle persone fisiche e giuridiche come pure delle normative procedurali. Le categorie di imposta prelevate in sede comunale sono per contro rimaste invariate.

1. Oggetto (art. 274-275)

L'articolo 274 (tipi d'imposta) elenca le categorie di imposte prelevate dai comuni riprendendo quelle già attualmente conosciute dall'articolo 243 v.LT. Osserviamo tuttavia che, per quanto riguarda il capoverso 1 lettere a) e b), è stata ripresa, per ragioni di uniformità, la formulazione delle corrispondenti lettere del nuovo articolo 1 capoverso 1 del progetto di revisione. Come già rilevato nel commento riguardante quell'articolo, si tratta comunque di una modifica che non comporta alcun cambiamento materiale della legge.

Notiamo inoltre che, per completezza, abbiamo aggiunto, al secondo capoverso, le imposte alla fonte delle persone fisiche e giuridiche. Anche se il riferimento è nuovo, ricordiamo che questo tipo d'imposta - che interessa i contribuenti senza domicilio in Svizzera - è già attualmente conosciuto e concretamente praticato dalla nostra legislazione tributaria (art. 233 - 242 v.LT). Il prelevamento dell'imposta avviene tuttavia (e lo sarà anche dopo la revisione della legge), mediante trattativa alla fonte anche per la parte riguardante le imposte federali e comunali, a cura del Cantone. Per questa ragione questa imposta non è elencata tra quelle (del capoverso 1) che il Comune preleva direttamente, bensì in un secondo capoverso con la specificazione che il Comune partecipa - mediante il ristorno della relativa quota d'imposta comunale - alle imposte alla fonte percepite dal Cantone conformemente agli articoli 104-122 della legge.

Dal profilo dell'armonizzazione rileviamo che tanto l'imposta immobiliare comunale (prelevata a carico delle persone fisiche e giuridiche), quanto l'imposta personale delle persone fisiche, benché ritenute dall'esperto Prof. Locher problematiche, possono ancora, sempre secondo lo stesso Locher, essere considerate compatibili con la LAID (art. 2 cpv. 1).

Le maggiori perplessità lo scrivente Consiglio le ha avute al riguardo dell'imposta personale (art. 260 e 261 v.LT) e questo soprattutto per la considerazione che essa costituisce più che altro una reminiscenza storica che in un moderno ordinamento fiscale non ha più ragione di essere. Il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto di ugualmente riproporre il mantenimento per considerazioni di natura economico-finanziaria. La rinuncia a questo inthito comporterebbe infatti - oltretutto in un momento molto delicato anche per le finanze degli enti locali - un minor gettito per i comuni che abbiamo valutato in circa franchi 4 mio. all'anno.

L'articolo 275 (norme applicabili) è, rispetto alla vigente LT, nuovo. Si tratta tuttavia unicamente di un rimando generale alle disposizioni della LT sulle imposte dirette cantonali; queste ultime trovano così applicazione ogni qualvolta il disciplinamento delle imposte comunali non contiene regolamentazioni di tipo speciale e particolare. Abbiamo infatti ritenuto più conveniente, dal profilo della tecnica legislativa, proporre un rimando di tipo generale anziché mantenere gli attuali rinvii di carattere più puntuale nelle norme particolari.

Osserviamo che l'attuale articolo 244 v.LT è stato ripreso, mantenendone sostanzialmente invariata la formulazione, dal nuovo articolo 295. La sua collocazione tra le norme della procedura appare infatti, dal profilo della sistematica, più corretta.

2. Imposte dirette (art. 276-289)

a) Norma generale (art. 276)

L'articolo 276 (norma generale) definisce le modalità di calcolo delle imposte dirette comunali sul reddito e sulla sostanza (per le persone fisiche) e sull'utile e sul capitale (per le persone giuridiche). Esso riprende, in un solo disposto, gli attuali articoli 245 e 246 v.LT e, dal profilo materiale, non comporta alcun cambiamento. Notiamo tuttavia che, grazie al nuovo articolo 275, si è reso superfluo riprendere il rimando contenuto nell'attuale articolo 245 capoverso 2 v.LT.

b) Assoggettamento all'imposta (art. 277-278)

L'articolo 277 (appartenenza personale e appartenenza economica) introduce, rispetto all'attuale articolo 246 v.LT, delle precisazioni che, pur non modificando la prassi attuale quanto all'appartenenza fiscale in sede comunale, si sono rese necessarie per ragioni di chiarezza e a seguito dei cambiamenti intervenuti per quanto riguarda le imposte dirette cantonali (nuovi art. 2, 3 e 4 per le persone fisiche, come pure 60 e 61 per le persone giuridiche).

Ai fini della definizione dell'assoggettamento comunale occorre quindi far riferimento alle relative norme applicate, in sede di imposte cantonali dirette, per l'assoggettamento cantonale. L'appartenenza personale (quindi l'assoggettamento illimitato) è così data, quando sono adempite le condizioni degli articoli 2 e 60, nel Comune dove il contribuente ha domicilio o dimora fiscali, sede o amministrazione effettiva oppure nei comuni in cui, sempre secondo le menzionate norme, esistono altri elementi di assoggettamento.

L'appartenenza economica (assoggettamento limitato) è invece data in quei comuni dove concretamente si verificano, conformemente agli articoli 3, 4 e 61, i presupposti dell'appartenenza (economica) in sede cantonale.

Rileviamo inoltre che il trattamento delle imposte annue intere, attualmente collocato al capoverso 2 dell'articolo 248 v.LT, è stato inserito, per motivi di unità di materia e adattando unicamente la numerazione degli articoli di riferimento, al capoverso 3 del nuovo articolo 277. A questo riguardo precisiamo che sono comunque riservate anche le disposizioni concernenti il riparto intercomunale (art. 281-282).

Il capoverso 4 disciplina invece la fatispecie dell'imposta annua intera per i terreni agricoli prevista dall'articolo 43 capoverso 2. Si tratta di una completazione che conferma la prassi attuale, ma che abbiamo ritenuto necessaria poiché la vigente LT (art. 248 cpv. 2 v.LT) non ne fa menzione.

L'articolo 278 introduce, per quanto riguarda l'inizio e la fine dell'assoggettamento in sede comunale, i principi validi per le persone fisiche (art. 7) e per le persone giuridiche (art. 63). Osserviamo che, per ragioni di semplificazione e praticabilità operativa, abbiamo anche

rinunciato a riprendere l'attuale regola dell'articolo 248 capoverso 1 v.LT secondo cui, in caso di trasferimento all'interno del Cantone, l'imposta è dovuta al Comune di provenienza fino alla fine del mese in cui ha avuto luogo il trasferimento.

Secondo la nuova disposizione l'assoggettamento nel nuovo Comune ha quindi inizio (anche in caso di trasferimento del domicilio o della sede da un altro Comune) il giorno stesso del trasferimento. Si è così inteso anche risolvere una particolarità (inizio di assoggettamento in caso di trasferimento da un altro Comune) del regime vigente che poneva qualche problema di carattere interpretativo in ordine alle conseguenze del trasferimento del domicilio o della sede.

A questa nuova regola fanno tuttavia eccezione gli immobili delle persone fisiche con domicilio o dimora fiscali nel Cantone per i quali - secondo il capoverso 2 e confermando una prassi sin qui praticata, sia in materia di assoggettamento, sia al riguardo della parte non attribuita - l'assoggettamento comincia con il periodo fiscale successivo a quello della loro acquisizione, rispettivamente cessa alla fine del periodo fiscale in cui sono stati alienati; il reddito non più ripartibile è invece assegnato al Comune di domicilio o di dimora fiscali (cpv. 2).

c) Riparto intercomunale (art. 279-289)

L'articolo 279 (regola generale) ripropone il vigente articolo 249 v.LT tranne un adeguamento di carattere formale reso necessario per ragioni di uniformità con l'articolo 5 capoverso 3.

L'articolo 280 (sostanza immobiliare) riprende, con terminologia tuttavia più appropriata, l'attuale articolo 250 v.LT. Pure mantenuto e confermato è il disciplinamento particolare del capoverso 2 riguardante le residenze secondarie a suo tempo introdotto per favorire, in sede di riparto, i comuni di situazione di queste residenze.

Ritroviamo che l'assegnazione degli elementi della sostanza di domiciliati e dimoranti e del reddito non ripartibile avviene nei limiti della regola stabilita dal precedente articolo 278 capoverso 2.

Gli articoli 281 (attività lucrativa indipendente) e 282 (persone giuridiche) ripropongono, pure essi, i vigenti articoli 251 e 252 v.LT con modifiche di carattere solo redazionale.

L'articolo 283 (esclusione dal riparto) ripropone, con terminologia più appropriata, l'attuale articolo 253 v.LT. Notiamo tuttavia che la quota minima di imposta al disotto della quale il riparto non è effettuato (cpv. 1 lett. b) è stata aumentata dagli attuali 20.-- ai 30.-- franchi.

L'articolo 284 (aziende speciali) riprende l'articolo 254 v.LT. Rileviamo che la norma mantiene ancora la sua ragione di essere anche per i comuni malgrado il nuovo tenore dell'articolo 65 riguardante le esenzioni (dei comuni). Secondo quest'ultimo disposto (lett. c) le aziende dei comuni, nella misura in cui svolgono attività economiche in concorrenza con i privati (ad esempio le aziende elettriche), rimangono infatti ancora assoggettate all'imposta cantonale.

L'articolo 285 (procedura, esecuzione) è più preciso e completo del vigente articolo 255 v.LT per quanto riguarda il termine entro il quale può essere chiesto il riparto da parte dei comuni.

L'attuale disciplinamento considera infatti temporaria una rivendicazione di riparto solo nel caso in cui la relativa richiesta è presentata prima della crescita in giudicato della tassazione interessata (art. 255 cpv. 1 v.L.T.). Questo disciplinamento non copre tuttavia i casi in cui il presupposto per il riparto (e quindi anche il diritto del Comune ad ottenerlo) sorge solo dopo che la relativa tassazione sia passata in giudicato (esempio: tassazione 1993/94 notificata nel giugno 1993 e nuovo stabilimento d'impresa aperto nel 1994 in un altro Comune) per cui, al capoverso 1, abbiamo introdotto un (nuovo) termine di prescrizione di sei mesi dal momento in cui sono dati i presupposti del riparto. Questo anche nel caso in cui la tassazione di riferimento sia nel frattempo cresciuta in giudicato.

I restanti due capoversi sono rimasti invariati, riservato lo stralcio, al capoverso 3, della precisazione secondo cui il riparto è intimato contemporaneamente alla tassazione (art. 255 cpv. 3 v.L.T.). L'intimazione contemporanea non è infatti sempre la regola, soprattutto nei casi in cui il riparto avviene dopo la crescita in giudicato della tassazione e quindi a tassazione già notificata al contribuente (es. trasferimenti di sede durante il periodo fiscale).

Gli articoli 286 (reclamo), 287 (ricorso), 288 (validità del reclamo e del ricorso) e 289 (modifica della tassazione) ripropongono, mantenendoli invariati, gli attuali articoli 256, 257, 258 e 259 v.L.T.

3. Imposta personale (art. 290)

Compatibilmente con le osservazioni da noi formulate nelle considerazioni introduttive al commento sulle imposte comunali ci siamo limitati a riprendere – con precisazioni più che altro redazionali e in ordine alla prassi vigente – le attuali disposizioni della legge tributaria.

Anche se la connotazione (originaria) dell'imposta personale dovrebbe essere quella di assoggettare tutte le persone fisiche ad un tributo minimo ("testatico"), prevediamo di esentare quei contribuenti che non adempiono le condizioni oggettive per conseguire un reddito e non hanno sostanza imponibile. Concretamente, le possibilità di esenzione sono quindi ampliate rispetto all'attuale articolo 260 capoverso 1 lettera b) v.L.T. secondo cui l'esenzione è data unicamente ai beneficiari di rendite AVS e AI, come pure agli apprendisti e agli studenti senza reddito o sostanza imponibili.

L'ammontare dell'imposta è per contro rimasto invariato e non è oggetto ad indicizzazione.

L'articolo 290 (assoggettamento e importo) unifica, in un solo disposto, gli attuali articoli 260 e 261 v.L.T. Il capoverso 3 precisa che entrambi i coniugi pagano l'imposta personale (fr. 20.--- ciascuno) come d'altra parte avviene già nella pratica. Il capoverso 4 mette, come già detto, al beneficio dell'esenzione unicamente i contribuenti e i coniugi senza reddito e senza sostanza.

4. Imposta immobiliare (art. 291-294)

a) Assoggettamento all'imposta (art.291-292)

L'articolo 291 (assoggettamento) ripropone l'articolo 262 v.L.T. tuttavia tralasciando il richiamo esplicito agli enti senza personalità giuridica (non più necessario poiché già coperto dal concetto fiscale di persona giuridica) e modificando il riferimento all'anno fiscale in anno civile. Si tratta, per quest'ultimo aspetto, di una precisazione che abbiamo introdotto per motivi di chiarezza poiché, in particolare per le persone giuridiche, si verificano situazioni in cui l'anno fiscale non sempre coincide con quello civile.

L'articolo 292 (esenzioni) prevede, rispetto al vigente articolo 263 v.L.T. – che è stato ripreso adattando i riferimenti al nuovo articolo 65 lett. d) e e) – un nuovo capoverso 2 che propone di esentare gli immobili appartenenti a comunità ereditarie e comproprietà tassabili come tali se la loro sostanza immobiliare nel Cantone è inferiore a 50'000.-- franchi. Si tratta di una proposta già da noi formulata nel messaggio governativo no. 3951 del 3 giugno 1992 che intendiamo, per le stesse ragioni in quell'occasione espresse, nuovamente confermare.

b) Calcolo dell'imposta (art. 293-294)

L'articolo 293 (in generale) riprende l'attuale articolo 264 v.L.T. modificando, per le ragioni già dette commentando il precedente articolo 291, la dicitura anno fiscale in anno civile.

L'articolo 294 (per i terreni agricoli e forestali) non comporta alcuna sostanziale modifica rispetto al diritto attuale (art. 265 v.L.T.). Rileviamo tuttavia che – ma è già così adesso – il Comune è chiamato a ricuperare, oltre all'imposta sulla sostanza, anche quella immobiliare. Per quanto concerne le associazioni e fondazioni rendiamo inoltre attenti alla norma transitoria di cui all'articolo 308.

5. Procedura e riscossione (art. 295 - 299)

a) Procedura (art. 295)

L'articolo 295 (notifica) corrisponde ancora all'attuale articolo 244 v.L.T. che, dal profilo della sistematica, è stato – più opportunamente – inserito nelle norme di procedura.

b) Riscossione (art. 296 - 299)

Gli articoli 296 (autorità), 297 (scadenza, termini di pagamento), 298 (facilitazioni di pagamento, condoni) e 299 (rimedi giuridici) corrispondono ancora agli attuali articoli 266, rispettivamente 267, 268 e 270 v.L.T. Rileviamo che la ripresa del rinvio di cui al vigente articolo 269 v.L.T. non si è invece più resa necessaria poiché detto rinvio vale già in virtù della disposizione generale del nuovo articolo 275 secondo cui, in mancanza di norme particolari, le

disposizioni della legge tributaria in materia di imposte cantonali (comprese quindi anche quelle di procedura e di riscossione) sono sempre applicabili per analogia.

6. Disposizione speciale (art. 300)

L'articolo 300 (risarcimento perdite fiscali) riprende, senza variazione alcuna, il testo dell'attuale articolo 271 v.LT.

L'articolo 273 v.LT riguardante l'imposta di culto non è invece più ripreso poiché sostituito da uno specifico decreto legislativo che costituisce la base legale per il prelievamento di questa imposta.

X. DISPOSIZIONI FINALI (art. 301 - 322)

1. Disposizioni transitorie (art. 301 - 317)

Queste disposizioni disciplinano, per ogni singola parte della legge, la fase di passaggio tra l'attuale regime delle vigenti LT e LIMVI e quello della nuova legge tributaria avuto riguardo che, conformemente all'articolo 322 la nuova legge si applica, per la prima volta, all'imposta dovuta per l'anno della sua entrata in vigore, come pure - per gli utili immobiliari - ai trasferimenti di proprietà iscritti a Registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse e - per le successioni e donazioni - alle successioni aperte e alle liberalità eseguite a partire dall'entrata in vigore della nuova legge.

Aggiungiamo che, per facilitare la spiegazione e la comprensione delle singole norme transitorie, abbiamo ipotizzato che la nuova legge tributaria entra in vigore il 1. gennaio 1995 e trova quindi applicazione, la prima volta, al periodo fiscale 1995/96 (per le persone giuridiche 1995), come pure ai trasferimenti di proprietà iscritti a Registro fondiario e ai contratti conclusi a contare dal 1. gennaio 1995, nonché alle successioni aperte e alle liberalità eseguite a partire dal 1. gennaio 1995.

a) Imposizione delle persone fisiche (art. 301 - 306)

L'articolo 301 (deduzione delle perdite) è riferito all'articolo 30 e stabilisce che, nel primo periodo fiscale di applicazione della legge, sono deducibili unicamente le perdite a partire dai sei anni precedenti la sua entrata in vigore.

Seguendo l'ipotesi della premessa (entrata in vigore il 1. gennaio 1995), per il periodo fiscale 1995/96, potranno quindi essere dedotte le perdite a partire dal 1989, ritenuto comunque che queste perdite non siano già state considerate nel calcolo del reddito imponibile degli anni precedenti.

Concretamente, il nuovo diritto dell'articolo 30 trova completa applicazione a partire dal secondo periodo fiscale dall'entrata in vigore della nuova legge (nella nostra ipotesi il 1997/98).

Precisiamo che le perdite che precedono gli anni di entrata in vigore della legge devono essere ovviamente accertate e calcolate in base al diritto precedente.

L'articolo 302 (deduzioni generali) si riferisce, come già anticipato nel commento dell'articolo 32, all'iniziativa parlamentare dell'on. E. Paglia e estende, tuttavia limitatamente fino al 31 dicembre 2000 (periodo fiscale 1999/2000), la deduzione prevista dall'articolo 32 capoverso 2 anche ai coniugi con doppio reddito di cui uno è costituito da una rendita di invalidità.

Notiamo che la limitazione temporale è dovuta a motivi di compatibilità con la LAID, nel caso particolare, diversamente dalle altre deduzioni in contrasto con il nuovo diritto federale sull'armonizzazione per le quali abbiamo proposto un immediato adeguamento della LT, abbiamo ritenuto di introdurre una norma transitoria per comunque dar seguito - anche se per un periodo di tempo molto limitato - alla decisione granconsigliare adottata al riguardo della menzionata iniziativa parlamentare.

L'articolo 303 (prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza) rende concretamente applicabile il nuovo articolo 38 anche ai versamenti in capitale della previdenza (quelli degli istituti di previdenza e quelli analoghi del datore di lavoro che assumono funzione di previdenza), come pure alle somme in capitale versate in seguito a decesso o lesione corporale permanente oppure pregiudizio durevole alla salute, che sono stati conseguiti dal contribuente nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge (nella nostra ipotesi: gli anni di computo del periodo fiscale 1995/96 cioè il 1993 e 1994).

Ricordiamo che, in base al diritto attualmente vigente, queste prestazioni sono normalmente tassate (ordinariamente) nel periodo fiscale successivo al loro conseguimento, mentre, con il nuovo articolo 38, le stesse sono oggetto di un'imposta annua intera per cui - per evitare un vuoto di tassazione - si è resa necessaria la norma transitoria che applica, ai proventi conseguiti nei due anni precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, il regime della tassazione speciale (imposta annua intera).

Rileviamo inoltre che la tassazione di questi proventi avviene nel primo anno del periodo fiscale dell'entrata in vigore della legge quindi, se l'entrata in vigore sarà stabilita il 1. gennaio 1995, in questo stesso anno.

L'articolo 304 (guadagni da commercio professionale di immobili) rende ancora applicabile il diritto precedente (il vigente art. 18 cpv. 2 lett. a v.LT) ai guadagni, conseguiti nei due anni precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, riguardanti il commercio di immobili esercitato a titolo professionale. Questa proposta è in linea anche con l'introduzione della nuova imposta sugli utili immobiliari che è, dall'articolo 322 capoverso 2, applicata ai trasferimenti di proprietà iscritti a Registro fondiario e alle contrattazioni concluse a partire dall'entrata in vigore della nuova legge e tende pertanto a colmare il vuoto di tassazione che, altrimenti, si creerebbe durante la fase di passaggio tra l'applicazione della vecchia e della nuova legge.

Rileviamo che la tassazione di questi guadagni avviene ordinariamente nel primo periodo fiscale dell'entrata in vigore della nuova legge (nella nostra ipotesi: i guadagni conseguiti negli

anni 1993/94 sono tassati, secondo i principi dell'articolo 18 capoverso 2 lettera a) v.LT, nel periodo fiscale 1995/96.

Il capoverso 2 dell'articolo 304 riserva tuttavia la possibilità di tassazione con un'imposta annua intera secondo il nuovo articolo 57 (che ha sostituito l'attuale art. 101 v.LT) nel caso in cui questi proventi non potessero essere imposti per l'intero periodo fiscale.

L'articolo 305 (profitti in capitale e utili di liquidazione immobiliari) assoggetta i profitti in capitale e gli utili di liquidazione immobiliari del vigente articolo 18 capoverso 2 lettera b) v.LT, che sono stati conseguiti nei due anni precedenti l'entrata in vigore della nuova legge e sono imponibili nel periodo fiscale successivo, a tassazione annua unica secondo l'articolo 57 e nel primo anno del periodo fiscale dell'entrata in vigore del nuovo diritto.

Praticamente, riprendendo la nostra ipotesi di entrata in vigore della nuova legge, gli utili conseguiti negli anni 1993/94 sono tassati, con un'imposta annua intera, nel 1995.

Ricordiamo che, secondo il regime vigente (dell'art. 18 cpv. 2 lett. b v.LT), questi profitti in capitale sono invece, in assenza di tassazione intermedia e se non cessa l'assoggettamento, tassati ordinariamente nel periodo fiscale successivo al loro conseguimento.

L'articolo 306 (tassazione intermedia) stabilisce, al primo capoverso, che tutte le fattispecie verificatesi nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge (nel nostro caso il 1993 e 1994), che, secondo il diritto precedente (art. 99 v.LT), erano motivo di tassazione intermedia e, secondo la nuova disposizione dell'articolo 55, non lo sono più, sono considerate nel primo periodo fiscale dell'entrata in vigore della legge stessa (1995/96). Sarà questo praticamente il caso dell'applicazione dell'attuale articolo 99 lettera e) v.LT in quanto configura una fattispecie che non è più motivo di tassazione intermedia secondo la nuova legge (art. 55).

Deve essere però detto che i nuovi motivi di tassazione intermedia (es. separazione di fatto) saranno considerati solo a partire dall'entrata in vigore della nuova legge anche se l'evento generatore dell'intermedia fiscale, di fatto, ad un periodo fiscale precedente. Nella nostra ipotesi, per lo stato civile sarà quindi normalmente determinante la situazione al 1. gennaio 1995.

Il secondo capoverso mantiene invece l'attuale termine di tre anni per la richiesta di tassazione intermedia oppure per l'esecuzione della stessa da parte dell'autorità fiscale nei casi in cui l'evento che giustifica l'intermedia si è verificato prima dell'entrata in vigore della legge.

Ricordiamo infatti che, secondo il vigente articolo 100 capoverso 3 v.LT l'intermedia può essere chiesta dal contribuente interessato o anche eseguita d'ufficio entro il termine di tre anni dalla scadenza del periodo fiscale a cui si riferisce, mentre, secondo la nuova legge, il termine è quello di cinque anni dalla fine del periodo fiscale in applicazione della prescrizione del diritto di tassare (art. 193).

b) Imposizione delle persone giuridiche (art. 307 - 310)

L'articolo 307 (modificazione delle basi temporali) riguarda quelle persone giuridiche (associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche) che, in virtù del diritto attuale, sono tassate come persone fisiche quindi con il sistema praenumerando biennale e che, come abbiamo già visto commentando l'articolo 59, devono ora essere tassate come tutte le altre persone giuridiche quindi secondo il sistema postnumerando annuale.

Il disciplinamento del passaggio da un regime all'altro di tassazione comporta in pratica, nel primo periodo fiscale di applicazione della nuova legge, un doppio calcolo dell'imposta basata sui due diversi sistemi di tassazione.

La regola, da noi introdotta all'articolo 307, è quella usuale e corrisponde anche alla soluzione praticata dall'articolo 206 LTFD per l'imposta federale diretta.

L'articolo 308 (immobili agricoli) disciplina invece - sempre per le persone giuridiche già menzionate commentando l'articolo precedente che, in virtù della legge attuale (v.LT), beneficiano del trattamento fiscale delle persone fisiche e quindi anche della possibilità di ottenere una tassazione dei terreni agricoli secondo il loro reddito (art. 53 cpv. 2 v.LT) - il ricupero della differenza di imposta nel caso di alienazione o di cessazione della destinazione agricola o forestale dopo l'entrata in vigore della nuova legge e per tutto il periodo durante il quale la tassazione è avvenuta secondo il valore di reddito, ma al massimo per venti anni.

In questi casi si applicano le regole del nuovo articolo 43 capoverso 2 che, rispetto all'attuale art. 53 cpv. 2 v.LT, è comunque rimasto invariato.

In altre parole, per le persone giuridiche precedentemente tassate come persone fisiche, l'entrata in vigore del nuovo regime tributario mette fine alla eventuale tassazione particolare dei terreni agricoli di loro proprietà secondo il valore di reddito, ma il ricupero della differenza d'imposta è effettuato solo nel caso di alienazione o di cessazione della destinazione agricola o forestale e secondo le regole del nuovo diritto (che corrispondono però ancora a quelle precedenti).

L'articolo 309 (deduzione delle imposte) precisa - in relazione all'articolo 68 lettera a) che ammette la deduzione dall'utile imponibile delle imposte - che, la prima volta, sono deducibili le imposte concernenti il periodo fiscale dell'entrata in vigore della nuova legge. Nella nostra ipotesi iniziale quindi le imposte dell'anno 1995.

L'articolo 310 (deduzione delle perdite) disciplina, come è già stato il caso dell'articolo 301 per le persone fisiche, la deduzione delle perdite introducendo un graduale passaggio all'applicazione completa del nuovo articolo 75.

Quest'ultimo disposto ammette la deduzione delle perdite dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale; nei primi tre periodi fiscali (anni) di applicazione della nuova legge la norma transitoria ammette però solo la possibilità di dedurre le perdite a partire dai quattro esercizi precedenti l'entrata in vigore della stessa legge. Si giunge così, come detto, gradualmente alla completa deduzione delle perdite dei sette esercizi (e quindi all'applicazione completa ed effettiva dell'articolo 75) nel quarto esercizio dall'entrata in vigore della nuova legge.

Tornando all'ipotesi da noi fatta al riguardo della messa in vigore del nuovo diritto, nel 1995 potranno essere dedotte le perdite degli anni (esercizi) fino al 1991 compreso, mentre nel 1996 potrà essere dedotta anche la perdita dell'anno precedente (1995) e così di seguito fino al 1998 esercizio in cui potranno essere dedotte tutte le perdite dei sette esercizi precedenti come stabilito dal nuovo articolo 75, sempre che queste perdite non siano già state considerate nel calcolo dell'utile netto imponibile di quegli anni.

Precisiamo da ultimo che le perdite che riguardano esercizi che precedono l'anno di entrata in vigore della legge devono comunque essere calcolate secondo i criteri del diritto precedente (v.LT).

c) Imposizione alla fonte (art. 311)

L'articolo 311 (cambiamento di regime di tassazione), riprendendo quanto abbiamo già commentato al precedente articolo 113, assoggetta i proventi straordinari conseguiti nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge, conseguiti da un contribuente straniero tassato ordinariamente secondo il vigente articolo 240 v.LT, ma che non lo può più essere in virtù della nuova legge, ad un'imposta annua calcolata con le aliquote dell'articolo 35.

La normativa è intesa a colmare il vuoto di tassazione che altrimenti si creerebbe per proventi conseguiti nei due anni precedenti l'entrata in vigore della nuova legge che, nell'ipotesi che continuasse la tassazione ordinaria, verrebbero invece normalmente tassati nel primo periodo fiscale di entrata in vigore del nuovo diritto.

Osserviamo che, per maggior chiarezza, abbiamo esteso il disciplinamento del capoverso 1 anche al caso in cui non sono più date le condizioni per lo svincolo della trattativa d'imposta alla fonte che, secondo le direttive attuali, poteva essere - alla condizione che venisse fornita un'adeguata garanzia - riconosciuto ai datori di lavoro di contribuenti di per sé assoggettabili alla fonte ma tassati ordinariamente.

d) Imposizione degli utili immobiliari (art. 312)

L'articolo 312 (utile immobiliare) disciplina le modalità di calcolo dell'utile e della durata della proprietà per quei casi di trasferimento che avvengono in regime di nuova legge, ma che si riferiscono a oggetti il cui precedente trasferimento ha formato oggetto di un'imposizione differita, secondo il diritto allora applicabile (art. 3 LMV), la cui (precedente) tassazione non sarebbe però più, ora e in applicazione del nuovo articolo 125, oggetto di differimento (es. trasferimento da ascendente a discendente).

In questi casi per il calcolo dell'utile e della durata della proprietà si risale al precedente trasferimento imponibile e non a quello che ha fatto oggetto di differimento sulla base della LMV.

e) Procedura (art. 313 -315)

L'articolo 313 (rimedi di diritto) rende applicabili, per quanto concerne le contestazioni (reclamo e ricorso) di tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della nuova legge, il diritto e la procedura delle leggi precedenti (v.LT e LMV).

Dobbiamo dire che, alle contestazioni delle tassazioni ordinarie e speciali emanate in virtù della legge tributaria, si avrebbe anche potuto prevedere di applicare la nuova legge poiché, salvo il caso particolare della contestazione di una tassazione d'ufficio (art. 206 cpv. 1), la nuova procedura è ancora sostanzialmente quella della vigente LT.

Per quanto riguarda gli utili immobiliari (attualmente l'imposta sul maggior valore immobiliare) riteniamo invece indispensabile che le procedure e in particolare le tassazioni emanate in virtù del diritto precedente l'entrata in vigore della nuova legge tributaria (quindi, più concretamente quelle decise ancora in applicazione della LMV) siano, anche per quanto riguarda le contestazioni, ancora rette dal diritto precedente. Questo già per la semplice ragione che il nuovo diritto tributario ha, anche al riguardo dei rimedi di diritto, introdotto un regime totalmente diverso per la tassazione degli utili immobiliari. Basti pensare che l'attuale

LMV (art. 19) prevede, oltre al reclamo all'ufficio dei registri, anche il ricorso, in prima istanza, al Dipartimento (ora, a seguito delle nuove attribuzioni dipendenti dalla riorganizzazione dell'amministrazione cantonale, all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni) e, in seconda istanza, alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello. Con la nuova LT, analogamente a tutte le altre decisioni in materia fiscale, la tassazione degli utili immobiliari potrà invece essere contestata unicamente con i rimedi del reclamo all'autorità di tassazione e del ricorso alla Camera di diritto tributario.

Notiamo che, sempre per quanto riguarda le tassazioni LMV, il nuovo articolo 313 non fa riferimento alla data di entrata in vigore della nuova legge tributaria, bensì unicamente al tipo di legge applicata alla relativa decisione poiché, in virtù dell'articolo 322 capoverso 2, anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge dovranno ancora essere emanate alcune decisioni in virtù della LMV cioè quelle riferite ai trasferimenti iscritti a Registro fondiario o alle contrattazioni concluse prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto.

L'articolo 314 (revisione) adotta la regola secondo cui la revisione delle decisioni (della v.LT) già cresciute in giudicato prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto deve essere chiesta e decisa secondo la procedura e i termini del diritto precedente (art. 196 e 197 v.LT) e riserva, per la revisione delle decisioni emanate in virtù della LMV, la stessa regola che abbiamo già visto commentando l'articolo precedente.

Osserviamo che il nuovo diritto (art. 233) diverge da quello vigente (art. 197 v.LT e 23 LMV) sia per quanto concerne il termine entro il quale può essere chiesta la revisione (attualmente cinque anni dalla crescita in giudicato della decisione; secondo l'art. 233 dieci anni dalla notifica della decisione), sia per quanto riguarda i rimedi di diritto contro la relativa decisione (attualmente il ricorso alla Camera di diritto tributario; secondo l'art. 234 gli stessi rimedi ammessi contro la decisione di cui è chiesta la revisione).

L'articolo 315 (ricupero d'imposta) stabilisce, al capoverso 1, il principio secondo cui il diritto applicabile alle procedure di ricupero è quello in vigore al momento in cui avviene l'evento oggetto di ricupero di imposta con la riserva del capoverso 2 secondo cui, per quanto concerne la prescrizione, alle procedure aperte dopo l'entrata in vigore della legge, i nuovi termini di prescrizione dell'articolo 237 non si applicano ai periodi fiscali e alle fattispecie già prescritti, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, in virtù del diritto precedente (art. 201 v.LT).

In altre parole, i periodi fiscali che, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, sono già prescritti, in base al diritto precedente, rimangono prescritti e non possono più essere riaperti in base ai termini di prescrizione (più lunghi) del nuovo articolo 237.

Esemplificando sulla base dell'ipotesi da noi formulata circa l'entrata in vigore della nuova legge (1. gennaio 1995), le procedure di ricupero di imposta riguardanti i periodi fiscali fino al 1993/94 compreso (1994 per le persone giuridiche), le successioni aperte e le liberalità eseguite, come pure le transazioni immobiliari iscritte a Registro fondiario e i contratti conclusi entro il 31 dicembre 1994 compreso, indipendentemente dal fatto che siano state aperte in regime di vecchia o nuova legge, saranno gestite secondo il diritto precedente, cioè quello in vigore fino al 31 dicembre 1994.

Le procedure riguardanti il periodo fiscale dell'entrata in vigore della legge e quelli seguenti (dal 1995 in poi), come pure successioni aperte e liberalità eseguite, nonché trapassi immobiliari iscritti a Registro fondiario e contratti conclusi a partire dal 1. gennaio 1995 saranno invece rette dal nuovo diritto con la riserva tuttavia che, per quanto concerne la

prescrizione (art. 237), gli anni prescritti in virtù del diritto precedente (art. 201 v.LI) al momento dell'entrata in vigore della nuova legge non possono più essere riaperti.

Con questa norma transitoria (art. 315), in considerazione dei nuovi termini di prescrizione (da cinque a dieci anni), abbiamo inteso anche operare un graduale passaggio alla completa applicazione del nuovo diritto e in particolare dell'articolo 237 che troverà effettiva e compiuta applicazione solo cinque anni dopo l'entrata in vigore della nuova legge.

2. Disposizioni penali (art. 316 - 317)

Il disciplinamento transitorio previsto dagli articoli 316 (diritto applicabile) e 317 (prescrizione) per le procedure penali si basa sugli stessi principi che abbiamo appena visto commentando l'articolo precedente (art. 315) con un'unica differenza che l'articolo 316 rende esplicitamente applicabile il principio della "lex mitior" secondo cui nella fase del diritto intertemporale deve essere applicata la sanzione più favorevole al colpevole.

Rileviamo infine che, anche al riguardo delle procedure penali, tutto quanto risulta già prescritto in base al diritto precedente e al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, lo rimane anche in regime di nuova legge.

3. Disposizioni esecutive (art. 318 - 321)

L'articolo 318 (applicazione della legge) attribuisce, analogamente al vigente articolo 277 v.LI, al Consiglio di Stato la competenza di emanare i Regolamenti e i Decreti esecutivi di applicazione della nuova legge tributaria.

Ricordiamo che le più particolari direttive di applicazione della legge, dei regolamenti e delle ordinanze (federali) rimangono, in virtù dell'articolo 180, di competenza della Divisione delle contribuzioni. Su questa base continueranno in pratica ad essere emanate e anche pubblicate nella raccolta del diritto tributario le circolari interne di questa Divisione.

L'articolo 319 (collaborazione in materia di imposta federale diretta) costituisce, più concretamente, una delega al Consiglio di Stato per emanare tutte gli ordinamenti di carattere normativo e organizzativo che il diritto federale attribuisce ai cantoni nell'ambito della tassazione in materia di imposta federale diretta e della sua relativa riscossione. La delega si rende necessaria poiché, diversamente dall'attuale DIFD, la nuova LIFD (art. 104) attribuisce questa competenza in primis ai cantoni e quindi al Potere legislativo.

4. Diritto previgente (art. 320 - 322)

Con l'articolo 320 (abrogazioni) sono abrogati, con la riserva delle norme transitorie di cui agli articoli 301 - 317, la Legge tributaria del 28 settembre 1976, comprese le sue successive

modificazioni, nonché il Decreto legislativo del 13 marzo 1979 che deroga ad alcune norme della legge tributaria del 28 settembre 1976, come pure la Legge concernente l'imposta sui maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964, comprese le sue successive modificazioni.

L'articolo 321 (modificazioni) riguarda gli adattamenti legislativi che si rendono necessari a seguito della nuova legge tributaria e dell'abrogazione del diritto precedente.

Si tratta di adattamenti che hanno più che altro carattere marginale poiché concernono riferimenti redazionali o richiami a disposizioni nel frattempo modificate.

5. Entrata in vigore (art. 322)

L'articolo 322 (entrata in vigore) attribuisce al Consiglio di Stato la competenza di determinare la data dell'entrata in vigore del nuovo diritto tributario che dovrà però comunque essere stabilita in relazione all'inizio di un nuovo periodo fiscale.

La competenza del Consiglio di Stato permetterà anche di meglio adeguare l'entrata in vigore del nuovo diritto alle esigenze di carattere organizzativo (si pensi, ad esempio, al disciplinamento completamente nuovo dell'imposta sugli utili immobiliari), come pure alla necessità di informazione interna ed esterna che l'entrata in vigore del nuovo diritto tributario, forzatamente, comporta.

La norma prevede inoltre che la nuova legge si applica, la prima volta e per quanto concerne le imposte ordinarie cantonali e comunali, comprese quelle percepite alla fonte, all'imposta dovuta per l'anno di entrata in vigore della legge stessa (nella nostra ipotesi iniziale il 1995).

Per quanto riguarda invece gli utili immobiliari (che sostituiscono l'imposta sul maggior valore immobiliare) la nuova legge si applicherà, la prima volta, ai trasferimenti di proprietà iscritti a Registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse a partire dalla sua entrata in vigore, nella nostra ipotesi iniziale, il 1. gennaio 1995.

A questo riguardo deve essere quindi ricordato che le transazioni immobiliari iscritte e i contratti conclusi fino alla fine dell'anno precedente l'entrata in vigore del nuovo diritto tributario (nel nostro caso, quindi fino al 31 dicembre 1994 compreso) dovranno ancora essere decisi e anche gestiti (in caso di reclamo, ricorso, ecc.) in base alla legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare.

Più concretamente, gli uffici dei registri, attualmente competenti in materia di tassazione e di incasso dell'imposta sui maggior valore immobiliare, continueranno ad occuparsi, anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge e fino all'esaurimento delle procedure ancora decise in virtù della LIMVI, dell'applicazione (entro i limiti delle disposizioni finali e transitorie della presente legge) della LIMVI come pure dell'incasso dell'imposta ad essa relativa.

Questa competenza degli uffici dei registri andrà, come detto, gradualmente esaurendosi con il passaggio, a partire dalle transazioni immobiliari iscritte e dalle contrattazioni concluse in regime di nuova legge, alle nuove modalità di imposizione degli utili immobiliari di cui si occuperà autonomamente, compreso l'incasso della nuova imposta, la Divisione delle contribuzioni.

Al Consiglio di Stato è infatti sembrato più utile - per motivi di praticità amministrativa, ma anche in considerazione delle competenze tecniche nell'applicazione della LIMVI da parte

degli uffici dei registri - mantenere attribuita a questi ultimi uffici l'intera competenza (tassazione, rimedi ordinari e straordinari, incasso, solidarietà, ecc.) circa il disbrigo delle pratiche che ancora si riferiscono al regime di tassazione attualmente in vigore cioè quello concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare.
La nuova legge sarà da ultimo applicata, sempre la prima volta, alle successioni aperte e alle liberalità eseguite a partire dalla sua entrata in vigore (nel nostro caso, dal 1. gennaio 1995).

C. Conclusione

Il Consiglio di Stato ritiene che il disegno di legge proposto - oltre che costituire, dal profilo formale, una revisione totale del nostro vigente ordinamento tributario - risponda anche in modo appropriato alle nuove esigenze poste dalla LAID in materia di armonizzazione delle imposte cantonali e comunali.
Esso tiene peraltro conto in modo adeguato del limitato margine di manovra finanziario confermando quanto già anticipato nel piano quadriennale della legislatura e nel suo successivo primo aggiornamento.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi
p.o. il Cancelliere, A. Crivelli

LEGGE TRIBUTARIA Indice delle materie

Articoli

Parte prima: Introduzione

Oggetto della legge

1

Parte seconda: Imposizione delle persone fisiche

TITOLO PRIMO: Assoggettamento

Capitolo primo: Appartenenza fiscale

Appartenenza personale

2

Appartenenza economica

1. Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi

2. Altri elementi imponibili

3

Estensione dell'assoggettamento

4

Calcolo dell'imposta in caso di assoggettamento parziale

5

Capitolo secondo: Inizio e fine dell'assoggettamento

Principio

6

Capitolo terzo: Norme speciali concernenti l'imposta sul reddito e sulla sostanza

Coniugi, figli sotto l'autorità parentale

7

Comunioni ereditarie e società di persone

8

Società commerciali estere e altre comunità di persone estere senza personalità giuridica

9

Successione fiscale

10

Responsabilità dei coniugi e responsabilità solidale

11

Imposizione globale secondo il dispendio

12

Capitolo quarto: Esenzioni

13

14

Titolo secondo: Imposta sul reddito

<i>Capitolo primo: Redditi imponibili</i>	
In generale	15
Reddito da attività dipendente	16
Reddito da attività indipendente	
1. Principio	17
2. Trasformazioni, concentrazioni, scissioni	18
Reddito da sostanza mobiliare	19
Reddito da sostanza immobiliare	20
Redditi da fonti previdenziali	21
Altri redditi	22
<i>Capitolo secondo: Redditi esenti</i>	
Redditi esenti	23
<i>Capitolo terzo: Determinazione del reddito netto</i>	
Norma generale	24
Attività lucrativa dipendente	25
Attività lucrativa indipendente	
1. In generale	26
2. Ammortamenti	27
3. Accantonamenti	28
4. Rinvestimenti	29
5. Deduzione delle perdite	30
Deduzioni sui proventi della sostanza	31
Deduzioni generali	32
Costi e spese non deducibili	33
<i>Capitolo quarto: Deduzioni sociali</i>	
Deduzioni sociali	34
<i>Capitolo quinto: Calcolo dell'imposta</i>	
Aliquote	35
Casi speciali	
1. Proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe	36
2. Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti	37
3. Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza	38
<i>Capitolo sesto: Compensazione degli effetti della progressione a freddo</i>	
Compensazione degli effetti della progressione a freddo	39

Titolo terzo: Imposta sulla sostanza

<i>Capitolo primo: Oggetto dell'imposta</i>	
Oggetto dell'imposta	40
<i>Capitolo secondo: Attivi</i>	
In generale	41
Immobili	
1. Immobili non agricoli	42
2. Immobili agricoli	43
Beni mobili	44
Tioli, crediti e partecipazioni a fondi di investimento immobiliari	45
Pretese nei confronti di assicurazioni e di istituzioni di previdenza	46
<i>Capitolo terzo: Passivi</i>	
Debiti	47
<i>Capitolo quarto: Calcolo dell'imposta</i>	
Deduzioni sociali	48
Aliquote	49
<i>Titolo quarto: Basi temporali</i>	
<i>Capitolo primo: Periodo fiscale</i>	
Periodo fiscale	50
<i>Capitolo secondo: Tassazione ordinaria</i>	
Momento	51
Calcolo del reddito	
1. Periodo di computo	52
2. All'inizio dell'assoggettamento	53
Determinazione della sostanza	54
<i>Capitolo terzo: Tassazione intermedia</i>	
Condizioni oggettive	55
Effetti	56

<i>Capitolo quarto: Tassezioni speciali</i>	
Alta fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione intermedia	57
Periodo fiscale per redditi imposti separatamente	58

Parte terza: Imposizione delle persone giuridiche

TITOLO PRIMO: Assoggettamento

<i>Capitolo primo: Definizione di persona giuridica</i>	
Definizione di persona giuridica	59
<i>Capitolo secondo: Appartenenza fiscale</i>	
Appartenenza personale	60
Appartenenza economica	61
Estensione dell'assoggettamento	62

Capitolo terzo: Inizio e fine dell'assoggettamento

Inizio e fine dell'assoggettamento	63
<i>Capitolo quarto: Responsabilità solidale</i>	
Responsabilità solidale	64

<i>Capitolo quinto: Esenzioni</i>	
Esenzioni	65

TITOLO SECONDO: Imposta sull'utile

<i>Capitolo primo: Oggetto dell'imposta</i>	
Principio	66
Determinazione dell'utile netto	
1. In generale	67
2. Operi giustificati dall'uso commerciale	68
3. Operazioni senza influenza sul risultato	69
4. Trasformazioni, concentrazioni, scissioni	70
5. Ammortamenti	71
6. Accantonamenti	72
7. Retinvestimenti	73
8. Norme speciali per le associazioni, le fondazioni e i fondi di investimento	74
9. Deduzione delle perdite	75

<i>Capitolo secondo: Calcolo dell'imposta</i>	
Società di capitali e società cooperative	
1. In generale	76
2. Riduzione per partecipazioni	77
Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche	78
Fondi d'investimento	79

TITOLO TERZO: Imposta sul capitale

<i>Capitolo primo: Oggetto dell'imposta</i>	
Principio	80
Società di capitali e società cooperative	
1. In generale	81
2. Capitale proprio occulto	82
3. Debiti non riconosciuti	83
Società di capitali e società cooperative in liquidazione	84
Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche	85
Fondi d'investimento	86

<i>Capitolo secondo: Calcolo dell'imposta</i>	
Calcolo dell'imposta	87

TITOLO QUARTO: Imposta minima

<i>Capitolo primo: Oggetto dell'imposta</i>	
Principio	88
Eccezioni	89

<i>Capitolo secondo: Calcolo dell'imposta</i>	
Calcolo dell'imposta	90

TITOLO QUINTO: Tassezioni speciali

Società holding	91
Società di sede	92
Società ausiliarie	93
Convenzioni internazionali	94

Titolo sesto: Imposta immobiliare			
<i>Capitolo primo:</i> Oggetto dell'imposta			
Principio	95		
Esenzioni	96		
<i>Capitolo secondo:</i> Calcolo dell'imposta			
Principio	97		
Aliquote	98		
<i>Capitolo terzo:</i> Rinvio ai comuni			
Rinvio ai comuni	99		
Titolo settimo: Basi temporali			
Periodo fiscale	100		
Calcolo dell'utile netto	101		
Determinazione del capitale imponibile	102		
Aliquota d'imposta	103		
Titolo quarto: Relazioni intercantionali			
Relazioni intercantionali			122
Parte quarta: Imposizione alla fonte delle persone fisiche e giuridiche			
Titolo primo: Persone fisiche con domicilio o dimora fiscali nel Cantone			
<i>Capitolo primo:</i> Assoggettamento all'imposta			
Persone assoggettate all'imposta alla fonte	104		
Prestazioni imponibili	105		
<i>Capitolo secondo:</i> Calcolo della ritenuta d'imposta			
Principio	106		
Struttura delle aliquote	107		
Tipi di aliquote	108		
Aliquote per proventi compensativi	109		
1. Versamenti in capitale per prestazioni ricorrenti			
2. Altri proventi compensativi			
a) versamento tramite il datore di lavoro	110		
b) versamento tramite gli istituti di assicurazione	111		
Titolo secondo: Persone senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera			
<i>Capitolo primo:</i> Assoggettamento e calcolo dell'imposta			
Lavoratori	114		
Artisti, sportivi e conferenzieri	115		
Amministratori	116		
Creditori ipotecari	117		
Pensionati dell'impiego pubblico	118		
Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto privato	119		
Lavoratori di un'impresa di trasporto internazionale	120		
Titolo terzo: Obblighi del debitore della prestazione imponibile			
Obblighi del debitore della prestazione imponibile			121
Titolo quarto: Relazioni intercantionali			
Relazioni intercantionali			122
Titolo quinto: Imposizione degli utili immobiliari			
<i>Capitolo primo:</i> Oggetto dell'imposta			
Oggetto dell'imposta			123
<i>Capitolo secondo:</i> Trasferimenti			
Trasferimenti imponibili			124
Differimento dell'imposizione			125
Esenzioni			126

Capitolo terzo: Debitore dell'imposta e garanzia
Debitore dell'imposta e ipoteca legale

127

Capitolo quarto: Oggetto dell'imposizione

Utile immobiliare

128

Valore di investimento

129

Valore di acquisto

130

Valore di alienazione

131

Momento determinante

132

Indennità di inconvivenza

133

Costi di investimento

134

Alienazione parziale

135

Immobili acquistati in epoche diverse

136

Immobili acquistati per un valore globale

137

Acquisito in procedure esecutive

138

Capitolo quinto: Calcolo dell'imposta

Aliquote

139

Riparto dell'imposta

140

Parte sesta: Imposizione delle successioni e donazioni

TITOLO PRIMO: Obbligazione tributaria

Capitolo primo: Oggetti

Imposta sulle successioni

141

Imposta sulle donazioni

142

1. In genere

2. Contratti di vitalizio o di rendita vitalizia

143

Imposizione degli oneri gravanti la sostanza devoluta

144

2. Pensioni, rendite e altre prestazioni annue

145

3. Oneri gravanti trasmissioni esenti

146

Capitolo secondo: Premesse di luogo e di tempo

Imposta sulle successioni

147

Imposta sulle donazioni

148

814

Capitolo terzo: Rapporti con altre sovranità fiscali
Successioni aperte nel Cantone
Successioni aperte fuori Cantone

149
150

Capitolo quarto: Debitore d'imposta e responsabilità

Debitore d'imposta

151

Responsabilità

152

Contestazioni fra eredi, legatari o donatari

153

Capitolo quinto: Esenzioni

Di soggetti

154

Di quote

155

Accordi di reciprocità

156

TITOLO SECONDO: Determinazione della sostanza imponibile

Capitolo primo: Momento determinante

Momento determinante

157

Capitolo secondo: Attivi

Immobili

158

Beni mobili

159

Capitolo terzo: Debiti

Della successione

160

Della donazione

161

TITOLO TERZO: Calcolo dell'imposta

Capitolo primo: Principio

Principio

162

Capitolo secondo: Aliquote

Per discendenti, ascendenti e coniuge superstite

163

Per altri gradi di parentela o per non parenti

164

815

<i>Capitolo terzo: Devoluzioni successive</i>	
Devoluzioni successive	165
<i>Capitolo quarto: Universalità delle sostanze</i>	
Universalità delle sostanze	166
<i>Capitolo quinto: Sostituzioni fedecommissarie</i>	
Sostituzioni fedecommissarie	167
<i>Capitolo sesto: Partecipazione dei comuni all'imposta di successione</i>	
Partecipazione dei comuni all'imposta di successione	168
Titolo quarto: Inventario	
<i>Capitolo primo: Misure cautelative</i>	
In genere	169
Apposizione dei sigilli	170
<i>Capitolo secondo: Inventario</i>	
Allestimento	171
Autorità delegata all'inventario	172
Apertura dell'inventario	173
Levata dei sigilli	174
Inventario giudiziario	175
Contenuto dell'inventario	176
Chiusura delle operazioni di inventario	177
Controllo dell'inventario	178
Parte settima: Procedura	
Titolo primo: Autorità fiscali	
<i>Capitolo primo: Organizzazione tributaria</i>	
Autorità di vigilanza	179
Autorità di applicazione	180

<i>Capitolo secondo: Delegazione tributaria comunale</i>	
Delegazione tributaria comunale	181
Titolo secondo: Principi generali di procedura	
<i>Capitolo primo: Doveri delle autorità</i>	
Ricusaione	182
Segreto fiscale	183
Assistenza tra autorità fiscali	184
Assistenza di altre autorità	185
<i>Capitolo secondo: Situazione procedurale dei coniugi</i>	
Situazione procedurale dei coniugi	186
<i>Capitolo terzo: Diritti procedurali del contribuente</i>	
Esame degli atti	187
Ammissione delle prove	188
Notifica	189
Rappresentanza contrattuale	190
Rappresentanza obbligatoria	191
<i>Capitolo quarto: Termini</i>	
Termini	192
<i>Capitolo quinto: Prescrizione</i>	
Prescrizione del diritto di tassare	193
Prescrizione del diritto di riscossione	194
Titolo terzo: Procedura ordinaria di tassazione	
<i>Capitolo primo: Obblighi di procedura</i>	
Registro dei contribuenti	195
<i>Capitolo secondo: Compiti delle autorità di tassazione</i>	
Principio	196
Ispezioni e perizie	197

<i>Capitolo terzo: Obblighi del contribuente</i>	
Dichiarazione d'imposta	198
Allegati	199
Altra collaborazione	200

<i>Capitolo quarto: Obblighi dei terzi</i>	
Obbligo di rilasciare attestazioni	201
Obbligo di informare	202
Obbligo di comunicare	203

<i>Capitolo quinto: Tassazione</i>	
Esecuzione	204
Notifica	205

<i>Capitolo sesto: Reclamo</i>	
Presupposti	206
Procedura	207
Decisione	208

TITOLO QUARTO: Procedura di riscossione dell'imposta alla fonte

Obblighi procedurali	209
Decisione	210
Pagamento degli arretrati e restituzione	211
Rimedi giuridici	212

TITOLO QUINTO: Procedura di tassazione e rimedi giuridici in materia di imposizione degli utili immobiliari

In generale	213
Dichiarazione d'imposta	214
Doveri del notaio	215
Notifica, reclamo e ricorso	216

TITOLO SESTO: Procedura di tassazione e rimedi giuridici in materia di imposizione delle successioni e donazioni

In generale	217
Obbligo di notifica	218
1. Decessi	219
2. Donazioni	219
Indagini, comunicazioni e convocazioni	220
1. Successioni	221
2. Donazioni	221
Obblighi procedurali	222
Obbligo di collaborazione	222
Informazioni dei notai	223
Informazioni di terzi	224
Notifica	225
Rimedi giuridici	226

TITOLO SESTIMO: Procedura di ricorso

Presupposti	227
Procedura	228
Deliberazioni	229
Decisioni	230
Tassa di giustizia e spese	231

TITOLO OTTAVO: Modificazione delle decisioni cresciute in giudicato

<i>Capitolo primo: Revisione</i>	
Motivi	232
Termine	233
Procedura e decisione	234

<i>Capitolo secondo: Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura</i>	
Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura	235

<i>Capitolo terzo: Riscupero d'imposta</i>	
Presupposti	236
Perenzione	237
Procedura	238

Titolo nono: Riscossione e garanzia dell'imposta

<i>Capitolo primo: Autorità di riscossione</i>	
Autorità di riscossione	239
<i>Capitolo secondo: Scadenza</i>	
Scadenza	240
<i>Capitolo terzo: Riscossione dell'imposta</i>	
Riscossione provvisoria e riscossione definitiva	241
Pagamento	242
Interessi di ritardo	243
Esecuzione forzata	244
Facilitazioni di pagamento	245
<i>Capitolo quarto: Condono dell'imposta</i>	
Condono dell'imposta	246
<i>Capitolo quinto: Restituzione dell'imposta</i>	
Restituzione dell'imposta	247
<i>Capitolo sesto: Garanzie</i>	
Costituzione della garanzia	248
Sequestro	249
Divieto di disporre dei beni	250
Collaborazione	251
Ipoteca legale	
1. In generale	252
2. Procedura	253
3. Doveri del notaio	254
Cancelazione dal registro di commercio	255
Costituzione di garanzie per l'imposta dovuta in caso di mediazione di fondi	256

Parte ottava: Disposizioni penali

Titolo primo: Violazione di obblighi procedurali e sottrazione d'imposta

<i>Capitolo primo: Obblighi procedurali</i>	
Obblighi procedurali	257
<i>Capitolo secondo: Sottrazione d'imposta</i>	
Sottrazione consumata	258
Tentativo di sottrazione	259
Istigazione, complicità, concorso	260
Dissimulazione o distrazione di valori nella procedura di inventario	261
Responsabilità degli eredi	262
Responsabilità in caso di rappresentanza legale	263
Responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione	264
<i>Capitolo terzo: Persone giuridiche</i>	
Persone giuridiche	265
<i>Capitolo quarto: Procedura</i>	
Procedura	266
<i>Capitolo quinto: Prescrizione dell'azione penale</i>	
Prescrizione dell'azione penale	267
<i>Capitolo sesto: Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese</i>	
Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese	268
<i>Titolo secondo: Delitti fiscali</i>	
Frode fiscale	269
Appropriazione indebita d'imposte alla fonte	270
Procedura	271
Prescrizione dell'azione penale	272
Rapporti con il Codice penale svizzero	273

Parte nona: Imposte comunali

Titolo primo: Oggetto	
Tipi d'imposta	274
Norme applicabili	275
Titolo secondo: Imposte dirette	
<i>Capitolo primo: Norma generale</i>	
Norma generale	276
<i>Capitolo secondo: Assoggettamento all'imposta</i>	
Appartenenza personale e appartenenza economica	277
Inizio e fine dell'assoggettamento	278
<i>Capitolo terzo: Riparto intercomunale</i>	
Regola generale	279
Sostanza immobiliare	280
Attività lucrativa indipendente	281
Persone giuridiche	282
Esclusione dal riparto	283
Aziende speciali	284
Procedura	285
1. Esecuzione	286
2. Reclamo	287
3. Ricorso	288
4. Validità del reclamo e del ricorso	288
5. Modifica della tassazione	289
Titolo terzo: Imposta personale	
Assoggettamento e importo	290

Titolo quarto: Imposta immobiliare

<i>Capitolo primo: Assoggettamento all'imposta</i>	
Assoggettamento	291
Esenzioni	292
<i>Capitolo secondo: Calcolo dell'imposta</i>	
In generale	293
Per i terreni agricoli e forestali	294
Titolo quinto: Procedura e riscossione	
<i>Capitolo primo: Procedura</i>	
Notifica	295
<i>Capitolo secondo: Riscossione</i>	
Autorità	296
Scadenza, termini di pagamento	297
Facilitazioni di pagamento, condono	298
Rimedi giuridici	299
Titolo sesto: Disposizione speciale	
Risarcimento perdite fiscali	300

Parte decima: Disposizioni finali

Titolo primo: Disposizioni transitorie	
<i>Capitolo primo: Imposizione delle persone fisiche</i>	
Deduzione delle perdite	301
Deduzioni generali	302
Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza	303
Guadagni da commercio professionale di immobili	304
Profitti in capitale e utili di liquidazione immobiliare	305
Tassazione intermedia	306

<i>Capitolo secondo: Imposizione delle persone giuridiche</i>	
Modificazione delle basi temporali	307
Immobili agricoli	308
Deduzioni delle imposte	309
Deduzione delle perdite	310
<i>Capitolo terzo: Imposizione alla fonte</i>	
Cambiamento di regime di tassazione	311
<i>Capitolo quarto: Imposizione degli utili immobiliari</i>	
Utile immobiliare	312
<i>Capitolo quinto: Procedura</i>	
Rimedi di diritto	313
Revisione	314
Ricupero d'imposta	315
<i>Capitolo sesto: Disposizioni penali</i>	
Diritto applicabile	316
Prescrizione	317
<i>TITOLO secondo: Disposizioni esecutive</i>	
Applicazione della legge	318
Collaborazione in materia di imposta federale diretta	319
<i>TITOLO terzo: Diritto previgente</i>	
Abrogazioni	320
Modificazioni	321
<i>TITOLO quarto: Entrata in vigore</i>	
Entrata in vigore	322

Disegno di

LEGGE TRIBUTARIA

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 13 ottobre 1993 n. 4169 del Consiglio di Stato
decreta:

PARTE PRIMA. INTRODUZIONE

Articolo 1

Il Cantone preleva secondo questa legge:

- a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;
 - b) un'imposta sull'utile, sul capitale e sugli immobili delle persone giuridiche;
 - c) un'imposta alla fonte sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche;
 - d) un'imposta sugli utili immobiliari;
 - e) un'imposta sulle successioni e sulle donazioni.
2. Rimangono riservate le disposizioni del diritto federale e delle convenzioni internazionali di doppia imposizione.

PARTE SECONDA. IMPOSIZIONE DELLE PERSONE FISICHE

TITOLO PRIMO. ASSOGGETTAMENTO

Capitolo primo. Appartenenza fiscale

Appartenenza personale

Articolo 2

1. Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone.

²Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

³La dimora fiscale nel Cantone è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

- a) almeno 30 giorni esercitando un'attività lavorativa;
- b) almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lavorativa.

⁴Non ha domicilio o dimora fiscali chi, domiciliato fuori Cantone, soggiorna nel Cantone unicamente per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto.

⁵Le persone fisiche domiciliate all'estero ed ivi esonerate totalmente o parzialmente dalle imposte sul reddito e sulla sostanza in ragione della loro attività per conto della Confederazione o di altre corporazioni o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico sottostanno, in virtù dell'appartenenza personale, all'imposta nel proprio Comune d'origine. Il contribuente affluente di più comuni è assoggettato all'imposta nel Comune di cui ha acquisito l'ultimo diritto di cittadinanza. Se non ha la cittadinanza svizzera, il contribuente è assoggettato all'imposta presso il domicilio o la sede del datore di lavoro. L'obbligo fiscale si estende anche al coniuge e ai figli ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 3

Aparatzenza economica

1. Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi

- a) sono titolari, associate o usufruttarie di imprese nel Cantone;
- b) tengono stabilimenti d'impresa nel Cantone;
- c) sono proprietarie di fondi nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili;
- d) fanno commercio di immobili siti nel Cantone o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari.

²Per stabilimento d'impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione. Sono considerati tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.

Articolo 4

¹Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

- a) esercitano un'attività lavorativa nel Cantone;
- b) in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, ricevono

tantumies, gettovi di presenza, indennità fisse o analoghe remunerazioni;

c) sono titolari o usufruttarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti nel Cantone;

d) ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede nel Cantone in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico;

e) ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza dividuale vincolata;

f) ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale.

²Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili.

Articolo 5

Estensione dell'assoggettamento

¹L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti fuori Cantone.

²L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza per i quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone secondo gli articoli 3 e 4.

³Nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale.

⁴Nelle relazioni internazionali devono tuttavia essere imposti almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta.

⁵Le persone imponibili giusta l'articolo 2 capoverso 5 devono l'imposta sugli elementi di reddito e di sostanza esonerati all'estero in virtù di convenzioni internazionali o dell'usanza.

Articolo 6

Calcolo dell'imposta in caso di assoggettamento parziale

¹Le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l'imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all'aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.

²Nelle relazioni internazionali è tuttavia applicata almeno l'aliquota corrispondente al reddito conseguito nel Cantone e alla sostanza ivi posta.

Capitolo secondo. Inizio e fine dell'assegnetamento

Articolo 7

Principio
1 L'assegnetamento comincia il giorno in cui è dato il domicilio o la dimora fiscali nel Cantone o vi sono acquisiti elementi imponibili.

2 L'assegnetamento cessa con la morte o la partenza del contribuente dal Cantone o con l'estinzione degli elementi imponibili nel Cantone.

Capitolo terzo. Norme speciali concernenti l'imposta sul reddito e sulla sostanza

Articolo 8

Coniugi; figli sotto l'autorità parentale
Il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni.

2 Il reddito e la sostanza dei figli soggetti all'autorità parentale, ad eccezione dei proventi da attività lucrativa, sono cumulati con quelli del detentore dell'autorità parentale.

3 Sul reddito d'attività lucrativa dipendente, il figlio è tassato tuttavia unicamente a partire dall'anno in cui compie il 18.º anno di età.

Articolo 9

Comunioni ereditarie e società di persone
1 Le società in nome collettivo, le società in accomandita e le società semplici, come pure le comunioni ereditarie non soggiacciono all'imposizione come tali. Il loro reddito e la loro sostanza sono aggiunti agli elementi imponibili dei singoli soci o eredi.

2 Le comunioni ereditarie e le proprietà le cui quote non superano 2 000.– franchi di reddito annuo netto o 50 000.– franchi di sostanza nella loro interezza sono tassate come tali. La stessa regola si applica alle comunioni ereditarie le cui quote non siano chiaramente attribuite. Sono applicabili le aliquote degli articoli 35 capoverso 1 e 49.

Articolo 10

Società commerciali estere e altre comunità di persone estere senza personalità giuridica
Le società commerciali estere e le altre comunità di persone estere senza personalità giuridica assoggettate all'imposta in virtù dell'appartenenza economica sono imponibili conformemente alle disposizioni applicabili alle persone giuridiche.

Articolo 11

Successione fiscale
1 Alla morte del contribuente, gli eredi subentrano nei suoi diritti ed obblighi fiscali. Essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari e le prestazioni assicurative acquisite per causa di morte.

Responsabilità dei coniugi e responsabilità solidale

2 Il coniuge superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria, comprese le prestazioni assicurative acquisite per causa di morte, e della parte di aumento o di beni comuni che, in virtù del regime dei beni, riceve in più della sua quotaparte legale secondo il diritto svizzero.

3 Su richiesta dell'autorità fiscale, gli eredi sono tenuti a designare un rappresentante comune residente in Svizzera. In caso contrario l'autorità fiscale procede alla designazione d'ufficio.

Articolo 12

1 I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell'imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell'imposta complessiva quando uno di essi è insolvente. Inoltre, i due coniugi rispondono solidalmente per la parte di imposta complessiva inerente al reddito e alla sostanza dei figli.

2 La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti.

3 Con il contribuente rispondono solidalmente:

a) i figli soggetti all'autorità parentale, fino a concorrenza della loro quota nell'imposta complessiva;

b) i soci, domiciliati in Svizzera, di società semplici, in nome collettivo o in accomandita fino a concorrenza della loro quota sociale, per le imposte dovute da soci domiciliati all'estero;

c) i compratori e i venditori di immobili siti nel Cantone fino a concorrenza del 50 per cento della commissione, per le imposte dovute da un commerciante o da un mediatore per tale attività, quando questi ultimi non hanno domicilio fiscale in Svizzera;

d) le persone incaricate della liquidazione d'impresa o stabilimenti d'impresa siti nel Cantone, dell'aliquazione o della realizzazione di fondi siti nel Cantone, nonché di crediti garantiti con tali fondi, fino a concorrenza del ricavo netto ove il contribuente non abbia domicilio fiscale in Svizzera.

4 L'amministratore dell'eredità e l'esecutore testamentario rispondono solidalmente con i successori fiscali per le imposte dovute dal defunto fino a concorrenza della somma destinata al pagamento dell'imposta secondo lo stato della successione nel giorno del decesso. Non si dà responsabilità quando il responsabile prova di aver usato la diligenza imposta dalle circostanze.

5 In caso di decadenza della responsabilità solidale dei coniugi le singole quote d'imposta sono determinate secondo le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale. Sono pure dati i rimborsi giuridici degli articoli da 206 a 208 e da 227 a 231.

Articolo 13

1 Le persone fisiche che, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni, acquisiscono domicilio o dimora fiscali in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa, hanno il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito e sulla sostanza un'imposta calcolata sul dispendio fino alla scadenza del periodo fiscale in corso.

2 Se tali persone non sono cittadini svizzeri, il diritto di pagare l'imposta secondo il dispendio spetta loro anche oltre tale limite.

3 L'imposta è calcolata in base al dispendio del contribuente e della sua famiglia e riscossa secondo la tariffa fiscale ordinata (art. 35). Deve tuttavia corrispondere almeno all'imposta calcolata sull'insieme degli elementi seguenti:

- a) sostanza immobiliare situata nel Cantone e relativi proventi;
- b) beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi;
- c) valori mobiliari di fonte svizzera e crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi situati in Svizzera e relativi proventi;
- d) assegni di riposo, rendite e pensioni di fonte svizzera;
- e) diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi sfruttati in Svizzera e relativi proventi;
- f) proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.

4 Se, in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione, il contribuente pretende uno sgravio da imposte estere, e se tale sgravio dipende dall'imposizione in Svizzera di tutti i redditi provenienti dall'altro Stato contraente con le aliquote del reddito complessivo, l'imposta è calcolata come segue:

- a) oltre ai proventi menzionati al capoverso 3, vanno inclusi nel calcolo tutti i redditi attribuiti alla Svizzera da tale convenzione di doppia imposizione, dedotte le spese per il loro conseguimento;
- b) l'aliquota applicata è quella corrispondente alla totalità dei redditi.

5 Per il calcolo dell'imposta in base al dispendio non si tiene conto di deduzione alcuna.

6 Per il calcolo dell'imposta sull'insieme degli elementi menzionati al capoverso 3 sono ammesse unicamente le deduzioni sui proventi della sostanza dell'articolo 31. Le aliquote corrispondono all'insieme di tali elementi maggiorati della sostanza immobiliare situata in altri cantoni e dei relativi proventi.

7 Il Consiglio di Stato stabilisce le disposizioni relative alla commisurazione del dispendio.

Capitolo quarto: Esenzioni

Esenzioni

1 I membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari accreditate presso la Confederazione come anche i membri di organizzazioni internazionali stabilite in Svizzera e di missioni rappresentative presso queste ultime sono esentati dalle imposte nella misura prevista dal diritto federale.

2 In caso di assoggettamento parziale si applica l'articolo 6.

TITOLO SECONDO: IMPOSTA SUL REDDITO

Capitolo primo: Redditi imponibili

In generale

1 Sono imponibili tutti i redditi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l'alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato.

Articolo 15

1 Sono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantums e altre prestazioni valutabili in denaro.

2 Le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente come anche analoghi versamenti in capitale del datore di lavoro sono imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 38.

Articolo 16

1 Sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

2 Fa parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa fuori Cantone è equiparato all'alienazione. La sostanza

Reddito da attività indipendente
1. Principio

commerciale comprende tutti gli elementi patrimoniali che servono interamente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente.

3) Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese d'investimento.

4) L'articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma.

Articolo 18

- 1) Le riserve occulte di un'impresa di persone (ditta individuale, società di persone) non sono imponibili, a condizione che l'impresa rimanga assoggetta all'imposta nel Cantone e che i valori fino allora determinati per l'imposta sul reddito vengano ripresi, nel caso di:
- a) trasformazione in un'altra impresa di persone o in una persona giuridica, se l'esercizio continua immutato e, fondamentalmente, le partecipazioni rimangono proporzionalmente inalterate;
 - b) concentrazione di imprese mediante il trasferimento di tutti gli attivi e i passivi a un'altra impresa di persone o a una persona giuridica;
 - c) scissione di un'impresa di persone mediante trasferimento di parti distinte di quest'ultima ad altre imprese di persone o a persone giuridiche, se l'esercizio di queste parti continua immutato.
- 2) È riservata l'imposizione delle rivalutazioni contabili e delle prestazioni compensative.
- 3) capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alle imprese in mano comune.

Articolo 19

1) Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

- a) gli interessi su averi, compresi quelli versati da assicurazioni fiscali di capitali con premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto, a meno che queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno dieci anni. In questo caso la prestazione è esente dalle imposte;
- b) il reddito proveniente dall'alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderantemente a interesse unico (obbligazioni a interesse globale, obbligazioni a cedola zero) versato al portatore;
- c) i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.);
- d) i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento di beni mobili o diritti;

Reddito da sostanza mobiliare

- e) i proventi da quote di partecipazione a fondi d'investimento con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) nella misura in cui la totalità dei proventi del fondo supera i proventi del possesso fondiario diretto;
- f) i proventi da beni immateriali.

Articolo 20

Reddito da sostanza immobiliare

1) È imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:

- a) i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento;
- b) il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;
- c) i proventi da contratti di superficie;
- d) i proventi dall'estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.

2) Il valore locativo viene stabilito in modo adeguato tenendo conto della promozione dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale.

Articolo 21

Redditi da fonti previdenziali

1) Sono imponibili tutti i proventi dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.

2) I proventi dalla previdenza professionale comprendono segnatamente le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.

3) I proventi da rendite vitalizie e altri proventi periodici da diritti di abitazione, usufrutti o vitalizi sono imponibili nella misura del 60 per cento se le prestazioni su cui poggia la pretesa sono state fornite esclusivamente dal contribuente. Alle prestazioni del contribuente sono equiparate le prestazioni dei congiunti; lo stesso vale per le prestazioni di terzi se il contribuente ha acquistato la pretesa per devoluzione di eredità, legato o donazione.

4) È riservato l'articolo 23 lettera b).

Articolo 22

Altri redditi

Sono pertinenti imponibili:

- a) qualsiasi provento sostitutivo di provento da attività lucrativa;
- b) le somme uniche o periodiche versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute;
- c) gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio di un'attività;
- d) gli indennizzi per il mancato esercizio di un diritto;

Capitolo secondo: Redditi esenti

- e) i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe;
- f) gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale.

Articolo 23

Sono esenti da imposta:

- a) l'incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale;
- b) l'incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, soggette a riscatto, eccettuate quelle da polizze di libero passaggio; è riservato l'articolo 19 capoverso 1 lettera a);
- c) i pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza professionale in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che il beneficiario si trasferisca nel termine di un anno ad un'altra istituzione di previdenza professionale o li impieghi per acquistare una polizza di libero passaggio;
- d) i sussidi d'assistenza provenienti da fondi pubblici o privati, comprese le allocazioni per grandi invalidi e le somme percepite per conseguire un titolo di studio o professionale;
- e) le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuate gli alimenti di cui all'articolo 22 lettera D);
- f) il soldo del servizio militare e della protezione civile;
- g) i versamenti a titolo di riparazione morale;
- h) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Capitolo terzo: Determinazione del reddito netto

Articolo 24

Il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese di acquisizione e le deduzioni generati di cui agli articoli 25-32.

Articolo 25

Le spese professionali deducibili sono:

- a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
- b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

Attività lavorativa dipendente

Norma generale

Attività lavorativa indipendente
1. In generale

- c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
- d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

²Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a) - c) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

Articolo 26

In caso di attività lavorativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificative.

²Sono tali segnatamente:

- a) gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 27 e 28;
- b) le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allorate;
- c) i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo.

Articolo 27

¹Gli ammortamenti sugli attivi, giustificati dall'uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono stati contabilizzati o, in mancanza di contabilità commerciale, figurano in speciali tabelle di ammortamento.

²In generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile dell'utilizzazione dei singoli elementi.

³Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al momento dell'ammortamento giusta l'articolo 30, capoverso 1.

Articolo 28

¹Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per:

- a) gli impegni sussistenti nel corso dell'esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato;
- b) i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori;
- c) gli altri rischi di perdite imminenti dell'esercizio.

²Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti al reddito aziendale imponibile nella misura in cui non sono più giustificati.

3. Accantonamenti

2. Ammortamenti

4. Reinvestimenti

Articolo 29

1 In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi con uguale funzione: è escluso il trasferimento su elementi patrimoniali fuori dal Cantone.

2 Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un accantonamento pari all'ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento deve essere utilizzato entro un termine ragionevole per l'ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto mediante accreditamento nel conto profitti e perdite.

3 Sono considerati necessari all'azienda gli immobilizzi che servono direttamente all'esercizio; sono in particolare esclusi gli elementi patrimoniali utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento o il loro reddito.

Articolo 30

1 Dal reddito medio del periodo di compiuo (art. 57) possono essere dedotte le perdite dei tre precedenti periodi di compiuo che non hanno potuto essere considerate nel calcolo del reddito imponibile degli anni precedenti.

2 Le perdite di esercizi precedenti che non hanno ancora potuto essere dedotte dal reddito possono essere imputate sulle prestazioni di terzi destinate ad equilibrare un bilancio deficiente nell'ambito di un risanamento.

Articolo 31

1 Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi di amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né compilate.

2 Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi di assicurazione e le spese di amministrazione da parte di terzi. Gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente sono assimilati alle spese di manutenzione nella misura stabilita per l'imposta federale diretta.

3 Sono inoltre deducibili le spese per lavori di cura di monumenti storici che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità o su loro ordine, a condizione che tali lavori non siano sussidiati.

4 Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva nei limiti fissati dal Consiglio di Stato.

Deduzioni generali

Articolo 32

1 Sono dedotti dai proventi:

a) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione, eccettuati gli interessi di mutui accordati, a condizioni manifestamente diverse da quelle usualmente convenute nelle relazioni d'affari con terzi, da una società di capitali a una persona fisica che abbia una partecipazione determinante al capitale della società o che le sia altrimenti vicina;

b) le rendite e gli oneri permanenti; il debitore di rendite che ha ottenuto una controprestazione può dedurre le proprie prestazioni soltanto quando il totale delle rendite versate supera il valore della controprestazione;

c) gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;

d) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti alle prestazioni dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché delle istituzioni di previdenza professionale;

e) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata ai sensi e nei limiti dell'articolo 82 della Legge federale sulla previdenza professionale e della relativa ordinanza di applicazione;

f) i premi e i contributi versati per la perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;

g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio dei contribuenti e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 7.200.- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 3.600.- franchi per gli altri contribuenti;

h) le prestazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art. 65 lett. f), fino a un massimo di 5.000.- franchi dedotta una franchigia iniziale di 500.- franchi;

i) le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo, fino a un massimo di 5.000.- franchi dedotta una franchigia iniziale del 10 per cento del reddito imponibile.

2 Se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti 4.300.- franchi dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.

Deduzioni sui proventi della stanza

5. Deduzione delle perdite

Costi e spese non deducibili

Articolo 33

Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:

- a) le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;
- b) le spese di formazione professionale;
- c) le spese per l'estinzione di debiti;
- d) le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;
- e) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe.

Capitolo quarto: Deduzioni sociali

Articolo 34

Deduzioni sociali

1 Sono dedotti dal reddito netto:

- a) per ogni figlio minore, a tirocinio o agli studi fino al 25. mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 4 800.- franchi;
- b) per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lavorativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'imponibile della deduzione, 4 800.- franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a);
- c) per ogni figlio fino al 25. mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 5 400.- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

²Dal reddito, al netto delle deduzioni di cui al capoverso 1 e tenuto conto dei redditi che sottostanno ad altre sovranità fiscali, dei contribuenti tassati per rendite AVS/Al (art. 21 cpv. 1) sono inoltre deducibili:

- a) per i contribuenti assoggettati con l'aliquota dell'art. 35 cpv. 1: franchi 8 000.- fino ad un reddito di 21 000.- franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1 000.- franchi per ogni 3 000.- franchi di reddito supplementare;
- b) per i contribuenti assoggettati con l'aliquota dell'art. 35 cpv. 2: franchi 8 000.- fino ad un reddito di 27 000.- franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1 000.- franchi per ogni 3 000.- franchi di reddito supplementare.

In caso di rendita parziale la deduzione non può superare la rendita stessa.
In caso di percezione di una rendita complementare (art. 23 lett. h), quest'ultima viene computata in diminuzione della deduzione.

³Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione all'inizio del periodo fiscale (art. 50) o dell'assoggettamento.

Capitolo quinto: Calcolo dell'imposta

Articolo 35

L'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Aliquote	Aliquote di ogni categoria o/o	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria o/o
fino a Fr. 9 900.-	a Fr. 0,204	20.-	0,204
da Fr. 9 900.- a Fr. 13 600.-	a Fr. 6,000	248.-	1,824
da Fr. 13 700.- a Fr. 18 500.-	a Fr. 8,000	632.-	3,435
da Fr. 18 500.- a Fr. 23 500.-	a Fr. 8,600	1 062.-	4,538
da Fr. 23 500.- a Fr. 31 000.-	a Fr. 10,850	1 875,75	6,070
da Fr. 31 000.- a Fr. 40 800.-	a Fr. 11,900	3 041,95	7,474
da Fr. 40 800.- a Fr. 54 500.-	a Fr. 12,600	4 780,75	8,772
da Fr. 54 600.- a Fr. 71 000.-	a Fr. 13,300	6 961,95	9,819
da Fr. 71 000.- a Fr. 88 400.-	a Fr. 14,300	9 450,15	10,702
da Fr. 88 400.- a Fr. 117 700.-	a Fr. 15,000	13 860,15	11,776
da Fr. 117 800.- a Fr. 176 500.-	a Fr. 15,600	23 032,95	13,050
da Fr. 176 600.- a Fr. 295 000.-	a Fr. 16,100	42 111,45	14,275
da Fr. 295 100.- in avanti	a Fr. 17,000		

²Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubi e celibi, che da soli vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25. mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie	Aliquote di ogni categoria o/o	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria o/o
fino a Fr. 16 000.-	a Fr. 0,189	30.-	0,189
da Fr. 19 100.- a Fr. 22 400.-	a Fr. 4,500	174.-	0,911
da Fr. 22 500.- a Fr. 27 300.-	a Fr. 5,000	339.-	1,513
da Fr. 27 400.- a Fr. 37 100.-	a Fr. 6,000	633.-	2,319
da Fr. 37 200.- a Fr. 47 000.-	a Fr. 7,500	1 368.-	3,687
da Fr. 47 100.- a Fr. 61 800.-	a Fr. 9,000	2 259.-	4,806
da Fr. 61 900.- a Fr. 81 500.-	a Fr. 11,600	3 975,80	6,433
da Fr. 81 600.- a Fr. 109 200.-	a Fr. 12,700	6 477,70	7,948
da Fr. 109 300.- a Fr. 141 900.-	a Fr. 13,800	10 300,30	9,433
da Fr. 142 000.- a Fr. 176 500.-	a Fr. 14,800	15 139,90	10,669
da Fr. 176 600.- a Fr. 235 400.-	a Fr. 15,800	20 606,70	11,675
	a Fr. 16,400	30 266,30	12,857

da fr. 235 500 -	a fr. 590 100 -	16 800	89 855,90	15 227
da fr. 590 200 -	in avanti	17 000		

3) redditi inferiori a 9 800.- franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 1, e a 15 900.- franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 2, sono esenti da imposta.

4) Le frazioni di reddito inferiore a 100.- franchi non sono computate.

Articolo 36

Casi speciali
1. Proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe

1) I proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe di cui all'articolo 22 lettera e) sono tassati separatamente con un'imposta annua intera.

2) Sono applicabili le aliquote dell'articolo 35 capoverso 2, al minimo l'aliquota del 5 per cento. I proventi inferiori a 1 000.- franchi sono esenti da imposta.

3) Per il calcolo dell'imposta non si tiene conto di deduzione alcuna.

Articolo 37

2. Liquidazioni in capitale per prestazioni teoranti

Se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, l'imposta è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente.

Articolo 38

3. Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza

1) Le prestazioni in capitale secondo l'articolo 21 e i versamenti analoghi di cui all'articolo 16 capoverso 2, come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute secondo l'articolo 22 lettera b) sono imposte separatamente con un'imposta annua intera.

2) L'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua pari a un quindicesimo dell'importo della prestazione in capitale. L'aliquota minima è del 2 per cento.

3) Le deduzioni sociali di cui all'articolo 34 non sono ammesse.

Capitolo sessio. Compensazione degli effetti della progressione a freddo

Articolo 39

Compensazione degli effetti della progressione a freddo

1) Gli effetti della progressione a freddo sull'imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle aliquote e delle deduzioni in franchi attuali sul reddito. Le somme devono essere arrotondate ai 100.- franchi superiori o inferiori. Sono escluse dall'indicizzazione le deduzioni di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettere h) e i).

TITOLO TERZO. IMPOSTA SULLA SOSTANZA

Capitolo primo. Oggetto dell'imposta

Oggetto dell'imposta

Articolo 40

1) L'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale.

2) La sostanza gravata da usufrutto è computata all'usufruttuario.

Capitolo secondo. Attivi

In generale

Articolo 41

1) Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.

2) La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono.

Articolo 42

1) Gli immobili non agricoli e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.

2) Il concetto di immobile è quello del Codice civile svizzero (art. 655).

3) Le cose ed i diritti di godimento strettamente connessi ad un immobile (diritti reali di ogni genere, compresi i diritti acquisiti e concessionari delle acque e delle forze idriche) ne sono considerati parte integrante.

Articolo 43

1) I proprietari di terreno utilizzato a scopo agricolo o forestale possono chiedere all'autorità di tassazione di essere imposti per l'intera superficie posseduta, secondo il valore di reddito, al massimo però di 2.- franchi il mq. I fabbricati sono invece imposti conformemente al capoverso 1 dell'articolo 42.

2) Se il terreno è alienato interamente o in parte e se al momento della sua alienazione il valore di stima ufficiale è superiore a 2.- franchi il

mq. o se cessa la destinazione agricola o forestale, la differenza fino al valore di stima ufficiale è colpita, senza deduzione alcuna di debiti, dall'imposta separata sulla sostanza, distinta da quella ordinaria, che è calcolata per il tempo effettivo intercorso dall'inizio della tassazione secondo il valore di reddito, al massimo però per 20 anni e prelevata a carico del venditore, senza interessi, con l'aliquota dell'1 per mille.

³La liberalità in acconto della quota ereditaria e la successione ereditaria, non sono considerate come alienazione. In questi casi l'imposta sulla sostanza è riscossa:

a) a carico degli eredi rinunciatari, al momento della divisione ereditaria;

b) a carico degli eredi assuntori del fondo, al momento della vendita.

⁴Se in sede di divisione ereditaria i fondi sono ceduti a un erede per un prezzo superiore a 2.- franchi il mq., il prelevamento posticipato dell'imposta sulla sostanza viene rinviato fino alla prossima alienazione e deve essere sopportato interamente dal futuro venditore.

⁵Se la richiesta del contribuente è accolta, prima di concedere lo sgravio, l'autorità di tassazione esegue l'iscrizione nel registro fondiario dell'obbligo di versare, in caso di alienazione o di cessazione della destinazione agricola o forestale, l'imposta separata sulla sostanza di cui al capoverso 2. Rimangono riservate le disposizioni riguardanti l'imposta sugli ulivi immobiliari.

⁶Queste agevolazioni non possono essere invocate:

a) quando la stima ufficiale del terreno non supera i 2.- franchi il mq.;

b) quando per un terreno dato in affitto il prezzo pagato in controprestazione supera i 20.- franchi il mq.

⁷Il Consiglio di Stato stabilisce i criteri per la definizione di terreno agricolo e forestale.

Articolo 44

I beni immateriali e la sostanza mobiliare (esclusi i titoli) facenti parte della sostanza commerciale sono imposti al valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito.

²Le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso corrente non sono imponibili.

Articolo 45

I titoli, che sono regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla quotazione media del mese antecedente l'inizio del periodo fiscale, rispettivamente dell'imponibilità.

²Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco.

Pretese nei confronti di assicurazioni e di istituzioni di previdenza

³Le quote di partecipazione a fondi di investimento con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) sono imponibili in funzione della differenza di valore tra il totale degli attivi del fondo di investimento e il suo possesso fondiario diretto.

⁴Nella valutazione dei diritti e crediti litigiosi o di dubbia esigibilità si tiene conto della perdita probabile.

Articolo 46

Le assicurazioni sulla vita (assicurazioni in capitali e assicurazioni in rendita) sono imposte al valore di riscatto.

²Le pretese non ancora esigibili verso istituti di previdenza professionale e altre forme riconosciute di previdenza individuale vincolata non soggiacciono all'imposta sulla sostanza.

Capitolo terzo: Passivi

Articolo 47

Debiti

¹Dalla sostanza sono deducibili:

a) i debiti commerciali comprovati;

b) gli altri debiti comprovati verso persone o enti che per il corrispondente credito sono assai senza godere di particolari privilegi fiscali. E' considerato privilegio particolare un'imponibilità che si scosta dalle disposizioni concernenti l'imposta federale diretta.

²I debiti derivanti da solidarietà o fidejussione sono deducibili solo nella misura in cui il contribuente risponde effettivamente.

Capitolo quarto: Calcolo dell'imposta

Articolo 48

Deduzioni sociali

Sono dedotti dalla sostanza netta:

a) per i coniugi viventi in comunione domestica 30 000.- franchi;

b) per ogni figlio minorente al cui sostentamento il contribuente provvede, 20 000.- franchi.

Articolo 49

Aliquote

¹L'imposta sulla sostanza è prelevata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie	Aliquote di ogni categoria o/oo	Imposta dovuta per il massimo di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria o/oo
fino a fr. 100 000.-	0,20	20.-	0,200
da fr. 101 000.- a fr. 140 000.-	1,50	80.-	0,571
da fr. 141 000.- a fr. 280 000.-	2,00	360.-	1,286
da fr. 281 000.- a fr. 700 000.-	2,50	1 410.-	2,014
da fr. 701 000.- a fr. 1 400 000.-	3,00	3 510.-	2,507
da fr. 1 401 000.- a fr. 2 800 000.-	3,25	8 060.-	2,879
da fr. 2 801 000.- in avanti	3,50		

2) La sostanza inferiore a 100 000.- franchi è esente dall'imposta.

3) Le frazioni di sostanza inferiori a 1 000.- franchi non sono computate.

TITOLO QUARTO: BASI TEMPORALI

Capitolo primo: Periodo fiscale

Articolo 50

Periodo fiscale

1) Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate per un periodo fiscale e sono riscosse ogni anno fiscale (anno civile).

2) Il periodo fiscale comprende due anni civili consecutivi. Inizia il primo giorno degli anni dispari.

3) L'anno fiscale coincide con quello civile. Ove le condizioni di assoggettamento siano realizzate unicamente per parte dell'anno fiscale, l'imposta è dovuta proporzionalmente alla durata dell'assoggettamento.

Capitolo secondo: Tassezione ordinaria

Articolo 51

Momento

Si procede a una tassazione ordinaria:

- all'inizio dell'assoggettamento, per il resto del periodo fiscale in corso;
- durante l'assoggettamento, all'inizio di ogni periodo fiscale.

Articolo 52

Calcolo del reddito

1) Il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del periodo di computo.

2) Il periodo di computo comprende i due anni civili precedenti il periodo fiscale.

3) Il reddito dell'attività lucrativa indipendente è determinato secondo il risultato medio degli esercizi commerciali chiusi nel periodo di computo.

4) Se l'esercizio commerciale comprende più o meno di dodici mesi, il risultato è convertito in reddito annuo.

Articolo 53

2. All'inizio dell'assoggettamento

1) All'inizio dell'assoggettamento, il reddito è determinato tanto per il periodo fiscale in corso, quanto per quello seguente, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno riportato a dodici mesi.

2) I proventi e le spese straordinarie sono considerati soltanto per il periodo fiscale che segue quello in cui inizia l'assoggettamento.

3) Le regole concernenti il calcolo del reddito all'inizio dell'assoggettamento si applicano anche al figlio impositore per la prima volta separatamente sul reddito della sua attività lucrativa.

Articolo 54

Determinazione della sostanza

La sostanza imponibile è calcolata sulla consistenza patrimoniale all'inizio del periodo fiscale o dell'imponibilità.

Capitolo terzo: Tassezione intermedia

Condizioni oggettive

Articolo 55

Si procede a una tassazione intermedia del reddito e della sostanza in caso di:

- divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
- inizio o cessazione duraturi di un'attività lucrativa;
- mutamento duraturo e essenziale della professione;
- devoluzione per causa di morte;
- modificazione delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercanonali o internazionali.

Effetti

Articolo 56

- 1 La tassazione intermedia si fa al momento del cambiamento.
- 2 La tassazione intermedia si fonda su quella ordinaria, aumentata o diminuita degli elementi di reddito e di sostanza mutati.
- 3 Gli elementi di reddito e di sostanza aggiuntivi sono calcolati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento.
- 4 Nella tassazione ordinaria successiva, gli elementi di reddito e di sostanza esclusi dalla tassazione intermedia non vengono più considerati: gli elementi aggiuntivi sono calcolati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento.

Capitolo quarto: Tassazioni speciali

Articolo 57

- Alla fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione intermedia gli utili in capitale previsti dall'articolo 17 capoversi 2 e 3, le liquidazioni in capitale dell'articolo 37, gli indennizzi previsti dall'articolo 22 lettere c) e d), conseguiti durante il periodo di computo e quello fiscale e che non possono più essere imposti come reddito per un periodo fiscale intero, soggiacciono complessivamente ad un'imposta annua intera con l'aliquota applicabile unicamente a questi redditi.
- 2 L'imposta annua è calcolata con le aliquote dell'articolo 35 capoversi 1 e 2, senza alcuna deduzione.
 - 3 I redditi imposti conformemente al capoverso 1 non sono considerati nella tassazione ordinaria. Le tassazioni ordinarie già effettuate devono essere rettificare.

Periodo fiscale per redditi imposti separatamente

Articolo 58

- 1 L'imposta annua intera per proventi da lotterie e manifestazioni analoghe (art. 36) e per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38) è dovuta per l'anno fiscale nel corso del quale il provento particolare è stato conseguito. Se ne sono stati conseguiti diversi nello stesso anno fiscale, l'imposta è commisurata alla totalità dei proventi.
- 2 L'imposta annua intera per i terreni agricoli (art. 43 cpv. 2) e quella a fine assoggettamento o in caso di tassazione intermedia (art. 57) è dovuta per l'anno fiscale nel corso del quale ne sono dati i rispettivi presupposti.
- 3 È dovuta l'imposta annua intera anche in caso di cessazione dell'assoggettamento.

PARTE TERZA: IMPOSIZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE

TITOLO PRIMO: ASSOGGETTAMENTO

Capitolo primo: Definizione di persona giuridica

Articolo 59

- Definizione di persona giuridica
- 1 Sono imponibili come persone giuridiche:
- a) le società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni e società a garanzia limitata) come pure le società cooperative;
 - b) le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche.

2 I fondi di investimento con possesso fondiario diretto giusta l'articolo 31 capoverso 2 lettera a) della Legge federale del 1. luglio 1966 sui fondi di investimento sono assimilati alle altre persone giuridiche.

3 Le persone giuridiche straniere, nonché le società commerciali e le altre comunità di persone straniere senza personalità giuridica imponibili giusta l'articolo 10, sono assimilate alle persone giuridiche svizzere con le quali esse, per la loro natura giuridica o la loro forma effettiva, hanno maggior affinità.

Capitolo secondo: Appartenenza fiscale

Articolo 60

Le persone giuridiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.

Appartenenza personale

Articolo 61

- Appartenenza economica
- 1 Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva fuori Cantone sono assoggettate all'imposta se:
- a) sono associate a un'impresa commerciale nel Cantone;
 - b) tengono uno stabilimento d'impresa nel Cantone;
 - c) sono proprietarie di fondi situati nel Cantone o sono titolari su di essi di diritti di godimento reali o di diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili.
- 2 Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all'estero sono inoltre assoggettate all'imposta se:

a) sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegni immobiliari o manuali su fondi situati nel Cantone;

b) fanno commercio di immobili siti nel Cantone o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari.

³Per stabilimento d'impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le mine e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali, come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.

Articolo 62

L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti fuori Cantone.

²L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte dell'utile e del capitale per cui sussiste l'obbligo fiscale nel Cantone secondo l'articolo 61.

³Nelle relazioni intercantionali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantionale.

⁴Nelle relazioni internazionali devono tuttavia essere imposti almeno l'utile conseguito nel Cantone e il capitale ivi collocato.

Capitolo terzo: Inizio e fine dell'assoggettamento

Articolo 63

¹L'assoggettamento comincia il giorno della costituzione della persona giuridica, del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva nel Cantone o dell'acquisizione di un elemento imponibile nel Cantone.

²L'assoggettamento cessa il giorno della chiusura della liquidazione della persona giuridica, del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva fuori Cantone oppure con l'estinzione dell'elemento imponibile nel Cantone.

³Nel caso di trasferimento di attivi e passivi da una persona giuridica ad un'altra, le imposte dovute dalla prima devono essere pagate dalla seconda.

Capitolo quarto: Responsabilità solidale

Responsabilità solidale

¹In caso di cessazione dell'assoggettamento di una persona giuridica, le persone incaricate della sua amministrazione e liquidazione rispondono solidalmente per le imposte dovute da detta persona giuridica fino a concorrenza del ricavo della liquidazione oppure, nel caso in cui la persona giuridica trasferisce all'estero la sede o l'amministrazione effettiva, fino a concorrenza della sostanza netta della persona giuridica. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze.

²Se una persona giuridica è assoggettata all'imposta in virtù dell'appartenenza economica, le persone incaricate:

a) dello scioglimento di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa nel Cantone;

b) dell'alienazione o della realizzazione di un fondo nel Cantone o dei crediti garantiti con tale fondo rispondono solidalmente delle imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta fino a concorrenza del ricavo netto.

³Se una persona giuridica che non ha né sede né amministrazione effettiva in Svizzera serve da mediatore in un'operazione immobiliare riguardante un immobile sito nel Cantone, il compratore e il venditore dell'immobile sono solidalmente responsabili, fino a concorrenza del 50 per cento della commissione, delle imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta per la sua attività mediatrice.

⁴Gli associati di società commerciali e altre comunità di persone estere senza personalità giuridica rispondono solidalmente per le imposte dovute da dette società e comunità.

Capitolo quinto: Esenzioni

Esenzioni

Articolo 65

Sono esenti dall'imposta:

a) la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;

b) il Cantone e i suoi stabilimenti;

c) i Comuni, le Parrocchie e i Partitzi del Cantone, nonché le altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone. I loro stabilimenti e le loro aziende ad eccezione di quelli che svolgono attività economiche in concorrenza con i privati. Questi ultimi sono tuttavia esonerati dall'imposta sul capitale;

d) le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d'impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durvolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale;

e) le casse svizzere di assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse di assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le società di assicurazione concessionarie;

f) le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini. Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati di interesse pubblico. L'acquisizione e l'amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l'interesse al mantenimento dell'impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività d'impresa;

g) le persone giuridiche che perseguono, sul piano cantonale o nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini;

h) le imprese di trasporto concessionarie, importanti ai fini della politica dei trasporti, a condizione che non abbiano realizzato utili netti durante l'anno fiscale o che, durante l'anno fiscale e nei due anni precedenti, non abbiano distribuito nessun dividendo né analogia partecipazione agli utili;

i) gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati nel Cantone e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, con riserva di reciprocità.

TITOLO SECONDO: IMPOSTA SULL'UTILE

Capitolo primo: Oggetto dell'imposta

Principio

Articolo 66

L'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto.

Articolo 67

Costituiscono utile netto imponibile:

1. In generale
 - a) il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
 - b) tutti i prelievi fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese giustificate e riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:
 - le spese di fabbricazione, di acquisizione e di miglioramento di immobilizzi;
 - gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale;
 - i versamenti sul capitale proprio mediante risorse della persona giuridica, sempre che non provengano da riserve imposte come utile;

- le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale;

c) i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione, riservato l'articolo 73. Il trasferimento della sede, del centro della direzione effettiva o di uno stabilimento d'impresa fuori Cantone, come pure il passaggio da un regime di tassazione ordinaria a un regime di tassazione speciale, sono parificati alla liquidazione;

d) gli interessi sul capitale proprio occulto e sugli altri debiti non riconosciuti.

2) Gli utili conseguiti mediante alienazione o rivalutazione di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese di investimento.

3) Utile netto imponibile delle persone giuridiche che non tengono un conto profitti e perdite è determinato applicando per analogia il capoverso 1.

4) Le prestazioni che imprese miste di interesse pubblico procurano in modo preponderante a persone a loro vicine devono essere stimate al valore di mercato, al loro prezzo di costo aumentato di un margine adeguato o al loro prezzo di vendita finale diminuito di un margine di utile adeguato; il risultato di ciascuna impresa è adattato di conseguenza.

Articolo 68

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

- a) le imposte federali, cantonali e comunali, ma non le tasse fiscali;
- b) i versamenti a istituzioni di previdenza in favore del personale, in quanto sia esclusa ogni utilizzazione contraria allo scopo;
- c) le prestazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 65 lett. f) fino a un massimo di 5 000.- franchi;
- d) i ribassi, gli sconti, gli abbuoni e i rimborsi sulla remunerazione di forniture e prestazioni, nonché le eccedenze che le società d'assicurazione destinano alla distribuzione agli assicurati.

Articolo 69

Non costituiscono utile imponibile:

3. Operazioni senza influenza sul risultato
 - a) gli apporti di soci di società di capitali e di società cooperative, compresi l'aggio e le prestazioni a fondo perso;
 - b) l'aumento di capitale derivante da eredità, legato o donazione.

4. Trasformazioni, concentrazioni, scissioni

Articolo 70

1 Le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa non sono imponibili se la società rimane assoggettata all'imposta nel Cantone e i valori fino allora determinanti per l'imposta sull'utile sono ripresi nel caso di:

- a) trasformazione in un'altra società di capitali o società cooperativa, se l'esercizio continua immutato e, fondamentalmente, le partecipazioni rimangono proporzionalmente inalterate;
- b) concentrazione di imprese mediante trasferimento di tutti gli attivi e i passivi a un'altra società di capitali o società cooperativa (fusione, giusta gli articoli 748-750 CO, o assunzione di azienda, secondo l'articolo 181 CO);
- c) scissione di un'impresa mediante il trasferimento di parti aziendali distinte ad altre società di capitali o società cooperative, se l'esercizio di queste parti continua immutato.

2 E' riservata l'imposizione delle rivalutazioni contabili e delle prestazioni compensative.

3 La società che subisce una perdita contabile sulla partecipazione a una società di capitali o a una società cooperativa a seguito della ripresa degli attivi e dei passivi di detta società, non può dedurre fiscalmente tale perdita; un eventuale utile contabile sulla partecipazione è imponibile.

Articolo 71

1 Gli ammortamenti sugli attivi giustificati dall'uso commerciale sono ammessi nella misura in cui sono stati contabilizzati o, in mancanza di contabilità commerciale, figurano in speciali tabelle di ammortamento.

2 In generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile dell'utilizzazione dei singoli elementi.

3 Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al momento dell'ammortamento giusta l'articolo 75 capoverso 1.

Articolo 72

1 Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per:

- a) gli impegni sussistenti nel corso dell'esercizio il cui ammontare è ancora indeterminato;
- b) i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnalamente sulle merci e sui debitori;
- c) gli altri rischi di perdite imminenti dell'esercizio.

2 Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti all'utile imponibile nella misura in cui non sono più giustificati.

7. Reinvestimenti

Articolo 73

1 In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi con uguale funzione; è escluso il trasferimento su elementi patrimoniali fuori dal Cantone.

2 Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un accantonamento pari all'ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento deve essere utilizzato entro un termine ragionevole per l'ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto mediante accreditamento nel conto profitti e perdite.

3 Sono considerati necessari all'azienda gli immobilizzi che servono direttamente all'esercizio; sono in particolare esclusi gli elementi patrimoniali utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento o il loro reddito.

Articolo 74

1 I contributi alle associazioni versati dai membri e gli apporti al patrimonio delle fondazioni non costituiscono utile imponibile.

2 Dai proventi imponibili delle associazioni possono essere dedotte integralmente tutte le spese necessarie per conseguirli; le altre spese possono essere dedotte solo nella misura in cui superano i contributi dei membri.

3 I fondi d'investimento (art. 59 cpv. 2) soggiacciono all'imposta sull'utile per il reddito da possesso fondatario diretto.

Articolo 75

1 Dall'utile netto del periodo fiscale possono essere dedotte le perdite dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 100), in quanto non se ne sia potuto tener conto per il calcolo dell'utile netto imponibile di quegli anni.

2 Le perdite degli esercizi anteriori che non abbiano ancora potuto essere dedotte dagli utili possono essere compensate con le prestazioni destinate a equilibrare un bilancio deficiente nell'ambito di un risanamento e che non costituiscono apporti a sensi dell'articolo 69 lettera a).

Capitolo secondo: Calcolo dell'imposta

Articolo 76

L'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'articolo 59 capoverso 3 è del 12 per cento dell'utile netto.

Società di capitali e società cooperative
1. In generale

2. Riduzione per partecipazioni

Articolo 77

Per le società di capitali e le cooperative che, all'inizio dell'anno fiscale, possiedono almeno il 20 per cento del capitale sociale di un'altra società oppure una partecipazione di un importo minimo di 2 milioni di franchi, l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra l'utile realizzato con questa partecipazione e l'utile lordo complessivo.

2° Non sono utili da partecipazione:

- a) i rimborsi di capitale;
- b) i proventi che rappresentano spese giustificate dall'uso commerciale presso la società o la cooperativa debitrice;
- c) i profitti in capitale e le rivalutazioni delle partecipazioni, compresi i ricavi della vendita dei diritti di sottoscrizione.

3° Il reddito di una partecipazione non viene considerato nel calcolo della riduzione nella misura in cui un ammortamento, connesso al riparto dell'utile, è effettuato su questa partecipazione a carico dell'utile netto complessivo.

Articolo 78

Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche

1° L'imposta sull'utile delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche, comprese le aziende di corporazioni di diritto pubblico non esonerate ai sensi dell'articolo 65 lettera c, è dell'8 per cento dell'utile netto.

2° L'utile inferiore a 5 000.- franchi non è imponibile.

Articolo 79

Fondi d'investimento

L'imposta sull'utile dei fondi d'investimento con possesso fondatario diretto (art. 59 cpv. 2) è del 12 per cento dell'utile netto.

TITOLO TERZO: IMPOSTA SUL CAPITALE

Capitolo primo: Oggetto dell'imposta

Articolo 80

Principio

L'imposta sul capitale ha per oggetto il capitale proprio e i debiti non riconosciuti dalla presente legge.

Società di capitali e società cooperative

1. In generale

Articolo 81

1° Il capitale proprio delle società di capitali e delle società cooperative comprende il capitale azionario o sociale liberato, le riserve palesi e le riserve occulte costituite mediante utili tassati.

2° E' imponibile almeno il capitale azionario o sociale liberato.

Articolo 82

1° Il capitale proprio delle società di capitali comprende pure la parte di capitale di terzi che, economicamente, svolge la funzione di capitale proprio.

2° Per le società immobiliari, il capitale proprio corrisponde almeno al 20 per cento del valore dei loro attivi determinante per l'imposta sull'utile.

3° E' considerata società immobiliare la società di capitali che ha quale attività principale la costruzione, l'acquisto, l'amministrazione, l'esercizio o l'alienazione di immobili.

4° La disposizione di cui al capoverso precedente non si applica alle persone giuridiche considerate di pubblica utilità secondo la Legge sull'abblazione del 22 ottobre 1985.

5° I capoversi da 1 a 3 si applicano per analogia alle società cooperative.

Articolo 83

Non sono riconosciuti i debiti non comprovati oppure quelli verso persone o enti che per il corrispondente credito sono tassati con il beneficio di particolari privilegi fiscali. E' considerato privilegio particolare un'imponibilità che si scosta dalle disposizioni concernenti l'imposta federale diretta. Sono tuttavia riconosciuti i debiti contratti con società holding con sede in Svizzera da società loro affiliate.

Articolo 84

Il capitale imponibile di società di capitali e società cooperative che sono in liquidazione alla fine di un periodo fiscale corrisponde alla loro sostanza nella determinata in base alle disposizioni applicabili alle persone fisiche.

Articolo 85

Il capitale imponibile di associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche corrisponde alla loro sostanza netta determinata in base alle disposizioni applicabili alle persone fisiche, ad esclusione dell'articolo 43.

Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche

Società di capitali e società cooperative in liquidazione

3. Debiti non riconosciuti

2. Capitale proprio occulto

Fondi d'investimento

Articolo 86

1) Il capitale imponibile dei fondi d'investimento corrisponde alla loro sostanza immobiliare netta. Gli immobili e i loro accessori sono valutati per il valore di stima ufficiale.

2) I debiti in capitale ed interessi, escluse le quote dei soci, sono ammessi nella proporzione esistente fra la sostanza lorda imponibile e la sostanza lorda complessiva.

Capitolo secondo: Calcolo dell'imposta

Articolo 87

Calcolo dell'imposta

1) L'imposta sul capitale è del 3 per mille del capitale imponibile.

2) Il capitale di associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche non è imponibile se è inferiore a 50 000.- franchi.

TITOLO QUARTO: IMPOSTA MINIMA

Capitolo primo: Oggetto dell'imposta

Articolo 88

La società di capitali e le società cooperative devono pagare un'imposta minima sugli immobili situati nel Cantone, quando quest'imposta è superiore all'imposta sull'utile e sul capitale imponibile.

Eccezioni

Articolo 89

Sono esonerati dal pagamento dell'imposta minima le società di capitali di nuova costituzione per l'anno di fondazione e i due anni fiscali seguenti se non risultano da una trasformazione.

Capitolo secondo: Calcolo dell'imposta

Articolo 90

Calcolo dell'imposta

1) L'imposta minima è dell'1 per mille del valore di stima ufficiale all'inizio dell'esercizio commerciale, esclusa ogni deduzione di debiti.

2) Essa è dovuta in sostituzione delle imposte sull'utile e sul capitale.

TITOLO QUINTO: TASSAZIONI SPECIALI

Società holding

Articolo 91

1) Le società di capitali e le società cooperative il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell'amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera, non pagano l'imposta sull'utile netto, se a lunga scadenza le partecipazioni o il reddito delle stesse rappresentano almeno due terzi degli attivi o ricavi complessivi.

2) Esse pagano un'imposta annua pari allo 0,75 per mille del capitale nominale, ritenuto un minimo di 1 000.- franchi indipendentemente dalla durata dell'asseggetamento.

3) Il Cantone riversa il 50 per cento dell'imposta ai comuni in cui queste società hanno sede.

4) Le società holding che sono proprietarie di beni immobili nel Cantone pagano inoltre le imposte immobiliari (art. 98 e 293) nonché l'imposta cantonale e comunale secondo l'aliquota ordinaria delle persone giuridiche (art. 76 e 87):

a) sull'utile netto che si ottiene deducendo dal reddito lordo dei beni immobili le spese causate dagli immobili e le deduzioni corrispondenti all'onere ipotecario usate;

b) sulla sostanza netta che si ottiene deducendo dal valore di bilancio (che non potrà essere inferiore al valore di stima) dei beni immobili, i debiti ipotecari considerati usuali.

5) Da queste società non è riscossa alcuna altra contribuzione cantonale o comunale, riservata la tassazione degli utili immobiliari.

Articolo 92

Le società di capitali e le società cooperative che hanno unicamente la loro sede nel Cantone ma non esercitano attività commerciale e che non sono proprietarie di immobili nel Cantone sono soggette all'imposta come le società holding (art. 91).

Articolo 93

1) Le società di capitali, le società cooperative e le fondazioni economicamente dipendenti dall'estero che non svolgono attività industriale in Svizzera e la cui attività commerciale è svolta esclusivamente o in modo ampiamente preponderante all'estero, pagano la normale imposta sul capitale e le riserve.

2) L'imposta sull'utile è prelevata su un importo corrispondente ad un adeguato indennizzo, giustificato dall'uso commerciale, per l'attività svolta nel Cantone.

Convenzioni internazionali

Articolo 94
Sono esclusi dall'esenzione e dalla riduzione dell'imposta sull'utile giurata gli articoli 91, 92 e 93 i proventi e i ricavi per i quali viene richiesto uno sgravio dalle imposte estere alla fonte, sempre che la Convenzione internazionale ne disponga l'imposizione ordinaria in Svizzera.

TITOLO SESTO: IMPOSTA IMMOBILIARE

Capitolo primo: Oggetto dell'imposta

Articolo 95

Principio
Le persone giuridiche devono pagare un'imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà all'inizio dell'anno civile. L'imposta immobiliare non è commisurata alla durata dell'assoggettamento.

Articolo 96

Esenzioni
Non sono soggetti all'imposta immobiliare gli immobili di contribuenti dichiarati esenti dalla presente legge, ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni di previdenza professionale di cui all'articolo 65 lettera d) e alle casse malattia di cui all'articolo 65 lettera e).

Capitolo secondo: Calcolo dell'imposta

Articolo 97

Principio
L'imposta immobiliare è calcolata sul valore di stima ufficiale all'inizio dell'anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti.

Articolo 98

Aliquote
L'imposta immobiliare è calcolata con le seguenti aliquote:
a) 1 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;
b) 2 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative di cui all'articolo 59 capoverso 1 lettera a) e a fondi di investimento;
c) 3 per mille per immobili appartenenti a persone giuridiche aventi sede all'estero.

Capitolo terzo: Rversamento ai comuni

Riversamento ai comuni

Articolo 99
1 Lo Stato corrisponde il 40 per cento dell'importo dell'imposta immobiliare ai comuni di situazione degli immobili.

2 La quota parte di imposta dovuta dalle aziende idroelettriche è ripartita fra i comuni partecipanti a qualsiasi titolo al riparto, in base alla legge speciale, proporzionalmente all'imposta base loro assegnata.

TITOLO SETTIMO: BASI TEMPORALI

Periodo fiscale

Articolo 100

1 Le imposte sull'utile e sul capitale sono fissate per ogni periodo fiscale.

2 Il periodo fiscale corrisponde all'esercizio commerciale.

3 Ogni anno civile, eccettuato l'anno di fondazione, i conti devono essere chiusi con un bilancio e un conto profitti e perdite. I conti devono pure essere chiusi in caso di trasferimento fuori Cantone della sede, dell'amministrazione, di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa come anche alla fine della liquidazione.

Articolo 101

Calcolo dell'utile netto
1 L'utile netto imponibile è calcolato in funzione del risultato realizzato durante il periodo fiscale.

2 In caso di scioglimento di una persona giuridica o di trasferimento fuori Cantone della sede o amministrazione, di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa, le riserve occulte costituite mediante utili non assoggettati all'imposta sono imposte unitamente all'utile netto dell'ultimo esercizio.

3 La regola prevista dal capoverso 2 si applica anche in caso di passaggio da un regime di tassazione ordinaria a un regime di tassazione speciale.

Articolo 102

Determinazione del capitale imponibile
Il capitale imponibile è calcolato in base al suo stato alla fine del periodo fiscale.

²Quando l'esercizio commerciale dura meno o più di un anno l'imposta sul capitale è commisurata alla durata dell'esercizio.

Articolo 103

Aliquota d'imposta
Sono applicabili le aliquote d'imposta vigenti alla fine del periodo fiscale.

PARTE QUARTA: IMPOSIZIONE ALLA FONTE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

TITOLO PRIMO: PERSONE FISICHE CON DOMICILIO O DIMORA FISCALE NEL CANTONE

Capitolo primo: Assoggettamento all'imposta

Articolo 104

Persone assoggettate all'imposta alla fonte
I lavoratori stranieri, che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone, sono assoggettati ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. L'imposta alla fonte sostituisce le imposte riscosse secondo la procedura ordinaria. E' riservata la tassazione ordinaria giusta gli articoli 112 e 113.

²I coniugi che vivono in comunione domestica sono tuttavia tassati secondo la procedura ordinaria se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.

Articolo 105

Prestazioni imponibili
L'imposta alla fonte è calcolata sui proventi lordi.

²Sono imponibili:

- a) tutti i redditi da attività dipendente, compresi i redditi accessori come indennità per prestazioni speciali, provvigioni, assegni premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, banderines e altre prestazioni in natura valutabili in denaro;
- b) tutti i proventi compensativi sostitutivi del reddito da attività dipendente come pure i proventi da assicurazioni contro le malattie, da assicurazioni contro gli infortuni o dall'assicurazione contro la disoccupazione. Fanno in particolare parte di questi proventi le in-

denità giornaliere, le rendite parziali e i versamenti in capitale sostenuti di queste ultime.

³Le prestazioni in natura sono, di regola, valutate secondo le norme dell'assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti.

Capitolo secondo: Calcolo della trattenuta d'imposta

Articolo 106

Principio
Il Consiglio di Stato stabilisce le aliquote per le imposte alla fonte conformemente alle aliquote per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

²Le aliquote d'imposta alla fonte di cui agli articoli da 104 a 111 sostituiscono le imposte cantonali e comunali prelevate con la procedura ordinaria. L'imposta comunale è calcolata secondo l'onere fiscale medio del Cantone.

³Esse sono, ai fini del calcolo della trattenuta d'imposta alla fonte, aumentate delle corrispondenti aliquote dell'imposta federale diretta.

Articolo 107

Struttura delle aliquote
Le aliquote d'imposta alla fonte tengono conto, in forma forfetaria delle spese professionali (art. 25) e per premi di assicurazione (art. 32 cpv. 1 lett. d, f e g), nonché della deduzione per figli (art. 34 lett. a).

²La trattenuta d'imposta alla fonte per i coniugi, che vivono in comunione domestica ed esercitano entrambi un'attività lucrativa, sono calcolate secondo le aliquote che tengono conto del cumulo dei redditi (art. 8 cpv. 1), degli importi forfetari e delle deduzioni previste dal capoverso 1 e della deduzione concessa in caso di attività lucrativa dei due coniugi (art. 32 cpv. 2).

Articolo 108

Tipi di aliquote
La trattenuta dell'imposta alla fonte è stabilita sulla base di un'aliquota per:

- a) persone sole;
- b) coniugati con un solo reddito vivente in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
- c) coniugati con doppio reddito che vivono in comunione domestica;
- d) redditi a tempo parziale o accessori. L'aliquota è del 4 per cento.

²L'aliquota per doppi redditi prevista dal capoverso 1 lettera c) è applicata solo nel caso in cui ambasdue i redditi sono conseguiti in Svizzera.

³Per la trattativa d'imposta alla fonte è determinante la situazione al momento del pagamento, del versamento, del bonifico o della compensazione. Le modificazioni dello stato civile o del numero dei figli, come pure l'inizio o la cessazione dell'attività lucrativa del coniuge sono considerati a partire dalla successiva trattativa d'imposta.

⁴Il Consiglio di Stato stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione dell'aliquota per i redditi a tempo parziale o accessori (cpv. 1 lett. d).

Articolo 109

Aliquote per proventi compensativi
1. Versamenti in capitale per prestazioni ricorrenti
I versamenti in capitale per prestazioni ricorrenti sono tassati, tenuto conto dei redditi da attività lucrativa dipendente, con l'aliquota che sarebbe applicabile se, invece del versamento in capitale, fosse corrisposta una prestazione ricorrente.

Articolo 110

2. Altri proventi compensativi
a) Versamento tramite il datore di lavoro
Le indennità giornaliere e gli altri proventi compensativi versati dal datore di lavoro sono tassati, congiuntamente al reddito da attività lucrativa dipendente, conformemente alle corrispondenti aliquote d'imposta alla fonte.

Articolo 111

b) Versamento tramite gli istituti di assicurazione
1. Le indennità versate dagli istituti di assicurazione, direttamente al contribuente assicurato, a integrale compensazione del reddito da attività lucrativa dipendente sono tassate conformemente alle corrispondenti aliquote d'imposta alla fonte.

²Per le prestazioni, che gli istituti di assicurazione versano direttamente al contribuente assicurato, e che non tengono conto del guadagno assicurato o che sono aggiuntive ad un eventuale reddito da attività lucrativa dipendente l'aliquota d'imposta alla fonte è del 15 per cento.

Capitolo terzo: Riserva della tassazione ordinaria

Articolo 112

Tassazione ordinaria complementare
1. Le persone assoggettate all'imposta alla fonte sono imponibili secondo la procedura ordinaria per la sostanza e per i redditi non assoggettati all'imposta alla fonte. Al calcolo delle aliquote si applica per analogia l'articolo 6.

²Il contribuente è in questi casi tenuto a presentare una dichiarazione d'imposta.

Tassazione ordinaria sostitutiva

Articolo 113

1. Quando i proventi lordi assoggettati all'imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superano, nel corso di un anno civile, l'importo stabilito dal Consiglio di Stato, è eseguita una tassazione ordinaria sostitutiva. Tale tassazione è mantenuta negli anni successivi anche quando il reddito non raggiunge più, temporaneamente o durvolmente, l'importo stabilito dal Consiglio di Stato.

²Nel caso di tassazione ordinaria sostitutiva l'imposta continua ad essere prelevata alla fonte; essa è computata, senza interessi, sull'importo ordinario sostitutiva. L'autorità fiscale può autorizzare il debitore della prestazione imponibile a rinunciare alla trattativa d'imposta a condizione che questi presti una sufficiente garanzia.

TITOLO SECONDO: PERSONE SENZA DOMICILIO O DIMORA FISCALE IN SVIZZERA

Capitolo primo: Assoggettamento e calcolo dell'imposta

Articolo 114

Lavoratori
Lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri, sono assoggettati all'imposta alla fonte sul reddito della loro attività conformemente agli articoli 104 - 111.

Articolo 115

Artisti, sportivi e conferenzieri
1. I professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i conferenzieri, domiciliati all'estero devono pagare l'imposta sui proventi della loro attività personale nel Cantone, comprese le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i proventi e le indennità che non sono pagati all'artista, allo sportivo o al conferenziere medesimo, ma ad un terzo che ha organizzato la loro attività.

2. L'aliquota della tassa cantonale e comunale è del:

- 14,2 per cento per introiti giornalieri fino a 200.- franchi;
- 17,6 per cento per introiti giornalieri di 201.- franchi fino a 1 000.- franchi;
- 20 per cento per introiti giornalieri di 1 001.- franchi e fino a 3 000.- franchi;
- 23 per cento per introiti giornalieri superiori a 3 000.- franchi.

³Gli introiti giornalieri comprendono le entrate lordi, comprensive di tutti i redditi accessori e le indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento.

4 L'organizzatore e della manifestazione è solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta.

5 Il Consiglio di Stato disciplina le modalità di calcolo degli introiti giornalieri e dei costi di conseguimento e stabilisce l'ammontare dei proventi esenti dall'imposta.

Articolo 116

1 Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva nel Cantone, devono l'imposta sui tanthems, gettoni di presenza, indennità fisse ed altre rimmunerazioni loro versate.

2 Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di imprese estere aventi uno stabilimento d'impresa nel Cantone, devono l'imposta sui tanthems, gettoni di presenza, indennità fisse ed altre rimmunerazioni loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa.

3 L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è stabilita al 25 per cento dei proventi lordi.

Articolo 117

1 Le persone, domiciliate all'estero, titolari o usufruttuarie di crediti garantiti mediante pegno immobiliare o manuale su fondi situati nel Cantone, devono l'imposta sugli interessi loro versati.

2 L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è stabilita al 30 per cento dei proventi lordi.

Articolo 118

1 Le persone, domiciliate all'estero, che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza, prestazioni in capitale o altre prestazioni da un datore di lavoro o da una cassa di previdenza avente sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, devono l'imposta su tali prestazioni.

2 L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è stabilita al 19 per cento dei proventi lordi. Per le prestazioni in capitale l'aliquota è calcolata conformemente all'articolo 38.

Articolo 119

1 Le persone, domiciliate all'estero, che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto privato, ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, devono l'imposta su queste prestazioni.

Pensionati dell'impiego pubblico

Creditori ipotecari

Amministratori

Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto privato

Lavoratori di un'impresa di trasporto internazionale

2 L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è stabilita al 19 per cento dei proventi lordi. Per le prestazioni in capitale l'aliquota è calcolata conformemente all'articolo 38.

Articolo 120

Le persone, domiciliate all'estero, che lavorano nel traffico internazionale a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale e che ricevono un salario o altre rimmunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, devono l'imposta su tali prestazioni conformemente agli articoli 104 - 111.

TITOLO TERZO: OBBLIGHI DEL DEBITORE DELLA PRESTAZIONE IMPONIBILE

Articolo 121

Obblighi del debitore della prestazione imponibile

1 Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di:

- trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il contribuente o il lavoratore, l'imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le prestazioni in natura e le mance);
- fornire al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla trattenuta d'imposta;
- versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente, all'estere, all'intenzione di quest'ultima, i congegni corrispondenti e consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta.

2 Per i contribuenti di cui all'articolo 104 l'imposta deve essere parimenti trattenuta se il contribuente ha domicilio o dimora fiscali in un altro Cantone.

3 Il debitore della prestazione imponibile è solidalmente responsabile con il contribuente o il lavoratore per il prelevamento delle imposte alla fonte. Egli è inoltre l'unico responsabile del successivo riversamento degli importi ricevuti all'autorità fiscale.

4 Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione del quattro per cento sulle imposte riversate. Essa è direttamente dedotta dall'importo del riversamento. La provvigione può essere ridotta dall'autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contraffiene ai suoi obblighi procedurali. Essa decade completamente nel caso in cui l'autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d'ufficio per la mancata presentazione del congegno di cui al capoverso 1 lettera c).

TITOLO QUARTO: RELAZIONI INTERCANTONALI

Relazioni intercantonali

Articolo 122

1) I cantoni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell'imposta alla fonte. L'imposta alla fonte riscossa conformemente all'articolo 121 capoverso 2 è versata al Cantone che ha il diritto di tassare.

2) L'obbligo del debitore della prestazione imponibile di trattenerne l'imposta è retto dal diritto del Cantone nel quale egli ha la propria sede o stabilimento d'impresa.

3) Il contribuente è tassato conformemente al diritto del Cantone che ha il diritto di tassare. Le imposte trattentive, versate da un debitore fuori Cantone, sono computate, senza interessi, sull'imposta dovuta. In caso di differenze rilevanti le imposte riscosse in più sono restituibili al contribuente e dell'imposta non ancora versata gli è chiesto il pagamento.

PARTE QUINTA: IMPOSIZIONE DEGLI UTILI IMMOBILIARI

Capitolo primo: Oggetto dell'imposta

Articolo 123

Oggetto dell'imposta

L'imposta sugli utili immobiliari ha per oggetto i guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di essi, che appartengono alla sostanza privata o aziendale del contribuente.

Capitolo secondo: Trasferimenti

Articolo 124

Trasferimenti imponibili

Sono imponibili:

- a) le compravendite immobiliari;
- b) le permuta;
- c) le costituzioni e le alienazioni di diritti di superficie che abbiano il carattere del diritto per sé, stante e permanentemente i cui effetti siano economicamente parificabili a un'alienazione della proprietà;
- d) le costituzioni di servizi di diritto privato se limitano lo sfruttamento incondizionato o diminuiscono il valore venale di un fondo in modo duraturo e importante e si fanno dietro versamento di un'indennità;
- e) le cessioni successive di diritti, in particolare le cessioni di diritti di compra.

Differimento dell'imposizione

Articolo 125

- f) gli apporti a una società;
- g) le alienazioni di azioni o di quote di società immobiliari o di altre società, se nel patrimonio hanno un valore preponderante i fondi e le partecipazioni a società immobiliari;
- h) le espropriazioni formali e materiali;
- i) qualsiasi negozio giuridico i cui effetti, riguardo al potere di disposizione del fondo, sono parificabili, economicamente, a quelli di un trasferimento di proprietà.

L'imposizione degli utili immobiliari è differita nei seguenti casi:

- a) trasferimento per successione, divisione ereditaria, legato, donazione o altro contratto soggetto all'imposta di successione o donazione;
- b) trasferimento fra coniugi, in caso di adozione o scioglimento del regime matrimoniale della comunione dei beni;
- c) scioglimento, mediante divisione in natura e senza conguaglio in denaro, di proprietà collettive;
- d) ricomposizione particolare ai fini di un raggruppamento di terreni, di un piano di quartiere, di rettificazione dei limiti di proprietà, di un arrotondamento dei poderi agricoli, nonché in caso di ricomposizione particolare nell'ambito di una procedura di espropriazione o di un'espropriazione imminente;
- e) trasformazioni, concentrazioni o scissioni secondo gli articoli 18 e 70;
- f) reinvestimento secondo gli articoli 29 e 73;
- g) alienazione di un'abitazione primaria (casa monofamiliare o appartamento) che ha servito durvolmente e esclusivamente all'uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo sia destinato entro un termine di due anni all'acquisto o alla costruzione, nel Cantone, di un'abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.

Articolo 126

Esenzioni

Sono esenti dall'imposta i trasferimenti di immobili appartenenti a persone giuridiche che beneficiano dell'esenzione stabilita dall'articolo 65 lettere a), b), c) e i).

Capitolo terzo: Debitore dell'imposta e garanzia

Articolo 127

Debitore dell'imposta e ipoteca legale

- 1) Debitore dell'imposta è l'alienante;
- 2) Il coniuge e i figli sono impositi separatamente per gli utili immobiliari da loro conseguiti.

3 A garanzia del pagamento dell'imposta è data un'ipoteca legale conformemente agli articoli 252-254.

Capitolo quarto: Oggetto dell'imposizione

Articolo 128

1 L'utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento (valore di acquisto e costi di investimento).

2 Per il calcolo dell'utile e la durata della proprietà è determinante il precedente trasferimento.

3 Nel caso di alienazione di immobili il cui precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione differita secondo l'articolo 125 lettere a), b), c), e) per il valore di acquisto e la durata della proprietà fa stato la situazione dell'ultimo trasferimento imponibile.

4 Nel caso di alienazione di immobili il cui precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione differita secondo l'articolo 125 lettera d) per il valore di acquisto e la durata della proprietà fa stato l'acquisto dell'immobile la cui tassazione è stata differita.

5 Nel caso di alienazione di immobili il cui precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione differita secondo l'articolo 125 lettere f) e g) il calcolo dell'utile tiene conto anche dell'utile conseguito con il trasferimento dell'immobile oggetto di tassazione differita. L'acquisto di quest'ultimo immobile fa stato per la durata della proprietà.

Articolo 129

1 Il valore di investimento è il valore di acquisto aumentato dei costi di investimento.

2 In caso di proprietà di durata superiore a venti anni l'alienante può chiedere che il valore di investimento equivalga al valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà.

Articolo 130

Il valore di acquisto è quello accertato dalla precedente tassazione o, in assenza di questa, il prezzo risultante dai pubblici registri.

Articolo 131

1 Il valore di alienazione è quello risultante dall'atto notarile o dalla contattazione.

2 Eventuali prestazioni valutabili in denaro o apporti risultanti da trasferimenti tra società e azionisti o persone vicine sono considerati nella determinazione del valore di alienazione.

Valore di alienazione

Valore di acquisto

Valore di investimento

Momento determinante

Articolo 132
Quale data di trasferimento della proprietà, rispettivamente di acquisto fa stato l'iscrizione a Registro fondiario, per le contattazioni non soggette a iscrizione la data della stipulazione.

Articolo 133

Le indennità di inconvenienza in caso di espropriazione non sono computabili ai fini dell'imposta sugli utili immobiliari.

Indennità di inconvenienza

Articolo 134

Costi di investimento

1 Sono considerati costi di investimento:

- i costi di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di iscrizione, di bollo e le provvigioni usuali debitamente comprovate versate a un mediatore;

- i costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato, quali i costi di costruzione e di miglioria, come pure i contributi di miglioria e le tasse di attaccamento;

- le indennità versate per la costituzione di servizi o di oneri fondiari a favore del fondo alienato, rispettivamente quelle versate per il rimborso da servizi e oneri fondiari che lo gravavano al momento del precedente acquisto.

2 Non possono essere fatte valere le spese che sono state dedotte nella determinazione del reddito o dell'utile imponibili e il valore del lavoro effettuato dal proprietario sul suo proprio immobile quando non è stato assoggettato all'imposta sul reddito o sull'utile.

3 Dal valore di investimento sono dedotti i sussidi versati a fondo perso da enti pubblici, nonché gli indennizzi assicurativi e le prestazioni di terzi che l'alienante non rinvia o non rimborsa.

Articolo 135

1 Nel caso di alienazione parziale con versamento di un'indennità di svalutazione per la parte residua, il relativo valore di investimento è, ai fini dell'imposizione, calcolato proporzionalmente.

Alienazione parziale

Articolo 136

1 Se immobili acquistati in epoche diverse sono ceduti per un valore globale, il valore di alienazione è ripartito proporzionalmente al valore commerciale dei singoli immobili.

2 La durata della proprietà è stabilita per ogni singolo immobile.

Immobili acquistati in epoche diverse

Immobili acquistati per un valore globale

Articolo 137
Se un immobile acquistato assieme ad altri per un valore globale è alienato separatamente, il valore di acquisto è ripartito proporzionalmente al valore commerciale attuale dei singoli immobili.

Acquisto in procedure esecutive

Articolo 138
1 Se l'alienante ha acquistato il fondo in una procedura esecutiva in cui era interessato come creditore ipotecario, nel calcolo del valore di investimento si considera l'importo del suo credito rimasto scoperto, oltre agli interessi garantiti dal pegno, a condizione che lo abbia abbandonato nei confronti del debitore.

2 Il capoversso 1 non è applicabile quando la perdita è già stata considerata ai fini dell'imposta sul vitale o sul reddito.

Capitolo quinto: Calcolo dell'imposta

Articolo 139

Aliquote
1 L'aliquota d'imposta corrisponde, se l'alienante è proprietario del fondo

fino a	1 anno	al 48 per cento
da oltre	1 anno e fino a 2 anni	al 44 per cento
da oltre	2 anni e fino a 3 anni	al 40 per cento
da oltre	3 anni e fino a 4 anni	al 36 per cento
da oltre	4 anni e fino a 5 anni	al 32 per cento
da oltre	5 anni e fino a 6 anni	al 28 per cento
da oltre	6 anni e fino a 7 anni	al 24 per cento
da oltre	7 anni e fino a 8 anni	al 20 per cento
da oltre	8 anni e fino a 9 anni	al 18 per cento
da oltre	9 anni e fino a 10 anni	al 13 per cento
da oltre	10 anni e fino a 11 anni	al 10 per cento
da oltre	11 anni e fino a 12 anni	al 9 per cento
da oltre	12 anni e fino a 13 anni	al 8 per cento
da oltre	13 anni e fino a 14 anni	al 7 per cento
da oltre	14 anni e fino a 15 anni	al 6 per cento
da oltre	15 anni e fino a 20 anni	al 5 per cento
da oltre	20 anni e fino a 30 anni	al 4 per cento
da oltre	30 anni	al 3 per cento

2 Si rinuncia all'esenzione:

- in caso di alienazione di fondi nelle procedure esecutive, nella misura in cui non risultino eccedenze a favore del debitore;
- di imposte di modesta entità, nella misura stabilita dal regolamento di applicazione.

870

Riparto dell'imposta

Articolo 140
Il gettito d'imposta è ripartito in ragione del 40 per cento ai comuni di situazione dei fondi, 20 per cento al massimo al Fondo di compensazione intercomunale e il rimanente allo Stato, per quanto il moltiplicatore comunale d'imposta sia almeno del 100 per cento; in caso contrario la quota spettante al Comune è ridotta proporzionalmente ai punti del moltiplicatore inferiori al 100 per cento e attribuita allo Stato. Il riparto è eseguito annualmente.

PARTE SESTA: IMPOSIZIONE DELLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

TITOLO PRIMO: OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

Capitolo primo: Oracoli

Imposta sulle successioni

Articolo 141

Sono sottoposti all'imposta sulle successioni:

- le trasmissioni di beni e di diritti per successione legittima;
- le trasmissioni di beni e di diritti e le liberalità per disposizione a causa di morte, separatamente mediante istituzione di erede o legato (per testamento o contratto successorio), sostituzione volgare, sostituzione fedecommissaria, fondazione o donazione;
- le immissioni in possesso anche provvisorie nei beni di una persona scomparsa (art. 546 CCS), riservata la restituzione dell'imposta in caso di ricomparsa (art. 547 CCS);
- le liberalità fatte per causa di morte al coniuge superstite in virtù di una convenzione matrimoniale o di altra pattuzione scritta, in quanto la quota assegnatagli ecceda la sua quota parte legale;
- le prestazioni derivanti da assicurazioni private di capitali soggette a riscatto acquisite al decesso dell'assicurato, quando il beneficiario non è identico allo stipulante.

Articolo 142

1 L'imposta sulle donazioni sono soggette tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute senza una controprestazione corrispondente.

2 Sono in particolare donazioni:

Imposta sulle donazioni:
1. In genere

871

- a) le assicurazioni a favore di terze persone (art. 78 L.F. sul contratto di assicurazione), per l'ammontare della somma percepita dal beneficiario quando l'assicurato è ancora in vita;
- b) le assegnazioni di beni a una fondazione costituita per atto tra vivi;
- c) gli anticipi ereditari, anche se soggetti a collazione;
- d) le assegnazioni di beni a dipendenza di contratti di rinuncia o di fine ereditaria (art. 495 C.C.S.);
- e) le liberalità contenute in un contratto misto o simulato;
- f) la costituzione e la cessione di diritti a favore di terze persone e la rinuncia ad essi.

3) Non è imponible la rinuncia al diritto di usufrutto se il nudo proprietario è già stato imposto per questo diritto.

4) Le donazioni tra coniugi sono oggetto di imposizione al momento del decesso del coniuge predecedente.

Articolo 143

2. Contratti di vitalizio o di rendita vitalizia

1) I contratti di vitalizio (art. 521 ss. CO) e di rendita vitalizia (art. 516 ss. CO) sono soggetti all'imposta sulle donazioni nella misura in cui rappresentano una liberalità.

2) Se il contratto comprende beni immobili, la loro valutazione, ai fini dell'accertamento di una eventuale liberalità, avviene sulla base del valore commerciale.

Articolo 144

Imposizione degli oneri gravanti la sostanza devoluta

1. Usufrutti

1) Se i beni trasmessi per successione, legato o liberalità sono gravati da usufrutto a titolo gratuito in favore di terze persone, l'usufruttuario deve l'imposta di successione o di donazione, avuto riguardo alla sua parcella col defunto o donante:

- a) sulla metà del valore dei beni gravati, se egli ha meno di 50 anni o se si tratta di una persona giuridica;
- b) sul quarto del valore dei beni gravati, se egli è in età dai 50 ai 69 anni compiuti;
- c) sull'ottavo del valore dei beni gravati, se egli ha più di 69 anni.

2) In caso di usufrutto temporaneo, l'usufruttuario deve l'imposta sul valore capitalizzato del diritto, calcolato in base all'articolo 145 capoverso 1 lettera b).

3) Il nudo proprietario deve l'imposta sulla parte non tassata a carico dell'usufruttuario.

Articolo 145

2. Pensioni, rendite e altre prestazioni annue

1) Quando i beni trasmessi per successione, legato o liberalità siano gravati da una prestazione annua gratuita in favore di terze persone, il beneficiario della prestazione deve l'imposta, avuto riguardo alla sua

parcella col defunto o donante, sul valore capitalizzato determinato come segue:

a) nel caso di prestazione vitalizia, moltiplicando la stessa:

per 17	fino all'età di	39 anni,
per 14	da 40	a 49 anni,
per 11	da 50	a 59 anni,
per 7	da 60	a 69 anni,
per 4 1/2	da 70	a 79 anni,
per 2 1/2	da 80	a 89 anni,
per 1 1/2	a partire dai	90 anni.

b) nel caso di prestazioni per un periodo limitato, moltiplicando la stessa per il numero delle annualità per le quali fu istituita, ritenuta tuttavia l'imposizione del capitale così ottenuto nella misura del:

90 per cento se la prestazione ha una durata da	1	a	5 anni,
85 per cento se la prestazione ha una durata da	6	a	10 anni,
80 per cento se la prestazione ha una durata da	11	a	15 anni,
75 per cento se la prestazione ha una durata da	16	a	20 anni.

Se la durata supera i 20 anni, la percentuale d'imposizione diminuisce del 5 per cento per ogni periodo di 5 anni.

2) Il nudo proprietario deve l'imposta sulla parte non tassata a carico del beneficiario della prestazione.

Articolo 146

3. Oneri gravanti trasmissioni esenti

L'usufruttuario e il beneficiario di prestazioni annue, menzionati negli articoli 144 e 145, devono l'imposta anche se l'erede, il legatario o il donatario cui furono trasmessi i beni gravati è esente dall'imposta di successione o di donazione.

Capitolo secondo. Premesse di luogo e di tempo

Articolo 147

L'obbligazione tributaria nasce quando:

- a) il defunto aveva domicilio o dimora fiscali nel Cantone al momento del decesso;
- b) la successione si è aperta nel Cantone;
- c) alla successione appartengono immobili e relativi accessori nel Cantone oppure crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su immobili nel Cantone.

Imposta sulle donazioni

Articolo 148

L'obbligo tributario sorge quando:

- a) il donante ha il domicilio o la dimora fiscale nel Cantone al momento del trasferimento patrimoniale;
- b) vengono donati immobili situati nel Cantone;
- c) il donatario con domicilio o dimora fiscale nel Cantone riceve beni mobili da un donante all'estero.

Capitolo terzo: Rapporti con altre sovranità fiscali

Articolo 149

Per le successioni aperte nel Cantone, l'imposta è dovuta su tutti i beni mobili di qualsiasi natura e ovunque posti, e sui beni immobili nel Cantone, facenti parte dell'asse ereditario.

Articolo 150

Successioni aperte fuori Cantone

¹Per le successioni aperte in un altro Cantone l'imposta è dovuta sui beni immobili nel Cantone e relativi accessori (art. 644 CCS).

²Per le successioni aperte all'estero l'imposta è dovuta sui beni descritti al capoverso 1 e sui crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su immobili nel Cantone.

Capitolo quarto: Debitori d'imposta e responsabilità

Articolo 151

Debitori d'imposta

L'imposta è dovuta dagli eredi legittimi, istituiti o sostituiti, dai legatari, dagli usufruttuari, dai beneficiari di prestazioni periodiche, assicurazioni o liberalità.

Articolo 152

Responsabilità

¹Gli eredi sono tenuti solidalmente, sino a concorrenza della loro quota ereditaria, al pagamento dell'imposta sulle quote ereditarie, sui legati, sulle rendite e sugli usufrutti.

²L'esecutore testamentario e l'amministratore della successione rispondono solidalmente con gli eredi e i legatari per le imposte di successione sino a concorrenza dell'attivo netto al giorno del decesso.

³Per il pagamento dell'imposta sulle donazioni sono responsabili solidalmente il donante e, in caso di donazione concomitante a più persone, sino a concorrenza delle quote ricevute, i donatari.

Contestazione fra eredi, legatari o donatari

⁴Il debitore di crediti garantiti nel Cantone è responsabile solidalmente nei confronti dello Stato del pagamento dell'imposta dovuta sui suddetti crediti.

⁵Non si dà responsabilità quando il responsabile prova di aver usato la diligenza imposta dalle circostanze.

Articolo 153

¹Lo Stato ha il diritto di percepire l'imposta anche in caso di contestazione fra gli eredi, legatari o donatari, in base al patrimonio accertato, alla legge e, ove vi siano disposizioni a causa di morte o liberalità, in base alle stesse.

²In caso di successione modificazione della posizione dell'erede, legatario o donatario, decretata dal giudice, è data la facoltà di rettifica della tassazione entro 15 anni dalla fine dell'anno in cui ebbe luogo l'apertura della successione o l'esecuzione delle liberalità.

Capitolo quinto: Esenzioni

Di soggetti

Articolo 154

¹Sono esenti dall'imposta di successione e donazione:

- a) la Confederazione e i suoi stabilimenti;
- b) il Cantone e i suoi stabilimenti;
- c) i Comuni, le Parrocchie e i Partrizzati nonché le altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone;
- d) le persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini;
- e) le istituzioni di previdenza professionale di imprese che hanno domicilio, sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, e di imprese che sono loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza professionale;

²Gli enti di cui al capoverso 1 lettera d) soggiacciono all'imposta di successione e donazione per le devoluzioni e le liberalità che, entro un lasso ragionevole di tempo, non vengono impiegate direttamente alla realizzazione degli scopi specifici.

³L'autorità fiscale può esentare, in tutto o in parte:

- a) le istituzioni di pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività riveste carattere internazionale;
- b) le istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste carattere nazionale o internazionale;

Di quote

Articolo 155

¹Sono esenti dall'imposta di donazione:

- a) i doni usuali e di beneficenza e regali occasionali fino a 5 000.-- franchi all'anno per donatario;
 - b) le prestazioni necessarie all'istruzione, alla formazione professionale, al mantenimento di figli minorenni o studenti;
 - c) le devoluzioni per spese di matrimonio dei figli fino a 10 000.-- franchi;
 - d) il condono di debiti nella misura in cui il debitore è insolvibile;
 - e) i premi d'onore conferiti da enti con sede nel Cantone che beneficiano dell'esenzione a norma dell'art. 154. Il Consiglio di Stato può esentare i premi d'onore conferiti da enti di chiara fama con sede all'estero.
- ²Per le successioni aperte a partire dal 1. gennaio 1987 sono esenti da imposta i primi 50 000.-- franchi di capitali depositati su libretti o conti di risparmio o di deposito o di stipendio.

Articolo 156

Accordi di reciprocità

Il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare con gli altri cantoni accordi di reciprocità estendenti l'esenzione a tali cantoni, al loro comune e alle opere ed istituzioni di pubblica utilità ivi site.

TITOLO SECONDO. DETERMINAZIONE DELLA SOSTANZA IMPONIBILE

Capitolo primo. Momento determinante

Articolo 157

Momento determinante

Per la determinazione della sostanza imponibile fa stato il valore al momento dell'apertura della successione o dell'esecuzione della libera.

Capitolo secondo. Attivi

Articolo 158

Immobili

I Gli immobili e i loro accessori sono imposti al valore di stima ufficiale.

²In caso di modifica essenziale e permanente del valore del fondo derivante da un mutamento oggettivo della natura fisica o giuridica dello stesso, l'autorità, gli eredi o il donatario possono chiedere una diversa valutazione che tenga conto della nuova situazione al momento

Beni mobili

dell'apertura della successione o del trasferimento di proprietà per atto tra vivi.

Articolo 159

- I I beni mobili sono di regola valutati al loro valore commerciale.
- ²Le merci sono valutate al prezzo di acquisto o di costo, oppure al prezzo di mercato se questo è inferiore.
- ³I semoventi sono valutati alla media tra valore venale e valore di reddito.
- ⁴I titoli sono valutati al valore di borsa o di mercato oppure, in difetto di questo, al valore commerciale.
- ⁵I diritti e i crediti sono computati al valore nominale; per quelli contestati o di dubbia esigibilità si tiene conto della perdita probabile.
- ⁶Le prestazioni da contratti di assicurazione sono imposte per la somma corrisposta, rispettivamente per il valore di riscatto.

Capitolo terzo. Debiti

Articolo 160

Della successione

I Dall'attivo lordo della successione sono deducibili:

- a) i debiti comprovati del defunto, per i quali gli eredi rispondono personalmente;
 - b) le spese funerarie usuali, le spese di esecuzione testamentaria, di pubblicazione del testamento e di amministrazione giudiziaria;
 - c) i diritti d'usufrutto precettivi.
- ²I debiti garantiti da immobili all'estero sono ammessi sino a concorrenza del valore degli immobili stessi.
- ³Le prestazioni a titolo di assistenza sono riconosciute come passività della successione se fatte in virtù di un obbligo legale (art. 328 e 329, gpv. 2 CCS).
- ⁴Nel caso di assoggettamento limitato all'imposta di successione, i debiti riconosciuti sono deducibili nella proporzione esistente fra attivo lordo complessivo e attivo lordo nel Cantone.

Articolo 161

- I Dal valore dei beni ceduti sono deducibili:
- a) i debiti comprovati del donante posti a carico del donatario con l'atto di donazione, se effettivamente assunti;
 - b) i diritti d'usufrutto precettivi.

Della donazione

²Non è per contro deducibile il diritto di usufrutto riservato al donante e, congiuntamente, al suo coniuge.

II TITOLO TERZO: CALCOLO DELL'IMPOSTA

Capitolo primo: Principio

Articolo 162

L'imposta è commisurata sul valore della quota spettante ad ogni erede o del beni devoluti ad ogni legatario o donatario.

Capitolo secondo: Aliquote

Articolo 163

1) L'imposta sulle successioni e sulle donazioni per discendenti, ascendenti e coniuge superstite è prelevata in base alle aliquote e ai coefficienti che seguono.

a) Aliquota di imposta base in percento del valore imponibile

Categorie	Aliquote di ogni categoria o/o	Imposta dovuta per il massimo di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria o/o
fino	1,0	100.-	1,000
da fr.	1,5	250.-	1,250
da fr.	2,5	1.000.-	2,000
da fr.	3,5	2.750.-	2,750
da fr.	4,5	7.250.-	3,625
da fr.	6,0	13.250.-	4,416
da fr.	7,5	22.625.-	5,323
da fr.	8,5	43.875.-	6,500
da fr.	9,4	74.425.-	7,442
da fr.	9,8	123.425.-	8,228
da fr.	10,0		

b) Coefficienti e aliquote massime per i singoli gradi di parentela

Grado	Coefficiente	Aliquota massima
1. Discendenti in linea diretta e adottivi, coniuge superstite	1,00	8,5%

2. Ascendenti in linea diretta e adottivi 1,60 13,5%

²Le frazioni di sostanza inferiori a 100.- franchi non sono computate.

³La parentela va intesa per consanguineità e non per affinità. Gli affini salvo quelli sopra specificati, devono l'imposta prevista per i parenti di ogni altro grado e i non parenti.

⁴Sono esenti da imposta:

a) le quote ereditarie che non superano 20.000.- franchi spettanti a figli minorenni e al coniuge superstite;

b) le quote ereditarie che non superano 10.000.- franchi spettanti a figli maggiorenni;

c) le quote ereditarie che non superano 5.000.- franchi spettanti ad altri discendenti.

⁵L'imposta per ogni quota ereditaria, legato o donazione inferiore a 30.- franchi non è riscossa.

Articolo 164

Per altri gradi di parentela o per non parenti

1) L'imposta sulle successioni e sulle donazioni per altri gradi di parentela e per non parenti è prelevata in base alle aliquote e ai coefficienti che seguono:

Categorie	Aliquote di ogni categoria o/o	Imposta dovuta per il massimo di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria o/o
fino	7,0	700.-	7,000
da fr.	8,0	2.300.-	7,666
da fr.	9,0	4.100.-	8,200
da fr.	10,0	6.600.-	8,800
da fr.	11,0	9.350.-	9,350
da fr.	12,0	15.350.-	10,233
da fr.	13,0	23.100.-	11,155
da fr.	14,5	35.975.-	11,991
da fr.	16,5	56.600.-	13,317
da fr.	18,5	102.850.-	15,237
da fr.	21,0		

b) Coefficienti e aliquote per i singoli gradi di parentela

Grado	Coefficiente	Aliquota massima
3. Fratelli, figliastri	1,0	18,0%
4. Nipoti, figli di figliastri, zii, patrigno, matrigna	1,3	22,0%
5. Pronipoti, prozoi, primi cugini, cognati, genero, nuora, suoceri, fratelliastri	1,8	32,0%
6. Parenti di ogni altro grado e non parenti	3,0	48,0%

- 2^a Le frazioni di sostanza inferiori a 100. -- franchi non sono computate.
- 3^a La parentela va intesa per consanguineità e non per affinità. Gli affini, salvo quelli sopra specificati, devono l'imposta prevista per i parenti di ogni altro grado e i non parenti.
- 4^a L'imposta per ogni quota ereditaria, legato o donazione inferiore a 30. -- franchi non è riscossa.

Capitolo terzo. Devoluzioni successive

Articolo 165

Devoluzioni successive

- 1^a Nel caso in cui lo stesso beneficiario riceva dalla medesima persona ripetute devoluzioni, l'imposta è commisurata all'importo complessivo delle devoluzioni.
- 2^a Dall'imposta così determinata viene tuttavia dedotta l'imposta relativa alle precedenti devoluzioni, ricalcolata con le aliquote applicabili alla devoluzione attuale.
- 3^a Le devoluzioni non imponibili nel Cantone sono considerate unicamente per la determinazione dell'aliquota.
- 4^a I trapassi risalenti ad oltre 10 anni dall'apertura della successione o dell'esecuzione della liberalità oggetto di tassazione non sono computati.

Capitolo quarto. Universalità delle sostanze

Articolo 166

Universalità delle sostanze

Per la determinazione dell'aliquota fa stato l'intera sostanza devoluta ovunque posta.

Capitolo quinto. Sostituzioni fedecommissarie

Articolo 167

Sostituzioni fedecommissarie

- 1^a Nelle sostituzioni fedecommissarie, l'imposta dovuta dall'erede istituito è ridotta a un terzo. Qualora si estingua la sostituzione, è dovuta anche la differenza dei due terzi.
- 2^a Se il disponente ha autorizzato l'erede istituito a disporre di tutti i beni soggetti al fedecommissario, è dovuta l'intera imposta.

- 3^a Il sostituto deve al momento della trasmissione l'intera imposta sul valore della sostanza trasmessagli, avuto riguardo alla sua parentela con il disponente.

Capitolo sesto. Partecipazione dei comuni all'imposta di successione

Articolo 168

Partecipazione dei comuni all'imposta di successione

Per le successioni che si aprono nel Cantone, sull'imposta di successione lo Stato corrisponde il 10 per cento al Comune di ultimo domicilio o dimora fiscale del defunto.

ITTOLO QUARTO. INVENTARIO

Capitolo primo. Misure cautelative

Articolo 169

In genere

- 1^a Il Municipio del luogo di decesso, il Municipio di ultimo domicilio o dimora fiscale del defunto e dei comuni dove il defunto teneva casa, appartamento o ufficio, provvedono immediatamente alle misure opportune ad evitare la distrazione di beni della successione.
 - 2^a I municipi nominano a tale scopo, ogni quadrimestro, nel loro seno o fuori, un delegato speciale e uno o più supplenti.
 - 3^a Il delegato ed i supplenti prestano giuramento per il fedele e coscienzioso adempimento del loro mandato davanti al Municipio.
 - 4^a Dell'avvenuta nomina e dell'avvenuta prestazione di giuramento va data notifica all'autorità fiscale.
 - 5^a Il delegato ed i supplenti sono tenuti al segreto d'ufficio e devono recusarsi o possono essere recusati conformemente all'art. 182.
- Articolo 170
- 1^a In ogni caso di decesso i delegati comunali procedono immediatamente all'apposizione dei sigilli ai locali e ai mobili dove si presume possano trovarsi o dove vengono depositi, a cura del delegato, oggetti di valore, registri, carte di famiglia, titoli, documenti, nonché alle cassette forti e alle cassette di sicurezza presso istituti di credito o presso terzi che ne abbiano custodia.
 - 2^a Le chiavi delle cassette forti e delle cassette di sicurezza sono prese in consegna dal delegato.

³Gli istituti di credito e i depositari di qualunque natura sono tenuti a permettere l'apposizione dei sigilli alle cassette forti e alle cassette di sicurezza anche in mancanza d'autorizzazione degli eredi o dei mandatarî.

⁴L'apposizione dei sigilli può essere omessa per le successioni di persone manifestamente sprovviste di sostanza.

⁵Dell'avvenuta apposizione dei sigilli viene redatto verbale, firmato dal delegato comunale e dagli eredi o loro rappresentanti che hanno assistito alle operazioni. Il verbale menziona le formalità osservate, il luogo ove sono depositati gli oggetti messi sotto sigillo e viene trasmesso immediatamente all'autorità fiscale.

Capitolo secondo. Inventario

Articolo 171

Allestimento

1 L'inventario è allestito al decesso di ogni persona domiciliata, dimorante, residente o comunque imponibile nel Cantone.

²In caso di assoggettamento all'imposta in virtù dell'appartenenza economica, l'autorità fiscale può limitare l'inventario ai beni imponibili nel Cantone.

³La eventuale contestazione della sovranità fiscale del Cantone non sospende l'allestimento dell'inventario.

Articolo 172

Autorità delegata all'inventario

1 L'inventario è allestito a cura dell'autorità fiscale.

²Le operazioni di inventario possono essere affidate in tutto o in parte al delegato comunale che dispone delle facoltà concesse all'autorità fiscale cantonale.

³L'allestimento dell'inventario può essere affidato dall'autorità fiscale agli eredi assegnando loro un congruo termine.

Articolo 173

Apertura dell'inventario

Le operazioni d'inventario hanno inizio:

a) quando l'autorità ne fissa la data di apertura convocando almeno uno degli eredi maggiormente raggiungibile e i rappresentanti degli eredi minorenni o interdetti; la non comparso non pregiudica la validità degli inventari;

b) quando l'autorità intima agli eredi, o ai loro rappresentanti, l'atto ufficiale per la notifica dell'inventario; l'intimazione è ritenuta valida se fatta ad almeno uno degli eredi.

Levata dei sigilli

1 All'inizio delle operazioni di inventario l'autorità provvede alla levata dei sigilli con l'assistenza del delegato comunale che li ha apposti. Se constatata una manomissione, ne fa immediato rapporto.

²I sigilli possono essere riapposti in caso di interruzione delle operazioni di inventario.

Articolo 175

Inventario giudiziario

1 Quando l'apposizione dei sigilli e l'inventario siano stati ordinati dall'autorità giudiziaria, l'autorità fiscale è preventivamente avvertita e può assistere ad ogni operazione con tutti i diritti che la legge concede agli interessati.

²Copia dell'inventario giudiziario è intimata a cura del notaio incaricato all'autorità fiscale entro otto giorni dalla sua chiusura.

Articolo 176

Contenuto dell'inventario

1 L'inventario comprende la sostanza del defunto, del coniuge e dei figli minorenni.

²Nell'inventario saranno pure annodate circostanze importanti per la tassazione.

³L'inventario è redatto secondo le norme definite dal regolamento.

Articolo 177

Chiusura delle operazioni di inventario

1 Alla chiusura delle operazioni di inventario gli eredi e gli interessati intervenuti ne certificano, con la loro firma, la completezza, affermando di non conoscere l'esistenza di altri beni della successione, di non averne asportati né visti asportare, di non sapere che ne siano stati asportati o nascosti.

²In caso di rifiuto né è fatta menzione motivata nel verbale; all'autorità fiscale è riservata la facoltà di procedere alla determinazione d'ufficio dell'inventario.

Articolo 178

Controllo dell'inventario

Se l'autorità competente constata che non furono inventariati beni figuranti nell'ultima dichiarazione, rispettivamente nell'ultima tassazione definitiva del defunto, li aggiunge all'inventario. In tal caso spetta agli eredi rendere verosimile la loro scomparsa.

TITOLO PRIMO: AUTORITÀ FISCALE

Capitolo primo: Organizzazione tributaria

Articolo 179

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge per il tramite del Dipartimento competente.

Articolo 180

1) L'applicazione della presente legge è affidata alla Divisione delle contribuzioni che elabora le direttive di applicazione della legge, dei regolamenti e delle ordinanze ed è responsabile della tassazione corretta ed uniforme nel Cantone.

2) La Divisione delle contribuzioni ha tutte le facoltà conferite dalla presente legge all'autorità fiscale e di tassazione. Essa assicura in particolare un'adeguata informazione ai contribuenti.

3) Il Consiglio di Stato disciplina l'organizzazione della Divisione delle contribuzioni e stabilisce le competenze della stessa e dei suoi Uffici.

Capitolo secondo: Delegazione tributaria comunale

Articolo 181

Delegazione tributaria comunale

1) In ogni Comune è costituita una delegazione tributaria composta di un minimo di tre membri, nominati dal Municipio. Un funzionario comunale funge da segretario della delegazione.

2) La delegazione tributaria ha il compito di fornire all'autorità di tassazione tutte le informazioni atte ad un giusto apprezzamento dell'imponibile nel Comune; essa può essere chiamata a coadiuvare l'autorità di tassazione nell'esame delle dichiarazioni dei contribuenti soggetti a imposizione nel Comune.

3) I membri della delegazione tributaria e il segretario sono tenuti all'obbligo del segreto conformemente all'articolo 183.

4) La nomina delle delegazione tributaria e il periodo di carica sono disciplinati dalla legge organica comunale.

TITOLO SECONDO: PRINCIPI GENERALI DI PROCEDURA

Capitolo primo: Doveri delle autorità

Ricusaione

Articolo 182

1) Chiunque, nell'esecuzione della presente legge, deve prendere una decisione o partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, è tenuto ad astenersi se:

- a) ha un interesse personale nella causa;
- b) è parente o affine, in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado con una parte, oppure unito a essa per matrimonio, fidanzamento o adozione;
- c) è rappresentante di una parte o ha agito per essa nella medesima causa;
- d) può avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

2) Il motivo della ricusaione può essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura con istanza motivata al Dipartimento competente.

3) Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro trenta giorni dalla notifica alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello.

Articolo 183

1) Chiunque è incaricato dell'esecuzione della presente legge o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell'autorità e a negare a terzi l'esame degli atti ufficiali.

2) L'informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale o cantonale.

3) L'obbligo del segreto non si estingue con la cessazione della funzione.

Articolo 184

Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge si assistono vicendevolmente nell'adempimento del loro compito; possono comunicare gratuitamente le informazioni necessarie alle autorità fiscali della Confederazione, dei cantoni e dei comuni e possono permettere loro, a domanda, di consultare gli atti ufficiali. I fatti annunciati o accettati in applicazione della presente prescrizione soggiacciono all'obbligo del segreto secondo l'articolo 183.

Articolo 185

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei cantoni e dei comuni, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comuni-

Assistenza di altre autorità

Assistenza tra autorità fiscali

Segreto fiscale

cano gratuitamente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della presente legge alle autorità incaricate della sua esecuzione. Esse segnalano spontaneamente all'autorità fiscale tutti i casi che possono configurare un'infrazione ai doveri fiscali.

2) Gli organi di corporazioni e stabilimenti ai quali sono delegati compiti che incombono all'amministrazione pubblica, come pure gli enti sussidiati sotto stano, per quanto riguarda il dovere di collaborare, agli stessi obblighi delle autorità menzionate al capoverso 1.

3) Gli organi dell'Amministrazione delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, come pure degli istituti pubblici di credito sono esonerati dall'obbligo di informare e di comunicare per i fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.

Capitolo secondo: Situazione procedurale dei coniugi

Articolo 186

1) I coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano ed assumono in comune i diritti e gli obblighi che la legge conferisce al contribuente.

2) La dichiarazione d'imposta deve essere firmata da entrambi. Quando la dichiarazione è firmata da uno solo dei coniugi è presunta la rappresentanza contrattuale tra coniugi.

3) I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati temporivi se uno dei coniugi ha agito in tempo utile.

4) Ogni comunicazione delle autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica è indirizzata congiuntamente ai due coniugi.

Capitolo terzo: Diritti procedurali del contribuente

Articolo 187

1) Il contribuente ha facoltà di esaminare gli atti da lui prodotti o firmati. I coniugi tassati congiuntamente hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti.

2) Egli può esaminare gli atti dopo l'accertamento dei fatti, sempre che un interesse pubblico o privato non vi si opponga.

3) L'atto il cui esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie.

4) A domanda del contribuente, l'autorità che nega il diritto d'esame gli conferma il diniego mediante decisione impugnabile con ricorso alla Camera di diritto tributario.

Ammissione delle prove

Articolo 188

Le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.

Articolo 189

1) Le decisioni sono notificare al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi giuridici.

2) Se il contribuente è digiuno dimora o se egli dimora all'estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone. Le relative spese sono a carico del contribuente.

Articolo 190

1) Il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria.

2) È ammesso come rappresentante chiunque ha l'esercizio dei diritti civili e gode dei diritti civili. L'autorità può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta.

3) Se coniugi non separati né legalmente né di fatto non hanno designato un rappresentante o una persona autorizzata a ricevere le notificazioni, tutte le notificazioni vanno indirizzate ai due coniugi congiuntamente.

Articolo 191

Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all'estero designi un rappresentante in Svizzera.

Capitolo quarto: Termini

Articolo 192

1) I termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati dall'autorità possono essere prorogati per motivi fondati.

2) Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l'ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.

3) Quando l'invio di un atto avviene per posta, il termine è regolato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.

4) Un atto presentato a un ufficio incompetente deve essere trasmesso senza indugio all'autorità fiscale competente. Il termine di presenta-

Termini

Articolo 192

Rappresentanza contrattuale

Articolo 190

Notifica

Articolo 189

Capitolo quinto. Prescrizione

Prescrizione del diritto di tassare

zione dell'atto è reputato osservato se quest'ultimo è giunto all'ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza.

⁵La restituzione dei termini è data se è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

Articolo 193

¹Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale e, per gli utili immobiliari, dalla fine dell'anno in cui è avvenuta l'iscrizione a registro fondiario, rispettivamente la conclusione del negozio giuridico.

²Per l'imposizione delle successioni e donazioni il diritto di tassare si prescrive in quindici anni dalla fine dell'anno in cui ebbe luogo l'apertura della successione o l'esecuzione della liberalità.

³La prescrizione non decorre o è sospesa:

- a) durante la procedura di reclamo, di ricorso o di revisione;
- b) fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o finisce di una dilazione di pagamento;
- c) fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell'imposta hanno domicilio o dimora fiscali in Svizzera.

⁴Un nuovo termine di prescrizione decorre con:

- a) ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta;
- b) ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta;
- c) la presentazione di una domanda di condono;
- d) il promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale.

⁵Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale e, per gli utili immobiliari, dalla fine dell'anno in cui è avvenuta l'iscrizione a registro fondiario, rispettivamente la conclusione del negozio giuridico nonché, in venti anni dalla fine dell'anno in cui ebbe luogo l'apertura della successione o l'esecuzione della liberalità.

Prescrizione del diritto di riscossione

¹I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione.

²La sospensione e l'interruzione della prescrizione sono disciplinate dall'articolo 193 capoversi 3 e 4.

³Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell'anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.

TITOLO TERZO: PROCEDURA ORDINARIA DI TASSAZIONE

Capitolo primo: Obblighi di procedura

Registro dei contribuenti

Articolo 195

¹I municipi allestiscono e tengono a giorno il registro dei contribuenti secondo le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni.

²Essi comunicano all'autorità fiscale ogni modificazione del registro dei contribuenti.

Capitolo secondo: Compiti delle autorità di tassazione

Articolo 196

Le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.

Articolo 197

¹L'autorità fiscale, senza obbligo di preavviso, ha facoltà di eseguire o di far eseguire ispezioni dei libri contabili, accertamenti sugli elementi imponibili del contribuente e sui suoi rapporti d'affari con terzi. Le indagini possono estendersi a tutte le tassazioni non ancora cresciute in giudicato.

²Il contribuente è tenuto a fornire gratuitamente i documenti e le informazioni, a richiesta deve esibire una copia firmata dei documenti originali.

³Le spese che ne risultano possono essere adossate in tutto o in parte al contribuente o ad un'altra persona obbligata a fornire informazioni, se essi le hanno rese necessarie violando colpevolmente i loro obblighi procedurali.

Articolo 198

Dichiarazione d'imposta

1 Il contribuente sono inviati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all'autorità competente.

2 Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmato personalmente e inviato, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito.

3 Il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediare entro un congruo termine.

4 Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

Articolo 199

Allegati

1 Le persone fisiche devono allegare alla dichiarazione d'imposta, in particolare:

- a) i certificati di salario concernenti tutti i proventi da attività lavorativa dipendente;
- b) le attestazioni sui compensi ricevuti come membri dell'amministrazione o di un altro organo di una persona giuridica;
- c) gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti;
- d) l'elenco completo delle pigioni con indicazione dei locatari e degli affittuari;
- e) un'attestazione circa i contributi versati ad istituzioni di previdenza professionale e a forme previdenziali riconosciute, sempreché non già indicati nel certificato di salario.

2 Le persone fisiche con reddito da attività lavorativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e, per le società anonime, l'allegato) del periodo di computo oppure, in mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelievamenti privati.

Articolo 200

Altra collaborazione

1 Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta.

2 Deve separatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari.

3 Le persone fisiche con reddito da attività lavorativa indipendente e le persone giuridiche devono conservare per dieci anni i documenti e gli altri giustificativi relativi alla loro attività.

Articolo 201

Obbligo di rilasciare attestazioni

1 Devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente:

- a) il datore di lavoro, sulle prestazioni al lavoratore;
- b) i creditori e i debitori, sull'esistenza, l'ammontare, gli interessi e le garanzie di crediti;
- c) gli assicuratori, sul valore di riscatto di assicurazioni e le prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi;
- d) i fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i mandatari e le altre persone che hanno o hanno avuto il possesso o l'amministrazione di beni del contribuente, su questi beni e il loro reddito;
- e) le persone che sono o che sono state in rapporto d'affari con il contribuente, sulle reciproche pretese e prestazioni.

2 Se, nonostante diffida, il contribuente non produce l'attestazione, l'autorità fiscale può richiederla dal terzo. È riservato il segreto professionale tutelato dalla legge.

Articolo 202

Obbligo di informare

I soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sui loro rapporti di diritto, in particolare sulle quote, sui redditi e sulla sostanza.

Articolo 203

Obbligo di comunicare

1 Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:

- a) le persone giuridiche, sulle prestazioni pagate ai membri dell'amministrazione o di altri organi; le fondazioni, inoltre, sulle prestazioni fornite ai loro beneficiari;
- b) le istituzioni di previdenza professionale e di previdenza individuale vincolata, sulle prestazioni fornite ai loro supplantati di previdenza o beneficiari (art. 21 cpv. 2), fatta riserva del capoverso 2;
- c) le società semplici e le società di persone, su tutti i rapporti importanti per la tassazione dei loro soci, segnatamente sulla loro quota al reddito e al patrimonio della società.

2 Le attestazioni di cui al capoverso 1 lettera b) riguardanti prestazioni in capitale fornite a beneficiari che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104) devono essere presentate all'autorità di tassazione al più tardi 30 giorni prima del versamento.

3 Un doppio dell'attestato deve essere inviato al contribuente.

Capitolo quinto: Tassazione

4¹ I fondi di investimento (art. 59 cpv. 2) devono presentare all'autorità fiscale, per ogni periodo fiscale, un'attestazione concernente tutti i rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi.

Articolo 204

1¹ L'autorità di tassazione controlla la dichiarazione d'imposta e procede alle indagini necessarie.

2² Eseguire la tassazione d'ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

Articolo 205

1¹ L'autorità di tassazione fissa, nella decisione di tassazione, gli elementi imponibili, l'aliquota e l'armonizzare dell'imposta.

2² Le modifiche rispetto alla dichiarazione d'imposta sono comunicate con breve motivazione al contribuente al momento della notifica della decisione di tassazione.

3³ Una copia della decisione di tassazione va al Comune cui spetta il prelevamento dell'imposta comunale.

Capitolo sesto: Reclamo

Presupposti

Articolo 206

1¹ Contro la decisione di tassazione e contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

2² Il reclamante deve indicare, nell'atto di reclamo, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il reclamo non soddisfa questi requisiti, al reclamante è assegnato un congruo termine per rimediare, con la complicità dell'irricevibilità.

3³ Il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaurientemente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario.

Procedura

Articolo 207

1¹ L'autorità di tassazione nell'esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione.

2² Non è concesso di ritirare il reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente.

Articolo 208

1¹ L'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

2² La decisione deve essere motivata e notificata al contribuente e inviata in copia al Comune cui spetta il prelevamento dell'imposta comunale.

3³ La procedura di reclamo è gratuita. L'articolo 197 capoverso 3 è applicabile per analogia.

TITOLO QUARTO: PROCEDURA DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA ALLA FONTE

Obblighi procedurali

Articolo 209

Il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono fornire a richiesta alle autorità di tassazione ogni informazione orale e scritta sugli elementi determinanti ai fini della riscossione dell'imposta alla fonte. Gli articoli 196 - 203 sono applicabili per analogia.

Articolo 210

In caso di contestazione sulla ritenuta d'imposta, il contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, sino alla fine del mese di marzo dell'anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggeramento.

2² Il debitore della prestazione imponibile è tenuto ad operare la ritenuta sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.

Articolo 211

1¹ Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta, l'autorità di tassazione lo obbliga a versare l'imposta non trattata. Rimane riservato il regresso del debitore nei confronti del contribuente.

2² Se ha operato una ritenuta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile deve restituire la differenza al contribuente.

Decisione

Pagamento degli arretrati e restituzione

Rimedi giuridici

Articolo 212
Contro una decisione in materia di imposte alla fonte, l'interessato può presentare reclamo secondo gli articoli 206 - 208 e ricorso secondo gli articoli 227 - 231.

TITOLO QUINTO: PROCEDURA DI TASSAZIONE E RIMEDI GIURIDICI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DEGLI UTILI IMMOBILIARI

In generale

Articolo 213
In mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della procedura ordinaria di tassazione (art. 195 - 208).

Dichiarazione di imposta

Articolo 214
1 L'alienante è tenuto a presentare una dichiarazione di imposta completa e veritiera per la tassazione degli utili immobiliari. Essa indica in particolare il valore dell'alienazione, quello del precedente acquisto e i costi di investimento.

2 Il formulario per la dichiarazione di imposta deve essere richiesto all'autorità di tassazione. È riservato l'articolo 215, capoverso 4.

3 La dichiarazione di imposta deve essere presentata all'autorità di tassazione entro trenta giorni dall'iscrizione a Registro fondiario, rispettivamente dalla conclusione del negozio giuridico assegnato all'imposta sugli utili immobiliari. In via eccezionale e per fondati motivi il termine di trenta giorni può essere prorogato dall'autorità di tassazione.

4 I contribuenti che non hanno domicilio o dimora fiscali, sede o amministrazione effettiva in Svizzera sono tenuti ad eleggere domicilio legale nel Cantone.

Articolo 215

1 Il notaio è tenuto a richiamare alle parti l'obbligo di indicare nel atto pubblico il prezzo effettivo informandole sulle conseguenze di indicazioni inveritiere.

2 Esso le informa pure dell'esistenza di un'ipoteca legale a garanzia del pagamento dell'imposta. L'informazione deve essere data conformemente all'articolo 254.

3 Il notaio deve inoltre informare il contribuente domiciliato all'estero sul suo obbligo di eleggere domicilio legale nel Cantone.

4 Al momento della firma dell'atto pubblico il notaio è tenuto a consegnare all'alienante il formulario per la dichiarazione di imposta.

Notifica, reclamo e ricorso

Articolo 216
1 L'autorità notifica la tassazione all'alienante.
2 Contro la notifica di tassazione è dato reclamo secondo gli articoli 206 - 208 e ricorso secondo gli articoli 227 - 231.

TITOLO SESTO: PROCEDURA DI TASSAZIONE RIMEDI GIURIDICI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DELLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

In generale

Articolo 217
In mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della procedura ordinaria di tassazione (art. 195 - 208).

Obbligo di notifica
1. Decessi

Articolo 218
1 Il Municipio del Comune di ultimo domicilio e del Comune dove il decesso si è verificato devono immediatamente comunicare ogni decesso all'autorità di tassazione.

2 Il decesso di persone domiciliate fuori Cantone, che possiedono elementi imponibili nel Cantone, deve essere immediatamente comunicato all'autorità di tassazione, ma al più tardi al momento della presentazione della successiva dichiarazione in materia di imposta ordinaria. Obblighi alla comunicazione sono gli eredi, l'esecutore testamentario o l'amministratore giudiziario della successione.

Articolo 219

1 Le donazioni imponibili devono essere notificate all'autorità di tassazione dal donatario e, se questi fosse domiciliato fuori Cantone, anche dal donante al più tardi al momento della presentazione della successiva dichiarazione in materia di imposta ordinaria.

2 Alla notifica va allegata una distinta dei beni donati con l'indicazione del loro valore. Deve inoltre essere precisato il grado di parentela fra donante e donatario.

2. Donazioni

Articolo 220

Intimazioni, comunicazioni e convocazioni
1. Successioni

1 Le intimazioni, comunicazioni, convocazioni sono, in ogni stato della procedura d'inventario e di determinazione dell'imposta e delle penali, validamente compiute nei confronti di tutti gli eredi e legatari se dirette all'esecutore testamentario o all'amministratore giudiziario della successione. In mancanza di esecutore testamentario o di amministratore giudiziario della successione devono essere fatte ad ogni singolo erede o legatario.

2 L'autorità di tassazione può richiedere, specie in presenza di numerosi eredi nel Cantone o all'estero, la nomina di un rappresentante comune.

3 Se le circostanze lo esigono, l'autorità di tassazione può richiedere alle competenti autorità la nomina di un curatore agli assenti o di un amministratore giudiziario della successione.

Articolo 221

Le intimazioni, comunicazioni e convocazioni sono, in ogni stato della procedura di determinazione dell'imposta sulle donazioni, validamente compiute nei confronti dei donatari domiciliati all'estero o di ignota dimora se dirette al donante.

Articolo 222

I gli eredi e le altre persone obbligate a notificare la loro sostanza nell'inventario, i loro rappresentanti legali, l'esecutore testamentario nonché l'amministratore giudiziario sono tenuti:

- a) a fornire ogni ragguaglio su tutte le circostanze utili all'accertamento degli elementi imputabili del defunto e delle altre persone obbligate alla notifica;
- b) a produrre tutti i libri, atti, documenti giustificativi e annotazioni che possono fornire indicazioni sulla consistenza della sostanza del defunto e delle altre persone obbligate alla notifica;
- c) ad aprire i locali e mobili a disposizione del defunto e delle persone obbligate alla notifica.

2 Gli eredi e le altre persone obbligate alla notifica e i loro rappresentanti legali, se convivono con il defunto, se custodivano o amministravano beni del defunto, sono inoltre tenuti a lasciare ispezionare anche i loro locali e mobili.

3 Se, dopo la chiusura dell'inventario, un erede, l'esecutore testamentario, il rappresentante legale degli eredi, l'amministratore giudiziario, vengono a conoscenza di beni della successione che non figurano nell'inventario ne devono informare la competente autorità nei dieci giorni successivi al loro rinnovamento.

Informazioni dei notai

Articolo 223

I notai sono tenuti a trasmettere all'autorità fiscale:

- a) una copia delle disposizioni di ultima volontà, entro 8 giorni dalla loro pubblicazione;
- b) copia degli atti di donazione da loro rogati, entro 60 giorni;
- c) copia degli inventari compilati ai sensi degli articoli 553 CCS (inventario assicurativo) e 580 e seg. CCS (beneficio d'inventario), entro 60 giorni dalla loro chiusura.

Articolo 224

1 I terzi che avevano in custodia o amministravano beni del defunto o delle persone obbligate a notificare la loro sostanza nell'inventario conformemente all'articolo 176, come pure coloro contro i quali il defunto e le altre persone obbligate alla notifica vantavano diritti o pretese valutabili in denaro, sono tenuti a dare agli eredi e alle altre persone menzionate nell'articolo 176 che ne fanno richiesta, ad uso dell'autorità incaricata dell'inventario, informazioni scritte su questi beni, diritti o pretese e sulle disposizioni prese a tale riguardo.

2 Se motivi gravi si oppongono alla rivelazione agli eredi delle disposizioni prese dal defunto, il terzo deve soddisfare al suo obbligo di fornire le informazioni chieste, dandole direttamente all'autorità incaricata dell'inventario.

Articolo 225

1 Terminata la procedura di accertamento, l'autorità di tassazione effettua la tassazione e l'intimazione agli interessati, conformemente agli articoli 230 e 221.

2 Se la procedura di accertamento non può essere conclusa entro sei mesi dall'apertura della successione o dalla esecuzione della libertà, l'autorità di tassazione ha la facoltà di procedere ad una tassazione provvisoria parziale con forza esecutiva.

Articolo 226

Contro la notifica di tassazione è dato reclamo secondo gli articoli 206 - 208 e ricorso secondo gli articoli 227 - 231.

Obblighi procedurali
Obbligo di collaborazione

Notifica

Rimedi giuridici

Presupposti

Articolo 227

1 Il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. E' riservato l'articolo 206 capoverso 3.

2 Il ricorso deve indicare, nell'atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova: i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorso è assegnato un congruo termine per rimediare, con la comunicazione dell'irricevibilità.

3 Con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore.

Articolo 228

1 Nell'esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell'autorità di tassazione nella procedura di tassazione.

2 I ricorsi sono trasmessi all'autorità fiscale che invia gli atti; essa ha la facoltà di chiedere, entro il termine di trenta giorni, di poter presentare delle osservazioni scritte. Resta riservata la facoltà della Camera di diritto tributario di chiedere all'autorità fiscale un supplemento di inchiesta.

3 Il ricorrente ha il diritto di essere sentito.

Articolo 229

Le scelte e le deliberazioni non sono pubbliche.

Articolo 230

1 La Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze dell'istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla tassazione impugnata.

2 Essa prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta. Sentito il ricorrente, può modificare la tassazione anche a vantaggio del medesimo.

3 La decisione è definitiva. Essa è motivata e notificata al contribuente; con essa vanno restituiti i documenti prodotti.

Decisioni

Deliberazioni

Procedura

Tassa di giustizia e spese

Articolo 231

1 La tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di diritto tributario sono poste a carico della parte soccombente; se il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente.

2 Esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha oscolato con raggiri l'inchiesta della Camera di diritto tributario.

3 A garanzia per speciali spese di indagine richieste dal contribuente, può essere chiesto un congruo anticipo. Il mancato versamento dell'anticipo ha per effetto la rinuncia alla richiesta prova.

4 In caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili.

5 Le decisioni della Camera di diritto tributario sono soggette ad una tassa di giustizia da un minimo di 100. - franchi a un massimo di 10 000. - franchi.

TITOLO OTTAVO: MODIFICAZIONE DELLE DECISIONI CRESCIUTE IN GIUDICATO

Capitolo primo: Revisione

Motivi

Articolo 232

1 Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d'ufficio:

- a) se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
- b) se l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura;
- c) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza.

2 La revisione è esclusa se fisanche, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.

Articolo 233

La domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro 10 anni dalla notifica della decisione o della sentenza.

Termine

Procedura e decisione

Articolo 234

1 La revisione compete all'autorità che ha emanato la decisione o sentenza.

2 Se esiste un motivo di revisione, l'autorità annulla la decisione o la sentenza precedente e decide di nuovo.

3 La reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori.

4 Per il resto, sono applicabili le prescrizioni della procedura vigenti per la decisione o sentenza anteriore.

Capitolo secondo: Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura

Articolo 235

1 Gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d'ufficio, dall'autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notifica.

2 La rettificazione di errori o la sua reiezione possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza.

Capitolo terzo: Recupero d'imposta

Articolo 236

1 L'autorità fiscale procede al recupero dell'imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, oppure che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l'autorità fiscale.

2 Il recupero d'imposta non può essere operato, nemmeno nel caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa degli elementi imponibili.

3 Se, per le successioni aperte a partire dal 1. gennaio 1987, gli eredi presentano l'inventario completo dei beni posseduti dal defunto, non può essere eseguito un recupero in materia di imposta diretta. Gli elementi soltanti non possono nemmeno essere inclusi in tassazioni ordinarie del defunto, non ancora passate in giudicato.

Perenzione

Articolo 237

1 Il diritto di avviare la procedura di recupero d'imposta decade dopo 10 anni dalla fine del periodo fiscale e, per gli utili immobiliari, dalla fine dell'anno in cui è avvenuta l'iscrizione a registro fondatario, rispettivamente la conclusione del negozio giuridico. In materia di successioni e donazioni esso decade dopo 15 anni dalla fine dell'anno in cui ebbe luogo l'apertura della successione o l'esecuzione della liberalità.

2 L'apertura del procedimento penale per sottrazione d'imposta o per delitto fiscale vale contemporaneamente come avvio della procedura di recupero d'imposta.

3 Il diritto di procedere al recupero d'imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce e, per gli utili immobiliari, dalla fine dell'anno in cui è avvenuta l'iscrizione a registro fondatario, rispettivamente la conclusione del negozio giuridico. In materia di successioni e donazioni esso decade dopo 20 anni dalla fine dell'anno in cui ebbe luogo l'apertura della successione o l'esecuzione della liberalità.

Articolo 238

Procedura

1 L'avvio della procedura di recupero è comunicato per scritto al contribuente.

2 La procedura non ancora avviata o non ancora conclusa alla morte del contribuente è avviata o proseguita contro gli eredi.

3 Per il resto, sono applicabili per analogia le disposizioni sui principi procedurali, la procedura di tassazione e quella di ricorso.

TITOLO NONO. RISCOSSIONE E GARANZIA DELL'IMPOSTA

Capitolo primo: Autorità di riscossione

Articolo 239

1 Il Consiglio di Stato stabilisce, in via di regolamento, l'autorità competente in materia di riscossione dell'imposta.

2 Per tutto quanto non disposto nel presente titolo le norme del Codice delle obbligazioni sono applicabili per analogia.

Scadenza

Articolo 240

1 L'imposta ordinaria scade, di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato e pubblicato nel Foglio ufficiale. Il Consiglio di Stato può prevedere la scadenza di singole rate di acconto.

2 L'autorità fiscale può stabilire termini particolari di scadenza dell'imposta di contribuenti per i quali l'anno fiscale non coincide con l'anno civile (art. 100 cpv. 2).

3 Con la notifica della decisione di tassazione scadono:

- a) l'imposta sui proventi da lotterie e manifestazioni analoghe (art. 36);
- b) l'imposta sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38);

c) il recupero dell'imposta sulla sostanza per i terreni agricoli (art. 43);

d) l'imposta alla fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione intermedia (art. 57);

e) l'imposta sugli utili immobiliari;

f) l'imposta sulle successioni e sulle donazioni;

g) il recupero d'imposta (art. 236).

4 La trattenuta dell'imposta alla fonte scade al momento del pagamento, del versamento, del bonifico o della compensazione della prestazione imponibile.

5 L'imposta scade in ogni caso:

a) il giorno in cui il contribuente che vuol lasciare durevolmente la Svizzera prende i provvedimenti necessari alla partenza;

b) nel momento in cui è chiesta la cancellazione dal registro di commercio di una persona giuridica assoggettata all'imposta;

c) nel momento in cui il contribuente straniero cessa di avere un'impresa commerciale o una partecipazione a un'impresa commerciale svizzera, uno stabilimento d'impresa in Svizzera, un possesso fondiario in Svizzera oppure crediti garantiti da fondi in Svizzera (art. 3, 4 e 61);

d) alla data dell'apertura del fallimento a carico del contribuente;

e) alla morte del contribuente.

6 Il termine non muta anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio dell'imposta oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione.

Riscossione provvisoria e riscossione definitiva

Articolo 241

1 L'imposta è riscossa conformemente alla tassazione.

2 L'imposta ordinaria è riscossa in rate sulla base della dichiarazione d'imposta, dell'ultima tassazione o dell'importo presumibilmente dovuto.

3 Le imposte riscosse in rate sono conteggiate in quelle dovute contornamente alla tassazione definitiva.

4 Se l'importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza; l'eccezione è rimborsata d'ufficio con l'interesse annuo pari a quello percepito dallo Stato ai sensi dell'articolo 243.

Articolo 242

1 Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.

2 Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza è dovuto un interesse rimborsativo secondo le modalità e i tassi stabiliti dal Consiglio di Stato tramite regolamento.

3 In caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

Articolo 243

1 Il debitore dell'imposta deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, un interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato.

2 L'interesse è dovuto anche in caso di tassazione provvisoria parziale, di reclamo o di ricorso.

Articolo 244

1 Se l'ammontare dell'imposta non è stato pagato nonostante diffida, si procede in via esecutiva.

2 Se l'obbligato non ha domicilio in Svizzera o se è stato ordinato il sequestro di beni che gli appartengono, l'esecuzione può essere promossa senza precedente diffida.

3 Nella procedura di esecuzione, le decisioni di tassazione cresciute in giudizio dalle autorità incaricate dell'applicazione della presente legge esplicano gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva.

Esecuzione forzata

Interessi di ritardo

Pagamento

Facilitazioni di pagamento

Articolo 245

1 Ovattora il pagamento dell'imposta, degli interessi, delle spese o delle multe per contravvenzioni, entro il termine stabilito, costituisca un grave rigore per il debitore l'autorità di riscossione può prorogare la scadenza o concedere pagamenti rateali. Essa può rinunciare, per tale differimento, al calcolo degli interessi.

2 La concessione di facilitazioni può essere subordinata ad un'adeguata costituzione di garanzie.

3 Le facilitazioni di pagamento sono revocate se vengono a mancare i loro presupposti o se non sono adempite le condizioni cui sono vincolate.

Capitolo quarto. Condono dell'imposta

Articolo 246

1 Al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzione imporrebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.

2 La domanda di condono, motivata per scritto e corredata dei mezzi di prova necessari, va presentata all'autorità competente che decide, sentito l'avviso del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente. L'autorità fiscale può rinunciare al preavviso del Municipio quando il condono ha per oggetto imposte, interessi o multe di esclusiva competenza cantonale e, per le imposte ordinarie, nei casi di poco conto.

3 Le decisioni sulle domande di condono sono inappellabili.

4 La domanda di condono o di facilitazioni di pagamento non sospende l'obbligo del pagamento, salvo disposizione contraria dell'autorità competente.

Capitolo quinto. Restituzione dell'imposta

Articolo 247

1 Il contribuente può chiedere la restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, che egli ha pagato per errore.

2 Gli importi restituiti più di trenta giorni dopo il loro versamento fruttano, dalla data di versamento, un'interesse al tasso stabilito dal Consiglio di Stato.

3 La domanda di restituzione deve essere presentata all'autorità competente entro cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato eseguito il versamento. Se la domanda è respinta, l'interessato può avvalersi dei

Capitolo sesto. Garanzie

Costituzione della garanzia

Articolo 248

1 Se il debitore d'imposta o di multa non ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati, l'autorità fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che l'imposta sia accertata definitivamente, delle garanzie, impregiudicate il diritto di chiedere il sequestro. La richiesta di garanzia deve essere succintamente motivata e indicare l'ammontare da garantire ed è immediatamente esecutiva. Essa è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 della Legge federale sull'esecuzione e il fallimento.

2 Le garanzie vanno prestare in denaro oppure mediante deposito di titoli sicuri e facilmente negoziabili o fidejussione solida o bancaria.

3 La richiesta di garanzia è notificata al debitore d'imposta e può essere impugnata, entro il termine di trenta giorni, mediante ricorso alla Camera di diritto tributario.

4 Il ricorso non sospende l'esecuzione della richiesta di garanzia.

Articolo 249

1 La decisione di richiesta di garanzia è parificata al decreto di sequestro giurisdizionale. L'art. 274 della Legge federale sull'esecuzione e il fallimento. Il sequestro è eseguito dal competente ufficio di esecuzione.

2 L'azione di revocazione secondo l'articolo 279 della Legge federale sull'esecuzione e il fallimento non è ammessa.

Articolo 250

L'autorità fiscale può emanare un divieto di disporre dei beni del debitore fino al momento in cui i debitori dell'imposta hanno fornito sufficienti garanzie per il pagamento delle imposte di successione e donazione.

Articolo 251

1 L'autorità cantonale e l'autorità comunale si prestano, in caso di sequestro o garanzia, reciproco aiuto e informazione.

2 Il sequestro o la garanzia possono essere estesi anche all'imposta comunale.

Divieto di disporre dei beni

Sequestro

Collaborazione

Ipoteca legale
1. In generale

Articolo 252

1 Per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che hanno una relazione particolare con l'immobile conformemente all'articolo 836 CCS, è riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione, al Cantone e ai comuni un'ipoteca legale secondo l'articolo 183 LAC.

2 Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e, per la sua validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario.

3 L'ipoteca legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione a cui si riferisce, non è notificato il contegno conformemente all'articolo 253.

4 L'autorità fiscale rilascia, a richiesta del notaio o di terze persone autorizzate dal debitore dell'imposta, attestazioni vincolanti sull'importo del credito garantito da ipoteca legale anche quando la relativa imposta non è ancora scaduta.

Articolo 253

1 La pretesa di imposta garantita da ipoteca legale è stabilita dall'autorità fiscale mediante conteggio. Esso indica il calcolo dell'imposta garantita dal pegno e l'importo della stessa, come pure l'oggetto del pegno.

2 La pretesa è notificata al debitore dell'imposta e al terzo proprietario del pegno. Questi ultimi hanno facoltà di reclamo all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

3 Con il reclamo e il ricorso possono essere contestati il principio dell'ipoteca legale, l'ammontare della stessa e l'oggetto del pegno.

4 L'autorità fiscale può rinunciare all'ipoteca legale quando l'importo dell'imposta è di poco conto.

Articolo 254

1 Il notaio rogante informa esplicitamente le parti sull'esistenza dell'ipoteca legale prevista dagli articoli 127, 252 nonché 183 LAC a garanzia del pagamento dei crediti di imposta del Cantone e dei comuni.

2 Egli spiega alle parti la portata e le conseguenze dell'ipoteca legale rendendole in particolare attente sulla circostanza che tale ipoteca è valida senza iscrizione a registro fondiario e comprende anche le imposte non ancora scadute che hanno una relazione particolare con l'immobile.

3 Dell'avvenuta informazione nei termini stabiliti dal presente articolo deve essere data conferma nell'atto pubblico.

Cancellazione dal registro di commercio

Articolo 255

Una persona giuridica può essere cancellata dal registro di commercio soltanto quando l'autorità fiscale abbia comunicato all'ufficio del registro di commercio che l'imposta dovuta è stata pagata o coperta da garanzie.

Articolo 256

Se una persona fisica o giuridica che non ha domicilio né sede, né amministrazione effettiva in Svizzera, fa da mediatrice nell'acquisto o nell'alienazione di un fondo situato nel Cantone, l'autorità fiscale competente può esigere dal compratore o dal venditore il deposito del 50 per cento della commissione a titolo di garanzia dell'imposta dovuta per l'attività di mediazione.

PARTE OTTAVA: DISPOSIZIONI PENALI

TITOLO PRIMO: VIOLAZIONE DI OBBLIGHI PROCEDURALI E SOTTRAZIONE D'IMPOSTA

Capitolo primo: Obblighi procedurali

Obblighi procedurali

Articolo 257

1 Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare:

- a) non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati;
- b) non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
- c) viola gli obblighi che gli incombono come crede o terzo nella procedura d'inventario;

è punito con la multa.

2 La multa è di 1 000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10 000.- franchi al massimo.

3. Doveri del notaio

Sottrazione consumata

1 Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una assunzione sia indebitamente omessa o che una assunzione cresciuta in giudicio sia incompleta,

chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente,

chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato, è punito con la multa.

2 La multa equivale di regola all'importo dell'imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al triplo dell'imposta sottratta.

3 Se il contribuente denuncia spontaneamente la sottrazione prima che essa sia nota all'autorità fiscale, la multa è ridotta a un quinto dell'importo sottratto.

Articolo 259

Tentativo di sottrazione

1 Chiunque tenta di sottrarre un'imposta è punito con la multa.

2 La multa è pari a due terzi della multa inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata d'imposta.

Articolo 260

Isigazione, complicità, concorso

1 Chiunque, intenzionalmente, isigla a una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto, oppure, come rappresentante del contribuente, la aiuta o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente e può essere tenuto solidalmente responsabile per il pagamento dell'imposta sottratta.

2 La multa è di 10.000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50.000.- franchi al massimo.

Articolo 261

1 Chiunque, come crede, rappresentante dell'erede, esecutore testamentario o terzo, dissimula o distrae beni di cui è tenuto ad annunciare l'esistenza nella procedura di inventario, nell'ambito di sottratti all'inventario,

chiunque isigla a un tale atto o vi presta aiuto, è punito con una multa.

2 La multa è di 10.000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50.000.- franchi al massimo.

³Parimenti punibile il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni. La pena può essere più mite che in caso di infrazione consumata.

Articolo 262

Responsabilità degli eredi

1 Gli eredi del contribuente che ha commesso una sottrazione d'imposta rispondono solidalmente e indipendentemente dalla loro colpa del pagamento delle multe inflitte con decisione passata in giudicio fino a concorrenza della loro quota ereditaria, anticipi compresi.

2 Se alla morte del contribuente, il procedimento per sottrazione d'imposta non è ancora stato concluso con decisione passata in giudicio od è solo avviato soltanto dopo, la multa non è riscossa in quanto gli eredi non abbiano colpa della assunzione incassata ed abbiano fatto quanto ragionevolmente possibile per accertare la sottrazione.

3 Se gli eredi presentano l'inventario completo dei beni posseduti dal defunto, non viene applicata alcuna multa in materia di imposta ordinaria.

Articolo 263

Responsabilità in caso di rappresentanza legale

Se l'infrazione è stata commessa da un rappresentante legale del contribuente, il contribuente è tenuto a pagare soltanto l'importo sottratto e l'interesse di ritardo previsto dall'articolo 236. Il rappresentante legale è colpito personalmente con le multe previste dal presente titolo.

Articolo 264

Responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione

1 Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge risponde soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili.

2 Ciascun coniuge può addurre la prova che la sottrazione dei suoi elementi imponibili è stata commessa dall'altro coniuge a sua insaputa o che egli non era in grado di impedirlo. Se questa prova riesce, l'altro coniuge è multato come se avesse sottratto propri elementi imponibili.

Capitolo terzo: Persone giuridiche

Articolo 265

Persone giuridiche

1 Se la violazione degli obblighi procedurali, la sottrazione o il tentativo di sottrazione d'imposta sono stati commessi a favore di una persona giuridica, è punita quest'ultima.

2 L'articolo 260 è applicabile per analogia alla persona giuridica che, nell'esercizio della sua attività, ha isigato, prestato aiuto o partecipato alla sottrazione commessa da un terzo.

Capitolo quarto: Procedura

Procedura

³Restano riservate le pene inflitte agli organi o ai rappresentanti della persona giuridica secondo l'articolo 260.

⁴I capoversi da 1 a 3 si applicano per analogia alle corporazioni e agli stabilimenti di diritto estero, come anche alle comunità di persone straniere senza personalità giuridica.

Articolo 266

1 Le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all'articolo 257 sono pronunciate dall'autorità fiscale competente.

²Le altre procedure penali amministrative sono di competenza dell'autorità fiscale che vi dà avvio mediante comunicazione scritta ai contraventori, con l'assegnazione di un congruo termine per presentare le loro osservazioni.

³Se la procedura per sottrazione d'imposta non è ancora stata iniziata o conclusa al momento del decesso del contribuente, sarà iniziata o conclusa nei confronti degli eredi.

⁴Sono applicabili le norme della procedura di tassazione e di ricorso.

Capitolo quinto: Prescrizione dell'azione penale

Articolo 267

1 L'azione penale si prescrive:

a) nel caso di violazione di obblighi procedurali, in due anni, e nel caso di tentativo di sottrazione d'imposta, in quattro anni dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione;

b) nel caso di sottrazione consumata d'imposta, in dieci anni dalla fine del periodo fiscale oppure dell'anno in cui è avvenuta l'iscrizione a registro fondiario, rispettivamente la conclusione del negozio giuridico per i quali il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d'imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge, oppure in dieci anni a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d'imposta o un condono ingiustificato d'imposta oppure sono stati dissimulati o distratti beni nella procedura d'inventario;

c) nel caso di sottrazione consumata d'imposta sulle successioni e sulle donazioni, in quindici anni dalla fine dell'anno in cui ebbero luogo l'apertura della successione o l'esecuzione della liberalità.

²La prescrizione è interrotta da ogni atto del procedimento penale nei confronti del contribuente o di una delle persone menzionate dall'ar-

Capitolo sesto: Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese

Articolo 268

Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese

1 Le multe e le spese stabilite nella procedura fiscale penale sono riscosse secondo gli articoli 239, 242 e 255.

²La prescrizione è retta dall'articolo 194.

TITOLO SECONDO: DELTI FISCALI

Frode fiscale

Articolo 269

1 Chiunque per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 258 - 260, fa uso, a scopo di inganno, di documenti falsi, alterati o contraffattivamente intestati, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la detenzione o con la multa fino a 30 000.- franchi.

²E' riservata la pena per sottrazione d'imposta.

Articolo 270

Chiunque, tenuto a trattenere un'imposta alla fonte, impiega a proprio o di un terzo la ritenuta d'imposta, è punito con la detenzione o con la multa fino a 30 000.- franchi.

Articolo 271

1 I delitti fiscali sono perseguiti secondo le disposizioni del codice di procedura penale.

²La procedura penale sarà aperta su richiesta della Divisione delle contribuzioni trasmettendo gli atti al Ministero pubblico.

³La Divisione delle contribuzioni deve trasmettere gli atti al Ministero pubblico se ha fondati motivi per ritenere realizzato un delitto fiscale.

Prescrizione dell'azione penale

Articolo 272

1 L'azione penale per delitti fiscali si prescrive in dieci anni dall'ultima attività delittuosa.

2 La prescrizione è interrotta da ogni atto del procedimento penale nei confronti dell'autore, dell'istigatore o del complice. L'interruzione è opponibile a ciascuna di queste persone. Un nuovo termine decade a contare da ogni interruzione, ma la prescrizione non può protrarsi complessivamente per più di cinque anni.

Articolo 273

Rapporti con il Codice penale svizzero

1 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero sono applicabili, riservate le prescrizioni contrarie della presente legge.

2 L'articolo 68 del Codice penale si applica unicamente alle pene private di libertà.

PARTI NONA: IMPOSTE COMUNALI

TITOLO PRIMO: OGGETTO

Tipi d'imposta

Articolo 274

1 I comuni prelevano:

- a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;
- b) un'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche;
- c) un'imposta immobiliare;
- d) un'imposta personale.

2 Essi partecipano all'imposta alla fonte prelevata dal Cantone conformemente agli articoli 104-122 sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche.

Articolo 275

In mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della presente legge in materia di imposte cantonali.

TITOLO SECONDO: IMPOSTE DIRETTE

Capitolo primo: Norma generale

Norma generale

Articolo 276

1 L'imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l'imposta cantonale del medesimo anno.

2 Essa è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base.

3 La definizione di moltiplicatore comunale e le modalità di calcolo del medesimo sono stabilite dall'articolo 162 della legge organica comunale.

Capitolo secondo: Assoggettamento all'imposta

Articolo 277

Appartenenza personale e appartenenza economica

1 Le persone assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono l'imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora fiscali, la sede o l'amministrazione effettiva e nei comuni dove sono dati altri presupposti d'assoggettamento.

2 Le persone assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza economica devono l'imposta nei comuni dove sono dati i presupposti di assoggettamento.

3 Per le imposte annue intere degli articoli 36 e 38 è determinante il domicilio o la dimora fiscali al momento del conseguimento del provento. Per le imposte annue intere dell'articolo 57 è determinante il domicilio o la dimora fiscali al momento della cessazione dell'assoggettamento o del verificarsi delle condizioni per la tassazione intermedia.

4 L'imposta annua intera dell'articolo 43 capoverso 2 è dovuta nel Comune di situazione degli immobili.

Articolo 278

Inizio e fine dell'assoggettamento

1 Per l'inizio e la fine dell'assoggettamento all'imposta comunale valgono per analogia le disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 63.

2 Fanno eccezione gli immobili di persone fisiche con domicilio o dimora fiscali nel Cantone, per i quali l'assoggettamento inizia con il periodo fiscale successivo a quello della loro acquisizione e cessa alla fine del periodo fiscale in cui sono alienati. Il reddito non più ripartibile è assegnato al Comune di domicilio o dimora fiscali.

Regola generale

Se le condizioni di assoggettamento si verificano in più comuni è stabilito un riparto intercomunale, riservate le disposizioni speciali degli articoli seguenti, secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale.

Articolo 279

1 La sostanza immobiliare e il relativo reddito sono attribuiti al Comune di situazione degli immobili.

2 Al Comune di situazione di immobili utilizzati prevalentemente a scopi di vacanza, non sono accollati interessi passivi, in quanto attribuiti ad altri comuni del Cantone. In presenza di elementi imponibili sufficienti, tali interessi sono interamente assunti dal Comune di domicilio o di dimora fiscali.

Articolo 281

1 Il reddito da attività lucrativa indipendente delle persone fisiche e la relativa sostanza mobiliare sono attribuiti ad ogni Comune in cui si trova uno stabilimento d'impresa.

2 Al Comune di domicilio o dimora fiscali è assegnato in via preliminare il 50 per cento degli elementi di cui al capoverso 1.

Articolo 282

1 L'utile e la sostanza non immobiliari delle persone giuridiche sono attribuiti ad ogni Comune in cui si trova uno stabilimento d'impresa.

2 Al Comune di sede o amministrazione effettiva è assegnato in via preliminare il 20 per cento degli elementi di cui al capoverso 1.

Articolo 283

1 Non si dà luogo al riparto:

a) quando i requisiti di cui agli articoli 281 e 282 si verificano per meno di tre mesi;

b) quando la quota parte d'imposta cantonale base è inferiore a 30.- franchi;

c) in difetto di tempistica rivendicazione.

2 La quota parte d'imposta non ripartita è attribuita al Comune di domicilio o dimora fiscali, di sede o amministrazione effettiva e, per i contribuenti limitatamente imponibili, al Comune con la maggior frazione d'imposta.

Esclusione dal riparto

Aziende speciali

1 Il riparto intercomunale per le aziende idroelettriche per la produzione e la distribuzione di energia, le imprese di gas e di acqua potabile, le aziende municipalizzate, consortili, gli enti pubblici e simili, è retto dalla legge speciale.

Articolo 284

Procedura

1. Esecuzione

1 Il riparto è eseguito su rivendicazione dei comuni interessati. La rivendicazione è tempistica se viene inoltrata all'autorità di tassazione entro sei mesi dal momento in cui ne sono dati i presupposti oppure prima che la relativa tassazione sia passata in giudicato.

2 Il riparto deve essere eseguito d'ufficio se i requisiti sono desunti dai dati in possesso dell'autorità di tassazione.

3 Il riparto è intimato al contribuente e ai comuni interessati.

Articolo 286

2. Reclamo

1 Contro il riparto, il contribuente e i comuni interessati possono inoltrare reclamo all'autorità di tassazione in tante copie quanti sono gli interessati, più una, entro trenta giorni dalla notifica.

2 L'autorità di tassazione trasmette un esemplare del reclamo a ogni interessato, con la fissazione di un termine di 30 giorni per le osservazioni.

Articolo 287

3. Ricorso

1 Contro la decisione su reclamo, gli interessati possono inoltrare ricorso alla Camera di diritto tributario in tante copie quanti sono gli interessati, più una, entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

2 La Camera di diritto tributario trasmette un esemplare del ricorso ad ogni interessato, con la fissazione di un termine di 30 giorni per le osservazioni.

Articolo 288

4. Validità del reclamo e del ricorso

1 I termini di reclamo e di ricorso di cui agli articoli precedenti sono considerati rispettati se osservati da un interessato; le decisioni valgono in ogni caso nei confronti di tutti gli interessati.

Articolo 289

5. Modifica della tassazione

Qualora il contribuente, la cui imposta comunale è soggetta a riparto, avesse presentato reclamo o ricorso contro la tassazione, il riparto dell'imposta comunale è modificato in conformità della relativa decisione.

TITOLO TERZO: IMPOSTA PERSONALE

Assoggettamento e importo

Articolo 290

1 L'imposta personale è dovuta da tutte le persone fisiche che, all'inizio dell'anno fiscale o dell'imponibilità nel Cantone, sono assoggettate in virtù della loro appartenenza personale e hanno compiuto il 20^o anno di età.

2 L'imposta personale ammonta a 20. — franchi l'anno.

3 I coniugi devono ciascuno l'intera imposta personale.

4 Sono esonerati dall'imposta personale le persone e i coniugi senza reddito e sostanza imponibili.

TITOLO QUARTO: IMPOSTA IMMOBILIARE

Capitolo primo: Assoggettamento all'imposta

Articolo 291

1 Le persone fisiche e giuridiche devono pagare un'imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà all'inizio dell'anno civile.

2 Per i fondi gravati da usufrutto, l'imposta è a carico dell'usufruttuario.

Articolo 292

Esenzioni

Non soggiacciono all'imposta immobiliare:

a) gli immobili appartenenti a soggetti dichiarati esenti dalla presente legge ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni di previdenza professionale (art. 65 lett. d) ed alle casse malattia (art. 65 lett. e);

b) gli immobili appartenenti a comunioni ereditarie e comproprietà tassabili come tali a norma dell'articolo 9 capoverso 2 se la loro sostanza immobiliare sia nel Cantone e inferiore a 50 000. — franchi.

Capitolo secondo: Calcolo dell'imposta

Articolo 293

In generale l'imposta immobiliare è dell'1 per mille del valore di stima ufficiale all'inizio dell'anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti.

Per i terreni agricoli e forestali

Articolo 294

1 Per i terreni riconosciuti agricoli o forestali ai sensi dell'articolo 43 e appartenenti a persone fisiche, l'imposta immobiliare è dell'1 per mille del valore di reddito.

2 Le disposizioni dell'articolo 43 capoverso 2 si applicano per analogia all'imposta immobiliare comunale.

TITOLO QUINTO: PROCEDURA E RISCOSSIONE

Capitolo primo: Procedura

Notifica

Articolo 295

L'intimazione del calcolo dell'imposta comunale avviene per iscritto e deve indicare almeno l'ammontare dell'imposta cantonale, il moltiplicatore comunale, l'ammontare dell'imposta comunale, l'imposta immobiliare e, per le persone fisiche, quella personale.

Capitolo secondo: Riscossione

Articolo 296

1 I comuni procedono direttamente alla riscossione dell'imposta comunale in due o più rate.

2 Le rate a titolo di acconto possono essere prelevate in percento dell'ultima tassazione passata in giudicato o della presunta imposta dovuta.

3 I comuni curano pure direttamente l'incasso degli importi di loro competenza a titolo di recupero dell'imposta o di multe.

4 L'autorità cantonale può rappresentare il Comune nella procedura di riscossione delle imposte comunali.

Articolo 297

La scadenza delle singole rate è fissata annualmente dal Municipio e resa nota mediante pubblico avviso. Il termine di pagamento non può essere inferiore a trenta giorni dalle scadenze.

Scadenza, termini di pagamento

Facilitazioni di pagamento, con-

domo
1) I municipi sono competenti a decidere sulle facilitazioni di pagamento, attendendosi per analogia all'articolo 245.

2) In materia di condono delle imposte comunali, la stato la decisione presa dall'autorità cantonale in applicazione dell'articolo 246.

Articolo 298

Rimedi giuridici

1) Contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell'imposta comunale è dato reclamo al Municipio entro trenta giorni dalla notifica.

2) Contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario, entro trenta giorni dalla notifica.

3) Gli errori di calcolo e di scrittura sono rettificati dal Municipio conformemente all'articolo 235.

TITOLO SESTO: DISPOSIZIONE SPECIALE

Articolo 300

Risarcimento perdite fiscali

I comuni dove hanno sede imprese idroelettriche esenti per legge da imposta ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 della legge federale 22 dicembre 1916 sulla utilizzazione delle forze idriche e relative modificazioni, ricevono dallo Stato a titolo di risarcimento per perdita di diritti fiscali comunali ed altri un compenso annuo pari all'indennità per perdita d'imposta riconosciuta al Cantone dalla Confederazione in base alla predetta legge federale sulla utilizzazione delle forze idriche, secondo le norme del riparto intercomunale.

PARTE DECIMA: DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capitolo primo: Imposizione delle persone fisiche

Articolo 301

Deduzione delle perdite
In deroga all'articolo 30, nel primo periodo fiscale di applicazione della legge sono deducibili unicamente le perdite a partire dai sei anni precedenti l'entrata in vigore della legge, sempreché non siano state considerate nel calcolo del reddito imponibile degli anni precedenti.

Articolo 302

Deduzioni generali
In deroga all'articolo 32 capoverso 2, e fino al 31 dicembre 2000, la deduzione generale per coniugi con doppio reddito è ammessa anche se un coniuge lavora e l'altro beneficia di una rendita di invalidità in base alla legislazione federale.

Articolo 303

Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza
Le prestazioni in capitale della previdenza come pure le analoghe prestazioni del datore di lavoro e le somme versate in seguito a decesso o lesione corporale permanente oppure pregiudizio durevole alla salute conseguite nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge che, in virtù del diritto precedente, erano imposte nel periodo fiscale successivo, sono tassate, nel primo anno del periodo fiscale dell'entrata in vigore della legge, con un'imposta annua intera secondo l'articolo 38.

Articolo 304

Guadagni da commercio professionale di immobili
In deroga all'articolo 17 capoverso 3, i guadagni derivanti dal commercio di immobili esercitato a titolo professionale di cui all'articolo 18 capoverso 2 lettera a) della Legge tributaria del 28 settembre 1976, conseguiti nei due anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, sono imponibili nel primo periodo fiscale dell'entrata in vigore della legge.

2) Quando i guadagni di cui al capoverso 1 non possono essere imposti per l'intero periodo fiscale è applicata un'imposta annua intera secondo l'articolo 57.

Articolo 305

Profitti in capitale e utili di liquidazione immobiliari
In deroga all'articolo 17 capoverso 3, i profitti in capitale e gli utili di liquidazione immobiliari di cui all'articolo 18 capoverso 2 lettera b) della Legge tributaria del 28 settembre 1976, conseguiti nei due anni

precedenti l'entrata in vigore della presente legge che, secondo il diritto precedente, erano imponibili nel periodo fiscale successivo, sono tassati, nel primo anno del periodo fiscale dell'entrata in vigore della legge, con un'imposta annua intera secondo l'articolo 57.

Articolo 306

Tassazione intermedia
1 Il primo periodo fiscale successivo all'entrata in vigore della legge tiene conto di tutte le fattispecie verificatesi nei due anni precedenti la sua entrata in vigore e che non costituiscono più motivo di tassazione intermedia secondo l'articolo 55.

2 Se i presupposti per una tassazione intermedia si sono verificati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la richiesta deve essere presentata all'autorità fiscale, o la relativa procedura iniziata da quest'ultima, entro 3 anni dalla scadenza del periodo fiscale a cui si riferisce.

Capitolo secondo: Imposizione delle persone giuridiche

Articolo 307

Modificazione delle basi temporali

1 L'imposta sull'utile delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche per il primo periodo fiscale dopo l'entrata in vigore della legge è calcolata provvisoriamente secondo il vecchio e il nuovo diritto. Se l'importo secondo il nuovo diritto è maggiore, è dovuta l'imposta calcolata secondo questo diritto, altrimenti quella determinata secondo il vecchio diritto.

2 I redditi straordinari realizzati nel corso degli esercizi chiusi durante i due anni precedenti l'entrata in vigore della legge sono sottoposti a un'imposta speciale calcolata secondo l'articolo 78, purché non siano utilizzati per la copertura delle perdite di cui è autorizzata la deduzione.

3 Per redditi straordinari si intendono gli utili in capitale, le rivalutazioni contabili di elementi patrimoniali, lo scioglimento di accantonamenti e l'omissione di ammortamenti e di accantonamenti giustificati dall'uso commerciale.

Articolo 308

Immobili agricoli

I terreni utilizzati a scopo agricolo o forestale appartenenti ad associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche, che, al momento dell'entrata in vigore della legge, erano tassati per il loro valore di reddito sono, in caso di alienazione o di cessazione della destinazione agricola o forestale, assoggettati al disciplinamento dell'articolo 43 capoverso 2.

Articolo 309

Deduzione delle imposte
Le imposte federali, cantonali e comunali deducibili conformemente all'articolo 68 lettera a) sono quelle concernenti i periodi fiscali dall'entrata in vigore della legge.

Deduzione delle perdite

Capitolo terzo: Imposizione alla fonte

Articolo 310

In deroga all'articolo 75, e nei primi tre periodi fiscali di applicazione della legge sono deducibili unitamente le perdite a partire dai quattro esercizi precedenti l'entrata in vigore della legge sempreché non siano state considerate nel calcolo dell'utile netto imponibile di quegli anni.

Cambiamento di regime di tassazione

Articolo 311

1 Quando, all'entrata in vigore della legge, la tassazione ordinaria esige conformemente al diritto precedente non è più ammessa, i proventi straordinari conseguiti nei due anni precedenti sono tassati, nel primo anno del periodo fiscale dell'entrata in vigore della legge, con un'imposta annua intera, calcolata con le aliquote dell'articolo 35.

2 Il capoverso 1 è applicabile anche nei casi in cui, secondo il nuovo diritto, non sono più date le condizioni per lo svincolo dalla trattativa d'imposta alla fonte.

Capitolo quarto: Imposizione degli utili immobiliari

Articolo 312

Per il calcolo dell'utile e la durata della proprietà dei trasferimenti avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge la cui imposizione non è più oggetto di differimento secondo l'articolo 125 fa stato la situazione dell'ultimo trasferimento imponibile.

Capitolo quinto: Procedura

Articolo 313

Contro le assazioni notificate prima dell'entrata in vigore della presente legge e, per l'imposta sul maggior valore immobiliare, contro quelle emanate in virtù della Legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964 sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto precedente.

Articolo 314

1 Alla revisione delle decisioni già crescite in giudicato al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applicano la procedura e i termini del diritto precedente.

Revisione

²Alla revisione delle decisioni emanate in virtù della Legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964 si applicano la procedura e i termini del diritto precedente.

Articolo 315

1 Alle procedure di recupero d'imposta che si ritengono a anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni del diritto precedente.

²Per le procedure di recupero d'imposta aperte dopo l'entrata in vigore della legge i termini di cui all'articolo 237 non si applicano ai periodi fiscali e alle fattispecie già prescritti in virtù del diritto precedente.

Capitolo sesto. Disposizioni penali

Diritto applicabile

Articolo 316

Alle procedure penali che riguardano periodi fiscali e trasferimenti, come pure successioni aperte e liberalità eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni del diritto precedente nella misura in cui la presente legge non è più favorevole al contribuente o all'alienante.

Articolo 317

Per le procedure aperte dopo l'entrata in vigore della legge i termini di cui agli articoli 267 e 272 non si applicano ai periodi fiscali e alle fattispecie già prescritti in virtù del diritto precedente.

Prescrizione

TITOLO SECONDO. DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Applicazione della legge

Articolo 318

Il Consiglio di Stato emana i Regolamenti e i Decreti esecutivi di applicazione delle legge.

Articolo 319

Quando in materia di imposta federale diretta è prevista la collaborazione delle autorità cantonali, il Consiglio di Stato è autorizzato a designare le autorità competenti e a stabilire, entro i limiti del diritto federale, le necessarie disposizioni esecutive.

Collaborazione in materia di imposta federale diretta

TITOLO TERZO. DIRITTO PREVIGENTE

Abrogazioni

Articolo 320

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati la Legge tributaria del 28 settembre 1976, nonché il Decreto legislativo del 13 marzo 1979 che derogò ad alcune norme della Legge tributaria del 28 settembre 1976, come pure la Legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964.

Articolo 321

1. La Legge sulla compensazione intercomunale del 18 dicembre 1979 è modificata nel modo seguente:

articolo 10 cpv. 1 lett. b)

il contributo del Cantone fino al 20% dell'incasso lordo dell'imposta sugli utili immobiliari;

Modificazioni

11. La Legge sulla costituzione di riserve di crisi al beneficio di sgravi fiscali del 19 settembre 1988 è modificata nel modo seguente:

Art. 2 cpv. 2

Fanno eccezione le aziende la cui attività principale consiste nell'acquisto, nella vendita e nell'amministrazione di immobili, come pure le società sottoposte a un regime di tassazione speciale secondo la legge tributaria (qui denominata LT).

Art. 3 cpv. 2

Per le persone fisiche le riserve liberali fanno oggetto di una tassazione annua intera in applicazione dei disposti della LT, con l'addizionale massima.

Art. 8 cpv. 2

Il Dipartimento delle Finanze e dell'economia è l'autorità competente per tutto quanto riguarda i rapporti fra le autorità cantonali e le autorità federali, in particolare in caso di richieste di liberazione individuale. Esso è autorizzato a richiedere alle aziende ogni informazione necessaria per l'applicazione di questa legge. E' riservato l'art. 7.

111. La Legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957 è modificata nel modo seguente:

Integrando

in applicazione della legge urbanaria,
visio il messaggio 29 luglio 1955, n. 568 del Consiglio di Stato,

art. 3. CIV. 1 e 2

La quota parte d'imposta toccante a ogni Comune partecipante per qualsiasi titolo al riparto, ivi compresa la quota-parte dell'imposta immobiliare cantonale e l'imposta immobiliare comunale non può superare i fr. 1000.-, per abitante.

Ogni Comune avrà tuttavia il diritto a prelevare per intero l'imposta immobiliare dell'art. 291 LT.

art. 10. CIV. 2

I diritti d'acqua concessionati e non ancora sfruttati, da valutarsi ai sensi della LT partecipano al riparto per il loro valore di stima. A misura che determinate forze d'acqua saranno sfruttate, per cui potrà essere assegnata ai comuni interessati la percentuale di sostanza mobiliare, cessa il diritto di partecipazione al riparto di sostanza immobiliare a questo titolo.

IV. La legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è modificata nel modo seguente:

agli art. 7. CIV. 3, 11. CIV. 1, 12. CIV. 1 e 2, 28. CIV. 1 e 2, 30. CIV. 2, 32. CIV. 2, 39, 42. CIV. 1 e 4, 43, 44. CIV. 1 e 2, 47. Il termine di Amministrazione cantonale delle contribuzioni è sostituito da quello di Divisione delle contribuzioni.

art. 22. CIV. 2. lett. b)

il valore di cui alla lettera a) è aumentato in funzione di eventuali rivalutazioni decretate in applicazione della legge tributaria.

art. 38

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge per il tramite del Dipartimento competente.

art. 39

L'applicazione della presente legge è affidata alla Divisione delle contribuzioni, che si avvale dell'Ufficio del bollo, degli Archivistis notari e degli Uffici dei registri. Essa ha la facoltà di eseguire e far eseguire ispezioni e perizie tendenti ad accertare la corretta applicazione della legge; sono applicabili per analogia le disposizioni della legge tributaria.

art. 40

Alla presente legge si applicano per analogia le disposizioni della legge tributaria sul segreto d'ufficio.

art. 41

Alla presente legge si applicano per analogia le disposizioni della legge tributaria sull'assistenza della autorità.

art. 44. CIV. 4 e 5

4. Ogni reclamo va presentato per iscritto all'autorità competente per la tassazione che emana una decisione motivata; la procedura è retta per analogia dalle disposizioni della legge tributaria.

5. In caso di aumento del bollo notarile dipendente da una rivalutazione del prezzo ai fini dell'imposta sugli utili immobiliari, l'esito di un eventuale ricorso contro l'imposta sugli utili immobiliari avrà automaticamente effetto sul bollo d'archivio notarile. Analoga disciplina vale in caso di rivalutazione ai fini della tassa di registro, indipendente da una maggiorazione dell'imponibile dell'utile immobiliare.

art. 52. CIV. 3

La responsabilità per istigazione, complicità e partecipazione e la responsabilità delle persone giuridiche, di collettività senza personalità giuridica, degli eredi e di rappresentanti legali e contrattuali ai fini delle contravvenzioni è disciplinata per analogia dalle norme della legge tributaria.

art. 53

Alla procedura di contravvenzione sono applicabili per analogia le disposizioni della legge tributaria.

V. La legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 28 maggio 1986 è modificata nel seguente modo:

art. 16. CIV. 2. lett. a) b) c)

a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito della loro sostanza secondo la legge tributaria;

b) nei casi in cui ricorrono le condizioni per la tassazione intermedia ai sensi della legge tributaria;

c) delle persone soggette all'imposta alla fonte secondo la legge tributaria.

TITOLO QUARTO: ENTRATA IN VIGORE

Entrata in vigore

Articolo 322

1. Decorso i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

2. La presente legge si applica la prima volta all'imposta dovuta per l'anno della sua entrata in vigore, nonché ai trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiaro, rispettivamente alle contrattazioni concluse, come pure alle successioni aperte e alle liberalità eseguite a partire dalla sua entrata in vigore.